

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

101^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

LUNEDÌ 16 DICEMBRE 1996

Presidenza del presidente MANCINO,
indi del vice presidente FISICHELLA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	PINGGERA (Misto)	Pag. 61
DISEGNI DI LEGGE		FOLLONI (CDU)	62
Annunzio di presentazione	3	DEL TURCO (Rin. Ital.)	66
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	4	ALBERTINI (Rifond. Com.-Progr.)	71
DISEGNI DI LEGGE		SPERONI (Lega Nord-Per la Padania indep.) ..	74
Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:		PIERONI (Verdi-L'Ulivo)	78
<i>(1704) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)</i>		D'ONOFRIO (CCD)	81
Seguito della discussione e approvazione delle questioni di fiducia:		COVIELLO (PPI)	85
PRESIDENTE	4 e passim	MACERATINI (AN)	89
* DE CAROLIS (Misto)	57	LA LOGGIA (Forza Italia)	93
* CARUSO Luigi (Misto)	59	* SALVI (Sin. Dem.-L'Ulivo)	99
* DONDEYNAZ (Misto)	60	MAZZUCA POGGIOLINI (Rin. Ital.)	231
		Votazioni nominali con appello .	103, 157, 228
		Votazione nominale con scrutinio simultaneo	231
		ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1996 ..	232
		ALLEGATO	
		DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DELLA SENATRICE MAZZUCA POGGIOLINI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1704	233

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET-
TUADE NEL CORSO DELLA SE-
DUTA** Pag. 236

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione 243

**PROCEDIMENTI RELATIVI AI REATI
PREVISTI DALL'ARTICOLO 96 DEL-
LA COSTITUZIONE**

Trasmissione di decreti di archiviazione . 243

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 243

Assegnazione 244

INCHIESTE PARLAMENTARI

Apposizione di nuove firme 245

GOVERNO

Trasmissione di documenti Pag. 245

CORTE DI CASSAZIONE

Trasmissione di ordinanze su richieste di
referendum 246

Trasmissione di provvedimenti di correzio-
ne di ordinanze 247

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 248, 250

Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 267

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discor-
so non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

BRIENZA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 13 dicembre.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bo, Bobbio, De Luca Michele, De Martino Francesco, Fanfani, Lauria Michele, Leone, Manconi, Ossicini, Serena, Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Contestabile, Lorenzi e Ragno, a Parigi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

«Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 629, recante differimento di termini in materia di adempimenti contributivi per il settore agricolo» (1866);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e della sanità:

«Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 630, recante finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996» (1867).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna dovranno essere effettuate votazioni qualificate mediante procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1704) *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica* (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

Seguito della discussione e approvazione delle questioni di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1704, già approvato dalla Camera dei deputati. Ricordo che il Governo ha posto la fiducia sugli emendamenti 1.10000, 29.10000 e 48.10000, presentati dal Governo, sostitutivi dell'intero testo del disegno di legge n. 1704.

Prima di passare alle dichiarazioni di voto sui tre emendamenti sui quali il Governo ha posto la questione di fiducia, avverto che il testo stampato e distribuito diverge in alcuni punti da quello presentato nella seduta pomeridiana dello scorso venerdì.

A fronte delle richieste di modifica avanzate dal Governo, la Presidenza si è fatta carico di assicurare la coerenza dei testi e di garantirne l'identità sostanziale.

Pertanto, gli emendamenti recano esclusivamente modifiche correlate a evidenti errori od omissioni materiali (come nel caso, ormai noto, dell'IREP), a problemi di incomprendibilità letterale o logica del testo, a obiettive esigenze di coordinamento.

Avverto ancora che, a seguito di ulteriori controlli operati sui testi, sul fascicolo a stampa devono ritenersi apportate le seguenti modifiche, in dipendenza di meri errori tipografici: alla pagina 119, comma 110, ottavo e nono rigo, sono soppresse le parole: «e immobiliari»; alla pagina 124, comma 114, al secondo rigo, è soppressa la parola: «non».

Infine, avendo la Camera dei deputati inviato una correzione al messaggio legislativo trasmesso a suo tempo, alla pagina 59, comma 48, terzo rigo, la parola: «mobili» deve intendersi soppressa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.10000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 28, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia (*). Ricordo che il testo dell'emendamento è il seguente:

Sostituire gli articoli da 1 a 28 con il seguente:

«Art. ...

(Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza)

1. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, i direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unità sanitarie locali interessate provvedono, non oltre il 30 giugno 1997, alla riduzione del numero dei posti letto nelle singole unità operative ospedaliere che nell'ultimo triennio hanno mediamente registrato un tasso di occupazione inferiore al 75 per cento, fatta eccezione per la terapia intensiva, la rianimazione, le malattie infettive, le attività di trapianto di organi e di midollo osseo nonché le unità spinali, in misura tale da assicurare il rispetto di detto tasso di occupazione, e rideterminano, conseguentemente, le dotazioni organiche anche in deroga, al solo fine della loro riduzione, a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 52, della presente legge. Fino a quando non sono esperite le suddette procedure è fatto divieto di procedere alle assunzioni di personale. Nel rispetto del tasso di ospedalizzazione del 160 per mille, indicato dal citato articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per il 1997, i direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unità sanitarie locali assicurano che la riduzione prevista dal presente comma non sia inferiore al 20 per cento del numero dei posti letto per ciascuna unità operativa ospedaliera interessata.

2. Le regioni possono fissare un tasso di occupazione dei posti letto superiore al 75 per cento destinando una quota parte dei risparmi derivanti dalla conseguente riduzione dei posti letto all'assistenza domiciliare a favore di portatori di *handicap* gravi, di patologie cronic-degenerative in stato avanzato o terminale nonché degli anziani non autosufficienti. Le regioni possono altresì fissare un tasso di occupazione di posti letto inferiore al 75 per cento negli ospedali situati nelle isole minori e nelle zone montane particolarmente disagiate.

3. Le regioni, al fine di contenere le richieste di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero di lunga degenza, adottano misure al fine di razionalizzare la spesa sanitaria facendo ricorso alla prevenzione e all'assistenza domiciliare medicalmente assistita.

(*) Il testo degli articoli da 1 a 28 del disegno di legge n. 1704, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, è riportato nello stampato 1704-A.

4. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui al citato articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le regioni, entro il 30 giugno 1997, provvedono ad incrementare i posti letto equivalenti di assistenza ospedaliera diurna, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 22 ottobre 1992, fino ad una dotazione media regionale non inferiore al 10 per cento dei posti letto della dotazione *standard* per acuti prevista dalla normativa vigente. Alle regioni inadempienti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2-*quinquies*, del citato decreto-legge n. 280 del 1996.

5. Ferme restando le incompatibilità previste dall'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da riferire anche alle strutture sanitarie private accreditate ovvero a quelle indicate dall'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'opzione per l'esercizio della libera professione intramuraria da parte del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, da espletare dopo aver assolto al debito orario, è incompatibile con l'esercizio di attività libero professionale. L'attività libero professionale da parte dei soggetti che hanno optato per la libera professione extramuraria non può comunque essere svolta presso le strutture sanitarie pubbliche, diverse da quella di appartenenza, o presso le strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente. L'accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, al direttore generale dell'azienda ospedaliera o dell'unità sanitaria locale interessata.

6. Le disposizioni previste dai commi da 1 a 19 si applicano anche al personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e al personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

7. Per il personale indicato ai commi 5 e 6 l'attività libero professionale intramuraria è assimilata, ai fini fiscali, al rapporto di lavoro dipendente.

8. I direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, in base a quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, attivano ed organizzano, d'intesa con le regioni, nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera, l'attività libero professionale intramuraria. Provvedono altresì a comunicare alle regioni il quantitativo e la tipologia delle strutture attivate nonché il numero di operatori sanitari che possono potenzialmente operare in tali strutture. I direttori generali dell'unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera individuano, inoltre, nell'ambito dell'applicazione delle norme contrattuali, istituti incentivanti l'attività libero professionale intramuraria.

9. Ai fini dell'applicazione del comma 8 del presente articolo, le regioni possono integrare i programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

10. I dipendenti del Servizio sanitario nazionale in servizio presso strutture nelle quali l'attività libero professionale intramuraria risulti organizzata e attivata, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto legi-

slativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, anche secondo le modalità transitorie dallo stesso previste, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a comunicare al direttore generale, entro il 31 marzo 1997, l'opzione tra l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria o extramuraria. In assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per l'esercizio della libera professione intramuraria. L'opzione a favore dell'esercizio della libera professione extramuraria ha valore per un periodo di tre anni.

11. I dipendenti del Servizio sanitario nazionale in servizio presso strutture nelle quali l'attività libero professionale intramuraria non risulti organizzata e attivata alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti a rendere la comunicazione di cui al comma 10 entro trenta giorni dalla data della comunicazione dei direttori generali alle regioni, prevista dal comma 8. Si applicano altresì le disposizioni previste al comma 10, secondo e terzo periodo.

12. Le direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 50, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, indicano altresì i criteri per l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo al personale che abbia optato per l'esercizio della libera professione intramuraria. Tale opzione costituisce titolo di preferenza per il conferimento di incarichi comportanti direzioni di struttura ovvero per l'accesso agli incarichi di dirigenti del ruolo sanitario di secondo livello. Resta ferma la riduzione del 15 per cento della componente fissa di posizione della retribuzione per i dipendenti che optano per l'esercizio della libera professione extramuraria.

13. In sede di rinnovo della convenzione tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici di medicina generale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, si tiene conto dei principi stabiliti dal presente articolo.

14. Con decreto del Ministro della sanità da emanare entro il 28 febbraio 1997 sono stabiliti i termini per l'attuazione dei commi 8, 11 e 12, le modalità per il controllo del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità, nonché la disciplina dei consulti e delle consulenze.

15. Entro il 30 settembre 1997, il Governo riferisce al Parlamento sullo stato di attivazione degli spazi per l'esercizio della libera professione intramuraria nonché sulle misure dirette ad incentivare il ricorso alle prestazioni rese in regime di libera professione intramuraria, da applicare a decorrere dal 1998.

16. I posti letto riservati per l'esercizio della libera professione intramuraria e per l'istituzione delle camere a pagamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, concorrono ai fini dello *standard* dei posti letto per mille abitanti previsto dal citato articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Le regioni tengono conto dell'attivazione e dell'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria in sede di verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti dal direttore generale dell'unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera ai sensi

dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, nonchè ai fini della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico del direttore generale di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502.

17. Per la fruizione delle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito, il cittadino è tenuto al pagamento delle spese aggiuntive di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonchè di una quota pari al 10 per cento della tariffa a carico del Servizio sanitario nazionale anche mediante l'utilizzo di mutualità integrativa e/o assicurativa.

18. Le prestazioni strettamente e direttamente correlate al ricovero programmato, preventivamente erogate al paziente dalla medesima struttura che esegue il ricovero stesso, sono remunerate dalla tariffa onnicomprensiva relativa al ricovero e non sono soggette alla partecipazione alla spesa da parte del cittadino. I relativi referti devono essere allegati alla cartella clinica che costituisce il diario del ricovero.

19. Le istituzioni sanitarie private, ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, devono documentare la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale e con piante organiche a regime. L'esistenza di situazioni d'incompatibilità preclude l'accreditamento e comporta la nullità dei rapporti eventualmente instaurati con le unità sanitarie locali. L'accertata insussistenza della capacità di garantire le proprie prestazioni comporta la revoca dell'accreditamento e la risoluzione dei rapporti costituiti.

20. In applicazione di quanto previsto dalla legge 13 maggio 1978, n. 180, ferma restando la scadenza del 31 dicembre 1996 e quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le regioni provvedono, entro il 31 gennaio 1997, sentite le associazioni nazionali del settore e degli enti locali interessati, all'adozione di appositi strumenti di pianificazione riguardanti la tutela della salute mentale, in attuazione di quanto previsto dal progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1994.

21. Alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'articolo 3, comma 5, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "I beni mobili ed immobili degli ospedali psichiatrici dismessi, che non possono essere utilizzati per altre attività di carattere sanitario, sono destinati dall'unità sanitaria locale competente alla produzione di reddito, attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione. I redditi prodotti sono utilizzati per l'attuazione di quanto previsto dal progetto-obiettivo 'Tutela della salute mentale 1994-1996', approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, per interventi nel settore psichiatrico, e dai relativi progetti regionali di attuazione”.

22. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti dai direttori generali ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, nonché ai fini della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico per i medesimi direttori generali prevista dall'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, tengono conto delle iniziative adottate dai direttori generali interessati, all'interno della programmazione regionale, per la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici e per l'attuazione del progetto-obiettivo “Tutela della salute mentale 1994-1996”.

23. Nell'anno 1997, alle regioni inadempienti rispetto a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e a quanto disposto dal comma 20 del presente articolo, si applica, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, una riduzione della quota spettante pari allo 0,50 per cento. A decorrere dal 1998, tale percentuale è elevata in misura pari al 2 per cento.

24. Il Ministro della sanità trasmette al Parlamento una relazione trimestrale sulle iniziative adottate a livello nazionale e regionale per la chiusura degli ospedali psichiatrici e per l'attuazione del progetto-obiettivo “Tutela della salute mentale 1994-1996”, in base ai dati forniti dalle regioni con la stessa periodicità.

25. Le regioni sono tenute ad individuare tra le priorità cui destinare quote dei finanziamenti previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, i dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali per la realizzazione di centri diurni e di case alloggio.

26. Nell'ambito dei livelli uniformi di assistenza, individuati dal Piano sanitario nazionale adottato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sentita l'ANCI, quali tipologie di risposta assistenziale, le regioni provvedono all'accertamento delle situazioni di bisogno e all'organizzazione dei servizi, assicurando l'equilibrio finanziario delle relative gestioni.

27. L'attività dei medici di medicina generale, nel quadro delle funzioni attribuite dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è orientata al rispetto degli obiettivi assistenziali e dei connessi livelli di spesa individuati dalle unità sanitarie locali sulla base di specifici indirizzi regionali, volti, tra l'altro, al contenimento delle richieste di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero. La quota variabile della remunerazione dei medici di medicina generale viene flessibilmente commisurata al perseguimento degli obiettivi ed al rispetto dei vincoli. Per l'anno 1997 i livelli di spesa non possono superare, a livello regionale, i corrispondenti livelli registrati nell'esercizio 1996, ridotti dell'1 per cento.

28. Allo scopo di assicurare l'uso appropriato delle risorse sanitarie e garantire l'equilibrio delle gestioni, i medici abilitati alle funzioni pre-

scrittive conformano le proprie autonome decisioni tecniche a percorsi diagnostici e terapeutici, cooperando in tal modo al rispetto degli obiettivi di spesa. I percorsi diagnostici e terapeutici sono individuati ed adeguati sistematicamente dal Ministro della sanità, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, sentite la Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le società scientifiche interessate, acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità. Il Ministro della sanità stabilisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi stessi in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli medesimi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificati motivi.

29. I direttori generali delle aziende sanitarie sono responsabili, sulla base degli indirizzi del livello centrale e regionale, dell'attivazione dei sistemi informativi per la rilevazione, l'elaborazione e l'analisi comparativa dei dati epidemiologici, di attività e di spesa necessari per fini di programmazione, controllo e valutazione dell'attività assistenziale e prescrittiva facente capo ai singoli medici e per la valutazione dei percorsi, nonché della fornitura dei dati alle regioni e al Ministero della sanità. Per corrispondere alle esigenze informative del livello centrale, il Ministero della sanità può attivare forme campionarie di rilevazione stipulando all'occorrenza appositi accordi di cooperazione con aziende sanitarie e regioni.

30. Per l'analisi, la programmazione e il controllo del settore degli acquisti dei beni e servizi nel Servizio sanitario nazionale, nonché per fini di orientamento e supporto, il Ministero della sanità, nel quadro delle competenze in materia di sistema informativo sanitario, provvede, anche mediante la omogeneizzazione e l'integrazione delle funzioni regionali di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'organizzazione e alla gestione di un osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi. L'osservatorio centrale raccoglie, anche utilizzando il collegamento in rete con gli osservatori regionali e locali del Servizio sanitario nazionale ed accordi con banche dati di altre istituzioni pubbliche e private, i dati sui prezzi dei beni e dei servizi offerti al Servizio sanitario nazionale e sugli acquisti dei diversi settori merceologici e li classifica al fine di renderli confrontabili su scala nazionale, provvedendo ad inviare trimestralmente al Ministro della sanità ed alla Commissione unica del farmaco apposita relazione in merito alla spesa sostenuta e diffondendo tali informazioni quali supporto delle decisioni gestionali locali. L'osservatorio provvede altresì al monitoraggio del prezzo dei farmaci collocati nella classe *c*) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

31. Sulle confezioni esterne dei prodotti farmaceutici collocati nella classe *a*) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, devono essere riportati in caratteri "Braille", in quanto compatibili con la dimensione della confezione, il nome commerciale del prodotto e un eventuale segnale di allarme che richiami l'attenzione del paziente sulla esistenza di particolari condizioni d'uso. La presente

disposizione si applica alle confezioni messe in commercio a partire dal 1° gennaio 1998.

32. Le regioni, per l'esercizio 1997, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, individuano, nel rispetto dei livelli di spesa stabiliti per l'anno 1996, le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie che possono essere erogate nelle strutture pubbliche e in quelle private. La contrattazione dei piani annuali preventivi, di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ed all'articolo 2, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deve essere realizzata in conformità alle predette indicazioni, con la fissazione del limite massimo di spesa sostenibile.

33. Con decreto del Ministro della sanità da emanare entro il 28 febbraio 1997 sono fissati i termini e le sanzioni per eventuali inadempienze degli amministratori, per la completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502.

34. Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie. Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità finanziarie, devono concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite e *antihaemophilus influenzae* tipo B quando queste vengono richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non residenti sul territorio nazionale.

35. Gli eventuali avanzi di gestione registrati a decorrere dall'anno 1995 dagli enti del Servizio sanitario nazionale devono essere destinati, in via prioritaria, alla copertura dei disavanzi verificatisi negli anni precedenti, anche oggetto delle gestioni liquidatorie di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

36. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica, previsto per l'anno 1997 dall'articolo 7, comma 5, del-

la legge 23 dicembre 1994, n. 724, è rideterminato in lire 9.600 miliardi anche per assicurare l'erogazione di farmaci innovativi di alto valore terapeutico, nonchè la copertura degli oneri di cui al comma 42.

37. Alla maggiore spesa per l'assistenza farmaceutica per l'anno 1997, pari a lire 600 miliardi, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 39.

38. Per il 1997 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica può registrare un incremento non superiore al 14 per cento rispetto a quanto determinato dal comma 36, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per il medesimo anno.

39. Per le cessioni e le importazioni dei farmaci appartenenti alla classe *c*) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento.

40. A decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali collocate nelle classi *a*) e *b*), di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei *ticket* e al netto dell'IVA pari al 3,75 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è inferiore a lire 50.000, al 6 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra lire 50.000 e lire 99.999, al 9 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra lire 100.000 e lire 199.999 e al 12,5 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è pari o superiore a lire 200.000. Per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, restano in vigore le quote di sconto di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per le farmacie con un fatturato complessivo annuo non superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento.

41. I medicinali sottoposti alla procedura di autorizzazione di cui al regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, sono ceduti dal titolare dell'autorizzazione ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo criteri stabiliti dal CIPE, entro il 31 gennaio 1997. Le quote di spettanza, per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti, sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'IVA, dei medicinali di cui al presente comma, sono stabilite dal CIPE in deroga al disposto del comma 9, secondo criteri comunque finalizzati ad una minore incidenza dei margini di distribuzione sul prezzo finale. In caso di mancato accordo, il medicinale è collocato nella classe *c*) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

42. Entro il 15 febbraio 1997 la Commissione unica del farmaco procede alla prima individuazione dei medicinali attualmente classificati nella classe c), di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i quali, per particolari motivi terapeutici, a decorrere dal 1° marzo 1997, sono erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nel limite di spesa di lire 100 miliardi per anno, agli assistiti appartenenti a nuclei familiari in possesso di un reddito annuo lordo non superiore a lire 19 milioni. Ai fini dell'accertamento del reddito si applica la normativa vigente in materia di autocertificazione, con obbligo di controlli da parte delle aziende sanitarie locali. L'elenco dei medicinali erogabili ai sensi del presente comma viene aggiornato periodicamente dalla Commissione unica del farmaco. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma resta a carico del Servizio sanitario nazionale nell'ambito del tetto di spesa previsto per l'assistenza farmaceutica.

43. Agli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, ammessi ad operare all'interno delle strutture sanitarie pubbliche, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, può essere consentito l'uso gratuito di locali e servizi strettamente necessari all'espletamento delle relative attività.

44. Sono considerate semplici violazioni amministrative, punibili con sanzioni disciplinari, le irregolarità formali commesse nella compilazione delle ricette.

45. Fino al 31 dicembre 1997 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di assumere personale, anche a tempo determinato, escluso quello delle categorie protette. È autorizzato esclusivamente il ricorso alle procedure di mobilità, secondo la normativa vigente.

46. Il divieto di cui al comma 45 non si applica alle aziende ed agli enti del Servizio sanitario nazionale, compreso l'ente pubblico Croce rossa italiana, limitatamente per quest'ultima al personale che, alla data del 30 settembre 1996, presta servizio nei servizi sanitari con contratto a tempo determinato, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, agli ordini e collegi professionali, alle università, agli enti pubblici di ricerca, alle regioni, alle province autonome ed agli enti locali non strutturalmente deficitari ed a quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, agli enti non in condizioni di squilibrio finanziario di cui all'articolo 22, comma 12, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al personale della carriera diplomatica e dei contrattisti all'estero, alle Forze armate ed al personale tecnico, nelle qualifiche funzionali sesta, settima e ottava, dell'Istituto Idrografico e degli Arsenalari della Marina in misura complessiva pari a 23 posti per il primo e 75 posti per i secondi, a parziale compensazione delle cessazioni dal servizio verificatesi nel 1996 nelle stesse qualifiche anche attraverso concorsi riservati al personale già in servizio, ai Corpi di polizia previsti dall'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, limitatamente al personale addetto all'espletamento dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell'amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali di traduzione dei detenuti e degli internati, al Corpo nazionale dei vigili

del fuoco per il solo personale operativo, ed a quello di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, per il quale si siano esaurite le prescritte procedure entro il 31 dicembre 1996. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, secondo e terzo periodo, della legge 23 dicembre 1992, n. 498. Il divieto non opera per le assunzioni di personale del Ministero per i beni culturali e ambientali, nella misura del 40 per cento dei posti resisi disponibili per cessazioni, nonchè per le assunzioni previste da specifiche norme legislative per l'attuazione ed il funzionamento degli uffici nelle otto province di nuova istituzione, in entrambi i casi previo espletamento delle procedure di mobilità da concludere entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si procede alle assunzioni. Il divieto non opera altresì per le assunzioni, sia mediante procedure concorsuali, sia a tempo determinato, degli enti di gestione dei parchi nazionali, da effettuare nei limiti della pianta organica o dell'attuale dotazione organica purchè approvati dal Ministero dell'ambiente, previo espletamento delle procedure di mobilità da concludere entro il termine di trenta giorni. Per il comparto scuola si applicano le disposizioni del comma 73 e per il personale del Ministero degli affari esteri si applicano le disposizioni dal comma 132 al comma 142. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni. Sono consentite le assunzioni dei vincitori di concorsi per qualifiche dirigenziali banditi da amministrazioni statali, le cui graduatorie risultino approvate dalle commissioni d'esame entro il 15 dicembre 1996, e, per il triennio 1997-1999, le assunzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il personale del ruolo dell'ispettorato del lavoro, limitatamente a 190 unità dell'ottava qualifica funzionale, dell'INPDAP, limitatamente a 250 unità complessive di personale da utilizzare nelle strutture periferiche, dell'INPS, nei limiti di 200 unità complessive di personale da adibire alla vigilanza, e dell'INAIL, nei limiti di 150 unità complessive. Gli enti locali dissestati che abbiano ottenuto l'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato alla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere, per esigenze di funzionamento dei servizi, l'assegnazione di personale posto in mobilità al momento della rideterminazione delle piante organiche e in servizio presso gli enti stessi alla data del 31 dicembre 1995.

47. Le graduatorie conseguite nei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale restano in vigore per tutto il 1997.

48. Fermi restando i limiti previsti dal comma 46, le amministrazioni di cui al medesimo comma assumono prioritariamente i soggetti appartenenti alle categorie protette in numero pari a quello dei posti occupati da falsi invalidi, accertati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e comunque nell'ambito delle disponibilità dei posti derivanti da cessazioni dal servizio.

49. Per gli anni 1998 e 1999 le amministrazioni pubbliche di cui al comma 45, con le esclusioni di cui al comma 46, possono provvedere alla copertura dei posti resisi disponibili per cessazioni mediante ricorso alle procedure di mobilità e, nel limite del 10 per cento di tali posti di-

sponibili, attraverso nuove assunzioni di personale. Fino al 31 dicembre 1999, in relazione all'attuazione dell'articolo 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, possono essere banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.

50. Le disposizioni di cui ai commi 45 e 49 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonchè degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia può procedere, nei limiti delle dotazioni organiche fissate a seguito della verifica dei carichi di lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, alla copertura dei posti del restante personale dell'amministrazione della giustizia in misura non superiore al 70 per cento del complesso delle vacanze esistenti alla data del 31 dicembre 1996, anche al fine di soddisfare sopraggiunte maggiori esigenze funzionali; la dotazione organica complessiva del personale dell'amministrazione centrale non potrà essere determinata in misura superiore ai posti coperti alla data del 31 dicembre 1996, salva la possibilità di variazioni, nell'ambito della stessa dotazione organica, per quanto riguarda la consistenza delle qualifiche funzionali e dei profili professionali, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

51. In deroga al comma 45, il Ministero dei trasporti e della navigazione può assumere ispettori di volo con contratti a termine annuali rinnovabili di anno in anno sino ad un massimo di tre anni, da utilizzare per le esigenze del servizio della navigazione della Direzione generale dell'aviazione civile, e al Ministero per i beni culturali e ambientali è consentita l'assunzione di personale a tempo determinato, ai sensi della normativa vigente.

52. Le dotazioni organiche di tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con le esclusioni di cui al comma 46, che non abbiano provveduto alla rideterminazione delle dotazioni organiche, previa verifica dei carichi di lavoro, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 1996, nonchè ai posti per i quali, alla stessa data, risultino in corso di espletamento concorsi o siano stati pubblicati i bandi di concorso. Alle università si applica il comma 31 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

53. Le dotazioni organiche provvisoriamente rideterminate ai sensi del comma 52 costituiscono il parametro di riferimento ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e sono ridotte in via definitiva del 15 per cento, esclusi i posti vincolati alle categorie privilegiate, se alla data del 30 aprile 1997 non si provvede alla rideterminazione delle stesse, previa verifica dei carichi di lavoro.

54. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle disposizioni vigenti, sono introdotte disposizioni speciali anche di esclusione in materia di determinazione delle piante organiche per gli ordini e i collegi professionali in relazione al numero degli iscritti e per l'ente autonomo "La Triennale" di Milano, senza oneri per il bilancio dello Stato.

55. Ai fini di una razionale utilizzazione del personale, i dipendenti civili provenienti dalle dismesse basi NATO già assegnati ad amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 2, comma 14 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, sono trasferiti, sulla base delle disponibilità negli organici e delle effettive esigenze di funzionalità, e previa domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle sedi periferiche dell'amministrazione statale o ad altre amministrazioni pubbliche nell'ambito della provincia in cui la base militare era collocata. Entro i successivi sessanta giorni si provvede al trasferimento mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

56. Le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.

57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa, può con provvedimento motivato differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di polizia

municipale e provinciale, le modalità di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che può accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro.

59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Una quota pari al 50 per cento dei predetti risparmi può essere utilizzata per incentivare la mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, ovvero, esperite inutilmente le procedure per la mobilità, per nuove assunzioni, anche in deroga alle disposizioni dei commi da 45 a 55. L'ulteriore quota del 20 per cento è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata, al miglioramento della produttività individuale e collettiva. I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalità costituiscono ulteriori economie di bilancio.

60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego.

61. La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il restante personale, sempreché le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contraddittorio fra le parti.

62. Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono essere costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonché, d'intesa con il Ministero delle finanze ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni tributarie, della Guardia di finanza.

63. Le disposizioni di cui ai commi 61 e 62 entrano in vigore il 1° marzo 1997. Entro tale termine devono cessare tutte le attività incompatibili con il divieto di cui al comma 60 e a tal fine gli atti di rinuncia all'incarico, comunque denominati, producono effetto dalla data della relativa comunicazione.

64. Per quanto disposto dai precedenti commi, viene data precedenza ai familiari che assistono persone portatrici di *handicap* non inferiore al 70 per cento, malati di mente, anziani non autosufficienti, nonché ai genitori con figli minori in relazione al loro numero.

65. I commi da 56 a 65 non trovano applicazione negli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie e la cui pianta organica preveda un numero di dipendenti inferiore alle cinque unità.

66. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, confermate per il triennio 1994-1996 dall'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, continuano ad applicarsi anche nel triennio 1997-1999.

67. Le disposizioni contenute nel comma 66 si applicano anche alle misure dell'indennità di missione e di trasferimento, delle indennità sostitutive dell'indennità di missione e di quelle aventi natura di rimborso spese, che sono suscettibili per legge o disposizione contrattuale o in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di variazioni in relazione al tasso programmato di inflazione o agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT. Nel triennio 1997-1999 tali rimborsi ed indennità continuano, comunque, ad essere corrisposti nella stessa misura dell'anno 1996.

68. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stipulano alle condizioni più favorevoli, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, convenzioni con società o con catene alberghiere o con associazioni di categoria presso le cui strutture il dipendente in missione è tenuto a pernottare. Il dipendente che non utilizza nella località di missione strutture alberghiere convenzionate ha diritto, su presentazione della relativa documentazione prevista dalle norme o dalle disposizioni contrattuali vigenti in materia, al rimborso della spesa nel limite del costo più basso praticato dalle strutture convenzionate ubicate nella località di missione.

69. Per il triennio 1997-1999, gli stanziamenti per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, iscritti agli appositi capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato, sono ridotti nella misura del 10 per cento e per l'Amministrazione della difesa nella misura del 10,5 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

70. Al fine di garantire maggiore efficacia alla spesa complessiva per l'istruzione pubblica, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni, sono definiti criteri e parametri generali per la riorganizzazione graduale della rete scolastica, con effetto dall'anno scolastico 1997-1998 con la previsione di deroghe con riguardo alle zone definite a rischio per problemi di devianza giova-

nile e minorile, nonchè alle necessità e ai disagi che possono determinarsi in relazione a specifiche esigenze, particolarmente nelle comunità e zone montane e nelle piccole isole. Il decreto prevede altresì una graduale riduzione del numero massimo degli alunni per classe, anche tenendo conto di quelli con difficoltà di apprendimento. Ove necessario, potranno essere costituiti, su tutto il territorio nazionale, istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, cui sarà assegnato personale direttivo della scuola elementare o della scuola media. Analoghe misure di riorganizzazione graduale della rete scolastica saranno adottate per i convitti e gli educandati dello Stato, anche unificando i servizi amministrativi e ausiliari delle scuole annesse, con accorgimenti necessari a garantire il diritto allo studio della particolare utenza accolta. In attuazione del suddetto decreto e nei limiti dell'organico provinciale complessivo determinato a norma del comma 71, i provveditori agli studi, sentiti gli enti locali interessati e i consigli scolastici provinciali, adottano, con propri decreti aventi carattere definitivo, i piani organici di aggregazione, fusione, soppressione di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, nonchè dei plessi, sezioni e corsi con minor numero di alunni rispetto ai parametri prefissati, esclusi i conservatori di musica, le accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche.

71. In conformità agli obiettivi indicati al comma 70, a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998, gli organici del personale della scuola sono rideterminati con periodicità pluriennale, secondo criteri, procedure e parametri di riferimento stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Nel limite dell'organico complessivo fissato per ciascuna provincia dallo stesso decreto interministeriale, i provveditori agli studi determinano la dotazione di ciascuna scuola e istituto di istruzione nonchè le dotazioni organiche provinciali, per ciascun grado di scuola, necessarie per la diffusione e lo sviluppo dell'innovazione, della sperimentazione, dei programmi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica, degli interventi di supporto e valutazione dei processi formativi, dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare e, limitatamente agli istituti di istruzione secondaria superiore, dell'integrazione degli alunni portatori di *handicap*. Sono abrogati gli articoli 104, comma 5, 442, comma 1, e 445 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

72. I provveditori agli studi, sulla base dell'organico complessivo fissato al comma 71, determinano l'organico funzionale di ciascun circolo didattico in relazione al numero degli alunni, alla consistenza delle classi, al sostegno necessario per l'integrazione degli alunni portatori di *handicap*, alla distribuzione delle scuole sul territorio e alle relative situazioni socio-ambientali, nonchè alla diffusione dell'insegnamento della lingua straniera e alle esigenze di scolarizzazione a tempo pieno espresse dall'utenza. È garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di *handicap*. Le modalità saranno definite previa contrattazione decentrata, ove prevista. Gli organi competenti, sulla base dei principi generali di cui all'articolo 128 del testo unico approvato con decreto le-

gislativo 16 aprile 1994, n. 297, deliberano, nel limite delle risorse professionali disponibili, su tutte le esigenze inerenti l'organizzazione dell'attività didattica, ivi compresi l'insegnamento della lingua straniera, il tempo pieno e, quando sia necessario, la sostituzione dei docenti assenti per periodi non superiori a cinque giorni nell'ambito dello stesso plesso scolastico. È abrogato il comma 5 dell'articolo 131 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

73. Con le modalità previste dall'articolo 442, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ridefiniti i criteri di programmazione delle assunzioni di personale docente a tempo indeterminato, in relazione alle prevedibili disponibilità dei relativi posti nell'anno scolastico successivo, in connessione ai provvedimenti previsti dal comma 70 e alle effettive esigenze di insegnamento da soddisfare.

74. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i termini entro i quali, annualmente, il personale di ruolo può presentare o revocare le dimissioni. I commi 2 e 3 degli articoli 510 e 580 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono abrogati.

75. Per il personale in esubero, rispetto alle dotazioni organiche provinciali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre ai corsi di riconversione professionale previsti dall'articolo 473 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, saranno istituiti anche corsi intensivi di durata non superiore all'anno finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione prescritto per l'attività di sostegno all'integrazione scolastica degli alunni handicappati; con la contrattazione collettiva saranno, altresì, stabiliti i criteri per la mobilità d'ufficio del medesimo personale. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

76. Nelle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore gli organi competenti di ciascun istituto, sulla base della autonoma valutazione delle esigenze organizzative, possono deliberare che l'insegnamento dell'educazione fisica sia impartito per classi intere anziché per squadre maschili e femminili. È abrogato il comma 2 dell'articolo 302 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

77. Le spese per le supplenze brevi e saltuarie e per i corrispondenti oneri riflessi sono effettuate dalle istituzioni scolastiche ed educative, nonché dagli istituti superiori di istruzione artistica, entro i limiti dei finanziamenti assegnati dai competenti provveditori agli studi con imputazione ai capitoli 1032, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno definiti i criteri e le modalità per la ripartizione, tra gli istituti e le scuole di ciascuna provincia, dei fondi accreditati ai provveditori agli studi, per la determinazione delle quote che gli stessi provveditori dovranno accantonare per esigenze eccezionali o, comunque impreviste, nonché per riequilibrare, ove necessario, la ripartizione delle risorse finanziarie,

in relazione alle specifiche situazioni che dovessero determinarsi nelle diverse istituzioni interessate.

78. I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica. Le eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio in materia di supplenze brevi e saltuarie sono utilizzabili nel successivo esercizio per soddisfare esigenze di funzionamento amministrativo e didattico e per eventuali esigenze aggiuntive di supplenze brevi e saltuarie.

79. Il comma 2 dell'articolo 358 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato, e per le spese relative agli accertamenti da compiere ai fini del riconoscimento legale o del pareggiamento di scuole o, comunque, in relazione ai servizi amministrativi svolti a loro richiesta, i gestori provvederanno direttamente, analogamente a quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo. La stessa procedura viene seguita dai gestori di enti e istituzioni non statali autorizzati ad attuare i corsi biennali di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni handicappati, nonchè dai gestori di scuole straniere in Italia.

80. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, va interpretato nel senso che il limite della spesa complessivo di lire 116 miliardi è riferito alla spesa complessiva per i compensi forfettari relativi agli esami di maturità, compresi gli oneri riflessi a carico dello Stato, vigenti alla data di entrata in vigore della legge citata.

81. Dall'applicazione dei commi 70, 71, 72, 75 e 76 dovranno conseguirsi economie di spesa pari a lire 400 miliardi, 1.541 miliardi e 2.175 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1997, 1998 e 1999.

82. Gli stanziamenti di cui al comma 69 sono ridotti di ulteriori 60 miliardi per il 1998, e 100 miliardi per il 1999; tali riduzioni si aggiungono a quelle previste dal richiamato comma 69.

83. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, al numero 1), è soppressa la parola: "cavalli".

84. In aggiunta a quanto disposto dal comma 144 dell'articolo 2, il Ministro delle finanze può disporre entro il 28 febbraio 1997, con proprio decreto, l'aumento di un punto dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

85. Le disposizioni di cui ai commi da 70 a 80 non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

86. Al comma 30 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso l'ultimo periodo.

87. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, tutti i mezzi finanziari destinati dallo Stato agli Osservatori astronomici, astrofisici e vesu-

viano sono iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominato "Fondo per il finanziamento ordinario degli Osservatori". Il Fondo è ripartito, sulla base dei criteri determinati con decreto del Ministro, tra gli Osservatori che provvedono, altresì, direttamente al pagamento degli stipendi, assegni, indennità e compensi di ogni natura al personale dipendente. Si applicano, inoltre, in analogia le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché le disposizioni del comma 31 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

88. Per il funzionamento dell'osservatorio previsto dall'articolo 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta dell'osservatorio medesimo, può nominare esperti a tempo pieno tra persone aventi specifiche capacità professionali, nel limite dell'apposito stanziamento di bilancio. Il compenso dei componenti l'osservatorio e quello degli esperti è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti disposizioni. Le spese relative al funzionamento dell'osservatorio, valutate in lire un miliardo annue, vengono iscritte su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1997, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Lo stanziamento del capitolo 1405 del medesimo stato di previsione è ridotto di lire un miliardo a decorrere dall'anno 1997.

89. Il fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore, istituito dal comma 4 dell'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è ridotto dello 0,5 per cento e può essere destinato anche alle erogazioni di borse di studio di cui all'articolo 8 della medesima legge.

90. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a provvedere, nel termine di cinque anni, con propri decreti da adottare, anche in deroga alle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, alla graduale separazione organica delle università, anche preceduta da suddivisioni delle facoltà o corsi di laurea, secondo modalità concordate con gli Atenei interessati, laddove sia superato il numero di studenti e docenti che verrà determinato sede per sede, con apposito decreto ministeriale, previo parere dell'osservatorio per la valutazione del sistema universitario.

91. I provvedimenti ministeriali saranno adottati anche tenendo conto delle specifiche situazioni ed esigenze delle aree metropolitane maggiormente congestionate.

92. I decreti di cui al comma 90 prevedono il piano e le procedure dell'intervento, comprendente l'indicazione degli immobili da utilizzare e delle risorse di personale e finanziarie da destinare allo stesso, nonché alle modalità di verifica periodica. I decreti contenenti disposizioni di programmazione sono emanati sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.

93. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, possono essere destinati ad uso perpetuo e gratuito delle università, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico delle stesse, gli immobili demaniali liberi.

94. Nel caso di immobili di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, il decreto di cui al comma 93 è adottato previo concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

95. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica promuove, altresì, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le intese con gli enti locali territoriali per la destinazione ad uso perpetuo e gratuito delle università, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a loro carico, di immobili appartenenti al patrimonio dei suddetti enti.

96. Nel quadro della ristrutturazione dell'organizzazione centrale, territoriale e periferica della Difesa, disciplinata dai decreti legislativi previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, le dotazioni organiche e le consistenze effettive complessive degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sono ridotte del 25 per cento entro otto anni, attraverso la riduzione almeno del 30 per cento della alimentazione dei ruoli.

97. Nell'ambito delle riduzioni di cui al comma 96, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, che dovranno:

a) definire per ciascuna Forza armata, in relazione alle esigenze ordinativo-funzionali da soddisfare ed ai livelli gerarchici da assicurare, in rapporto anche alle funzioni da svolgere nell'ambito delle strutture integrate dell'Alleanza atlantica e di altri organismi multinazionali similari, i ruoli normali e speciali anche attraverso revisione dei ruoli esistenti e, ove occorra, mediante la soppressione, esaurimento ovvero istituzione di nuovi ruoli, con determinazione delle relative consistenze organiche;

b) apportare le necessarie modificazioni alla normativa vigente al fine di realizzare, in ambito interforze, avanzamenti normalizzati paritetici ed uguali limiti di età per la cessazione dal servizio tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari;

c) prolungare opportunamente la permanenza nei singoli gradi in relazione ai più elevati limiti di età, che comunque non possono eccedere i sessantacinque anni;

d) aggiornare, in chiave riduttiva, i numeri massimi di cui alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, in relazione a quanto previsto nel comma 96, precisando le cariche da escludere dal collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'articolo 7 della medesima legge n. 804 del 1973;

e) regolare con norme transitorie il graduale passaggio, in un arco di otto anni, dalla vigente normativa a quella che verrà definita con i

decreti legislativi, tenendo conto dei giudizi di idoneità espressi dalle commissioni di avanzamento alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, nonchè disciplinando il transito, senza oneri aggiuntivi, del personale eccedente in altre amministrazioni;

f) prevedere la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure relative alla valutazione del personale ai fini dell'avanzamento, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dalla legge 19 maggio 1986, n. 224, mediante l'utilizzazione prevalente di voti numerici quale sintesi valutativa della documentazione caratteristica disponibile, la razionalizzazione del funzionamento dei collegi giudicanti preposti alla valutazione del personale, nonchè procedure di verifica dell'operato delle commissioni di avanzamento in caso di annullamento delle valutazioni;

g) aggiornare la normativa relativa alla posizione dell'ausiliaria, limitandone le condizioni di accesso, riducendone la durata che sarà allineata ai limiti di età per la cessazione dal servizio previsti per le differenti categorie del pubblico impiego, ampliandone le cause di esclusione e di cessazione anticipata e ridisciplinandone le modalità di impiego, continuando comunque ad assicurare il versamento delle ritenute contributive ai fini pensionistici per tutta la durata della permanenza in tale posizione;

h) realizzare economie nette di spesa, con riferimento agli oneri per gli ufficiali in servizio permanente effettivo previsti ai fini del bilancio triennale 1997-1999, non inferiori, rispettivamente, a lire 60 miliardi nel 1997, lire 84 miliardi nel 1998 e lire 138 miliardi nel 1999.

98. Ferme restando le economie previste dal comma 97, lettera h), l'ordinamento derivante dai decreti legislativi di cui al comma 97 non può comunque comportare a regime oneri superiori, in termini reali, alla spesa per gli ufficiali in servizio permanente di ciascuna Forza armata quale risultante dal bilancio consuntivo 1996.

99. Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per apportare le necessarie modificazioni alla normativa relativa alla posizione di ausiliaria del restante personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, secondo i criteri indicati nel comma 97, lettera g), nonchè per apportare alla vigente normativa le modifiche e le integrazioni necessarie al fine di armonizzare il trattamento giuridico del personale militare volontario in ferma breve al terzo anno di ferma a quello previsto per il personale militare in servizio permanente effettivo.

100. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 97 e 99, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.

101. Nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione è autorizzata la cessione a titolo gratuito ai Paesi in via di sviluppo ed a quelli partecipanti al partenariato per la pace, nonchè agli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri, di materiali non d'ar-

mamento dichiarati obsoleti per cause tecniche. La cessione di materiali d'armamento riguarderà esclusivamente materiali difensivi e dovrà essere preventivamente acquisito il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

102. Nel quadro dei rapporti intercorrenti tra i vari Stati in materia di sviluppo sociale, tecnico e culturale, il Ministro della difesa è autorizzato ad ammettere, annualmente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, e nei limiti degli appositi stanziamenti, a frequentare corsi presso istituti, scuole ed altri enti militari delle Forze armate italiane, assumendo in tutto o in parte a carico della Difesa le spese per la frequenza, il mantenimento, il vestiario, l'equipaggiamento ed il materiale didattico, nonchè le spese per il viaggio dal Paese di provenienza alla sede designata, e viceversa, e per gli eventuali spostamenti connessi con lo svolgimento dei corsi, personale militare estero facente parte di Forze armate di Stati: *a)* nei confronti dei quali non sia in corso embargo deliberato in sede ONU o di Unione europea; *b)* nei confronti dei quali non siano state accertate, da parte delle appropriate istanze delle Nazioni Unite o dell'Unione europea, violazioni della convenzione internazionale in materia di diritti dell'uomo; *c)* che non destinino, ricevendo dall'Italia assistenza allo sviluppo, al proprio bilancio militare risorse eccessive in relazione alle proprie esigenze di difesa. Il Ministro della difesa è, altresì, autorizzato a concedere contributi per lo studio o per il perfezionamento al personale militare estero ammesso a frequentare in Italia corsi di studio a titolo gratuito.

103. Per l'assunzione di mano d'opera da utilizzare nei reparti di lavoro del Genio militare, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute negli articoli 51, primo comma, lettera *a)*, e 52 del regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365.

104. Per il personale di leva che sarà incorporato nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare e per il personale che svolgerà servizio civile sostitutivo a decorrere dal 1° gennaio 1997 la durata della ferma di leva e del servizio civile è di 10 mesi.

105. Per i coscritti che intendono svolgere a domanda il servizio obbligatorio di leva in qualità di ufficiale di complemento ovvero di ausiliario di leva la durata della ferma è rispettivamente di 14 mesi e di 12 mesi.

106. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento delle norme di cui ai capi VIII e IX del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione al calo demografico, agli esuberanti conseguenti alla ristrutturazione in chiave riduttiva dello strumento militare ed alla prevista introduzione del servizio civile nazionale.

107. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema di decreto legislativo di cui al comma 106, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

108. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di riduzione della durata del servizio per gli obiettori in servizio civile sostitutivo e della ferma di leva per i militari in servizio di leva alla data stessa garantendone il congedo in data anteriore a quella prevista per il personale incorporato con il primo scaglione 1997. Analoghe norme verranno emanate per i sottotenenti di complemento di prima nomina.

109. I militari di leva e gli obiettori in servizio civile sostitutivo, compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno frequentare i corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli promossi dall'Unione europea, svolti nell'ambito territoriale dove prestano servizio. Le pubbliche amministrazioni interessate debbono inviare i programmi dei corsi ai comandi militari situati nel territorio di loro competenza. I singoli comandi provvedono alla divulgazione dei suddetti programmi presso il personale di leva e ne forniscono copia ai consigli di rappresentanza e agli enti convenzionati con il Ministero della difesa per il servizio civile.

110. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è sostituito dal seguente:

“4. Purchè non sia incompatibile con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate, il servizio obbligatorio di leva è prestato presso unità o reparti aventi sede nel luogo più vicino al comune di residenza del militare, e possibilmente distanti non oltre 100 chilometri da essa”.

111. Nei limiti dei contingenti di volontari di truppa fissati annualmente per ciascuna Forza armata dalla legge di bilancio, in conformità con l'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, i militari e i graduati in servizio di leva possono essere trattenuti alle armi per un ulteriore periodo di 6, 9 o 12 mesi, previa domanda da presentare entro l'ottavo mese di servizio. Il personale trattenuto alle armi per un ulteriore periodo di 12 mesi può presentare domanda, entro il ventesimo mese di servizio, per il transito in ferma triennale, previo superamento delle prove di selezione destinate ai volontari di truppa in ferma breve, ove previste.

112. Al personale trattenuto alle armi si applicano, in materia di trattamento economico, le disposizioni previste per i volontari di truppa in ferma breve.

113. In relazione a quanto previsto dal comma 111, il Ministro della difesa provvede a definire annualmente, per ciascuna Forza armata e nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, l'entità dei posti disponibili, computandoli in relazione alle carenze riscontrate nel gettito dei volontari di truppa in ferma breve.

114. Il Ministro della difesa provvede a definire, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di transito in ferma triennale del personale trattenuto alle armi per 12 mesi.

115. L'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva, di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non può superare complessivamente 20.000 unità nel 1997, 17.500 unità nel 1998, 15.000 unità nel 1999 e 12.500 unità per gli anni successivi. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, è definita la ripartizione del contingente ausiliario di leva.

116. A decorrere dal 1° gennaio 1997 al personale che espleta servizio ausiliario di leva nei Corpi di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, compete, in luogo del trattamento economico previsto dal quadro IV, sezione C, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni, e dalla legge 20 marzo 1984, n. 34, e successive modificazioni, la paga netta giornaliera prevista dalla tabella I annessa alla legge 5 agosto 1981, n. 440, come modificata dalla legge 5 luglio 1986, n. 342.

117. Al personale di cui al comma 115 è corrisposta l'indennità aggiuntiva prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386.

118. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia, sono razionalizzate e semplificate le procedure di chiamata, selezione, informazione ed avvio all'impiego dei giovani idonei, da parte della Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari del Ministero della difesa, inserendo le esigenze delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle amministrazioni interessate in un unico ed equilibrato piano di utilizzazione.

119. Per le domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della misura dell'equo indennizzo, la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge. È abrogato il comma 29 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Per la determinazione dell'equo indennizzo si considera, in ogni caso, lo stipendio tabellare iniziale. Sono esclusi eventuali emolumenti aggiuntivi, ivi compresi quelli spettanti per riconoscimento di anzianità.

120. Per coloro che, antecedentemente alla data del 1° gennaio 1995, avevano in corso il procedimento per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni o che, con decorrenza dalla stessa data, abbiano presentato domanda di aggravamento sopravvenuto della menomazione ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, continuano a trovare applicazione, per la determinazione dell'equo indennizzo, le disposizioni previgenti alla legge 23 dicembre 1994, n. 724.

121. Nei casi di cui all'articolo 177 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie si esprime anche sulla classificazione delle infermità o lesioni accertate. Si applica l'articolo 178, secondo comma, del medesimo testo unico.

122. Il disposto dell'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applica anche ai dipendenti degli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali a suo tempo collocati in aspettativa ai sensi delle leggi 31 ottobre 1965, n. 1261, e 12 dicembre 1966, n. 1078.

123. Gli emolumenti, compensi, indennità percepiti dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l'espletamento di incarichi affidati dall'amministrazione di appartenenza, da altre amministrazioni ovvero da società o imprese controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque autorizzati dall'amministrazione di appartenenza sono versati, per il 50 per cento degli importi lordi superiori a 200 milioni di lire annue, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente. Il versamento è effettuato dai soggetti che hanno conferito l'incarico all'atto della liquidazione, previa dichiarazione del dipendente circa l'avvenuto superamento del limite sopra indicato.

124. Sono escluse dalla disciplina di cui al comma 123 le somme corrisposte dall'amministrazione di appartenenza o presso la quale il dipendente presta servizio in posizione di comando o di fuori ruolo, nonché i diritti d'autore, i compensi per l'attività di insegnamento e i redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionale ove consentita ai pubblici dipendenti e per la quale sia previsto l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale.

125. Il limite di cui al comma 123 è aggiornato, ogni due anni, con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro.

126. I compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali sono ridotti per ciascun incarico in misura pari al 5 per cento per gli importi superiori a lire 5 milioni lordi annui, al 10 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20 per cento per gli importi superiori a lire 20 milioni lordi annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione per prestazioni comunque rese a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

127. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso pubblicano elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

128. L'osservanza delle disposizioni dei commi da 123 a 131 è curata dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con il Ministero delle finanze, dei servizi ispettivi dell'amministrazione delle finanze e della Guardia di finanza.

129. È abrogato l'articolo 24 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

130. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'assolvimento di pubbliche funzioni, possono essere ammessi, previa domanda a svolgere presso l'amministrazione di appartenenza prestazioni lavorative saltuarie, gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione, ove si tratti di prestazioni di alta qualificazione professionale in relazione alle quali si renda necessario il continuo esercizio per evitare la perdita della professionalità acquisita.

131. Alle amministrazioni pubbliche che alla data del 31 dicembre 1996 non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in materia di anagrafe delle prestazioni, è fatto divieto di conferire nuovi incarichi.

132. Fatti salvi i rapporti contrattuali in atto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi quinto, sesto e settimo, dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni. Il terzo comma dell'articolo 162 del medesimo decreto n. 18 del 1967 è sostituito dal seguente: "La retribuzione annua base è fissata secondo i criteri e nei limiti stabiliti dal primo comma dell'articolo 157". Per il triennio 1997-1999 le retribuzioni del personale a contratto, da assumere ai sensi degli articoli 157 e 162 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, non possono subire miglioramenti salvo nei casi in cui questi non comportino un aggravio dell'onere in lire italiane o nei casi in cui sia necessario adeguarsi alle normative locali.

133. Il contingente del personale assunto a contratto dagli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato di 160 unità. Per ciascuno degli anni 1998 e 1999 possono essere effettuate assunzioni di personale a contratto per la copertura dei posti di nuova istituzione nel limite massimo di ottanta unità.

134. Gli impiegati di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a tempo indeterminato possono essere immessi nei ruoli del Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi dell'articolo 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in numero massimo di cinquanta unità per ciascun anno del triennio 1997-1999, tramite appositi concorsi per titoli ed esami purchè in possesso dei requisiti prescritti per le qualifiche cui aspirano e purchè abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Le relative modalità saranno fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro.

ro. Gli impiegati a contratto così immessi nei ruoli sono destinati, quale sede di prima destinazione, a prestare servizio presso l'amministrazione centrale per un periodo minimo di due anni.

135. I posti che risulteranno disponibili nelle qualifiche funzionali IV, VI ed VIII in sede di determinazione delle dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, saranno coperti tramite concorso per titoli ed esami riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri della qualifica immediatamente inferiore che posseggano i necessari requisiti ai sensi della normativa vigente, nonchè una anzianità in ruolo di almeno 10 anni riducibili in corrispondenza del numero degli anni trascorsi all'estero. Le modalità del concorso saranno determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. Il personale in servizio all'estero che risulti vincitore dei concorsi predetti mantiene il trattamento economico relativo al posto-funzione già ricoperto, fino al rientro in Italia, ovvero all'assegnazione presso altra sede all'estero.

136. Il contingente di cui al settimo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è diminuito a 78 unità. Il sub contingente presso le Rappresentanze permanenti presso organismi internazionali è elevato a 37 unità, ferme restando le 4 unità fissate dall'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

137. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti diretti a:

a) promuovere lo snellimento delle procedure per la somministrazione e la gestione dei fondi da parte delle rappresentanze diplomatiche e degli altri uffici dipendenti in linea con quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e, per il trasferimento ad esercizi successivi di eventuali residui e per la rendicontazione, agendo anche in deroga all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 60 e 61 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

b) riconoscere una controllata autonomia contabile ed amministrativa agli uffici all'estero, operando l'estensione ed armonizzazione di quanto previsto per gli istituti italiani di cultura dall'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, ispirandosi a tal fine a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

c) garantire in materia contrattuale la compatibilità con gli ordinamenti dei rispettivi paesi di accreditamento, operando opportune modifiche all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ispirandosi al principio del controllo successivo anche per i contratti di importo superiore a quello previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

d) prevedere appositi strumenti per sopperire alle esigenze caratterizzate da imprevedibilità ed urgenza, prevedendo a tal fine l'estensio-

ne agli uffici all'estero dei fondi scorta di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, nonchè l'istituzione temporanea, per l'attuazione all'estero di specifiche iniziative e programmi di particolare rilievo finanziario ed organizzativo, di appositi servizi amministrativi decentrati, con le modalità previste dall'articolo 9 della legge 6 febbraio 1985, n. 15.

138. Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, nonchè ad aggiornare le altre disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, comunque attinenti alla materia del trattamento economico, ricorrendo ad atti regolamentari, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi per quanto concerne il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri:

a) il provvedimento non dovrà comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato per il 1997;

b) durante il servizio all'estero tutti i dipendenti percepiranno un'apposita indennità, che non ha carattere retributivo, commisurata, per ciascun posto-funzione previsto negli organici degli uffici all'estero, e in riferimento al servizio da svolgere, al costo della vita, al costo degli affitti, al numero dei familiari a carico, agli oneri scolastici e sanitari e a condizioni ambientali di eventuale rischio e disagio;

c) per le categorie da individuare con i decreti stessi si dovrà prevedere anche un assegno per gli oneri di rappresentanza tenendo conto della normativa vigente negli altri paesi dell'Unione europea;

d) le indennità, determinate secondo criteri e modalità che ne assicurino la trasparenza della struttura, devono essere corrisposte in valuta locale o in altra valuta straniera secondo un rapporto di ragguglio da stabilire periodicamente. Al fine dell'adeguamento alle variazioni del costo della vita si terrà conto, per quanto possibile e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie, dei meccanismi e dei livelli che regolano la stessa materia nei paesi dell'Unione europea.

139. Dall'attuazione dei commi da 132 a 138 devono derivare economie non inferiori a lire 3 miliardi per l'anno 1997, 5 miliardi per l'anno 1998 e 6 miliardi per l'anno 1999.

140. Per quanto riguarda i dipendenti, di nazionalità italiana o straniera residenti anche temporaneamente all'estero, assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri, tenuto conto di quanto previsto al comma 138:

a) fissazione del pagamento delle retribuzioni direttamente in valuta locale, ovvero in altra valuta straniera, tenuto conto del livello e dell'andamento delle retribuzioni locali o delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche o uffici consolari

degli altri paesi europei, prevedendo emolumenti sufficienti ad attrarre gli elementi più qualificati;

b) garantire la compatibilità con gli ordinamenti dei rispettivi paesi di accreditamento;

c) individuazione di un quadro di posizioni stipendiali, distinto per funzioni professionali, che tenga conto anche dell'anzianità di servizio.

141. Per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni che prestano servizio all'estero ed il cui trattamento è già rapportato a quello attribuito ai dipendenti del Ministero degli affari esteri, il Governo si attiene ai criteri direttivi indicati nel comma 138, per quanto applicabili in rapporto ai singoli ordinamenti.

142. Gli schemi dei decreti di cui al comma 138 sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che dovranno pronunciarsi entro trenta giorni.

143. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dall'anno 1997 le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono elevate, rispettivamente, al 42,5 ed al 29 per cento. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. Di conseguenza non si applicano, alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni di cui al capo I del presente titolo.

144. A decorrere dal 1997 sono soppresse le quote del Fondo sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato a favore della regione Friuli-Venezia Giulia che provvede al finanziamento dell'assistenza sanitaria con i proventi dei contributi sanitari e con risorse del proprio bilancio. Dalla stessa data gli oneri previsti a carico dello Stato derivanti dai mutui non ancora stipulati dalla regione Friuli-Venezia Giulia, a copertura dei disavanzi delle aziende sanitarie per gli anni successivi al 1994, sono fronteggiati dalla regione medesima.

145. Per le finalità di cui al comma 144 e sino alla data di applicazione di quanto disposto al comma 146, le quote fisse dei tributi devoluti alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 49, primo comma, dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono attribuite, rispettivamente, in ragione di cinque decimi con riferimento a quanto previsto ai numeri 1), 3) e 4) del primo comma del citato articolo 49.

146. Dalla data di inizio dell'efficacia delle norme attuative dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, in relazione alle modifiche apportate dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, al primo comma dell'articolo 49 del citato Sta-

tuto speciale, ai numeri 1), 3) e 4), le parole: “quattro decimi” sono sostituite dalle seguenti: “sei decimi” e, al numero 2), le parole: “quattro decimi” sono sostituite dalle seguenti: “quattro decimi e mezzo”.

147. A decorrere dal 1997 l'anticipazione di lire 150 miliardi prevista dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 82, resta assorbita nelle somme attribuite ai sensi della disposizione di cui al comma 145.

148. Le assegnazioni finanziarie alla regione Sicilia attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1996, risultino non impegnate o per le quali non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario, possono, con legge regionale, essere riutilizzate per interventi nel settore cui erano originariamente destinate. Tale facoltà non si applica ai finanziamenti relativi ad interventi nel settore delle calamità naturali e dell'assistenza sanitaria.

149. La regione Trentino-Alto Adige è delegata a fissare le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e a provvedere alla loro riscossione. Gli introiti relativi confluiscono nel bilancio regionale. La somma attribuita ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, per lo svolgimento delle funzioni delegate in materia di catasto è rideterminata assicurando comunque un risparmio per il bilancio dello Stato.

150. Per l'anno 1998, il fondo perequativo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è ridotto di un importo pari al 6 per cento dell'ammontare dei trasferimenti soppressi di cui alla colonna a) della tabella C allegata alla medesima legge, fino alla concorrenza delle singole quote di fondo perequativo spettanti. Per l'anno 1999, ferma restando l'entità complessiva della riduzione nello stesso importo determinato per l'anno 1998, la quota di riduzione posta a carico di ogni singola regione e le modalità di attuazione verranno stabilite d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

151. Le regioni iscrivono provvisoriamente nei propri bilanci l'ammontare presunto del fondo perequativo indicato nella tabella C allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto delle riduzioni di cui al comma 150.

152. Nel 1997, le anticipazioni straordinarie di cassa, di cui al comma 4 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono ridotte, per le stesse regioni, nella misura determinata al comma 1; a decorrere dal 1998 per le modalità si provvederà d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

153. La misura massima dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni e integrazioni, è determinata in lire 60 al metro cubo di gas erogato.

154. La misura massima dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre

1990, n. 398, è elevata a lire 50 a litro. L'operatività di eventuali aumenti erariali per l'accisa sulla benzina per autotrazione è limitata, nei territori delle regioni a statuto ordinario, alla differenza esistente rispetto all'aliquota in atto della citata imposta regionale, ove vigente.

155. A decorrere dal 1° gennaio 1997 i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti beneficiari di trasferimenti statali sono inseriti nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e ad essi si applicano tutte le disposizioni che regolano il sistema della tesoreria unica. In sede di prima applicazione i tesoriere dei comuni non sono tenuti a versare nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti per territorio le disponibilità liquide dei comuni esistenti al 31 dicembre 1996, ma eseguono i pagamenti disposti dagli enti utilizzando prioritariamente tali disponibilità. A valere sulle suddette disponibilità sono tenuti vincolati, a cura del tesoriere, in attesa del loro specifico utilizzo, i fondi per i quali apposite norme di legge stabiliscono un vincolo di destinazione, ivi comprese le somme provenienti da mutui. Per i comuni il cui servizio di tesoreria è gestito da un soggetto diverso da quello indicato all'articolo 50 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, l'inserimento nella predetta tabella A è differito al giorno successivo alla prima scadenza dell'incarico affidato al soggetto non abilitato; al versamento delle disponibilità liquide del comune provvede il tesoriere abilitato, entro trenta giorni dall'assunzione dell'incarico.

156. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è attribuito a decorrere dall'anno 1997 un contributo commisurato al 6 per cento delle disponibilità liquide di cui al comma 155, nei limiti complessivi di spesa di lire 180 miliardi.

157. Sono esonerati dall'applicazione obbligatoria degli aumenti delle aliquote massime di imposte e tasse comunali, come rideterminate dalla presente legge, gli enti locali dissestati che presentino consuntivi in attivo, per due esercizi finanziari consecutivi, della gestione riequilibrata.

158. I contributi sui fondi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono corrisposti in tre rate uguali: la prima entro il mese di febbraio, la seconda entro il mese di maggio e la terza entro il mese di febbraio dell'anno successivo. Il pagamento della terza rata può essere anticipato previa autorizzazione del Ministero del tesoro.

159. All'articolo 3, comma 39, secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono soppresse le parole: "limitatamente alla parte, riferibile al costo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, eccedente i proventi delle addizionali suddette".

160. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 31 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, a decorrere dall'esercizio 1997 l'avanzo di amministrazione può essere iscritto nel bilancio di previsione ed essere utilizzato anche per le spese *una tantum*, ivi comprese le spese delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi degli enti locali. Gli avanzi di amministrazione non vincolati degli enti locali dis-

sestati che hanno adottato il bilancio stabilmente riequilibrato, dovranno essere destinati prioritariamente a sanare l'indebitamento dell'ente per la parte non coperta dal mutuo di ripianamento e fino alla concorrenza dell'ammontare delle entrate previste dall'eventuale vendita di beni del patrimonio locale.

161. Il comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, è sostituito dal seguente:

“1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dal 1998. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi, con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri dell'articolo 71:

- a) per il 1998 il 6 per cento del valore;
- b) per il 1999 il 12 per cento del valore;
- c) per il 2000 il 18 per cento del valore;
- d) per il 2001 il 24 per cento del valore”.

162. A decorrere dall'anno 1998 i contributi ordinari spettanti ai comuni ed alle province ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono ridotti di lire 560.000 milioni e di lire 40.000 milioni. Sono esclusi dalla riduzione gli enti locali dissestati.

163. Le regioni e gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto e dei servizi di trasporto in gestione diretta, relativi agli esercizi 1995 e 1996, e per il finanziamento delle somme occorrenti, entro i limiti derivanti dalla partecipazione azionaria, per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto costituite in forma di società per azioni, quando la regione o gli enti locali rivestono la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza. Le regioni e gli enti locali sono altresì autorizzati a contrarre, a decorrere dall'anno 1997, con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, a carico dei propri bilanci ed entro il limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le rispettive tipologie di enti, mutui per la copertura dei contributi per l'esercizio del trasporto pubblico locale in adempimento a contratti di servizio e contratti di programma che prevedano il progressivo aumento della quota dei costi coperta con i proventi del traffico e la corrispondente riduzione, per la durata del mutuo, dei contributi in misura pari almeno al 5 per cento annuo al netto del tasso di inflazione programmato anche in applicazione dei criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, come modificato dal Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991.

164. I contributi erariali ordinari e perequativi per gli squilibri della fiscalità locale spettanti ai comuni, alle province ed alle comunità montane sulla base della legislazione vigente sono attribuiti, per l'anno

1997, con le variazioni di cui al comma 156 e con le seguenti ulteriori variazioni:

a) incremento del fondo ordinario dell'importo complessivo di lire 212.100 milioni, pari per ciascun comune e provincia all'1,239 per cento dei contributi ordinari definitivamente attribuiti per l'anno 1995;

b) incremento del fondo ordinario dell'importo complessivo di lire 281.000 milioni, spettante ai soli enti che hanno subito la riduzione dei trasferimenti nel 1995 ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e da ripartire in misura proporzionale ai contributi erariali assegnati per il 1996 a tale titolo;

c) incremento del fondo ordinario dell'importo di lire 10.000 milioni, da destinare alla provincia di Catanzaro per lire 3.850 milioni, alla provincia di Forlì per lire 3.150 milioni ed alla provincia di Vercelli per lire 3.000 milioni;

d) incremento del fondo ordinario dell'importo di lire 3.000 milioni per l'erogazione di contributi per la fusione e l'unione di comuni, da attribuire con le modalità ed i criteri a tale titolo stabiliti per il 1996;

e) riduzione del fondo perequativo per gli squilibri della fiscalità locale di un importo complessivo pari a lire 506.100 milioni per il finanziamento degli incrementi previsti dalle lettere a), b) c) e d).

165. Agli enti locali è assegnato un fondo di lire 175.000 milioni da attribuire ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

166. Le somme dovute agli enti locali a seguito di correzione di errori materiali, relativi al calcolo delle spettanze sul contributo per gli squilibri della fiscalità locale, possono essere corrisposte a valere sugli stanziamenti del fondo ordinario.

167. I capitoli della rubrica 3 (Servizi del Provveditorato generale dello Stato) dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 sono ridotti per complessive lire 190 miliardi. Il Ministro del tesoro ripartisce la predetta riduzione tra i capitoli della rubrica medesima.

168. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1997 degli enti locali è prorogato al 28 febbraio 1997. È altresì differito al 28 febbraio 1997 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1997. Ai fini della predisposizione del bilancio 1997 e dei suoi allegati, i contributi erariali di parte corrente ed in conto capitale spettanti ai comuni, alle province, alle comunità montane, sono attribuiti secondo le norme vigenti e nel rispetto delle entità previste dal bilancio dello Stato e dalla legge finanziaria per il 1997 definitivamente approvati. In deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, l'ente locale può deliberare l'esercizio provvisorio, sulla base del bilancio già deliberato, per un periodo di quattro mesi e i bilanci del 1997 possono essere predisposti anche secondo i regolamenti di contabilità e i modelli di bilancio validi per i bilanci del 1996.

169. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottosi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 gennaio 1996, n. 32, 25 marzo 1996, n. 156, 25 maggio 1996, n. 287, 24 luglio 1996, n. 390 e 20 settembre 1996, n. 492.

170. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottosi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 giugno 1994, n. 376, 8 agosto 1994, n. 492, 11 ottobre 1994, n. 574, 9 dicembre 1994, n. 676, 8 febbraio 1995, n. 33, 7 aprile 1995, n. 106, 10 giugno 1995, n. 224, 3 agosto 1995, n. 323, 2 ottobre 1995, n. 414, 4 dicembre 1995, n. 514, 31 gennaio 1996, n. 38, 4 aprile 1996, n. 188, 3 giugno 1996, n. 309, 5 agosto 1996, n. 409 e 4 ottobre 1996, n. 516.

171. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottosi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 agosto 1996, n. 452 e 23 ottobre 1996, n. 550.

172. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottosi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 maggio 1995, n. 155, 30 giugno 1995, n. 267, 1° settembre 1995, n. 367, 30 ottobre 1995, n. 452, 23 dicembre 1995, n. 571, 1° marzo 1996, n. 98, 29 aprile 1996, n. 235, 1° luglio 1996, n. 345, 30 agosto 1996, n. 415, 23 ottobre 1996, n. 549.

173. Fino alla nuova disciplina degli organi degli enti locali, per i comuni e per le province le relative giunte sono costituite dal sindaco o dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero pari di assessori determinato nel massimo in misura proporzionale ai membri del rispettivo consiglio e comunque non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti e nelle città metropolitane e nelle province con popolazione superiore a due milioni di abitanti.

174. Le affissioni di manifesti di partiti o movimenti politici effettuate fino al 30 novembre 1996 in violazione dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, possono essere sanate mediante versamento di un'oblazione a carico dei responsabili pari per ciascuna violazione all'importo minimo indicato dallo stesso comma ed entro un massimo di lire 1 milione. A tali violazioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

175. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti legislativi, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze, le disposizioni occorrenti per la revisione ed il riordino del sistema dei trasferimenti a province, comuni e comunità montane, previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) introduzione di parametri che tengano conto dei servizi forniti maggiormente diffusi sul territorio e della accessibilità ad essi per i comuni che ne sono sprovvisti;

- b) determinazione di indicatori per l'individuazione delle condizioni di degrado socio-economico degli enti;
- c) introduzione di parametri per misurare gli eventuali insediamenti militari presenti nel territorio dell'ente;
- d) introduzione di correttivi ai parametri in relazione all'incremento della domanda di servizi dovuta alla peculiarità degli enti di maggiore dimensione demografica e in relazione, altresì, alla rigidità dei costi degli enti di minore dimensione demografica;
- e) determinazione di un periodo di riequilibrio dei trasferimenti erariali tenendo conto del complesso degli stessi di genere ordinario e consolidato, incrementato dei tributi detratti in precedenza e delle conseguenze derivanti dall'applicazione di nuovi criteri;
- f) attribuzione delle eventuali maggiori assegnazioni annuali di contributi erariali ai diversi fondi tenendo conto dell'incidenza delle nuove forme impositive attribuite agli enti locali;
- g) definizione di indicatori che facciano riferimento e incentivino lo sforzo tariffario e lo sforzo fiscale dei singoli enti;
- h) parametri che incentivino la gestione dei servizi in forma associata da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

176. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 175 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni.

177. Disposizioni integrative e correttive possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 175, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dai commi da 175 a 177 e previo parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 176, con l'osservanza delle modalità ivi indicate.

178. A decorrere dal 28 settembre 1996 e fino al 31 dicembre 1997 il collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza, avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito.

179. Al personale militare che abbia presentato domanda di revoca ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

180. Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505 e del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606.

181. Il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, è effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato, sottoposti allo stesso regime tributario dei titoli di debito pubblico, aventi libera circolazione. Ta-

le pagamento avviene in sei annualità, sulla base degli elenchi riepilogativi che gli enti provvederanno annualmente ad inviare al Ministero del tesoro. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le caratteristiche dei titoli di Stato, ivi compreso il taglio minimo, e le procedure e i criteri di assegnazione dei medesimi sulla base della vigente normativa agli aventi diritto, anche se residenti all'estero, da effettuare tramite l'ente previdenziale competente. Gli importi residuali eccedenti il predetto taglio minimo sono liquidati direttamente dai predetti enti. L'emissione dei titoli, per l'anno 1996, non può superare l'importo di lire 3.135 miliardi.

182. Il diritto al pagamento delle somme arretrate di cui al comma 181 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione del trattamento è effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria. Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsarsi, sono dovuti gli interessi nella misura della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Gli enti ne terranno conto in sede di trasmissione degli elenchi di cui al comma 181.

183. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e 182 del presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

184. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in attuazione dell'articolo 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510.

185. Con effetto dalla data del 30 settembre 1996, al fine di incentivare l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianità, di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, dipendenti da imprese, può essere riconosciuto il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al regime di non cumulabilità di cui al comma 189, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore settimanali. La facoltà di cui al presente comma è concessa, previa autorizzazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ferme restando le decorrenze dei trattamenti previste dall'ordinamento vigente, a condizione che il datore di lavoro assuma nuovo personale per una durata e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgono della predetta facoltà. A questi ultimi l'importo della pensione è ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro, riduzione comunque non superiore al 50 per cento. La somma della pensione e della retribuzione non può in ogni caso superare l'ammontare della

retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno.

186. L'impresa che si avvale della facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al comma 1 deve dare comunicazione ai competenti istituti previdenziali e all'ispettorato provinciale del lavoro della stipulazione dei contratti e della loro cessazione.

187. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari per la definizione dei criteri e delle modalità applicative di quanto disposto al comma 185 nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In ogni caso nell'ambito delle predette amministrazioni pubbliche si prescinde dall'obbligo di nuove assunzioni di cui al medesimo comma 185.

188. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa in materia di cumulo per i lavoratori pubblici che avevano presentato domanda di collocamento a riposo per anzianità entro il 28 settembre 1994 e la cui domanda era stata regolarmente accolta. I lavoratori pubblici che abbiano presentato domanda di pensionamento di anzianità prima del 30 settembre 1996 possono revocare la domanda conservando comunque la precedente sede di lavoro ovvero esercitare l'opzione per il lavoro a tempo parziale di cui ai commi da 185 a 187, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

189. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di cui al comma 185, le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive della medesima, non sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo, con redditi da lavoro di qualsiasi natura e il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3, 4, e 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione, ovvero che hanno raggiunto il requisito contributivo di 36 anni o quello di 35 anni, quest'ultimo unitamente a quello anagrafico di 52 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa. Il regime previgente continua ad applicarsi anche nei confronti di coloro che si pensionano con 40 anni di contribuzione ovvero con l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza, nonché per le eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120.

190. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori autonomi non sono cumulabili nella misura del 50 per cento con i redditi di lavoro autonomo, fino a concorrenza del reddito stesso. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione ovvero hanno maturato il requisito contributivo di 35 anni, unitamente a quello anagrafico di 55 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa.

191. L'assunzione di personale di cui ai commi 185 e 192 deve risultare ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del pensionamento. L'incremento medesimo deve essere considerato al netto delle diminuzioni intervenute nell'anno precedente il pensionamento.

192. Per i lavoratori autonomi in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianità indicati all'articolo 1, comma 28, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spetta, ove rinuncino al pensionamento, fino alla data di compimento dell'anzianità contributiva di 40 anni e comunque per un periodo non superiore all'età del pensionamento di vecchiaia, una riduzione sui contributi dovuti pari a 10 punti percentuali, a condizione che il lavoratore autonomo assuma, con le modalità di cui al comma 186 del presente articolo, una o più unità anche a tempo parziale per un orario non inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro, ovvero che si avvalga dei contratti di riallineamento retributivo di cui al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per regolarizzare posizioni lavorative non conformi ai contratti di categoria, ovvero affianchi un socio nell'esercizio dell'attività.

193. All'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Salvo quanto disposto dai commi seguenti, dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono escluse le contribuzioni e le somme versate o accantonate, anche con il sistema della mancata trattenuta da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari, nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. Tale disposizione si applica anche ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; tuttavia i versamenti contributivi sulle predette contribuzioni e somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge di conversione”.

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i datori di lavoro, per i periodi per i quali non abbiano versato i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, come sostituito dal comma 193 del presente articolo, sono tenuti al pagamento dei contributi previdenziali nella misura del 15 per cento sui predetti contributi e somme, da devolversi, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del predetto decreto-legge, alle gestioni pensionistiche di iscrizione del lavoratore, senza oneri accessori. Il pagamento deve essere effettuato in 18 rate bimestrali consecutive di eguale importo, la prima delle quali avente scadenza il

20 del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

195. Le disposizioni del comma 194 non si applicano per i contributi versati nel periodo di cui al medesimo comma 194 al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1985, n. 155.

196. A decorrere dal 1° gennaio 1997, ai fini della tutela previdenziale i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che operano in veste di agenti o di mandatari sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali, previa istituzione di apposita evidenza contabile in seno alla gestione di cui all'articolo 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

197. Rientrano nell'ambito di applicazione del comma 196 anche coloro che cooperano con i soggetti ivi indicati in qualità di collaboratori familiari ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile.

198. Ai soggetti che svolgono attività in qualità di praticanti promotori finanziari ai sensi dell'articolo 8 del regolamento CONSOB n. 5388/91, è consentito, all'atto dell'iscrizione all'INPS, di procedere al riscatto degli anni di praticantato secondo modalità determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto del principio di corrispettività.

199. I soggetti di cui ai commi 196 e 197 che vantano posizioni contributive presso l'INPS anteriori al 1992, sono ammessi, a copertura del periodo compreso fra il 1° gennaio 1992 ed il 31 dicembre 1996, al versamento dei contributi per i periodi in cui hanno espletato le attività previste ai medesimi commi. I predetti contributi non sono gravati da sanzioni e da interessi e per il pagamento di essi è ammessa la rateizzazione in misura non superiore a trentasei rate mensili, con l'applicazione dell'interesse dell'8 per cento annuo qualora gli interessati ne facciano richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

200. Eventuali contributi comunque versati per periodi precedenti il 31 dicembre 1996 alla gestione di cui all'articolo 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, vengono imputati all'evidenza contabile di cui al comma 196.

201. La composizione del comitato amministratore di cui all'articolo 35 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è integrata da un membro in rappresentanza dei soggetti di cui al comma 196, designato dalla associazione di categoria maggiormente rappresentativa.

202. A decorrere dal 1° gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio

1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera *d*), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti.

203. Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente:

“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.

204. I familiari coadiutori preposti al punto di vendita devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 9 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

205. Sono altresì compresi nell'ambito di applicazione dei commi da 185 a 216 i soggetti che esercitino le attività di cui all'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

206. L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, è estesa ai parenti ed affini entro il terzo grado che non siano compresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della predetta legge e che siano in possesso dei requisiti ivi previsti.

207. I soggetti per i quali l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali diviene obbligatoria per effetto del presente articolo possono chiedere l'iscrizione con effetto retroattivo nei limiti della prescrizione. L'eventuale regolarizzazione del periodo pregresso comporta il versamento di contributi già previsti per i rispettivi anni di competenza secondo le modalità fissate dal comitato amministratore di cui all'articolo 35 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Sull'ammontare del debito contributivo complessivo non sono dovuti oneri accessori, fatti salvi gli interessi legali. Per gli stessi soggetti è ammessa, altresì, la facoltà di riscattare periodi precedenti quelli caduti in prescrizione con i criteri di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

208. Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome

assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche.

209. È abrogato l'articolo 1, comma 25, lettera c), della legge 8 agosto 1995, n. 335.

210. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'articolo 11, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aggiunto il seguente:

“4-bis. Le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno. A tal fine gli interessati sono tenuti a rilasciare all'ente previdenziale competente apposita dichiarazione. Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF”.

211. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“8-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione prevista dal comma 4, sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma sarà prelevata dall'ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore”.

212. Ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, hanno titolo ad addebitare ai committenti, con effetto dal 26 settembre 1996, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi. Il versamento è effettuato alle seguenti scadenze:

a) entro il 31 maggio di ciascun anno, un acconto del contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente;

b) entro il 30 novembre di ciascun anno, un acconto del contributo dovuto nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo

dovuto sui redditi di lavoro autonomo risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente;

c) entro il 31 maggio di ciascun anno, il saldo del contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente.

213. Qualora all'atto della determinazione del saldo di cui al comma 212, lettera c), risultano già versate all'INPS somme superiori al 10 per cento dei redditi netti di cui al medesimo comma, l'eccedenza viene dedotta dagli eventuali importi dovuti dai soggetti assicurati nell'anno successivo. Su richiesta l'eccedenza è restituita dall'INPS agli assicurati con applicazione degli interessi nella misura e secondo le modalità stabilite dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

214. Per l'anno 1996, i versamenti a titolo di acconto devono essere effettuati sulla base dei redditi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1995, rideterminati proporzionalmente in relazione alle seguenti decorrenze dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995: 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati e iscritti a forme pensionistiche obbligatorie; 1° aprile 1996 per coloro che risultano non iscritti alle predette forme; per questi ultimi resta ferma la data del 20 giugno 1996 per il versamento del contributo dovuto in relazione ai compensi corrisposti nei mesi di aprile e maggio 1996. Per l'anno 1996, la scadenza del versamento di cui al comma 212, lettera b), è fissata al 31 gennaio 1997; il versamento a saldo del contributo dovuto per l'anno 1996 deve essere calcolato escludendo i compensi relativi a fatture emesse fino alle date di decorrenza del predetto obbligo, anche se riscosse in periodi successivi.

215. Il versamento di cui ai commi precedenti è effettuato entro il limite del massimale contributivo annuo di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995.

216. Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 settembre 1996, n. 508.

217. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di tre punti; la somma aggiuntiva non può essere superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, oltre alla somma aggiuntiva di cui alla lettera a), al pagamento di una sanzione, *una tantum*, da graduare secondo criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla entità dell'evasione e al comportamento complessivo del contribuente, da un minimo del 50 per cento ad un massimo del 100 per cento di quanto dovuto a titolo di contributi o premi; qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione di cui alla presente lettera è dovuta nella misura del 30 per cento, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa.

218. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, in misura pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni. La somma aggiuntiva non può essere superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

219. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nonchè gli enti locali sono esonerati dal pagamento delle somme aggiuntive e della maggiorazione di cui al comma 217 nonchè degli interessi legali.

220. Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.

221. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro la somma aggiuntiva è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.

222. Allorchè si fa luogo al pagamento dei contributi e di quanto previsto a titolo di interessi, somme aggiuntive e sanzioni di cui ai commi precedenti, sono estinte le obbligazioni per sanzioni amministrative di cui all'articolo 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

223. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo

67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

224. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, il comma 4 è soppresso e i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

“1. L'importo delle somme aggiuntive e della maggiorazione può essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti impositori, fino alla misura degli interessi legali, nelle seguenti ipotesi:

a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria, in relazione anche a possibili riflessi negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza;

b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.

2. Nei casi di riduzione di cui al comma 1, il decreto ministeriale può disporre anche l'estinzione della obbligazione per sanzioni amministrative connesse con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi.

3. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, i soggetti che abbiano avanzato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli enti impositori motivata e documentata istanza per ottenere la riduzione ivi prevista, procedono alla regolarizzazione contributiva mediante la corresponsione, in via provvisoria e salvo conguaglio, delle somme aggiuntive nella misura degli interessi legali. Qualora entro i sei mesi successivi alla data di presentazione dell'istanza di riduzione delle somme aggiuntive non sia intervenuto il predetto decreto, gli enti impositori provvedono all'addebito di tali somme nella misura ordinaria”.

225. Sono abrogati l'articolo 4, commi da 1 a 5, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e l'articolo 53 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936,

n. 1155, ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con il presente articolo.

226. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di giugno 1996, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1997, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

227. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1997. L'importo delle rate comprensivo degli interessi pari all'8 per cento annuo è calcolato applicando al debito il coefficiente indicato alla colonna 4 della tabella 2 allegata alla presente legge.

228. I soggetti che hanno provveduto al versamento della prima, della seconda e della terza rata del condono previdenziale ed assistenziale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, alle scadenze, già previste dal citato articolo 3, comma 3, rispettivamente, del 30 giugno 1996, del 31 luglio 1996 e del 30 settembre 1996, hanno facoltà di procedere alla regolarizzazione, per la parte residua del debito, secondo le disposizioni di cui ai commi 226 e 227, ovvero secondo le seguenti modalità e con la maggiorazione degli interessi dell'8 per cento annuo sulla rateizzazione per il periodo di differimento, decorrente dal 30 giugno 1996: per debiti di importo fino a lire 1 miliardo con il versamento della quarta rata, di importo uguale alle precedenti, da pagarsi entro il 30 novembre 1996; per debiti di importo superiore a lire 1 miliardo e fino a lire 5 miliardi con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997 ed entro il 31 maggio 1997; per debiti di importo superiore ai 5 miliardi di lire e fino a 20 miliardi di lire con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997, entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997 ed entro il 30 settembre 1997; per debiti di importo superiore a 20 miliardi di lire con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997, entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997, entro il 30 settembre 1997, entro il 30 novembre 1997, entro il 31 gennaio 1998, entro il 31 marzo 1998, entro il 31 maggio 1998 ed entro il 31 luglio 1998.

229. I soggetti che hanno provveduto al versamento delle rate scadenti nel corso dell'anno 1996, in relazione al condono previdenziale ed assistenziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996,

n. 511, hanno facoltà di estinguere la parte residua del debito secondo le modalità previste al comma 227 ovvero in 23 rate quadrimestrali consecutive decorrenti dal 10 aprile 1997 e con la maggiorazione dell'interesse dell'8 per cento annuo sulla rateizzazione per il periodo di differimento.

230. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative, e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento, nonchè con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. I provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi per effetto della domanda di regolarizzazione e subordinatamente al puntuale pagamento delle somme determinate agli effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste.

231. Nel caso di regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40, dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, i versamenti tardivi delle rate dovute, successive alla prima, sono considerati validi, ancorchè sia stato omesso il versamento di talune di dette rate, se i soggetti interessati abbiano già provveduto, ovvero provvedano, entro il 16 dicembre 1996, a versare, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, interessi nella misura dell'8 per cento annuo commisurati al ritardo rispetto alle scadenze fissate dalla legge per il pagamento delle rate stesse.

232. I crediti di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 31 marzo 1996, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione.

233. Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538.

234. Con decorrenza dal 1° gennaio 1997 cessa di avere efficacia la disciplina prevista dall'articolo 49, comma 3, secondo periodo, della legge 9 marzo 1989, n. 88. A far tempo da tale data la classificazione dei datori di lavoro deve essere effettuata esclusivamente sulla base dei

criteri di inquadramento stabiliti dal predetto articolo 49. Restano comunque validi gli inquadramenti derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti di aggregazione emanati ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1995, n. 797. Per le aziende inquadrate nel ramo industria anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, è fatta salva la possibilità di mantenere, per il personale dirigente già iscritto all'INPDAI, l'iscrizione presso l'ente stesso. Con la medesima decorrenza, è elevata di 0,3 punti percentuali l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta dagli iscritti alla gestione di cui all'articolo 34 della legge n. 88 del 1989.

235. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è sostituito dal seguente:

“3. La prestazione deve essere corrisposta entro il 1995 per coloro che siano cessati dal servizio dal 1° dicembre 1984 al 31 dicembre 1986; entro il 1996 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988; entro il 1998 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1° gennaio 1989-31 dicembre 1990; entro il 1999 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1° gennaio 1991-31 dicembre 1992 ed entro il 2000 per coloro che siano cessati dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 novembre 1994”.

236. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, come sostituito dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è sostituito dal seguente:

“1. L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1994, in lire 1.400 miliardi per l'anno 1995, in lire 1.900 miliardi per l'anno 1996, in lire 1.090 miliardi per l'anno 1997, in lire 2.020 miliardi per l'anno 1998, in lire 2.500 miliardi per l'anno 1999, in lire 2.180 miliardi per l'anno 2000, in lire 890 miliardi a decorrere dall'anno 2001”.

237. Il differimento di cui al comma 235 non opera nei confronti di coloro che abbiano compiuto l'età di settantatré anni alle relative date di corresponsione indicate nell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ovvero abbiano percepito nell'anno precedente un reddito imponibile IRPEF pari o inferiore al doppio del trattamento minimo INPS, ovvero abbiano avanzato domanda di corresponsione producendo adeguata documentazione attestante il grave stato di salute da individuare secondo criteri obiettivi stabiliti dagli enti obbligati alla riliquidazione.

238. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1996 il contributo a carico degli enti datori di lavoro degli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, gestioni Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, Cassa per le pensioni ai sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, è elevato al 23,80 per cento della retribuzione imponibile.

239. Con la stessa decorrenza di cui al comma 238 le aliquote contributive dovute dai lavoratori dipendenti iscritti alle Casse pensioni di

cui al medesimo comma 238 sono stabilite nella misura dell'8,55 per cento, comprensiva degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

240. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1996, il contributo a carico dell'Ente poste italiane per il trattamento di quiescenza degli iscritti all'Istituto postelegrafonici è elevato al 23,80 per cento della retribuzione imponibile. L'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dell'Ente poste italiane iscritti all'Istituto postelegrafonici è fissata nella misura dell'8,55 per cento, comprensiva degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

241. Ai lavoratori dipendenti di cui ai commi 239 e 240 continua ad applicarsi il disposto dell'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

242. Il contributo obbligatorio per il credito previsto dall'articolo 37, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è pari allo 0,35 per cento della retribuzione contributiva e pensionabile determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

243. I dipendenti iscritti alle Casse pensioni già amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e confluite nell'INPDAP sono iscritti per le sole prestazioni creditizie al "Fondo di previdenza e credito" di cui all'articolo 32 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e obbligati al versamento del contributo indicato al comma 242.

244. Nei confronti dei dipendenti di cui al comma 243 le prestazioni erogate dal "Fondo di previdenza e credito" sono quelle stabilite dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1224.

245. È istituita presso l'INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari.

246. Il contributo per il "Fondo credito" dovuto dai dipendenti dell'Ente poste italiane iscritti all'Istituto postelegrafonici è stabilito nella misura dello 0,35 per cento e si applica sulla retribuzione imponibile indicata al comma 242.

247. Le disposizioni contenute nei commi 242, 243 e 246 trovano applicazione a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1996.

248. Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o chi ne ha la tutela sono obbligati, entro il 31 marzo di ciascun anno, a presentare alla prefettura, al comune o all'unità sanitaria locale del territorio, una dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto e in caso affermativo se a titolo gratuito, ai fini dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

249. Entro la stessa data di cui al comma 248, gli invalidi civili titolari dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo

1971, n. 118, sono tenuti a presentare alle prefetture, al comune o all'unità sanitaria locale competente per territorio, analoga dichiarazione relativa alla permanenza dell'iscrizione nelle liste speciali di collocamento, di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

250. Le dichiarazioni di cui ai commi 248 e 249 sono effettuate su apposito modello determinato dal Ministro dell'interno con proprio decreto.

251. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui ai commi 248 e 249 entro il termine stabilito determina l'immediata verifica della sussistenza delle condizioni di cui ai medesimi commi 248 e 249.

252. In caso di falsa dichiarazione o certificazione, il titolare del beneficio è obbligato alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, oltre agli interessi legali maturati sulle stesse.

253. Nel caso in cui sia stata accertata l'insussistenza del diritto all'indennità di accompagnamento, il soggetto interessato o i suoi aventi causa sono tenuti a restituire i ratei indebitamente percepiti a decorrere dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione di cui al comma 248.

254. I disabili intellettivi e i minorati psichici sono obbligati, entro il 31 marzo 1997, a presentare in sostituzione della dichiarazione di responsabilità di cui ai commi 248 e 249 un certificato medico. Il certificato è valido per tutta la durata in vita dei soggetti interessati.

255. Per i nascituri affetti da minorazione psichica o intellettiva il termine per adempiere all'obbligo di cui al comma 254 è fissato al dodicesimo mese dalla nascita.

256. Per gli invalidi civili il cui *handicap* non consente loro di autocertificare responsabilmente, è fatto obbligo di presentare la dichiarazione di responsabilità di cui ai commi 248 e 249 ai rispettivi tutori o rappresentanti, qualora siano interdetti, inabilitati o minori di età, ovvero di presentare un certificato medico.

257. Entro la stessa data di cui al comma 248, gli invalidi civili, i ciechi ed i sordomuti assunti al lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, direttamente per assunzione nominativa o per assunzione numerica tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sono obbligati a presentare alla prefettura e al loro datore di lavoro una dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla sussistenza dei requisiti per l'assunzione. La mancata presentazione della suddetta dichiarazione determina l'immediato accertamento della sussistenza dei citati requisiti da parte della Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro. Qualora si accerti l'insussistenza dei requisiti, il rapporto di lavoro è risolto di diritto a decorrere dalla data di accertamento da parte della medesima Direzione.

258. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano le materie di cui al presente articolo secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

259. Dopo l'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è inserito il seguente:

“Art. 9-bis. - (*Condizioni per la fruizione dei benefici*). - 1. Le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari”.

260. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonché rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni.

261. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 260 siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

262. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore ad un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.

263. Il recupero non si estende agli eredi del pensionato.

264. Le disposizioni di cui ai commi 260, 261 e 263 si applicano anche nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente somme a titolo di pensioni di guerra, ovvero a titolo di assegni accessori delle medesime, per periodi anteriori al 1° novembre 1996. Sono fatti salvi i provvedimenti di revoca emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, in base alla precedente disciplina ed i provvedimenti di recupero in corso. È altresì escluso che le più favorevoli disposizioni della presente legge possano applicarsi nei casi in cui vi sia dolo da parte dell'interessato. La rateazione del recupero è definita ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, entro il periodo massimo di cinque anni.

265. Qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti INPS, INAIL e pensionistici di guerra, il recupero di cui ai commi 260, 261 e 264 si esegue sull'intera somma.

266. Le pubbliche amministrazioni che erogano prestazioni sia pecuniarie, sia in natura a favore di soggetti bisognosi effettuano, entro il 30 giugno 1997, accertamenti sulla persistenza dei presupposti per la concessione del beneficio. Le verifiche sono ripetute annualmente. Gli esiti sono comunicati al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro.

267. All'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, come modificato dall'articolo 7 della legge 29 aprile 1976, n. 177, è aggiunto il seguente comma:

“All'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, di cui al comma 1, che effettui passaggi di qualifica, di carriera o di amministrazione senza soluzione di continuità, e che comunque, dopo tali passaggi, continui ad essere iscritto al Fondo stesso, viene liquidata all'atto della cessazione definitiva dal servizio un'unica indennità di buonuscita commisurata al periodo complessivo di servizio prestato”».

1.10000

IL GOVERNO

TABELLA 1
(articolo 1, comma 119)

TABELLA DI DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL'EQUO INDENNIZZO PER I DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, N. 29

Categoria di menomazione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834

Misura

Prima categoria	due volte l'importo dello stipendio tabellare iniziale alla data di presentazione della domanda
Seconda categoria	92 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria
Terza categoria	75 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria
Quarta categoria	61 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria
Quinta categoria	44 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria
Sesta categoria	27 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria
Settima categoria	12 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria
Ottava categoria	6 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria

Menomazioni della integrità fisica di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834

Misura

Per tutte le menomazioni ivi previste	3 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria.
---------------------------------------	--

TABELLA 2
(articolo 1, comma 227)

Piano di ammortamento a rata costante anticipata bimestralmente al tasso annuo semplice dell'8 per cento relativo ad un capitale unitario

N. rate Colonna 1	Quota capitale Colonna 2	Quota interesse Colonna 3	Rata anticipata Colonna 4	Debito residuo Colonna 5
1	0,040127	-	0,040127	0,959873
2	0,027329	0,012798	0,040127	0,932544
3	0,027693	0,012434	0,040127	0,904851
4	0,028062	0,012065	0,040127	0,876789
5	0,028436	0,011691	0,040127	0,848353
6	0,028816	0,011311	0,040127	0,819537
7	0,029200	0,010927	0,040127	0,790337
8	0,029589	0,010538	0,040127	0,760748
9	0,029984	0,010143	0,040127	0,730764
10	0,030383	0,009744	0,040127	0,700381
11	0,030789	0,009338	0,040127	0,669592
12	0,031199	0,008928	0,040127	0,638393
13	0,031615	0,008512	0,040127	0,606778
14	0,032037	0,008090	0,040127	0,574741
15	0,032464	0,007663	0,040127	0,542277
16	0,032897	0,007230	0,040127	0,509380
17	0,033335	0,006792	0,040127	0,476045
18	0,033780	0,006347	0,040127	0,442265
19	0,034230	0,005897	0,040127	0,408035
20	0,034687	0,005440	0,040127	0,373348
21	0,035149	0,004978	0,040127	0,338199
22	0,035618	0,004509	0,040127	0,302581
23	0,036093	0,004034	0,040127	0,266488
24	0,036574	0,003553	0,040127	0,229914
25	0,037061	0,003066	0,040127	0,192853
26	0,037556	0,002571	0,040127	0,155297
27	0,038056	0,002071	0,040127	0,117241
28	0,038564	0,001563	0,040127	0,078677
29	0,039078	0,001049	0,040127	0,039599
30	0,039599	0,000528	0,040127	0,000000
	1,000000	0,203810	1,203810	

Avverto altresì che su questo emendamento 1.10000 è stata distribuita la seguente *errata corrige*:

A pag. 5, al comma 23, dopo «n. 724,» anzichè «e a quanto disposto dal comma 20», si legga: «e dal comma 20».

A pag. 8, al comma 41, anzichè «comma 9», si legga: «comma 40».

A pag. 17, al comma 84, anzichè «comma 144», si legga: «comma 152».

A pag. 27, al comma 143, anzichè «di cui al Capo I del presente titolo», si legga: «di cui ai commi da 1 a 44».

A pag. 34, al comma 186, anzichè «comma 1», si legga: «comma 185».

DE CAROLIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DE CAROLIS. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, tra le tante anomalie del nostro paese rispetto a quasi tutte le democrazie occidentali esiste anche quella della lungaggine dei tempi per l'approvazione della manovra finanziaria e della sottovalutazione che, particolarmente nel nostro paese, a tutti i livelli si fa invece dei consuntivi.

Desidero ringraziare i colleghi delle Commissioni parlamentari finanze e tesoro e bilancio della Camera dei deputati e del Senato per l'impegno profuso, da settembre ad oggi, per rispettare le scadenze temporali e le quantificazioni finanziarie contenute nel Documento predisposto dal Governo.

Restano però sempre alcuni dubbi: se, per esempio, la finanziaria licenziata da Montecitorio sia migliore di quella uscita da Palazzo Chigi, a giudicare per esempio da alcuni emendamenti che in *extremis* sono stati approvati proprio dalla Camera dei deputati. Vorrei ricordare, signor Presidente, il generoso regalo fatto ai lavoratori autonomi in tema di cumulo pensioni-lavoro calato nel contenzioso ancora tutto da risolvere fra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti; se si tiene conto che dal 1990 ad oggi sono andati in pensione 660.000 lavoratori dipendenti e 695.000 lavoratori autonomi, una siffatta concessione, così com'è contemplata dall'emendamento approvato dalla Camera dei deputati, potrebbe nullificare le lotte sindacali del 1994-1995 per preservare le pensioni di anzianità. Si potrebbe addirittura commentare, con una semplificazione non priva anche di qualche suggestione, che i metalmeccanici sono scesi in piazza per difendere le pensioni di anzianità, ma

in pensione ci sono andati i lavoratori autonomi, il tutto in barba ai 100.000 miliardi di *deficit* dell'Istituto nazionale di previdenza sociale.

Il secondo emendamento approvato in *extremis* e di cui non ho sentito parlare prevede il tetto invalicabile del 20 per cento all'ampliamento dei supermercati. È inutile nascondere: il *boom* della grande distribuzione, piaccia o no, è una delle rivoluzioni strutturali della nostra economia. L'emendamento approvato va a colpire i consumatori e le famiglie italiane e premia certamente quella parte dei commercianti che non hanno accettato di tener conto di quello che è il processo di ammodernamento. Mi viene quasi da commentare che, per quanto riguarda questo emendamento, il Governo sia stato amico dei nemici e nemico degli amici.

Il terzo emendamento approvato dalla Camera dei deputati riguarda il prelievo di 6.500 miliardi sui depositi delle aziende per le liquidazioni dei propri dipendenti. Si tratta di un prelievo all'economia italiana, trattandosi di un fondo al quale le piccole e medie aziende fanno ricorso anche per la normale, giornaliera attività produttiva. (*Brusio in Aula*).

I primi due emendamenti sono stati presentati dal Governo ed il terzo dal Polo per le libertà, a dimostrazione, cari colleghi, che si può sbagliare anche all'unanimità, ma addirittura si possono compiere danni anche stando sull'Aventino.

La manovra di bilancio realizzata nei mesi trascorsi è imponente: quasi 80.000 miliardi tra luglio e settembre in una situazione non certamente facile e, contrariamente a quanto tutti affermano nelle piazze italiane, senza aumentare la pressione fiscale strutturale. Infatti, se si confronta la previsione di pressione tributaria in senso stretto prevista per il 1997 dai Documenti di programmazione economico-finanziaria dei Governi Berlusconi e Dini con quella prevista dal Governo Prodi si scopre che il livello è pressochè identico, non superiore al 27 per cento. Nel contempo però in questi sei mesi abbiamo ottenuto un calo di tassi di mercato senza precedenti, due riduzioni e ci auguriamo a giorni una terza riduzione del tasso di sconto; una robusta ripresa della fiducia internazionale nei confronti dell'Italia, sottolineata anche dal recente incontro di Dublino sul mercato monetario; il rientro nel sistema monetario europeo con un rapporto di cambio... (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Per favore, colleghi, cerchiamo di rimuovere il brusio, siamo nella fase finale delle dichiarazioni di voto e ciascuno ha diritto di essere ascoltato.

DE CAROLIS.... un rapporto di cambio impegnativo, ma non insostenibile. Il differenziale tra i tassi italiani e quelli tedeschi è sceso con una rapidità senza precedenti: da aprile ad oggi è diminuito di 250 punti base, che corrispondono ad un risparmio di spesa pubblica pari a circa 50.000 miliardi. Si tratta di un risparmio, colleghi, che darà i frutti nei prossimi anni, quando andranno a scadenza i titoli di nuova emissione; ma è anche un risparmio che è destinato a crescere, perchè la tendenza in atto verrà mantenuta e rafforzata dal progressivo calo dell'inflazione che, come abbiamo visto, è scesa al 2,5 per cento.

Per questa ed altre considerazioni la richiesta del voto di fiducia ci è parsa fin dall'inizio una scelta obbligata e senza alternative.

L'annuncio dato dal ministro Bassanini nella giornata di venerdì 13 dicembre ci ha destato – ce lo consentirà il ministro Bassanini – qualche perplessità soltanto dal punto di vista scaramantico. Del resto Croce ci ha insegnato che la superstizione non esiste, ma è meglio non stuzzicarla. Non a caso, proprio in quest'Aula, sono state pronunciate parole forti come «democrazia» e «libertà», principi che sarebbero stati duramente compromessi dalla volontà di sopraffazione del Governo e della maggioranza.

Continuiamo ad avere un'alta considerazione dei valori universali di democrazia e libertà, per la cui inviolabilità e sacralità abbiamo dedicato la nostra comune attività e, lasciatemelo dire, anche il nostro vivere quotidiano di cittadini in Repubblica.

Se un richiamo a tutti, invece, viene rivolto dal Governo di fronte a scadenze temporali, sancite da un calendario tanto impietoso, è proprio quello del principio della responsabilità che incombe in modo prioritario su quanti hanno ricevuto, dopo libere elezioni, quel mandato dalla sovranità popolare, per governare a tutela degli interessi generali di tutta la collettività.

L'esercizio provvisorio sarebbe stata l'ennesima sciagura che si sarebbe riversata sull'economia del nostro paese, provocando danni incalcolabili in tutti i campi.

Per queste ragioni, ma anche per un esplicito riconoscimento all'attività del Governo Prodi, i senatori del Gruppo Misto che si richiamano alla coalizione dell'Ulivo, voteranno in favore della fiducia richiesta. *(Applausi dai Gruppi Misto, Sinistra Democratica-L'Ulivo, Rinnovamento italiano, Verdi-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano).*

CARUSO Luigi. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CARUSO Luigi. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio compito – come dissi il 22 maggio scorso quando si discuteva la mozione di fiducia a questo Governo – era reso particolarmente gravoso non solo dal fatto di essere l'unico senatore appartenente alla Fiamma tricolore, ma anche dal fatto di dover rispondere o comunque contrastare il vuoto assoluto che aveva caratterizzato le dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio.

Oggi riscontro di essere stato facile profeta e mi rendo conto che dopo sette mesi il consuntivo di questo Governo è il peggiore che si potesse immaginare; un Governo al quale manca la fiducia da parte di alcune correnti delle stesse componenti che lo formano, le quali sono diffidenti l'una dell'altra, ma sono sempre cementate dall'unico, serio, incrollabile, immodificabile e assoluto obiettivo che è quello della gestione del potere in modo talmente spudorato da far rimpiangere, a me che li ho combattuti per tutta la vita, i Governi democristiani e socialisti che lo hanno preceduto.

Inoltre, signori colleghi, ci troviamo di fronte ad un Governo che si è sottratto al confronto, che si è sottratto alla dialettica e allo scontro dialettico, alla contrapposizione delle idee, rifugiandosi e trincerandosi dietro il voto di fiducia su questi maxi emendamenti, nei quali il Governo ha slealmente e abusivamente inserito una serie di provvedimenti che servono a sistemare, in modo clientelare, le questioni degli amici e le questioni degli amici degli amici.

Questo è un Governo che, pur essendo appoggiato dall'esterno da Rifondazione Comunista e che tra i suoi principi fondamentali vanta quello di perseguire l'obiettivo della giustizia sociale, tartassa i lavoratori dipendenti e i pensionati; è un Governo che impedisce a questi ultimi, e a quelli che hanno lavorato onestamente per tutta la vita di sopravvivere e poi, tramite i suoi Sottosegretari, elargisce centinaia di milioni a criminali che hanno militato solo per qualche anno nell'onorata società e che ora, a spese della collettività italiana, vivranno per il resto dei loro anni mantenuti con otto milioni al mese di stipendio, che rappresenta più dell'indennità parlamentare. (*Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, Federazione Cristiano Democratica-CCD, Federazione Cristiano Democratica-CDU, Forza Italia e Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

A questo Governo dichiaro, per motivi politici ma anche per motivi morali, il mio voto contrario. (*Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, Federazione Cristiano Democratica-CCD, Federazione Cristiano Democratica-CDU e Forza Italia*).

DONDEYNAZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DONDEYNAZ. Signor Presidente, signori senatori, la richiesta del Governo di votare la fiducia sul provvedimento collegato alla finanziaria, per un rappresentante della Val d'Aosta che non fa parte organicamente della maggioranza e che ha accordato il proprio assenso alla nascita del Governo Prodi, non è mai una cosa scontata ed è valutata con grande attenzione.

La qualità del provvedimento e la sua rispondenza, sia rispetto agli obiettivi che si pone, sia rispetto agli interessi politici, economici e sociali della comunità valdostana e di quelli dell'intero paese, sono gli elementi di valutazione.

Il nostro non è un giudizio acritico; riteniamo infatti che siano troppe e su argomenti molto importanti, come l'istituzione dell'IREP, le deleghe richieste dal Governo: una decisione questa attuata soltanto dalla proposta di istituzione di una apposita Commissione bicamerale.

Credo però che dalla discussione appaia in modo evidente come sia difficile operare in un modello ispirato al bipolarismo: troppa confusione sugli atteggiamenti, che tendono a ricercare sempre accordi per poi definirli in modo dispregiativo; per contro, quando il confronto si fa aspro, si richiama la mancanza di libertà fino a sostenere che stiamo imboccando la strada dell'autoritarismo.

Siamo dunque distanti da quel modello anglosassone; troppo pochi sono i valori comuni; è sempre tutto in discussione. Occorre che il confronto torni sul merito dei problemi e che i vari aspetti di detto confronto siano chiari e giudicabili anche dalla popolazione. Occorre, ad esempio, conciliare dati di natura positiva, di natura macroeconomica, come l'inflazione bassa, il rientro nello SME, la riduzione dei tassi di cambio, con il forte rallentamento dei consumi, la stagnazione dell'occupazione e la ripresa di una competizione forte per la nostra economia e, purtroppo, con il grande aumento della povertà. Durante la mia prima esperienza di esame della manovra economica in sede di Commissione avevo valutato positivamente il lavoro svolto dalle Commissioni bilancio e finanze, traendo la convinzione che è possibile lavorare nel rispetto reciproco e tenendo presente che la verità va sempre ricercata. Più di 4.000 emendamenti esaminati in un confronto sereno e qualificato hanno evidenziato che si può lavorare nell'interesse del paese. Ho condiviso l'iniziativa di tentare di raggruppare le questioni più importanti per poterle esaminare in Aula. La maggioranza, dunque, deve fare attenzione a non alterare in modo riduttivo il ruolo del Parlamento.

In conclusione, valutando le motivazioni della richiesta del Governo, e cioè l'obiettivo di evitare l'esercizio provvisorio del bilancio, ed in considerazione del fatto che molte delle richieste di modifica della finanziaria avanzate dai parlamentari valdostani sono state accolte sia alla Camera sia al Senato, voterò la fiducia al Governo Prodi. (*Applausi dai Gruppi Misto, Sinistra Democratica-L'Ulivo, Verdi-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano e Rinnovamento Italiano*).

PINGGERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINGGERA. Signor Presidente, onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, i senatori della *Südtiroler Volkspartei* hanno purtroppo dovuto constatare che vari emendamenti che alla Camera dei deputati erano stati accolti, e quindi trasmessi come approvati nel testo pervenuto al Senato, non si trovano più nel maxi-emendamento. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia, Federazione Cristiano Democratica-CCD, Federazione Cristiano Democratica-CDU e Alleanza Nazionale. Ilarità*).

Ciò sarà senz'altro frutto di errori tecnici – almeno speriamo – e non di modifiche volute e pianificate. Partiamo da questo presupposto proprio perchè riteniamo che in quest'ultimo caso tali modifiche sarebbero state introdotte già in sede di Commissione, così invece non è stato.

Per poter votare in favore della legge finanziaria abbiamo bisogno di precisi impegni da parte del Governo che ci assicurino sul fatto che gli emendamenti da noi proposti e approvati alla Camera dei deputati vengano inseriti se non in questa legge finanziaria in un prossimo decreto-legge in modo da rimediare a questo errore tecnico. Nella speranza che tale richiesta possa essere accolta, per ora mi devo riservare di pro-

nunciarmi su come voterà la *Volkspartei* (*Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, Forza Italia e Federazione Cristiano Democratica-CDU*).

FOLLONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLLONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, la manovra finanziaria del 1997 è un bel cumulo di nuove imposte: l'IREP, la cosiddetta tassa per l'Europa, alcune manovre di piccolo condono, l'IRPEF-*bis*. La materia per sbizzarrirsi c'è, ed è vastissima, anche per chi non fosse così ferrato in tasse, come il ministro Visco.

Prodi ha dato alla sua stangata la denominazione di «tassa per l'Europa» e non si fa certo fatica a capire perchè le indagini demoscopiche abbiano dovuto registrare (la notizia l'abbiamo letta oggi su un importante quotidiano nazionale) che in poche decine di giorni l'opinione pubblica italiana ha visto crollare i favori dei nostri cittadini verso l'Unione europea.

Questa è dunque una manovra finanziaria fatta di tasse, un pieno di cassa fatto senza metter mano ai fattori squilibranti il nostro bilancio, uno scippo, uno scialo di denaro. E magari queste nuove tasse fossero state applicate laddove si determinano l'elusione e l'evasione: sono invece tasse a tutto campo, su lavoratori e famiglie, su lavoro dipendente e autonomo, deprimono la spesa e il lavoro, mirano l'elusione ma falliscono il bersaglio. Se il recupero delle tasse non pagate è un obiettivo nobile, perseguirlo secondo diseguità, con un'imputazione pregiudiziale di evasione presunta, è immorale ed anche incostituzionale; così come profili di incostituzionalità presentano molti altri punti di questa immaniabile polpetta legislativa, dove troviamo divieti di cumulo tra pensioni e lavoro che contrastano già con l'articolo 1 della Costituzione e, lasciatemelo dire, sono contro l'imperativo morale che per chi è credente scaturisce dall'Enciclica di Giovanni Paolo II, «*Laborem exercens*». Ma se questo riguarda i cattolici, non credo che i cittadini italiani tutti, titolari di un diritto al lavoro scritto nel patto costituzionale, possano essere dichiarati, d'ora in poi, figli di un dio minore, e obbligati – se non lo vogliono – a stare con le braccia conserte, quando siano in grado di percepire, per effetto di previdenza, una giusta e lecita pensione, frutto di quanto è stato accantonato e non solo di solidarietà sociale.

Le soluzioni che devono essere trovate ai problemi – e il sistema pensionistico italiano ne presenta tanti – non possono mai ledere i diritti primari e quelli acquisiti con personale sacrificio e chiara pattuizione.

Così troviamo poi, profili di incostituzionalità nella sottrazione al Parlamento della sua propria funzione legislativa, con l'azione vasta e devastante messa in atto per trasferire mandati normativi al Governo con deleghe impropriamente collegate al bilancio quando, al contrario, sul bilancio dello Stato, non producono – così almeno è stando alle ripetute dichiarazioni rese dal ministro Bassanini – effetto alcuno e con altre deleghe fiscali che il ministro Visco ha chiesto secondo indirizzi parla-

mentari che lui stesso dice di aver posto a criterio di tutta la parte fiscale della manovra, anche di quella non delegata, e che invece, proprio in questo disegno di legge finanziaria, lui stesso ha già disatteso mettendo (come ha ben spiegato in quest'aula il senatore Carlo Scognamiglio) i parlamentari di fronte alla dubbia correttezza di dare al Ministro una delega alla cieca, in quanto proprio il Ministro ha già rivelato di predicare bene ma di razzolare male.

La manovra finanziaria «delle tasse» passerà al Senato sotto l'arco di una triplice fiducia: una richiesta costituzionalmente ineccepibile per un contenuto costituzionalmente inaccettabile.

Il Presidente del Consiglio non ama l'aula di Palazzo Madama: la sua assenza da questo ramo del Parlamento ha caratterizzato l'inizio della legislatura. (*Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CDU, Federazione Cristiano Democratica-CCD, Forza Italia, Alleanza Nazionale e Lega Nord-Per la Padania indipendente*). Ma i voti di fiducia che lui ci chiede sono già stati numerosi e sono in evidente, progressiva crescita; così come cresce in quest'Aula, dove la maggioranza ha numeri forti, la pressione perchè le opposizioni divengano, perfino nei momenti di grande contrasto politico, numeri disponibili per rendere più agevole il passaggio di provvedimenti cari al Governo. Le polemiche sui voti di fiducia, sulla irresponsabilità della maggioranza che quando viene fatta rilevare la sua assenza ribalta l'onere della prova e invoca la presenza degli altri Gruppi, ha già una lunga storia; ma ora l'autonomia del Governo rispetto al Parlamento si è fatta più evidente e più incostituzionale: non è solo il Presidente del Consiglio che non si degna di venire tra noi (*Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CDU, Federazione Cristiano Democratica-CCD, Forza Italia e Alleanza Nazionale*), sono il Governo e la maggioranza che pensano di poter dare vita ad un regime di relazioni parlamentari in cui la maggioranza fa e l'opposizione tace. Questa è più che un'impressione, è il dato di fatto di fronte al quale, per la verità non senza una certa dose di incredulità, ci siamo trovati a lavorare.

La legge finanziaria è arrivata in questa Camera, dopo la forte denuncia fatta a Montecitorio relativamente alla scorretta applicazione di deleghe ai provvedimenti connessi alla legge di bilancio. Una scorrettezza istituzionale legata all'uso massiccio, mirato, straordinario e di fatto esorbitante di questo istituto. È una scorrettezza di carattere costituzionale derivante dal fatto che si utilizzavano deleghe per non far transitare dal Parlamento molti, troppi atti legislativi di riforma. Non che il Parlamento non possa su tali materie dare deleghe al Governo, ma che questa richiesta la muova il Governo in occasione della legge finanziaria è un *vulnus* grave alle prerogative del Parlamento, dove magari su quelle stesse materie o su materie contigue esistono disegni di legge dei Gruppi di minoranza (ma anche di quelli di maggioranza) che giacciono nei cassetti delle Commissioni da mesi quando non da anni e che, in conseguenza di questo esproprio, rimarranno *a fortiori* ancor più a giacere. Giace con essi la potestà di iniziativa legislativa del Parlamento!

Quando abbiamo chiesto che all'autonomia scolastica si affiancasse il principio di parità che ispira molti disegni di legge anche da noi pre-

sentati, la risposta è stata la indisponibilità a scollegare dalla finanziaria questa materia.

Così è accaduto per le deleghe fiscali; per l'IREP, la tassa che arriva ignota senza che sia stato chiarito davvero chi la pagherà. Una lesione gravissima, un vero e proprio arbitrio, un atto di onnipotenza del titolare del Dicastero delle finanze che ancora non comprendiamo come sia stato più o meno silenziosamente giustificato da presunti doveri di maggioranza.

È nata così la denuncia delle scorrettezze istituzionali e costituzionali assunta attraverso il gesto di allontanamento dall'Aula. Sui giornali si può scrivere «Aventino», ma quello che è successo è che la maggioranza ha violato le regole della vita parlamentare e le opposizioni lo hanno denunciato al paese. *(Vivi applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CDU, Federazione Cristiano Democratica-CCD, Forza Italia e Alleanza Nazionale e del senatore Peruzzotti).*

Qui in Senato è piovuto sul bagnato. Mentre noi abbiamo cercato con lealtà di ripristinare un rapporto corretto, di rendere tollerabile ad una vita parlamentare democratica l'indigestione di tasse, di norme delegate, di provvedimenti di ogni natura che come su un treno merci erano stati caricati sulla legge di bilancio, la maggioranza ha continuato e ha aggravato, non solo nel merito ma anche nel metodo del confronto parlamentare, l'esame del provvedimento. Si è preferito trattare con tre sindacati la questione delle tasse prima ancora di presentarla alle rappresentanze elettive, un metodo caro alla democrazia delle corporazioni in uso in Italia prima della seconda guerra mondiale. Si è impostato un esame della finanziaria sulla sostanziale negazione delle opposizioni, del loro ruolo di iniziativa e di controllo. Abbiamo chiesto che si facesse vivere l'istituto parlamentare e la maggioranza ha risposto di no. Abbiamo emendato per gli archivi senza poter portare in Aula le nostre ragioni. Se siamo qui oggi è per rinnovare questa denuncia.

C'è stata perfino la voluta derisione del ruolo delle opposizioni, palese in almeno due episodi. Il primo si è consumato durante la Conferenza dei Capigruppo, seguita all'annuncio del voto di fiducia: infatti, mentre tutte le opposizioni dichiaravano l'impegno ad accelerare i tempi del confronto, in modo che il contingentamento del tempo dei lavori dell'Aula garantisse che le scadenze previste per evitare l'esercizio provvisorio fossero rispettate, la maggioranza operava per altra strada, quella della fiducia adottata come ghigliottina nei confronti del Parlamento.

Perché non si è accolta la nostra offerta? Perché la data del 19 dicembre non è stata perseguita nel confronto di merito? Perché mentre chiedevamo questo al Presidente del Senato il Governo ha posto la fiducia? Perché, mentre il Governo fingeva la disponibilità al ritiro della fiducia in cambio di una comune e concorde verifica sul numero degli emendamenti e sul tempo necessario per il loro esame, la maggioranza la revocava, non lasciando nemmeno il tempo per poter esplorare questa strada? Le ragioni sono almeno due. La prima, che noi indichiamo dall'inizio della legislatura, è che questo Governo si regge su una maggioranza incoerente, che Bertinotti e Dini non stanno insieme se non

sotto l'usbergo della fiducia. (*Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CDU, Federazione Cristiano Democratica-CCD, Forza Italia e Alleanza Nazionale*).

Che quando si discute sul merito, risulta maggioritaria una cultura che non plaude a Fidel Castro e non crede che l'Europa debba essere il luogo del rilancio del socialismo reale possibile, come spiegava all'Ergife Hotel il segretario di Rifondazione Comunista mentre noi, invece, discutevamo qui su come procedere all'esame di questo provvedimento. Tra fiducie per custodire la maggioranza che regge precariamente il Governo, a danno del paese. Credo che il patto di stabilità impostoci a Dublino abbia a che fare molto più con la inaffidabilità di comportamento della maggioranza di Governo che non con i numeri che il nostro Governo ha presentato in quella sede. O meglio, la tenuta dei nostri numeri non viene creduta perchè è evidente che non c'è garanzia che questo Governo sarà capace di seguire un cammino lineare. L'Europa, insomma, ci chiede per via monetaria quelle qualità politiche che sarebbe scortese denunciare assenti nel Governo di uno dei paesi dell'Unione europea.

La seconda ragione di più prosaica filosofia è stata l'utilità di profittare del momento per caricare sulla finanziaria decreti e «decretini», favori e «merende» per gli amici dell'Ulivo; le 45 modifiche sono state aggiunte alla «chetichella», senza dire nulla alle Commissioni e tacendole perfino ai Capigruppo. (*Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CDU, Federazione Cristiano Democratica-CCD, Forza Italia e Alleanza Nazionale*). Eppure, anche a questo punto noi abbiamo chiesto di poter valutare come emendare i tre pacchetti «usa o getta» che oggi devono essere votati.

Signor Presidente del Senato, mi rivolgo a lei perchè durante la Conferenza dei Capigruppo proposte – erano già passate le ore 18 – che fosse data a quest'Aula del Parlamento una notte di tempo per leggere le nuove carte. Questa era la sua proposta. Perchè non ha imposto tale regola di correttezza di rapporti? Perchè ha accettato la forzatura con la quale siamo tornati a discutere la fiducia già posta avendo avuto solo «quindici minuti quindici» di tempo per vedere stravolto il provvedimento collegato alla legge finanziaria? Tutela dei numeri di maggioranza (cioè tutela delle poltrone) a danno del paese e un falso ed autoritario modo di intendere il maggioritario; ecco quali sono le ragioni per le quali si è mantenuta ed aggravata la violazione istituzionale che si era già manifestata alla Camera. Ecco perchè si è arrogantemente calpestata e derisa non la metà di quest'Aula, ma la metà del paese, o meglio il paese stesso, non le opposizioni parlamentari, ma il Parlamento.

Il collega Salvi ci ha raccontato che questa sbrigatività di comportamento è la cultura politica nuova. Sarebbe questo il maggioritario per l'Italia futura? A me sembrano i vecchi centralismi del Partito comunista italiano! (*Vivissimi, prolungati applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CDU, Federazione Cristiano Democratica-CCD, Forza Italia e Alleanza Nazionale*).

Io non so, collega Pieroni, se questa Italia avrà la disgrazia che lei ha invocato, esigendo in qualche modo che dopo i 50 anni di Republi-

ca che hanno visto protagonista la Democrazia cristiana i prossimi siano gli anni dell'Ulivo. So però che in questo spregio verso la forza politica che ha guidato, pur con errori e manchevolezze, l'Italia in un cammino di crescita straordinaria, la Democrazia cristiana, i colleghi del Partito popolare assaporano fino in fondo quel che Dante disse del pane altrui, cioè quanto sia salato. *(Vivissimi applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CDU, Federazione Cristiano Democratica-CCD, Forza Italia e Alleanza Nazionale).*

E non riesco a capacitarmi che tra di loro non si levi, come sto facendo io in questo momento, qualche voce che difenda la verità storica della nostra Italia.

Noi, come i nostri *partners* europei, non abbiamo fiducia in questo Governo, ma questa volta non gli voteremo contro. Per l'inaccettabilità di ciò che viene fatto transitare dal Parlamento in modo istituzionalmente scorretto, e per i profili di incostituzionalità che si celano in molte parti di questo provvedimento, al termine delle nostre dichiarazioni di voto lasceremo l'Aula. *(Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CDU, Federazione Cristiano Democratica-CCD, Forza Italia e Alleanza Nazionale).* La fiducia la voterà una maggioranza che pretende, prima di aver definito le regole del maggioritario, di fare tutto da sola! *(Vivissimi, prolungati applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CDU, Federazione Cristiano Democratica-CCD, Forza Italia e Alleanza Nazionale. Commenti dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo e del senatore Speroni. I senatori dei Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CDU, Federazione Cristiano Democratica-CCD, Forza Italia e Alleanza Nazionale si levano in piedi e continuano ad applaudire. Molte congratulazioni).*

PRESIDENTE. Senatore Folloni, la ringrazio per il richiamo che ha inteso fare alla Presidenza del Senato, e in particolare alla mia persona, però vorrei soltanto precisare che alla Conferenza dei Capigruppo non prevale l'opinione del Presidente in quanto le modalità e i tempi sono determinati da decisioni maggioritarie.

DEL TURCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL TURCO. Signor Presidente, colleghi, signori del Governo, spero di non formulare una previsione avventata affermando che, al termine di questa lunga giornata, il Governo avrà la fiducia del Senato e dunque supererà una prova parlamentare importante per la sua durata. Mi sento di aggiungere che alla fine di questa tornata politica il Parlamento italiano, la vita parlamentare, la cultura parlamentare del nostro paese conosceranno una sconfitta politica alla quale siamo chiamati tutti a porre rimedio.

Innanzitutto – lo dico rivolto ai colleghi della maggioranza – siamo chiamati noi per primi a far sì che questa parte della vicenda parlamentare si chiuda con l'odierna discussione, sia pure con le conseguen-

ze alle quali assisteremo, come ha dichiarato il senatore Folloni, di qui a poco.

Io dico che bisogna farlo presto, prestissimo. Il mondo politico, tutti quanti noi, le forze politiche, i parlamentari, debbono adattare i propri ritmi e i propri comportamenti al mutamento cui è pervenuto il sistema elettorale ed istituzionale del nostro paese. Abituati come eravamo, quasi tutti (non parlo per tutto il Parlamento, non ho questa pretesa, ma per quasi tutte le forze politiche che siedono con il loro antico nome o anche con nomi nuovi) all'epoca del proporzionale, nel quale tutto si attutiva e tutto alla fine si poteva consociare, ci riesce difficile adattare i nostri comportamenti alle regole del maggioritario. I nostri Regolamenti sono figli di quel sistema, sono figli di una cultura consociativa (basta leggerli per capire come sono stati costruiti), sono figli della stagione nella quale era permesso al Governo reiterare all'infinito i decreti-legge. Ma se cade il meccanismo proporzionale, se cade la cultura consociativa, come sembra essere auspicato da tutti, se cade – come ha deciso la Corte costituzionale – la possibilità di reiterare i decreti-legge, probabilmente dobbiamo attrezzarci in modo diverso se vogliamo garantire un Governo a questo paese, quale che sia la maggioranza che vince le elezioni.

Dunque lo dico per tutti quanti noi, per la maggioranza e per l'opposizione: quando il Parlamento, quando una parte di questo Parlamento decide di non partecipare a momenti decisivi della vita parlamentare come quello che stiamo per vivere questa sera, allora la sconfitta riguarda tutto il Parlamento e non una parte di esso. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia e Federazione Cristiano Democratica-CDU*).

Prego coloro che applaudono di rimanere in Aula fino alla fine della seduta e di essere coerenti con questa scelta.

MACERATINI. È una minaccia.

DEL TURCO. Noi abbiamo fatto, cari colleghi, quello che ci impone la responsabilità derivata dal risultato elettorale. Aggiungo qualche cosa di più che riguarda l'interesse dell'intera collettività nazionale. Venti giorni dopo la decisione del Governo di riportare la lira nel Sistema monetario europeo, decisione salutata da tutti – tra le dichiarazioni di maggiore consenso per questa scelta del Governo, quella che ricordo con più forza è quella dell'onorevole Berlusconi come una decisione saggia, utile per gli interessi del paese, rischiare, come abbiamo rischiato nel corso di queste ore, l'esercizio provvisorio, voleva dire condannare il paese ad un'immagine internazionale insopportabile, quali che siano le scelte che dobbiamo adottare per quanto riguarda il futuro della nostra collocazione in Europa, o fuori di essa.

Ho parlato di sconfitta per tutti e voglio essere ancora più chiaro – se il clima parlamentare lo consente – nei confronti dell'opposizione e poi più chiaro anche per le responsabilità che sento essere dentro la maggioranza.

Parto, cari senatori dell'opposizione, dalla vostra manifestazione di Roma, da quella grande manifestazione popolare che ha invaso la capi-

tale del nostro paese. Io considero un risultato politicamente ragguardevole per un'opposizione portare a Roma 500.000 lavoratori ed oltre (*Vivaci commenti dai Gruppi Forza Italia, Federazione Cristiano Democratica-CCD, Federazione Cristiano Democratica-CDU e Alleanza Nazionale*).

RONCONI. Di più, di più. Erano un milione!

DEL TURCO. Un milione, aggiudicato! Ho già detto che sulle cifre, abituato come sono stato nel sindacato a gonfiarle un po', non ho alcuna difficoltà a riconoscervi un milione di partecipanti alla manifestazione.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Erano due milioni!

DEL TURCO. Erano come i nostri 100.000, 200.000, 300.000 o 400.000 metalmeccanici.

Ho detto però che quella manifestazione era il segno di una novità politica straordinariamente interessante per il paese. C'era una cultura che prevaleva anche dentro le forze di maggioranza: per esempio addirittura dentro la storia alla quale io appartengo o appartiene gran parte della maggioranza che governa il paese in questo periodo. Secondo questa cultura esisteva un popolo della Sinistra o, meglio ancora, un popolo democratico che poteva godere dei vantaggi della vita parlamentare e aveva una sorta di monopolio dei cortei, delle manifestazioni, delle piazze.

Io ho considerato quella manifestazione quasi il completamento sul terreno della società civile della riforma che noi abbiamo realizzato sul terreno elettorale: maggioritario, contrapposizione maggioranza e opposizione. Ma allora anche sul terreno della civile manifestazione degli interessi della gente del nostro paese non esiste solo un popolo della Sinistra contro il quale si scatenano le forze oscure della reazione in agguato.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esiste, esiste.

DEL TURCO. Contro il modo di protestare, di far vivere le nostre scelte tipiche della cultura della Sinistra, c'è oggi una forza di Centro-destra che riesce ad organizzare masse imponenti della vita del paese. Io ho considerato questo un fatto di grande rilievo per le conseguenze che esso ha anche per le culture che esistono dentro l'opposizione. Dico questo con molta franchezza al senatore Maceratini: voi eravate abituati a portare i vostri militanti nelle piazze (c'era un lungo esercizio del vostro vecchio partito); eravate poi riusciti in un'operazione complicatissima e difficilissima, che comunque considero utile per la democrazia del nostro paese e cioè a riportarne anche di più dopo la svolta che aveva messo Alleanza Nazionale dentro un altro filone della storia poli-

tica del paese. Non era facile realizzare questo passaggio, passare cioè dall'attitudine militante degli anni duri dell'arco costituzionale – chiamiamolo così – ad una fase nella quale quelle forze si moltiplicavano ma stavano dentro un ragionamento democratico che accettava tutte queste regole.

Se posso permettermi, allora, un'osservazione critica rispetto all'atteggiamento che avete avuto dopo, senatore Maceratini, devo dire che voi agendo in questa fase della vita parlamentare in siffatto modo rischiate di far vivere ad una parte della vostra gente quel rapporto con le istituzioni parlamentari che era più tipico e logico nella fase precedente che avevate vissuto. Un rapporto cioè di ostilità e di distanza che non serve al processo che avete messo in atto: con un gesto politico per il quale tutta la politica italiana deve in qualche modo riconoscervi la forza, il coraggio e anche il risultato.

E il rischio che hanno corso gli amici di Forza Italia, del CCD e del CDU che si richiamano alla cultura del Centro nel nostro paese? Ma dove mai, in quale paese questa cultura di Centro si nutre di un tipo di dialettica che arriva fino alle conseguenze che avete proposto nella vostra vita parlamentare? Il Centro, per definizione, è uno strumento di mediazione che cerca di attutire i conflitti e di trovare una soluzione, che non rinuncia alle proprie opinioni e che per esse si batte, ma non radicalizza e non porta fino alle estreme conseguenze la vita parlamentare, perchè sa che sul terreno della vita parlamentare possono esserci conseguenze dure anche sul terreno dei rapporti nella società. (*Commenti del senatore Reccia*). Questa non mi pare un'attitudine tipica della cultura centrista nel nostro paese.

Il Polo ha congelato il quadro dei rapporti politici cercando di utilizzare l'assenza dal Parlamento per alimentare nella società un moto di ribellione. Dunque, come affrontare e risolvere il problema? Voi avete realizzato un salto difficile. Ma insomma, quando si realizza un grande corteo e si porta un milione di persone a Roma (scusate per il numero su cui ho fatto uno sconto in precedenza), la mia opinione e la mia esperienza mi dicono che a questa folla, a questa gente occorre dare una risposta parlamentare. Voi avete scelto un'altra strada – non vi sto contestando questo, nè è mio dovere dare consigli sul modo con cui dovete fare opposizione –, ma quello che io dico, amici dell'opposizione, è che quando si fa montare nel paese un sentimento così forte che si manifesta in modo così radicale, e nelle Aule del Parlamento poi non si manifesta un segnale che qualcosa è cambiato o che qualcosa può cambiare, dovete fare attenzione, perchè non siete solo voi a pagarne le conseguenze, dal momento che questo rappresenta un modello di vita democratica che non funziona nè per l'opposizione, nè per la maggioranza.

Io non sono tra quelli della maggioranza che dicono: «affari loro, se la sbrighino loro con i propri elettori e con la gente che va ai loro cortei».

VOCE DAL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE. Ci pensiamo da soli!

DEL TURCO. Sto cercando di svolgere un ragionamento pacato, parlerò infatti ora dei problemi che riguardano anche la mia parte, la maggioranza.

Qualcuno pensa che se l'opposizione non partecipa ai lavori del Parlamento è più facile lavorare e decidere, che tutto si svolge con più celerità perchè si evitano delle lungaggini. Io dico che questo non solo è sbagliato, ma non è neanche vero. In questo modo noi rischiamo di alimentare una cultura del confronto parlamentare che non appartiene a nessuna delle storie interne a questa maggioranza parlamentare, quale che sia la collocazione dei Popolari, di Rifondazione Comunista, dei Verdi, del PDS, delle forze riformiste, liberal-democratiche interne al Gruppo Rinnovamento italiano; nessuna tra tutte le forze che appartengono a questa maggioranza può considerare una lesione della vita parlamentare come una vittoria della propria cultura.

Il dialogo e la dialettica reciproca necessitano di un grande rispetto. Non penso ad un confronto fra gentiluomini, bisogna accettare anche lo scontro duro nelle Aule parlamentari, purchè la gente veda rappresentati i propri interessi e si riconosca in questo scontro, nello schieramento della maggioranza o dell'opposizione, e riconosca che le proprie opinioni e i propri interessi sono rappresentati e tutelati, anche quando sono battuti dall'esercizio del voto democratico.

Da qui nasce il senso della nostra civilissima protesta per la vostra decisione di abbandonare le Aule parlamentari; ma da qui nasce anche il nostro impegno a lavorare perchè questa ferita, che tutti dobbiamo contribuire a rimarginare, venga eliminata rapidamente dalla nostra vita.

Il Governo deve fare tesoro di questa esperienza. Non credo – lo dico al ministro Bassanini, al ministro Visco, al ministro Ronchi e a tutti i Sottosegretari presenti – ad una concezione muscolare del rapporto tra Governo e opposizione perchè essa rappresenta una concezione sbagliata della vita democratica (*Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Federazione Cristiano Democratica-CCD*) e non ha niente a che fare con il sistema maggioritario. Il Governo deve sempre trovare il modo di difendere onestamente il proprio programma, la propria cultura politica, la cultura della propria maggioranza ma deve aprirsi regolarmente – e anche questo non ha niente a che vedere con il consociativismo – e lo deve fare sapendo che questo è il modo con cui regola serenamente i rapporti parlamentari.

Ritengo che tutti dobbiamo compiere uno sforzo in questa direzione. Penso che, in questo senso, uno sforzo debba essere compiuto dal Gruppo Rifondazione Comunista del quale so qual è la sua collocazione parlamentare: non fa parte della maggioranza, non ha aderito alla coalizione dell'Ulivo, ha stipulato con la maggioranza un accordo elettorale ed un accordo per la formazione del Governo e per il sostegno a questo Governo. (*Commenti del senatore Turini*).

Dobbiamo fare attenzione, e mi rivolgo agli amici e ai compagni di Rifondazione Comunista: una sconfitta di questa esperienza politica non potrà essere vissuta come una vittoria da nessuna Sinistra, nemmeno da voi se la provocherete. Per tale ragione esiste un

problema che riguarda questa maggioranza e, in particolare, la vostra attitudine in ordine all'attuale maggioranza.

Fra poco interverrà il senatore Salvi, che rappresenta in quest'Aula il Gruppo di gran lunga più importante che sostiene la maggioranza di Governo.

BERTONI. Meno male che ci sta!

DEL TURCO. Ritengo che il senatore Salvi, per la responsabilità che detiene, per la sua esperienza, e per il suo buon senso, debba pronunciare in questa Aula parole che vadano nella direzione del superamento delle gravi contraddizioni che si sono manifestate in queste ore. Certo tocca a lui essere il *leader* della forza politica destinata a fornire la parte più importante del sostegno al Governo (*Commenti dal Gruppo Alleanza Nazionale*), facendolo con la lealtà con cui lo deve fare una forza appartenente alla maggioranza. Penso che il senatore Salvi debba dare un contributo affinché questa ferita parlamentare si possa chiudere. Fare ciò vuol dire non solo esprimere fiducia al Governo – cosa che mi accingo a fare a nome del Gruppo parlamentare di Rinnovamento Italiano – ma, onorevoli colleghi, signori del Governo, signor Presidente, vuol dire anche scommettere sulla possibilità di un salto di qualità della dialettica politica, che è in fondo quello che il paese si attende da tutti quanti noi. (*Applausi dai Gruppi Rinnovamento italiano, Sinistra Democratica-L'Ulivo, Verdi-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano*).

ALBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo di Rifondazione comunista voterà a favore delle tre richieste di fiducia. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia, Federazione Cristiano Democratica-CCD, Federazione Cristiano Democratica-CDU e Alleanza Nazionale. Ilarità*).

Per chi non avesse capito, ribadisco che il nostro Gruppo voterà a favore... (*Applausi dai Gruppi Forza Italia, Federazione Cristiano Democratica-CCD, Federazione Cristiano Democratica-CDU e Alleanza Nazionale*).

BATTAGLIA. Lo abbiamo capito.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di permettere al senatore Albertini di continuare il proprio intervento.

ALBERTINI. Come dicevo, voteremo a favore delle tre richieste di fiducia poste dal Governo sui tre maxiemendamenti che il Governo spesso ci ha sottoposto e che per larghissima parte corrispondono al testo approvato dalle Commissioni bilancio e finanze e tesoro.

Desidero ricordare ai colleghi del Polo ed anche a quelli della Lega che in Commissione è stato svolto un lavoro approfondito e dettagliato nel merito di tutti gli emendamenti che in quella sede sono stati presentati. Ci siamo confrontati per lunghi giorni e lunghe notti sui 3.350 emendamenti che da varie parti sono stati sottoposti al nostro esame e devo dire che tale confronto ha prodotto modifiche non marginali del testo trasmessoci dalla Camera dei deputati. Attraverso il nostro lavoro sono state accolte proposte non solo della maggioranza e del Governo ma anche della stessa opposizione. Sono stati poco meno di 40 gli emendamenti di quest'ultima accolti in Commissione.

Ciò nonostante – e questo è il punto, cari colleghi, sul quale dovete riflettere e sul quale il popolo italiano io credo abbia già riflettuto – la minoranza immotivatamente ha riprodotto per l'Aula migliaia di emendamenti già lungamente discussi in Commissione, al fine evidente di mettere in atto una manovra puramente ostruzionistica. Ciò è stato ulteriormente confermato dal rifiuto opposto alla proposta della maggioranza di ridurre ad un centinaio le proposte di modifica da esaminare in Aula, scegliendo ovviamente quelle più significative. Ritengo che nessuno di noi possa contestare che esaminandole si sarebbe certamente discusso del merito di tutti gli elementi sostanziali di questa finanziaria.

Anche tale proposta, appunto, non è stata accolta. Cosa restava da fare al Governo se non porre la questione di fiducia per assolvere all'obiettivo primario e fondamentale per il paese di avere approvata entro l'anno la manovra finanziaria?

La pretestuosità della posizione dell'opposizione è apparsa talmente evidente, anche all'esterno, che non ha fatto registrare risonanze di rilievo nel paese e nemmeno sui mezzi di informazione.

VOCE DAL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE. Certo: sono tutti vostri!

ALBERTINI. Nel merito dei maxi emendamenti presentati dal Governo, che riflettono – ripeto – le conclusioni per larghissima parte raggiunte dalle due Commissioni, noi comunisti ribadiamo la posizione già largamente nota: questa non è certo la nostra manovra finanziaria, nè questo è il nostro Governo. Se avessimo deciso noi tale manovra, i contenuti sarebbero stati diversi. Ciò non toglie, tuttavia, che il punto di equilibrio raggiunto tra le forze della maggioranza parlamentare ci consente di esprimere un giudizio complessivamente positivo.

Questa manovra, infatti, su punti essenziali si differenzia sostanzialmente dagli indirizzi perseguiti dai precedenti Governi del nostro paese ed anche da quelli dei Governi conservatori europei che, al fine di raggiungere i parametri di Maastricht, vanno assumendo drastiche misure di demolizione dello Stato sociale. Essa, infatti, non prevede ulteriori tagli alle pensioni, nonostante la continua, arrogante richiesta della Confindustria e di tutti i poteri forti d'Italia e d'Europa; non aggrava i *tickets* a carico degli utenti della Sanità, presentando anche spiragli di positiva razionalizzazione; non aumenta il prelievo fiscale sulla prima casa, nè quello sul lavoro dipendente, sui pensionati e sugli strati meno

forti del lavoro autonomo, a seguito della delega sulla rimodulazione delle aliquote IRPEF; evita l'aumento del prelievo fiscale sulle pensioni al minimo, a seguito del loro adeguamento annuo, che avrà luogo dal 1° gennaio, rispetto al costo della vita; respinge le inesistenti richieste di riapertura dei termini per il condono fiscale; riduce la ferma di leva ed il servizio civile da 12 a 10 mesi; e non ho citato che alcuni esempi.

A questo, si sono aggiunti due aspetti ulteriori, e molto significativi. Il primo è quello relativo ai contratti d'area, ed anche qui penso si sia determinato un punto di convergenza apprezzabile sia in relazione ai territori sui quali questi contratti potranno essere stipulati, sia agli aspetti ambientali e, soprattutto – lasciatemelo sottolineare –, alla salvaguardia dei contratti collettivi di lavoro anche in queste aree.

L'altro aspetto è quello relativo al contributo per l'Europa. Ebbene, di questo contributo, solo una parte minoritaria deriva dal prelievo sulle persone fisiche, 5.500 su 12.500 miliardi, ed esso comunque presenta due caratteristiche di alto significato. La prima è l'aver definito un'area di esenzione fino a 24.800.000 di lire per i redditi da lavoro dipendente e da pensione e fino a 17.200.000 per i redditi da lavoro autonomo. Questa differenza non significa alcuna discriminazione fra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, in quanto diversi sono i sistemi di calcolo dei redditi delle due categorie.

L'altro aspetto è quello della effettiva progressività attraverso aliquote che non sono solo scritte sulla carta ma che verranno concretamente attuate. Io credo che questo sia un segnale estremamente importante in un paese abituato a vedere un prelievo fiscale all'opposto di quello previsto dalla Costituzione, cioè non in relazione all'entità dei redditi e con criteri di progressività, ma con un criterio rovesciato che ha colpito soprattutto i redditi bassi e medio-bassi e ha salvaguardato i grandi redditi da rendite, da profitti e da patrimoni.

Ho richiamato soltanto alcuni aspetti, quelli che a noi paiono più significativi. In questo contesto, tuttavia, registriamo che nel testo dei maxiemendamenti figurano due questioni sulle quali esprimiamo le nostre riserve ed anche un nostro dissenso. Mi riferisco alla copertura finanziaria prevista per l'operazione tesa a riportare nell'ambito del commercio un settore di servizi, con conseguente maggiore onere per lo Stato; copertura che viene assolta con l'aumento indiscriminato dello 0,3 per cento di tutti i contributi a carico dei commercianti. Non credo che tale operazione fosse urgente e nemmeno necessaria in questo momento; se non altro si doveva pensare ad una copertura finanziaria tutt'affatto diversa.

Un secondo punto riguarda la cessione a titolo gratuito di materiali non bellici dichiarati obsoleti nell'ambito degli accordi di cooperazione con il paese del Terzo mondo. Non siamo soddisfatti, in particolare, della formulazione attuale che è difforme nella sostanza dal testo pervenuto dalla Camera che conteneva l'esclusione esplicita della cessione di sistemi d'arma o di parte di essi. Quando si afferma che si possono cedere le armi difensive si fa un'affermazione equivoca che non si sa bene dove cominci e dove possa andare a finire.

Ho richiamato prima le motivazioni globali (al di là delle due riserve ultime che ho manifestato) della fiducia che noi accorderemo al Governo su questi tre maxiemendamenti.

Ripeto per concludere: i colleghi dell'opposizione non hanno voluto l'esame nel merito in Aula sugli aspetti fondamentali di questa finanziaria ed hanno messo in campo un comportamento privo di supporti reali, costruito a freddo, basato su accuse mostruose ed inverosimili. E consentitemi di dirlo: da quale pulpito! Dal pulpito di una Destra pericolosa che aveva manifestato chiarissime intenzioni in campagna elettorale, cioè il perseguimento di un potere personalizzato, di un presidenzialismo spinto alle ultime conseguenze, finalizzato a dare colpi demolitori agli istituti portanti della democrazia e a cancellare lo Stato sociale. Dovete prendere atto, cari colleghi del Polo e della Lega, del voto del 21 aprile, dovete inchinarvi alla regola fondamentale della democrazia: chi vince le elezioni ha il diritto-dovere di governare, chi perde ha tutti i diritti dell'opposizione, ma non quello di scardinarne i risultati espressi democraticamente. Per quanto ci riguarda, opereremo con ogni responsabile impegno per corrispondere alle speranze e alle attese espresse dal voto del 21 aprile. Voglio dire al collega Del Turco che noi facciamo parte della maggioranza parlamentare e, proprio per essere coerenti con il voto del 21 aprile, continueremo nel nostro impegno di sollecitazione critica verso le scelte di questo Governo. *(Applausi dal Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti e del senatore Carpinelli. Congratulazioni).*

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, mi accingo a svolgere questa dichiarazione di voto pur sapendo che non avrà rilevanza esterna, perchè i mezzi di informazione, per lo meno quelli italiani, ignorano completamente quanto succede in quest'Aula, soprattutto per quello che riguarda la Lega, salvo quando organizziamo qualche manifestazione, magari goliardica come quella della scorsa settimana, con i pomodori o con cose di questo genere. Allora sì che andiamo sui giornali e in televisione, mentre per il resto c'è la censura assoluta, anche se le nostre proposte sono serie e concrete.

PELLICINI. Allora vai in Svizzera!

SPERONI. Non condivido assolutamente quanto ha detto il collega che mi ha preceduto, perchè non è questione di emendamenti nuovi o vecchi. Sono convinto che, se avessimo presentato 3.000 emendamenti nuovi di zecca, la maggioranza avrebbe comunque rifiutato il dialogo e il Governo avrebbe in ogni caso chiesto la fiducia, perchè quello che conta è chiudere la bocca all'opposizione e rifiutare il dialogo. *(Applausi dai Gruppi Lega Nord-Per la Padania indipendente e Forza Italia).*

Sulla finanziaria c'è poco da dire, soprattutto per come è stata sistemata, con introduzioni indebite a nostro giudizio e in particolare con la grande bugia del ministro Bassanini, il quale ha detto che il Governo aveva formulato tre maxiemendamenti raggruppando tutti gli altri. Invece non si è limitato a questo, ma ha inserito di tutto, anche materie giudicate estranee dal Presidente della Camera. A tal proposito, chiedo l'attenzione in particolare della Presidenza del Senato per valutare se tutto quanto è stato introdotto sia coerente e omogeneo con la materia.

Ci sono alcune cose risibili ancorchè preoccupanti, come ad esempio la cessione delle scorte strategiche di petrolio: voglio dire proprio che non siamo arrivati a raschiare il fondo del barile, ma a vendere addirittura il barile, perchè si vendono i barili di petrolio che costituiscono le scorte strategiche della nazione. Questo vuol dire proprio che stiamo alla canna del gas: si va a prendere i soldi dovunque si ritenga di farlo, senza preoccuparsi assolutamente di niente e questo, considerando la situazione turbolenta del Mediterraneo, è un grave atto.

Possiamo dire tranquillamente che la manovra finanziaria per il 1997 penalizza soprattutto i ceti produttivi e quelli medi, ma questo è dato per scontato. Peggio per quelle persone che, appartenenti a certi ceti, hanno votato una coalizione di cui parte determinante è Rifondazione Comunista. L'hanno votata e si tengano, pertanto, le conseguenze, salvo ripensarci alle prossime elezioni, che ci auguriamo non siano tanto lontane.

Mi interessa sottolineare la procedura, che diventa sempre più frequente in quest'Aula parlamentare, della stroncatura degli emendamenti; ma non si tratta di una stroncatura politica attraverso la non accettazione e quindi un voto contrario, bensì di una stroncatura attraverso la non votazione degli emendamenti. Ci si lamenta dell'opposizione, e in questo caso devo dire al collega Del Turco che anche la Lega fa parte dell'opposizione, anche se non ha portato un milione di persone a Roma, perchè noi portiamo i nostri manifestanti sul Po, a Milano ed altrove. Per quanto riguarda queste procedure diciamo che siamo totalmente esclusi. Non si votano più gli emendamenti. L'opposizione non serve più. E quindi, quando si dice che l'opposizione abbandona l'Aula, a questo punto non si può criticare, perchè non ha senso stare qui semplicemente per premere dei bottoni e neanche per alzare la mano, perchè in realtà non voteremo nemmeno, ma faremo una sfilata come buoi al macello sotto il banco della Presidenza per votare un prendere o lasciare, che è la negazione della democrazia. La democrazia non prevede solo un sì o un no secco, ma un dialogo e un dibattito.

Quella parte di elettorato che ci ha dato la sua fiducia non ci ha mandato qui per dire un semplice sì o un no, ma per fare delle proposte, affinché queste proposte fossero votate. L'elettorato ha il dovere e il diritto di sapere come votano gli eletti, ma sulle singole proposte, non su un blocco di 30 articoli accorpati in uno; l'elettorato ha diritto di sapere se le proposte della Lega Nord e del Polo o le stesse proposte dei Gruppi di maggioranza vengono o no accettate dall'Aula: questo ha diritto di sapere il cittadino elettore e non se il Governo ha avuto o non ha avuto la fiducia. Questa è una procedura che io definirei come una azione di

teppismo politico, un'azione di violenza nei confronti non solo di noi parlamentari, ma di tutti coloro che hanno dato il proprio voto, sia alla maggioranza sia all'opposizione, e che si vedono esclusi dal dibattito. Noi qui infatti siamo rappresentanti dei cittadini, dobbiamo portare in quest'Aula le loro istanze, che invece non vengono nemmeno valutate o votate.

Siamo allora di fronte ad una dittatura parlamentare: una dittatura di maggioranza, ma sempre dittatura! Non per niente, quando ne ho l'occasione in Consiglio d'Europa, sottolineo la gravità di questa situazione procedurale esistente in Italia, che non ha riscontro neanche nei paesi *ex* comunisti dove gli emendamenti quanto meno vengono votati. A questo punto, sarebbe interessante ottenere un pronunciamento del Presidente della Repubblica, perchè fra decreti-legge portati alla conversione all'ultimo momento e fiducia su tutti i provvedimenti importanti qui non si vota più! La democrazia sta imboccando una pericolosa china che porterà alla negazione della libertà.

Ora, essendo questa una dichiarazione di voto, preannuncio che non parteciperemo al voto, proprio per le ragioni che ho esposto; ma nel far questo vogliamo distinguerci dall'altra parte dell'opposizione, che ugualmente ha preannunciato di non voler partecipare al voto. La restante opposizione è quanto meno ondivaga. Non abbiamo notato una dura opposizione come la nostra perchè, quando si tratta di interessi particolari (Banco di Napoli, Bagnoli e cose del genere), ecco allora che la falsa opposizione si schiera a fianco della maggioranza, quanto meno per garantire il numero legale: ci sono o non ci sono a seconda di convenienze elettoristiche o clientelari!

Lo abbiamo visto... (*Commenti dal Gruppo Forza Italia*). Il ribaltone non fa parte di questa legislatura. Noi stiamo parlando di questa legislatura. (*Applausi ironici dal Gruppo Forza Italia*). Non dimentichiamo che questa legislatura si caratterizza rispetto al passato perchè vi è stato un pronunciamento del corpo elettorale che ha fatto le sue scelte sapendo, o pensando di sapere, quello che votava. Ebbene, abbiamo assistito alle critiche del collega Del Turco al Polo, ma forse il collega Del Turco si è dimenticato (e lo dimenticano anche i colleghi del Polo) che proprio di recente egli è stato eletto alla Presidenza della Commissione antimafia con il voto determinante del Polo; quindi il Polo non può fare tanto l'oppositore e votare per esponenti dell'Ulivo. Questo si è ripetuto e lo abbiamo visto all'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale: il collega Selva di Alleanza Nazionale, caro collega Servello, il tuo collega Selva di Alleanza Nazionale ha sostenuto la candidatura alla vice presidenza dell'Assemblea del senatore Bratina, comunista o post-comunista che sia.

MULAS. Voi avete votato Dini! Chi lo ha votato?

SPERONI. Sto parlando dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale, dove il candidato del Gruppo liberal-democratico, essendo leghista, non è stato votato: il Polo ha votato il comunista Bratina. (*Commenti dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia*).

BONATESTA. In quanto italiano!

VOCE DAL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE. Ha fatto bene!

SPERONI. Il Polo si appresta nel mese di gennaio a votare la comunista Iotti alla vice presidenza dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Questi sono dati di fatto, quando si tratta di poltrone non ci si tira indietro; addirittura qualcuno ha proposto di aumentare le poltrone dei Re magi da tre a quattro per darne a qualcuno una in più.

PELLICINI. Anche a Bossi!

SPERONI. E per quanto riguarda l'opposizione, penso che ormai lo sappiano anche le pietre: l'opposizione del Polo cesserà dopo l'accordo sulle emittente televisive. (*Commenti dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale*)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il senatore Speroni va preso nella sua interezza, non suddiviso, e ha diritto di parlare.

SPERONI. Grazie, signor Presidente. Le notizie dei giornali e della televisione ci dicono che sulle emittente televisive la maggioranza tratta unicamente con il Polo, come se la Lega non facesse parte del Parlamento (*Commenti dal Gruppo Alleanza Nazionale*). Così come la Commissione bicamerale per le riforme votata a tamburo battente si è arenata; oggi sarebbe già operante se fossero stati rispettati gli accordi di allora tra Polo e Ulivo, sarebbe già operante se non si fosse inserito il discorso delle televisioni, quindi non nascondiamoci dietro il niente: lo sanno tutti che la Commissione bicamerale è bloccata dal discorso delle televisioni.

Le riforme non si fanno, ma non solo per le televisioni, è perché non si vuole farle; perché di federalismo sono tutti pronti a parlare, ma del federalismo nessuno vuole concretamente attuare nulla, e lo vediamo anche – e qui ritorno al tema della finanziaria – dal contenuto della finanziaria stessa. Non solo vengono continuamente tagliati i fondi agli enti locali, vengono inventate nuove tasse, come l'IREP, non come forma di federalismo fiscale ma di imposizione fiscale. In uno Stato federale, e questo lo consentirebbe anche la Costituzione vigente, non si impone alle regioni di adottare una tassa o imposta che sia; si dà la facoltà di attuare l'imposizione fiscale ritenuta congrua. Non si impone ad un ente locale la tesoreria unica; questo è esattamente andare contro il federalismo, e se posso capire che andando verso il federalismo vi possono essere battute d'arresto, è inaccettabile andare nella direzione opposta. Chi prevede la tesoreria unica anche per i piccoli comuni non solo non procede lungo la strada del federalismo, ma va esattamente nella direzione opposta.

Abbiamo quindi questa situazione: una maggioranza che rema contro il federalismo; una pseudo opposizione, quella del Polo, che per ragioni televisive blocca le riforme. In conclusione, per avere la libertà, i cittadini della Padania non possono che chiedere la loro indipendenza. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

PIERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, anche il mio Gruppo ha avuto occasione di votare i rappresentanti di opposti schieramenti politici per un mandato istituzionale. Ad esempio, i senatori Verdi, o il senatore Verde nel caso specifico, ha votato per la Presidenza del collega Preioni alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Ciò, collega Speroni, non fa alcuno scandalo perchè non dovremmo mai dimenticare che esiste una dimensione istituzionale, che va al di là del conflitto anche aspro fra le parti, che ogni Gruppo politico in quest'Aula, come in altre istituzioni, ha il dovere di tutelare con assoluta fermezza. *(Applausi dei senatori Cortelloni e Costa).* Quello che non è ammissibile è che le istituzioni in questo paese e nel complesso il paese stesso possano essere ridotti alle condizioni del bambino appetito da due madri e affidato al giudizio di Salomone, con una che lo tira da un lato e un'altra che lo tira dall'altro lato, rischiando alla fine di ucciderlo. In quel caso si uscì dalla tragica condizione sulla base di una opzione emotiva ed affettiva; rispetto alla situazione del nostro paese, invece, noi potremmo uscirne soltanto con una assunzione di responsabilità globale che attraversa tutti e – oserei dire – dovrebbe attraversare anche chi persegue l'obiettivo (per me discutibile o addirittura incomprensibile) della indipendenza della Padania. Se l'opposizione, infatti, viene concepita nel senso di chi fa la voce più grossa, così come se la maggioranza viene concepita nel senso di chi batte più duramente i pugni sul tavolo, è ben difficile che la classe politica nel suo insieme riesca a rendere un servizio a questo paese.

SPERONI. Al tuo paese.

PIERONI. È il mio paese, di cui fanno parte anche i comuni che hanno avuto la ventura (non uso certo il termine sventura) di darvi i natali. *(Commenti del senatore Speroni).*

Collegli, ciò che mi preoccupa è che il compito di questo Parlamento di portare alla fine a un traguardo una fase di transizione che, se rimanesse incompiuta, porrebbe a rischio la nostra capacità di dare un contributo alla costruzione della comunità europea, rischia di essere vanificato da un atteggiamento politico che tutto sommato non si rassegna ad un dato. Infatti, io nutro le stesse preoccupazioni del collega Del Turco, ma in più sottolineo un elemento di giudizio politico nei confronti del comportamento dei colleghi che decidono di abbandonare l'Aula. Si tratta di colleghi che rispetto, anche se proprio per questo ri-

spetto non mi esenterò dal dire con chiarezza alcune cose che penso. Innanzi tutto, la preoccupazione che non si comprenda che il tentativo di giungere ad uno scioglimento dei nodi istituzionali a primavera non può essere perseguito a scapito di questo Governo e della governabilità del paese; se questo dato, che non è imposto dalla maggioranza ma è quello emergente dalle recenti consultazioni elettorali (è il dato prospettato dai cittadini italiani elettori di questo paese) non lo si accetta, non potremo mai giungere allo scioglimento di quei nodi che chiamano in causa la nostra comune responsabilità.

Quando, per paradosso da parte dell'opposizione, si vollero identificare in un solo emendamento i 3.500 emendamenti presentati contro questa finanziaria, si verificò un *lapsus* freudiano rivelatore, perchè si disse che sarebbe stato presentato un solo emendamento e che questo Governo, dopo tre mesi, sarebbe dovuto cadere. Questo è il problema, l'idea cioè che si possa attribuire a questo Governo il costo del biglietto per l'Europa che i cittadini, di tutte le fasce sociali, inevitabilmente sono chiamati a pagare; l'idea che, per fornire una risposta inevitabile alle esigenze che la crisi istituzionale ci impone di affrontare, questo Governo debba essere sacrificato. Questa idea è impraticabile, porta il paese nel suo complesso in un vicolo cieco. Preghiamo quindi i colleghi dell'opposizione di prendere atto proprio di questo perchè, cari colleghi, è inutile accentuare gli elementi di spettacolarizzazione se da questa situazione non si esce. Cadete in paradossi incredibili, tributete minuti di applausi a battute sui comitati centrali del PCI, quando tutti, ogni giorno, siamo chiamati a leggere sui vostri giornali la vostra ansimante speranza nei confronti dell'onorevole D'Alema, con titoli quali: «Anche D'Alema si è stufato», «Anche D'Alema non ne può più», oppure «Finalmente Prodi è forse al capolinea».

Colleghi Folloni, Maceratini, La Loggia, voi siete più PDS-dipendenti di quanto lo siamo noi, che pure con quel partito condividiamo le responsabilità di maggioranza. Questo è il paradosso del nostro paese, l'idea cioè che una parte, qualunque essa sia, della maggioranza possa essere smembrata rispetto al sostegno e alla fiducia che invece anche questa sera, in modo compatto confermerà nei confronti del Governo. Se non si rinuncia a questa idea, se non si pone il percorso istituzionale su un piano etico corretto che prescindenda dalla questione delle scelte di Governo attuali, tutti noi non troveremo una via d'uscita.

VOCE DAL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE. Bravo!

PIERONI. Arrivate poi ad arrampicarvi su qualunque specchio, a chiamare in causa perfino Giovanni Paolo II. Ognuno è libero di farsi esegeta di chi vuole; invito tutti a scegliere con modestia i riferimenti di cui si pretende di essere esegeti, perchè far discendere dalla propria scelta religiosa il voto su una legge finanziaria comporterebbe come replica, se io fossi un convinto credente, un'accusa di bestemmia.

Cari colleghi, io dico sinceramente che, in un sistema bipolare da voi a lungo invocato, ciò che dovrebbe distinguere la maggioranza dall'opposizione, in una scadenza concreta come questa, è la capacità

dell'opposizione di elaborare una proposta di legge finanziaria credibile e comprensibile agli occhi del paese, e assai più convincente di quella presentata dalla stessa maggioranza.

Non voglio replicare alle mille accuse rivolte al testo che stiamo esaminando proposto dalla maggioranza, ma ciò che vi chiedo è se voi siete consapevoli che nè dai 3.500 emendamenti da voi presentati, nè dai vostri declinati *slogans* sulle tasse, questo paese ha potuto capire quale è stata la vostra proposta di legge finanziaria, la vostra idea di biglietto che si deve pagare per l'Europa, quali tagli dovrebbero essere operati e in quali settori, a meno che quei tagli non siano quelli elencati dal giornale di Feltri; ma non voglio farvi il torto di attribuirvi Fede e Liguori come vostri *leaders*.

Voi chiedevate alla maggioranza il dove, il come e il quando, ma questi elementi non sono stati resi espliciti per ciò che concerne la vostra proposta, non si è capito quale modello di trasporto pubblico e privato avreste voluto presentare, come avreste voluto attivare l'accordo nazionale sul lavoro o un rapporto semplificato tra i cittadini e lo Stato, salvaguardando la necessità di difesa dell'ambiente, del territorio, del patrimonio storico di questo paese. Non una parola in merito è venuta dalla vostra parte, da entrambe le opposizioni.

Allora, nel manifestare con fermezza il nostro voto di fiducia al Governo, nel tranquillizzare gli speranzosi in attesa della primavera sul fatto che questa maggioranza, da Rinnovamento Italiano fino a Rifondazione comunista, non sarà portata via come i petali in fiore alle prime brezze d'aprile, noi vi chiediamo con estrema serietà di cominciare a misurarci, al di là delle spettacolarizzazioni formali, al di là degli atteggiamenti plateali, al di là degli *slogans* sul merito delle risposte che insieme dobbiamo costruire per portare questo paese fuori dalla crisi attuale, senza pretendere nè da una parte nè dall'altra che ciascuno debba rinunciare alla propria natura, senza più innalzare grida di libertà e di democrazia del tutto fuori luogo, senza minacciare di abbandonare l'Aula perchè in questa sede mancherebbero libertà e democrazia. Collegli, vi ricordo che in Spagna, in un'Aula simile a questa, ha fatto irruzione un *commando* armato guidato da un baffuto e ridicolo sergente con uno strano elmetto in testa.

MISSERVILLE. Ma che stai dicendo!

PIERONI. Eppure anche in quella situazione, in cui la democrazia era a rischio fisico, chi la democrazia difendeva è rimasto fermo al suo posto, collega Misserville; qualcuno si è nascosto sotto il banco, qualcun altro ha cercato di uscire; chi difende le istituzioni non le abbandona ma esprime fino in fondo quel mandato, quel voto che il senatore Speroni sembra considerare pari a nulla e che è invece la concreta manifestazione democratica della rappresentatività che il popolo italiano affida a ciascuno di noi.

Collegli, ci permettiamo di esentarci dal ricevere lezioni di democrazia e di libertà da parte di una coalizione di cui fa parte una forza politica il cui *leader* richiama con fermezza uno dei suoi parlamentari

soltanto perchè non lo ha applaudito. Noi ci permettiamo di non prendere lezioni da una coalizione di cui fa parte una forza politica in cui ventisei parlamentari presentano una mozione ed essa neppure viene discussa nel Consiglio nazionale.

Non voglio essere io dare lezioni a voi, ma per cortesia cominciamo da un rispetto di base, che sia attinente al merito delle questioni; smettiamola con queste rutilanti manifestazioni di propaganda che sicuramente non portano neppure un centesimo di consenso in più a ciascuno di noi. (*Applausi dai Gruppi Verdi-L'Ulivo, Sinistra Democratica-L'Ulivo, Rinnovamento Italiano e Partito Popolare Italiano*).

D'ONOFRIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, quando si pone una questione di fiducia lo si fa per una ragione di merito e per una ragione di metodo. Il dibattito sulla fiducia deve affrontare l'uno e l'altro aspetto, soprattutto quando, come nel caso di specie, la fiducia riguarda un atto fondamentale della vita del paese qual è il cosiddetto documento collegato alla finanziaria.

Le questioni di merito le abbiamo esaminate tutti al Senato, vorrei ricordarlo ai colleghi della maggioranza. Noi non ci siamo sottratti a nessun confronto di merito: abbiamo lavorato in tutte le Commissioni di merito; abbiamo presentato le nostre proposte di merito e ce le siamo viste respingere praticamente tutte senza fare tragedie istituzionali, perchè siamo consapevoli di essere opposizione politica e minoranza numerica in questo Parlamento, abbiamo partecipato ai lavori della Commissione bilancio; abbiamo presentato le nostre controproposte di merito; abbiamo indicato la nostra controfinanziaria di merito, elencando le ragioni per le quali a nostro giudizio gli italiani non sono chiamati a pagare una tassa per l'Europa (ripeto ancora una volta, impropriamente chiamata eurotassa) bensì un'imposta Prodi o, se il ministro Visco preferisce per avere più applausi per le tasse che impone, una tassa Visco; abbiamo indicato le nostre proposte di merito e ci siamo comportati secondo un'assoluta legittimità e legalità costituzionale, perchè nella cultura del Polo la legalità costituzionale è strettamente collegata alla legittimità della rappresentanza degli interessi popolari.

Oggi siamo costretti a non partecipare al voto sulla fiducia: di questo si tratta oggi. Non siamo al primo giorno del dibattito, ma in un momento nel quale i quattro capigruppo del Polo indicano le ragioni per le quali i senatori del Polo stesso usciranno dall'Aula e non voteranno la fiducia al Governo: siamo a questo punto.

Ecco perchè oggi avremmo voluto riproporre nell'Aula del Senato, con le argomentazioni di cui siamo capaci le ragioni di merito che abbiamo abbondantemente indicato nelle settimane scorse. Questo ci viene impedito perchè evidentemente la maggioranza ed il Governo hanno preferito ricorrere ad uno strumento costituzionale, la apposizione della

questione di fiducia, che ci impedisce il dibattito di merito. E ciò soltanto perchè all'esterno di quest'Aula può darsi che in qualche misura non sia ancora compresa la differenza che corre tra il partecipare ai lavori parlamentari fin quando la maggioranza lo consente e il non poterlo fare quando la maggioranza ricorre a strumenti che impediscono all'opposizione di presentare le sue controproposte: siamo a questo punto.

Credo che una rapidissima cronaca si renda necessaria, perchè siamo ad un punto di svolta che, come dice Del Turco, è di sofferenza per tutti. Certamente è così, ma non c'è dubbio che se la sofferenza è imposta da un comportamento della maggioranza, credo che essa sia nella maggioranza. Dagli interventi finora effettuati da esponenti dei Gruppi Rifondazione Comunista-Progressisti, Rinnovamento Italiano e Verdi-L'Ulivo mi è sembrato di comprendere che nella maggioranza non vi è la stessa sofferenza: vi sono parti di essa che soffrono – e lo dicono –, altre che gioiscono per questo atteggiamento del muro contro muro ed altre ancora (quelle che fanno capo al Partito democratico della sinistra) che parleranno attraverso il senatore Salvi al termine di questo dibattito. Dico ciò non perchè siamo dipendenti dal PDS, ma perchè ci rendiamo conto delle ragioni per le quali il PDS sente in modo oscillante le ragioni interne alla maggioranza che vorrebbero un confronto di merito e quelle che rifuggono da esso: questo è il problema politico aperto al Senato e su di esso vorrei riflettere.

Svolgerò ora delle considerazioni di cronaca. Alla Camera dei deputati il Polo è uscito dall'Aula di Montecitorio quando, terminati i minuti che erano stati assegnati per poter intervenire e non avendo quindi più la possibilità nemmeno di illustrare gli emendamenti esso ha chiesto che venissero stralciate dalla manovra finanziaria le deleghe in bianco relative all'IRPEF, all'IREP e soprattutto quella parte in bianco che riguardava un prelievo di 12.500 miliardi al quale si sarebbe dovuto ricorrere alla fine del 1996: le nostre richieste furono queste. La maggioranza disse di no, le deleghe rimasero nella finanziaria, e persino con quella norma in bianco, indegna di un paese che abbia il senso costituzionale del Parlamento, che prevedeva che entro il 31 dicembre si sarebbe proceduto a prelevare 12.500 miliardi, che peraltro sono essenziali ai fini della manovra stessa che state approvando. Una norma in bianco, neanche una delega in bianco e nella storia delle democrazie parlamentari occidentali, quelle britannica e statunitense (alle quali oggi, noto con grande favore, ci si richiama da gran parte della maggioranza di Sinistra): non si era mai assistito ad un Parlamento che impegnasse a votare norme dal contenuto totalmente inesistente. Si è assistito ad un rifiuto della maggioranza e del Governo connesso a ragioni politiche (non si tratta, infatti, della suscettibilità del ministro Visco o di una questione legata al dover perdere la faccia o no, ma si tratta – appunto – di ragioni politiche) dettate dal fatto che questa maggioranza dipende politicamente (e non è certo una vergogna, ma un dato di fatto) da Rifondazione Comunista la quale riteneva quella manovra finanziaria approvata alla Camera coerente con la sua visione politica, sulla materia, che è una sola: non vanno toccate pensioni e Sanità. Tutto il resto è possibile, perchè nella cultura istituzionale di Rifondazione Comunista (lo dico con

grande rispetto, avendo ascoltato con molta attenzione il loro dibattito congressuale) non vi è una politica istituzionale che prescindendo dal conflitto sociale: il conflitto sociale determina i comportamenti istituzionali, e se il conflitto sociale, per Rifondazione Comunista, era a favore dei ceti che tale parte politica ritiene di rappresentare, è bene che le istituzioni si pieghino alle ragioni del conflitto sociale e non viceversa. Noi invece non riteniamo che le ragioni del conflitto sociale possano mai comportare una violazione delle regole costituzionali, che hanno una loro autonoma vigenza. E mi riferisco a quella cultura costituzionale che considera le istituzioni un bene in sè, a prescindere da chi governa, a prescindere dagli interessi materiali tutelati, a prescindere dalle alleanze di Governo che si realizzano. Quindi, il fatto che questa maggioranza di Governo è culturalmente dipendente dal primato di Rifondazione Comunista, anche per la finanziaria ha fatto sì che alla Camera, si imboccasse la strada di non accogliere la proposta del Polo, come normalmente in una democrazia parlamentare si sarebbe invece dovuto; cioè togliere dalla finanziaria ciò che non comporta conseguenze sui saldi di bilancio del 1997.

La finanziaria è venuta al Senato con due questioni risolte e con due questioni rimaste. Le questioni risolte riguardano il completamento delle norme relative alla cosiddetta eurotassa, che non vi era alla Camera, a dimostrazione della fondatezza delle nostre denunce di illegittimità costituzionale della finanziaria votata da quel ramo del Parlamento. Ma al Senato vi è un'altra incostituzionalità, quella relativa alla disparità di trattamento tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti, di tale gravità che dentro la maggioranza l'onorevole Dini cercò invano di correggere, proponendo una modifica a quell'eurotassa che fu svillaneggiata dai colleghi della maggioranza, in particolare da Rifondazione Comunista, con termini che indicavano il disprezzo che questo partito nutriva per i contenuti indicati da Dini. Ma Dini aveva anche chiesto a Prodi di togliere dalle deleghe quella che riguarda l'IREP: essendo persona che la lunga esperienza in Banca d'Italia rende particolarmente consapevole e – diciamo così – tecnicamente attrezzata per capire ciò che delegabile è e ciò che delegabile non è, Dini aveva chiesto al Governo di stralciare la delega IREP e di annullare l'incostituzionalità della cosiddetta eurotassa, in modo da consentire a Rinnovamento Italiano di sentirsi in pace con la propria cultura istituzionale, che per sua natura è diversa da quella di Rifondazione Comunista.

Quando la finanziaria è venuta al Senato, noi abbiamo adottato una decisione: il Polo avrebbe partecipato a tutti i lavori delle Commissioni di merito e a quelli della Commissione bilancio continuando a chiedere alla maggioranza non la modifica dei contenuti: sappiamo che la maggioranza in un regime bipolare è completamente libera di determinare i propri contenuti, perciò abbiamo detto e ripetuto che la finanziaria nel merito non la condividiamo, la consideriamo tutta tasse e niente sviluppo, ma su questo avremmo fatto una battaglia parlamentare ordinaria, non avremmo intrapreso una battaglia istituzionale.

Cosa è successo? Lo dico al collega Salvi, al collega Del Turco, al collega Pieroni, con i quali abbiamo intrattenuto un rapporto molto cor-

tese e cordiale per cercare di rimuovere le incostituzionalità che la finanziaria presentava. Al Senato, la maggioranza si è dichiarata disposta a togliere la delega sull'IVA, non anche quella sull'IREP che è la più incostituzionale di tutte insieme a quella sull'IRPEF: non si è dichiarata disposta inoltre a rimuovere l'incostituzionale divaricazione di trattamento fiscale tra lavoro autonomo e lavoro dipendente, e mentre noi discutevamo delle cose da togliere, inseriva una nuova gravissima incostituzionalità nel collegato relativamente al trattamento delle retribuzioni nelle zone in cui si applicano i contratti di area. Era stato il Polo a chiedere che nella finanziaria tutta tasse e niente sviluppo entrasse la parte che riguardava il pacchetto per il lavoro che il Governo aveva stipulato con le parti sociali. Quindi non era merito del Polo il pacchetto ma, in quanto sottoscritto da tutte le parti sociali non soltanto da quelle vicine alla maggioranza, lo ritenevamo idoneo a diventare parte della finanziaria. Mentre questo pacchetto veniva inserito nella finanziaria – e noi avremmo valutato con molta serietà questo riempimento di ciò che mancava nella finanziaria – in Commissione bilancio Rifondazione Comunista ha imposto la sua interpretazione del pacchetto del lavoro, una interpretazione che rende rigido il salario nelle aree di crisi, mentre altre parti della maggioranza hanno un'opinione diversa. Non mi riferisco a opinioni del Polo o di sindacati considerati vicini al Polo o di esponenti della Confindustria, che poi oggi dovrebbero essere vicini al Polo, mentre magari in campagna elettorale erano vicini all'Ulivo, intendo riferirmi all'opinione riportata in questi giorni – chiunque prenda il settimanale «L'Espresso» la potrà trovare – di Sergio D'Antoni, riferita a questo emendamento approvato dalla maggioranza. Ritengo che il *leader* della CISL sia libero di esprimere la sua opinione, ma voglio che rimanga agli atti del Parlamento, perchè la grave lesione della libertà contrattuale e sindacale contenuta nella finanziaria, che la maggioranza si accinge a votare, non può rimanere senza parole in quest'Aula. Il segretario generale della CISL D'Antoni così si esprime (pagina 65 de «L'Espresso» di oggi): «perchè non è affatto vero che va tutto bene, a cominciare dall'emendamento approvato nei giorni scorsi dal Parlamento contro la flessibilità del mercato del lavoro. Si tratta di un intervento di portata devastante che va ad incidere su materia di esclusiva competenza delle parti, dei sindacati e degli imprenditori; è il frutto della mancanza di fiducia e denuncia una impostazione di conservazione assoluta in totale contrapposizione con le dichiarazioni di modernità sbandierate dalla maggioranza. I partiti che sostengono Prodi non fanno che parlare di flessibilità, accusando i sindacati di fare battaglie di retroguardia e poi, al momento di votare, buttano a mare un'importante novità, come quella contenuta nell'accordo che avevamo sottoscritto il 24 settembre scorso. Finchè si tratta di fare annunci non si risparmiano certo, ma, quando è il momento di assumersi responsabilità, allora manca a tutti il coraggio, come è già successo nel caso delle pensioni». Sono queste le parole con cui Sergio D'Antoni indica la sua avversione a ciò che il Senato, sia ben chiaro la maggioranza, in Commissione bilancio, aveva deliberato. Noi non c'entriamo con questa nuova violazione della Costituzione.

A questo punto, quando la finanziaria venuta dalla Camera e quando alle incostituzionalità in parte denunciate si aggiungevano incostituzionalità nuove, noi e la Lega, entrambe le opposizioni, abbiamo offerto – lo dico ai colleghi non presenti nella Conferenza dei Capigruppo – alla maggioranza e al Governo la disponibilità a non chiedere la verifica del numero legale sugli emendamenti posti dal Polo e dalla Lega per consentire le votazioni, perchè volevamo che su tali questioni si pronunciasse liberamente l'Aula di Palazzo Madama. Questa nostra disponibilità è stata respinta, c'è stato chiesto se garantivamo anche noi il numero legale. In questo caso ci sarebbe sembrato, allora sì, caro collega Speroni, di dimostrare che vi era una compravendita del comportamento del Polo al Senato sulla base degli accordi che si realizzavano alla Camera dei deputati. Poichè non era in compravendita nulla, poichè si trattava delle regole costituzionali, poichè alla disponibilità a votare gli emendamenti la maggioranza risponde no, ci sono rimaste le sole decisioni che la cultura costituzionale occidentale prevede allorchè la maggioranza dia vita al disprezzo del Parlamento. Ho parlato di disprezzo del Parlamento traducendo l'espressione *contempt of Parliament* per quegli esponenti della maggioranza clintoniani o blairiani, ai quali non sembra vero di poter far giungere il Parlamento italiano ai comportamenti della Camera dei Comuni e del Congresso degli Stati Uniti.

Queste sono le ragioni della nostra uscita dall'Aula oggi, sono ragioni di difesa del Parlamento e delle sue prerogative, non sono in nessun modo comportamenti anti istituzionali, ma sono la sola difesa che l'opposizione vive oggi quando la maggioranza impone il bavaglio anzichè ricercare il confronto. Signor Presidente, il fatto che queste cose le dice D'Alema non ci fa diventare dalemiani nè dalemoni; il fatto che D'Alema senta che non è l'opposizione a cercare il muro contro muro ma che è all'interno della maggioranza che si manifesta la tentazione di mettere in discussione la durata del Governo per impedire il varo delle riforme, dimostra che questa tentazione può spingere la maggioranza a votare la fiducia sulla finanziaria, dato che, come è capitato dal 1991 ad oggi, ogni Governo, dopo l'approvazione della finanziaria, è morto. È il caso del Governo fuco fino a quando le riforme non si faranno (Andreotti 1991, Amato 1992, Ciampi 1993, Berlusconi 1994, Dini 1995). Votate pure la fiducia a questo Governo fuco e il 1997 vedrà un'altra situazione. (*Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CCD, Federazione Cristiano Democratica-CDU, Forza Italia e Alleanza Nazionale. Congratulazioni*).

COVIELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVIELLO. Signor Presidente, signori del Governo, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italiano sulla manovra finanziaria 1997, e mi piace motivarlo con la condivisione delle finalità delle azioni portate avanti dal Governo Prodi e dalla maggioranza che lo sostiene nel campo della politica di bilancio. In coerenza con l'ispirazio-

ne europeistica che caratterizza le forze di maggioranza e quella del Partito Popolare da 50 anni a questa parte e con gli impegni assunti nella campagna elettorale, ci siamo dati il fermo obiettivo di portare il nostro paese ad essere nel gruppo di testa dell'Unione monetaria europea. E questo per tante ragioni, politiche ed economiche, più volte affrontate in quest'Aula e prevalenti su quelle riferite al solo prestigio dell'Italia a livello internazionale. E siamo soddisfatti già per un primo successo ottenuto dalla maggioranza. Si sta infatti restringendo il numero dei colleghi e dei Gruppi politici che appartengono all'area dell'euroscetticismo.

Perseguire questo obiettivo significa almeno due cose. Innanzitutto dover affrontare attraverso un riequilibrio dei conti pubblici una fase di risanamento non priva di sacrifici, dosato in modo da tenere al riparo le fasce più deboli (e voglio dire al senatore D'Onofrio che sono queste le intenzioni di tutto l'Ulivo, e non solo di una parte), ma anche per assicurare la possibilità della ripresa e del rilancio dello sviluppo, nonché la crescita del prodotto interno lordo, affinché in Europa possa entrare un paese vitale. Occorre anche disporre di una strategia che faccia intravedere tempi certi e concentrati per questa fase di sacrifici, una strategia che contenga entro di sé una via d'uscita credibile per recuperare in due o tre anni uno spazio finanziario per il rilancio delle infrastrutture e dei settori produttivi nella politica di bilancio, malgrado il protrarsi di un indebitamento pubblico superiore al prodotto nazionale.

Questa strategia è stata individuata meritoriamente nella politica della disinflazione, che fa registrare i primi successi, perchè sta diventando patrimonio di tutti gli italiani. Come è noto, essa porta con sé una riduzione del peso degli interessi sul debito pubblico e chiama a concorrere le altre politiche (quella della spesa, quella salariale, quella della dinamica degli alti redditi e quella dei listini prezzi). E la concertazione è lo strumento che la sorregge e la garantisce.

Questa strategia, da noi pienamente sostenuta, sta raccogliendo positivi risultati anche con questa manovra, come ci hanno confermato il ministro Ciampi e il ministro Visco nelle loro relazioni; e si sta avendo anche la reazione positiva dei mercati internazionali. Quello che invece ancora determina il serrato confronto con il Polo per le libertà in Parlamento anche sulla manovra finanziaria, e che noi dell'Ulivo dobbiamo saper spiegare meglio all'opinione pubblica, è se abbiamo dosato bene i tempi e la distribuzione dei sacrifici e se abbiamo salvaguardato le basi del futuro sviluppo.

Per chi vi parla e per il Gruppo del Partito Popolare Italiano la risposta è positiva ed è legata alla struttura della manovra che, avviata a giugno, si sta portando ora a definitiva approvazione. Forse sarà necessaria una coda di provvedimenti, se l'ulteriore riduzione dei tassi, anche a causa delle resistenze del sistema bancario, non si adeguerà rapidamente al calo dell'inflazione.

La risposta è positiva anche in un senso più politico perchè, diversamente dalla radicalizzazione delle posizioni che si è registrata alla Camera dei deputati, almeno nelle Commissioni del Senato che hanno svolto il lavoro referente siamo riusciti a ristabilire condizioni di dialogo e terreni possibili di intesa sia sulle parti della manovra che non si è ri-

tenuto di modificare, sia nelle parti nuove sottoposte al Senato con rinnovate soluzioni.

Vorrei dire al senatore D'Onofrio che vi sono state almeno 85 ore di intenso confronto e di verifiche su circa 4.000 emendamenti, votati uno per uno, signor Presidente; siamo stati attenti alle proposte dell'opposizione e dove non c'erano nè posizioni pregiudiziali nè posizioni alternative abbiamo accolto molte delle richieste del Polo.

Per questo motivo mi rifaccio alle puntuali dichiarazioni dei relatori, che ringraziamo molto per la fatica, per la pazienza e per aver presentato la strategia, i contenuti ed il confronto per adeguare il collegato, la finanziaria ed il bilancio, per aver presentato i testi proposti dal Governo ma anche le modifiche che si propongono all'Assemblea del Senato per recuperarle pienamente, e per alcuni aspetti anche per ampliarle nella proposta del Governo sulla quale viene posta la fiducia.

Per questo motivo i Popolari esprimono il loro rammarico per le decisioni prese dal Polo: è una risposta, signor Presidente, irragionevole al lavoro ragionevole svolto in Commissione. Anche nelle Commissioni abbiamo tentato di offrire alcune modificazioni – lo stralcio dell'IVA, la Commissione per il controllo sulle deleghe fiscali – e abbiamo tentato, infine, di ricercare un modo per alleggerire la pressione fiscale dell'eurotassa. Resta la grande ferita inferta al Parlamento e noi, come Popolari, ci impegniamo a rimuoverla.

La fiducia sui documenti di bilancio non è figlia della voglia di scontro; non lo è almeno per noi Popolari, senatore D'Onofrio, che ci siamo adoperati per abbassare la temperatura. Essa è nata dall'esigenza di avere in tempi certi l'approvazione di strumenti adeguati ad affrontare gli obiettivi posti che già si intravedono come possibili, dalla necessità cioè di evitare l'esercizio provvisorio che in questa fase complessa causerebbe la crescita dei fattori di incertezza sulla via del risanamento e sui mercati internazionali e l'aumento del «rischio Italia».

Il Governo ci aveva presentato una manovra finanziaria coerente con il Documento di programmazione economico-finanziaria, anticipando di qualche mese il contributo straordinario per l'ingresso immediato nell'Unione monetaria europea. Certo, sarebbe stato utile esaminare la portata ed il livello dei sacrifici richiesti nei primi mesi del 1997, in più stretto collegamento con la ripresa del ciclo congiunturale internazionale. Questa anticipazione è stata ben giustificata, da una parte dai nuovi oneri di finanza resisi evidenti in settembre e, dall'altra, dal positivo «effetto-annuncio», che noi ci aspettavamo, che una manovra più incisiva poteva avere, come ha avuto, sul fronte della disinflazione e della spinta verso il basso della struttura dei tassi di interesse. Questa decisione coraggiosa ha permesso di dare basi più serie alle nostre trattative con i *partners* europei, ieri sul rientro nel Sistema monetario europeo, oggi sul varo del «patto di stabilità», domani sull'ingresso nel gruppo di testa dell'Unione monetaria europea.

Di qui la proposta della correzione, che è stata ampliata a 62.500 miliardi, come ci era pervenuta dalla Camera dei deputati, che si portava dietro – certo, lo ammettiamo – una certa indeterminatezza. Essa riguardava principalmente: il contributo per l'Europa, non scritto nelle

norme; le deleghe nel settore del fisco; le operazioni di tesoreria; gli strumenti attuativi del «patto per il lavoro».

Il nostro impegno parlamentare, nelle Commissioni competenti e qui in Aula al Senato, signor Presidente e colleghi, si è appunto concentrato per il miglioramento e la messa a punto delle norme contenute nel disegno di legge collegato, nella precisazione e nell'inserimento della tassa per l'Europa, attenuata, vorrei dire al senatore D'Onofrio, nella componente della pressione fiscale, e migliorata sotto il profilo dei dubbi di costituzionalità pure posti dal nostro Capogruppo, senatore Elia, e anche per quanto riguarda la riduzione della forbice dell'esenzione tra il lavoro autonomo e il lavoro dipendente. A tutto questo abbiamo lavorato, abbiamo posto mano e abbiamo dato risposte positive anche con la messa a punto degli strumenti di controllo e di contenimento sia dei flussi di tesoreria sia dei canali di alimentazione della spesa con il bilancio di cassa, eliminando quelle discrezionalità che non si addicono all'attuale ordinamento contabile; abbiamo posto mano ulteriormente all'avviamento degli strumenti attuativi del patto per il lavoro e all'inserimento di politiche di sviluppo industriale soprattutto nelle aree depresse; infine, signor Presidente e colleghi, al reperimento di alcuni essenziali finanziamenti a favore dei settori produttivi.

Alla fine, abbiamo un provvedimento che noi consideriamo molto più completo sotto l'aspetto normativo, più rassicurante sotto l'aspetto delle certezze finanziarie e più definito sui risultati attesi.

C'è stato chiesto – e concludo, Presidente – come influiamo con una manovra di questo tipo sul quadro economico-congiunturale e sulla condizione sociale del paese.

L'effetto complessivo è senza dubbio – e noi lo sottolineiamo – restrittivo per i ceti medi e medio-alti. Ma, fatemelo dire senza cadere nel moralismo economico, è da questi redditi che è venuto nel 1996 il nuovo *record* delle vacanze all'estero con 25.000 miliardi di spesa. Quindi, io penso che è stato equo distribuire i pesi salvaguardando le fasce sociali più deboli, e noi ce ne siamo fatti carico come cattolici democratici rappresentativi di questo mondo complesso, sostenendo la politica per la famiglia (lo vogliamo dire ai colleghi del CCD e del CDU) con l'aumento degli assegni familiari, specie quando questa è senza reddito o monoreddito.

Ugualmente positivo mi sembra il fatto che si è riusciti ad assicurare una base di finanziamento per il 1997 alle principali leggi di interesse delle piccole e medie imprese, in particolare per il commercio, il turismo e l'artigianato.

Devo solo far osservare che il rifinanziamento di queste leggi è più consistente al Centro-Nord dove questi settori tirano di più rispetto alle altre aree del paese. Ed è tanto in un anno difficile come quello del 1997.

In pochi mesi di lavoro il Senato ha licenziato nella sessione non solo i documenti di bilancio, ma anche riforme importanti come quella del bilancio dello Stato, degli snellimenti delle procedure e del decentramento amministrativo. È in atto l'ammodernamento dello Stato e una sua articolazione sempre più autonomistica.

Si è parlato poco tuttavia, Presidente, in questa sessione di bilancio della ripresa degli investimenti pubblici, in particolare delle infrastrutture e delle aree depresse, come ha denunciato il dottor Romiti; tuttavia noi gli rispondiamo che per questo problema il discorso va fatto prevalentemente sulle procedure amministrative e non sull'entità degli stanziamenti ereditati ancora in misura apprezzabile dagli esercizi in corso. La Commissione bilancio ha appena deliberato sulla materia un'indagine conoscitiva e la stessa Commissione sarà impegnata a dare le gambe ai contratti di lavoro e ai patti territoriali. Con questo e con altri passaggi dovremo impegnarci a migliorare l'impiego delle risorse al servizio del paese.

Signor Presidente, onorevoli senatori, nel dare la fiducia noi chiediamo un impegno al Governo affinché i Ministri vogliano accompagnare lo sforzo di approfondimento e proposta che, come organo parlamentare e come interlocutori attenti alle esigenze e alle attese del paese, ci accingiamo ad intraprendere.

La luna di miele per il Governo è esaurita. Dopo il rodaggio c'è la vera competizione: con i problemi del risanamento economico del paese; con le riforme necessarie e annunciate nel programma dell'Ulivo; con la sfida del lavoro ai giovani e dello sviluppo delle aree depresse.

Su questi temi e su altri ci sentiamo impegnati a sostenere il Governo a denti stretti e senza tradire delusioni, ma anche a sollecitarlo perchè il suo cammino sia più svelto e deciso. (*Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano, Sinistra Democratica-L'Ulivo e Rinnovamento italiano. Congratulazioni*).

MACERATINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACERATINI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, la mia ormai non più corta vita parlamentare deve registrare, per la prima volta, una dichiarazione di non voto, mentre i Regolamenti mi hanno sempre insegnato che, al termine di un *iter* normativo, si svolgono le dichiarazioni di voto.

Ho sempre pensato però che, nelle facoltà del parlamentare, ci fosse anche quella di non votare. Signor Presidente, eserciteremo questa facoltà con una motivazione che si collega strettamente a quella adottata dai colleghi Folloni e D'Onofrio, e che certamente ripeterà, dopo di me, il collega La Loggia. Tale motivazione esplicita la volontà unanime espressa dai senatori del Polo di reagire in modo civile ma molto fermo e vibrato a quella vicenda che noi consideriamo estremamente grave e che ha fatto fare al Parlamento un grosso passo indietro.

Ho colto nelle parole pronunciate dal senatore Del Turco l'imbarazzo - che condivido - per la conclusione di questa vicenda parlamentare; condivido anche l'auspicio che noi non dovremo, in futuro, conoscere altre pagine di questo tipo, perchè quando le strutture e le istituzioni vacillano (per colpa di chi, in questo momento, non interessa) il

prezzo è pagato dalla collettività. Di questo ci dobbiamo far carico tutti.

Ci troviamo anche in un momento di riflessione, di considerazione e quindi una breve e sintetica disamina di quanto accaduto, e che ci ha portato alla grave dichiarazione che esprimiamo questa sera, è necessaria.

Dopo le vicende accadute alla Camera dei deputati, siamo giunti in quest'Aula già preoccupati per la forzatura che si era verificata in ordine alle famose deleghe fiscali; avevamo anche affermato, nelle dichiarazioni alla stampa e negli incontri politici avvenuti a vario titolo e a vari livelli, che questa situazione si poteva in qualche modo superare e che il Polo si presentava in questo confronto al Senato con la volontà di superarla. Non volevamo operare dei *replay* di quanto avvenuto alla Camera, non era questo il nostro atteggiamento iniziale. In seguito si è verificata la fase degli incontri con gli esponenti della maggioranza, incontri che – come è noto – sono falliti perchè sulla questione delle deleghe l'atteggiamento assunto dalla maggioranza è stato di assoluto rifiuto. È stato affermato che le deleghe sulla riforma fiscale erano un pilastro della politica in questa sessione di bilancio e che su quelle deleghe non si poteva trattare.

Abbiamo fatto un ultimo tentativo concentrando sulla delega concernente l'IREP la possibilità di aprire un dialogo, facendo notare che l'IREP non incide sui saldi del 1997 perchè si tratta di una tassa da introdurre nel 1997 e che, male che vada agli italiani, opererà quindi a partire dal 1998. La risposta fu netta e decisa: «No».

Quando siamo giunti al dibattito in Aula, qui in Senato, dopo il lavoro portato a termine in Commissione – e do atto al presidente Coviello di aver svolto un lavoro duro ma al tempo stesso molto responsabile e civile nella contrapposizione e nella valutazione delle rispettive opinioni –, è cominciato il «balletto» delle cifre sugli emendamenti, un «balletto» – lo dico scherzosamente al senatore Del Turco – che assomiglia vagamente a quello del numero dei partecipanti ai vari cortei: milioni per taluni a San Giovanni, quando era presente Del Turco, milioni, per altri, a manifestazioni diverse; sta di fatto che c'era tanta gente.

Parlando di emendamenti possiamo dire che erano tanti; ma vorrei far capire qualcosa di più a quegli italiani che ci seguono, magari attraverso la preziosa Radio radicale. Quanti erano gli emendamenti? Quelli del Polo 1.500, più o meno altrettanti quelli della Lega. Si badi, gli emendamenti del Polo erano 1.500 dopo che questo aveva incontrato tutte le categorie produttive italiane; di queste leggerò l'elenco giacchè ritengo questo sia un momento di comunicazione all'esterno. Abbiamo incontrato: Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confapi, Cida, Confsal, Farindustria, Coldiretti, Confedilizia, Confindustria, Cisial, CGIL, CISL e UIL, Cisial lavoratori autonomi, Federazione editori dei giornali, Piccoli proprietari di case, Associazione nazionale imprese assicurative, *Forum* della famiglia. Tutte queste associazioni ci hanno consegnato i propri emendamenti rispetto al testo del Governo e della maggioranza; noi abbiamo semplicemente trasferito in Parlamento ciò che da queste categorie – che, si badi, rappresentano mi-

lioni e milioni di lavoratori – ci veniva richiesto. Il numero di 1.500 emendamenti, rispetto a un testo che oggi, con le ultime furtive aggiunte nella fiducia, è composto di 700 commi, più o meno di una pagina ciascuno, vuol dire due emendamenti a comma, nulla di stravolgente, per quanto si riferisce al Polo.

Tuttavia di fronte all'allarme (andiamo all'esercizio provvisorio, lo Stato crolla, come se non vi fossero altri elementi a mettere in difficoltà questo Stato) ci eravamo messi nell'atteggiamento di ragionare per vedere quali emendamenti – e ciò a mio giudizio avrebbe dovuto fare un capo della maggioranza che voleva veramente trovare un accordo per un confronto parlamentare – potevano essere concentrati; si sarebbe visto che il ragionamento poteva ridursi a poche battute importanti, anche se l'impegno del Senato, cui non non ci sottraevamo, sarebbe stato sicuramente rilevante.

La verità è un'altra. Quel momento della verità, ad esempio un emendamento dei piccoli proprietari portato in questa sede e votato *coram populi*, vedendo chi diceva sì e chi diceva no, avrebbe messo in difficoltà la maggioranza. Questa ha trovato un solo modo per uscire dalla sua crisi: la blindatura del testo che ci proponeva e quindi il rifiuto sdegnoso di ogni facoltà emendativa. Questa è la verità che si è manifestata nel pomeriggio di quel venerdì, in cui mentre la nostra buona fede tentava ancora di trovare una via di intesa, veniva fuori dal cilindro del Governo il coniglio delle aggiunte al proprio testo.

A tutti i nostri rilievi, a tutte le nostre doglianze, a tutte le nostre proteste che venivano dalla Camera e si erano manifestate anche durante le inutili trattative per un accordo che evitasse l'uscita dall'Aula dei senatori del Polo, si è aggiunta l'ultima beffa: 45 commi aggiuntivi che la maggioranza ha inserito nel testo della finanziaria e che rappresentano uno strappo inaccettabile a quello che deve essere il ruolo del Parlamento. Questi 45 commi aggiuntivi non sono passati attraverso il filtro delle Commissioni, sono, l'*ukase* che il Governo ha posato con arroganza qui in Parlamento: c'è la fiducia e ci sono anche 45 innovazioni che noi introduciamo, sulle quali non vi è stata alcuna discussione. (*Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, Forza Italia, Federazione Cristiano Democratica-CCD e Federazione Cristiano Democratica-CDU*).

L'amico Pannella ha criticato il Polo per la decisione di non rimanere in quest'Aula. Ebbene, se fossimo rimasti qui – penso che attraverso Radio Radicale qualcuno lo informerà di quanto sto dicendo –, Pannella ritiene che avremmo vinto in quattro o cinque emendamenti; ma quali possibilità c'erano se questa sera voi potrete votare soltanto sì o no, e voterete tutti sì come è evidente dallo schieramento di questo Senato? Non avevamo più alcuna possibilità di far conoscere le nostre ragioni.

Ecco la vicenda, ecco come si è sviluppata, ecco perchè di fronte a quello che l'amico La Loggia ha definito «un'enciclopedia Treccani», di fronte al disegno di legge collegato con i suoi 700 commi i nostri 1.500 emendamenti non avevano nessun effetto stravolgente, ma costituivano solo l'occasione per confrontarci sui singoli argomenti. Cosa dite ai lavoratori dell'agricoltura o agli imprenditori e ai commercianti? Sì o no?

E così via, non voglio ripetere l'elenco delle categorie che ho menzionato e che abbiamo qui incontrato e ricordato.

Questa è una dichiarazione di non voto, ma è anche una dichiarazione di volontà circa la situazione politica, con valutazioni circa il documento che vi apprestate a votare e la vostra è una manovra finanziaria ingiusta e insufficiente.

È ingiusta, perchè colpisce le uniche fonti possibili allo stato di ripresa produttiva per determinare nuovo reddito e creare nuova occupazione, e cioè quell'imprenditoria privata in tutte le sue articolazioni, senza delle quali, in Italia, non c'è ripresa possibile. È insufficiente, perchè non taglia abbastanza le spese di uno Stato non sociale, ma spendaccione, che conosce ancora la filosofia devastante degli interventi a pioggia (che avete ricompreso anche nelle aggiunte surrettizie di venerdì scorso) e si rifiuta di guardare alla realtà, nonostante i precisi avvertimenti del Fondo monetario internazionale che, come leggo dalla «Repubblica», preannuncia in almeno 20.000 miliardi, signor ministro Visco, l'importo della manovra-*bis* da effettuare nel 1997.

E poi, con il colpo di mano di venerdì, avete inferto una grave ferita all'autonomia della Sicilia, perchè le avete impedito di avere autonomia in materia fiscale, avete organizzato gli interventi per le aree depresse in modo da togliere ogni autonomia agli enti territoriali del Mezzogiorno, guarda caso proprio quelli dove il Polo è largamente maggioritario. In altri termini, vi siete appropriati, con un significativo *pendant* alle deleghe fiscali, di tutte le decisioni su tutti gli interventi di spesa possibili nel prossimo anno. Insomma, prima vi siete presi la libertà di stabilire delle tasse, come ha scritto l'amico Vegas, e poi anche quella di gestire il portafoglio, per decidere da soli come spendere questi soldi: evviva la libertà! (*Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, Federazione Cristiano Democratica-CCD, Federazione Cristiano Democratica-CDU e Forza Italia*).

Allora, il nostro atteggiamento, la nostra dichiarazione di non voto nasce da considerazioni di forma costituzionale, di corretto uso dei mezzi costituzionali e di merito che sono stati largamente dichiarati in varie circostanze e che qui, in sede di dichiarazione di voto, non intendo ripetere ma sintetizzare. Questo uso indiscriminato delle deleghe viola l'articolo 76 della Costituzione; l'assenza di criteri direttivi e di oggetti definiti per l'esercizio di queste deleghe ferisce ulteriormente la norma costituzionale; l'incredibile *dribbling* dei poteri del Parlamento con l'inserimento dei 45 argomenti nuovi, non trattati in Commissione, è di una gravità eccezionale, perchè stabilite il principio che il Governo viene alle Camere, deposita il suo documento e poi c'è un prendere o lasciare.

Tutto ciò – perchè qualcuno ce lo ha ricordato – potrebbe ammettersi in uno Stato a forte impronta centralista (perchè no?), dotato di un Esecutivo stabile, autorevole, con una governabilità comunque assicurata, ma presuppone – e questo va ricordato – una diversa scelta dell'elettorato e nuove regole. Qui non c'è stata una scelta dell'elettorato, perchè l'Ulivo e Rifondazione Comunista rappresentano ancora una minoranza del paese: quante volte ce l'avete detto, quando a governare era

Berlusconi; adesso ve lo ricordiamo noi, perchè le cifre sono inconfutabili. (*Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, Federazione Cristiano Democratica-CCD, Federazione Cristiano Democratica-CDU e Forza Italia. Commenti del senatore Bertoni.*) E le regole, il secondo elemento, ancora non ci sono, e chissà quando potremmo averle, visto che all'interno dell'Ulivo, i contrasti, in materia, sono furibondi. Voi non potete versare sull'opposizione tutto quest'olio bollente, perchè ve l'ha già detto D'Alema che cosa potrebbe succedere: D'Alema ha detto che se viene usato troppo olio bollente, poi è il Governo a durare poco! Io aggiungo che altro che olio bollente: qui siamo al piombo fuso che state sparpagliando a piene mani sull'opposizione, ma il prezzo ve l'ha indicato già l'illustre *leader* dell'Ulivo e della maggioranza, che qui registra i suoi grandi fastigi di finanziaria.

Con questo colpo di mano avete decretato la fine o quanto meno avete messo in crisi veramente, in maniera molto grave, la funzione legislativa del Parlamento. Io credo che queste giornate saranno domani ricordate come esempi del fatto che del Parlamento si può fare a meno, perchè è un «votamento», si va lì, si vota sì o no e non si discute.

E allora, noi vogliamo far capire queste cose agli italiani. Come Alleanza Nazionale, come Polo facciamo questa dichiarazione di non voto, dichiariamo formalmente – oggi va di moda, anche se non siamo a Brescia ma a Roma – sperando che non sia l'ultima libertà che ci è concessa ... (*Commenti dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo*). Appunto, io dichiaro che mi avvalgo della facoltà di non votare e con me tutti i senatori di Alleanza Nazionale. (*Vivi, prolungati applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, Forza Italia, Federazione Cristiano Democratica-CDU e Federazione Cristiano Democratica-CCD. Molte congratulazioni*).

LA LOGGIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente e colleghi, signori Ministri qui presenti, Sottosegretari, credo che questa sarà ricordata come una stagione in cui sono fiorite diverse bugie, diverse menzogne. Ed è di per sé già grave quando succede nei normali rapporti tra gli uomini e tra le donne, in qualunque parte del mondo; quando capita che queste bugie sono attribuibili – e ce ne dispiace per il nostro paese – al Governo della Repubblica è il nostro paese, appunto, che non ne esce bene, non fa una buona figura, nè con i propri cittadini nè soprattutto con chi ci guarda dagli altri paesi.

E difatti, questo Governo esordisce con una prima bugia. Dichiarazioni programmatiche – lo ricordiamo tutti, gli Atti parlamentari sono lì per farcelo ricordare –, presidente del Consiglio Prodi: io non aumenterò le tasse. In che cosa consista la bugia sta nella considerazione di tutti, non occorre neanche fare polemica: non faccio polemica, mi limito a ricordare che secondo quelle dichiarazioni non si sarebbero introdotte nuove tasse o aumenti di quelle esistenti

e che questa finanziaria, per oltre la metà, per il 60 per cento, si fonda su nuove tasse.

Seconda bugia, ed è di qualche giorno fa. Si è detto che non si poteva dare corso all'esame, alla valutazione, alla discussione, alla votazione degli emendamenti presentati dal Polo, perchè questo non avrebbe garantito il rispetto dei tempi programmati per l'approvazione dei documenti finanziari in Senato, cioè giovedì alle ore 21. Falso anche questo, altra bugia. Comunque si facciamo i conti, avendo noi garantito che ci saremmo autolimitati per consentire il rispetto di quel termine, delle due l'una: o non si riesce a fare un conto aritmetico dei secondi che occorrono per una singola votazione e per dire un sì o un no rispetto ad un emendamento alternativo o migliorativo delle proposte della maggioranza, oppure anche qui siamo vittime di una palese bugia; bugia che va comunque svelata all'opinione pubblica, credo che tutti hanno bisogno di sapere che quella era la scusa, non era la verità. Infatti, quando fosse arrivato il termine, avremmo comunque proceduto alla votazione e caso mai sarebbe stato interesse nostro accorpare la discussione su gruppi di emendamenti pur di arrivare ad una rapida votazione.

Poi c'è una terza bugia (e qui vorrei l'attenzione del signor Presidente del Senato) a proposito del testo dei tre maxiemendamenti presentati al collegato alla finanziaria. Mi rendo conto che talvolta la premura può anche causare qualche inconveniente tecnico, ma non giustifica l'inserimento di 45 nuovi argomenti rispetto al testo esaminato e votato nella Commissione bilancio del Senato; e non giustifica nemmeno quanto è avvenuto a proposito dell'IREP. È stato detto che si è trattato di un errore materiale, ma sembra invece che sia successo un miracolo nel corso del fine settimana: qualcosa che prima mancava adesso risulta non mancare più. Questo la dice lunga sulla cattiva coscienza di qualcuno, lo dico senza polemica. Per mesi abbiamo discusso di «IREG sì e IREP no» e, guarda caso, che cosa mancava al collegato? L'elenco delle tasse da sopprimere e da sostituire con l'IREP. Gesù benedetto, giusto quello, tra tutti gli errori materiali possibili. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia, Federazione Cristiano Democratica-CCD, Federazione Cristiano Democratica-CDU e Alleanza Nazionale. Ilarità*).

Adesso questo dettaglio compare nel testo che ci viene sottoposto per il voto di fiducia; un voto di fiducia – vorrei ricordarlo ai colleghi; lei lo sa benissimo, signor Presidente del Senato – è una cosa seria. Si dà fiducia ad un testo oltre a chi lo ha presentato: a chi date la fiducia, al testo di venerdì o al testo di lunedì? Date la fiducia a chi ha presentato un testo e che poi durante le ore del fine settimana, magari costringendo qualche diligente e solerte funzionario del Senato allo straordinario, ha modificato gli emendamenti che erano stati presentati? Stiamo attenti.

Signor Presidente del Senato, le voglio dire un'altra cosa: giustamente ognuno di noi ha una famiglia, un lavoro, il desiderio di andare in vacanza e di trascorrere serenamente le ferie natalizie e speriamo anche quelle di fine anno. Qui è stata inserita una norma – mi si dice anche modificata, in maniera molto relativa, ma pur sempre reinserita – con riferimento agli effetti della sentenza della Corte costituzionale sulle

pensioni erogate dall'INPS; la stessa norma che il presidente Violante alla Camera aveva dichiarato irricevibile.

Cari senatori, cari colleghi della maggioranza, quando questa norma tornerà alla Camera, il Presidente della Camera sarà indotto a confermare il suo orientamento, già espresso nel corso della prima lettura della finanziaria, oppure, come dire, «subirà» l'interpretazione che sull'argomento è stata data dal Presidente del Senato? Se egli volesse invece insistere, come è nel suo diritto, nella sua originaria interpretazione, ci vedremmo costretti, o meglio voi vi vedreste costretti a tornare tra Natale e Capodanno in quest'Aula per la quarta lettura.

BERTONI. E torniamo!

LA LOGGIA. Potremmo continuare con le stranezze che si rilevano tra i due testi, che sicuramente danno parecchie preoccupazioni, non soltanto al Governo ma anche alla maggioranza e, non me ne voglia, anche allo stesso Presidente del Senato. Si è parlato di 700 commi, lo ricordava giustamente il collega Maceratini: mica pochi. Quando parlavamo – credo senza esagerare – di enciclopedia Treccani, non facevamo una così forte esagerazione: 700 commi sono moltissimi per un collegato alla finanziaria.

Signor Presidente del Senato, mi auguro – anche se ne sono sicuro – che su questo lei abbia condotto un approfondito esame e che gli uffici siano stati come sempre all'altezza del compito. In questi 700 commi sono contenute norme di spesa che sembrerebbe – uso il condizionale – non possano essere presentati nel collegato e che, comunque, sono privi di relazione tecnica; emendamenti che dovrebbero essere dichiarati irricevibili. Faccio qualche esempio: all'articolo 1, i commi 40 e 126; all'articolo 2, i commi 60-bis, 191 e 208 e seguenti, vedi l'articolo 3, comma 149. E poi l'altra operazione, che del resto fa parte sicuramente del merito, della tecnica di questo Governo, che risolve i problemi non attraverso un confronto politico, ma attraverso una prepotenza nei confronti delle prerogative del Parlamento. Già si era fatta una grande protesta con riferimento al contenuto di alcuni decreti-legge che erano stati inseriti nel provvedimento collegato alla Camera dei deputati; ebbene, qui al Senato ne sono stati inseriti almeno altri tre, in materia di edilizia residenziale, di finanza locale e di segretari comunali.

Vi è poi tutta una serie di altri argomenti, signor Presidente, circa i quali ho molti dubbi che possano essere considerati legittimi all'interno del provvedimento collegato, come la riprogrammazione di quasi tutti i principali interventi economici statali, un *pendant* di deleghe fiscali. In questo modo il Governo si è assicurato la decisione di tutti gli interventi di spesa possibili nel prossimo anno. Si è preso il portafoglio in mano: le tasse se le era già prese prima!

È come dire, signor Presidente, che questo Parlamento, quanto meno questa Aula (dell'altra se ne farà carico qualcun'altro) è diventata uno spettatore delle iniziative e delle decisioni del Governo.

A questo punto devo fare un riferimento (lo farò breve, ma credo sia importante) agli argomenti che avremmo voluto trattare, se fosse sta-

to possibile, anche per rispondere, come ha fatto il senatore Maceratini, a Pannella e agli altri che ci hanno rimproverato di non avere insistito per discutere dei nostri argomenti qui in Aula al Senato. Ma quali argomenti? Quelli che ci sono stati cancellati quando è stata posta la questione di fiducia? E sì che di argomenti importanti sui quali chiedere un confronto con la maggioranza e con il Governo ne avevamo tanti. Abbiamo già detto, naturalmente, delle deleghe in materia fiscale, come se non fosse normale che in Parlamento si discuta di quali e quante tasse porre a carico dei cittadini. Ma parliamo anche della cosiddetta «tassa Ulivo», o «tassa Prodi», quella che viene impropriamente chiamata tassa per l'Europa, circa la quale avremmo potuto spiegare come si sarebbe potuto anche far risparmiare agli italiani questi 12.500 miliardi trovando soluzioni alternative. Voglio poi citare anche la possibilità, che era pure nelle nostre facoltà di suggerire, di sostituire le tasse di fine anno con altri tagli selezionati di spesa; è stata accennata anche dal collega D'Onofrio poi la possibilità di sperimentare in maniera più concreta nel confronto parlamentare l'ipotesi di trattare gli argomenti relativi al mercato del lavoro e alla flessibilità, così come avremmo potuto suggerire l'abolizione degli incrementi delle tasse sulla casa, con particolare riferimento all'ICI; e ancora intendo riferirmi all'abolizione del divieto di cumulo tra reddito di lavoro e pensione, oppure agli sgravi alle imprese familiari, o all'alleggerimento fiscale per le famiglie monoreddito. Sono tutti argomenti sui quali avremmo voluto chiedere un confronto, insieme ad altri che, ovviamente per brevità, non cito, ma che riguardano diverse categorie di lavoratori, dagli agricoltori ai proprietari di casa, nonché le fonti possibili di sviluppo economico utilizzando le risorse delle imprese, gli sgravi sugli utili reinvestiti e quant'altro.

Ma c'è una cosa che mi ha preoccupato ancora di più, ed è frutto della replica dell'altra sera del collega Salvi, sulla quale vorrei richiamare soprattutto l'attenzione del collega Elia. Il senatore Salvi ha dato una sua interpretazione del bipolarismo: si forma una maggioranza; questa maggioranza dà la fiducia ad un Governo, il Governo decide, fino al punto di scavalcare le stesse indicazioni che gli provengono dalla sua maggioranza.

SALVI. Non ho detto questo!

LA LOGGIA. Era questo il senso, mi sembrava di capire.

SALVI. Se lei ha capito così!

LA LOGGIA. Se non è così, lei avrà naturalmente modo di replicare. Io comunque non me ne meraviglio, perchè in ogni caso sarebbe una legittima interpretazione del sistema maggioritario, e quindi del bipolarismo. Se è così, come mi è sembrato di capire, se tutto questo scavalca addirittura il rapporto tra il Governo e la sua maggioranza, e quindi tanto più scavalca il rapporto tra il Governo ed il Parlamento, che deve esercitare la sua indispensabile funzione di controllo, ho finalmente capito le perplessità del Partito Popolare e in particolare del suo presi-

dente, professor Elia: quando giustamente immaginiamo di poter fare delle riforme costituzionali in senso presidenzialista e federalista, rafforzando, diciamo noi, i poteri di controllo del Parlamento, lui teme che il tipo di presidenzialismo e di federalismo che vogliamo realizzare sia quello suggerito dal collega Salvi, dove i poteri del Parlamento sono praticamente cancellati. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia, Federazione Cristiano Democratica-CCD, Federazione Cristiano Democratica-CDU e Alleanza Nazionale*). Allora è quella la deriva plebiscitaria, caro collega Elia, non quella che proponiamo noi. Su questo dovremo svolgere un approfondimento. E quando noi oggi andiamo sostenendo che il percorso della Commissione bicamerale è tutt'altro che definito, è perchè vogliamo sapere dove si vuole andare a parare. Vogliamo sapere se, mentre noi ci poniamo a garanzia della libertà e della democrazia di questo paese, il modello che voi volete introdurre è quello che trapela dalla relazione che solo pochi giorni fa – legittimamente anche questo, perchè sino a quando si discute in libertà tutto è legittimo sostenere – ha svolto l'onorevole Bertinotti nella relazione di apertura del suo Congresso. in cui richiamava l'attualità del pensiero di Marx, della rivoluzione di Ottobre, della necessità di fare una scommessa per il comunismo reale all'inizio del terzo millennio. Ebbene, è ovvio, se è così la preoccupazione deve essere forte, cari colleghi dell'Ulivo. Se è quella l'impostazione alla quale voi sarete costretti a sottostare, noi siamo preoccupati quanto voi (*Applausi dai Gruppi Forza Italia, Federazione Cristiano Democratica-CCD, Federazione Cristiano Democratica-CDU e Alleanza Nazionale. Commenti dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo*), ma voi dovrete essere ancora più preoccupati di noi. Mentre voi continuate a subire questa ideologia, questa impostazione anche in tema di riforme costituzionali, noi faremo le barricate se sarà necessario, ma certo non acconsentiremo che in Parlamento si possa consumare un gravissimo attentato alla libertà e alla democrazia come quello che ci viene programmato; questo noi non lo potremo consentire! (*Applausi dai Gruppi Forza Italia, Federazione Cristiano Democratica-CCD, Federazione Cristiano Democratica-CDU e Alleanza Nazionale. Commenti del senatore Caponi*).

Signor Presidente, lasci che dica comunque una parola di ritorno all'amico e collega Del Turco. Condivido le perplessità che il senatore Del Turco ha manifestato e veramente direi anche di più, se il collega me lo consente. Non perchè io voglia dare consigli a nessuno – non ne ho titolo, come lui non ha voluto dare consigli a noi – ma lei mi meraviglia, collega Del Turco: dopo aver sostenuto per tanti anni le battaglie di libertà in affermazione della libertà sindacale, del riscatto dei lavoratori in questo paese, perchè si affermassero i principi fondamentali della nostra Carta costituzionale, proprio lei, senatore Del Turco, non può limitarsi ad esprimere un disagio per il fatto di stare in una maggioranza che subisce *diktat* da una parte minoritaria di essa, che non riuscite in nessun modo a ricondurre ad un'unità di programma ed ad un'unità di indirizzo.

Io non credo che gli elettori di Rinnovamento Italiano, gli elettori che fanno capo alla sua parte politica si sentiranno soddisfatti del per-

corso che qui si sta seguendo. Non si sentiranno soddisfatti perchè noteranno una fortissima contraddizione tra quello che tutti coloro che hanno votato per il vostro schieramento hanno immaginato dovesse essere realizzato per sviluppare l'economia di questo paese, per riportarci in Europa, per garantire tutte le parti territoriali del nostro paese, e quello che, purtroppo, invece si sta realizzando impropriamente attraverso – e non solo attraverso – questa finanziaria.

Veda, signor Presidente del Senato, qui, come abbiamo detto la volta passata e sono costretto a riconfermarlo, si sta consumando una forte violazione delle prerogative del Parlamento e dei singoli parlamentari. Ma se il frutto di tutto ciò fosse limitato soltanto alla situazione nella quale ci troviamo, potremmo considerare tra qualche giorno chiusa questa vicenda, come ci auguriamo, ed arrivare ben presto a parlare, a riaprire un dialogo su altri temi che possano consentire di nuovo al Parlamento di riacquistare la propria centralità in rappresentanza di tutti gli italiani. Tuttavia sull'argomento in concreto, quando anche dal Fondo monetario internazionale, nelle ultime ore si considera indispensabile una nuova manovra aggiuntiva di diverse decine di migliaia di miliardi, non vi viene ancora una volta il dubbio che forse qualcosa di più e di meglio si sarebbe potuto fare con questa finanziaria? È possibile che immaginate che la perfezione della vostra politica economica sia tale da non subire neanche le critiche di autorevoli esponenti non italiani, non del Polo per le libertà, non della parte politica che io rappresento, ma sicuramente al di sopra delle questioni politiche del nostro paese? Credo che fareste bene a riguardare questa parte e a fare, per quanto vi riguarda, una forte autocritica.

Ebbene, noi non possiamo votare questa finanziaria; non possiamo votarla nel merito perchè non ce lo avete consentito, ma non possiamo neanche per la ferita grave che avete inferto al Parlamento. Quindi saremo costretti nostro malgrado a lasciare l'Aula. Al termine del mio intervento i Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale, CCD e CDU lasceranno l'emiclo per riunirsi in un'altra aula del Senato, come voi sapete, nella quale continueremo le nostre discussioni ... (*Commenti dal Gruppo Sinistra Democratico-L'Ulivo. Applausi dai Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale, Federazione Cristiano Democratica-CCD e Federazione Cristiano Democratica-CDU*) ... lì sì sapendo di poter tra di noi discutere – e non soltanto tra di noi – concretamente delle cose che servono al nostro paese. Ma questa finanziaria, perchè voi lo sappiate, ricadrà intera sulla vostra responsabilità, sulla vostra ottusa incapacità di ascolto... (*Applausi dai Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale, Federazione Cristiano Democratica-CCD e Federazione Cristiano Democratica-CDU*)... fino a quando questo susciterà la ribellione di tutte le parti del paese e la critica aspra e forte dei paesi europei e di quelli che seguono le nostre vicende politiche.

Oggi vediamo l'arroganza cieca di una piccola maggioranza in rappresentanza di una nuova aristocrazia che impone con la forza le proprie prepotenze e le proprie prevaricazioni nei confronti del mondo che lavora e produce e che chiede solo di poter continuare a lavorare; una piccola maggioranza senza ambizioni di far crescere il paese nel quale vivia-

mo, ma solo interessata al potere e alla gestione per conquistare e difendere i privilegi.

Noi non consumeremo questo delitto insieme con voi; preferiamo riunirci un'altra sala e attendere lì che la follia che vi ha animato finora giunga al termine, disponibili come sempre a ricominciare ad esercitare il nostro ruolo e a riaprire un dialogo, se c'è ancora possibilità di dialogo, per il bene del nostro paese. Diversamente voi vi assumerete la responsabilità non soltanto di questa finanziaria ma di aver creato le condizioni perchè in questo paese le riforme costituzionali non si possano fare... *(Applausi dai Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale, Federazione Cristiano Democratica-CCD e Federazione Cristiano Democratica-CDU)*... avendo constatato che le riforme costituzionali che voi volete realizzare vanno contro la libertà e la democrazia. Ma questo, perchè voi lo ricordate, noi non lo tolleremo! *(Vivi applausi dai Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale, Federazione Cristiano Democratica-CCD e Federazione Cristiano Democratica-CDU. Molte congratulazioni).*

(I senatori dei Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale, Federazione Cristiano Democratica-CCD e Federazione Cristiano Democratica-CDU abbandonano l'Aula. Commenti del senatore Bertoni).

SALVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVI. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, mi interessa in questa dichiarazione di voto ragionare... *(Diffuso brusio in Aula).*

PRESIDENTE. Senatore Salvi, abbia un attimo di pazienza perchè c'è l'allontanamento dei colleghi dall'Aula.

ASCIUTTI. Ci allontaniamo da soli. *(Commenti dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo e Rifondazione Comunista-Progressisti).*

SALVI. ... ragionare guardando al futuro, agli sviluppi successivi per il paese e per il Parlamento. La stessa diversità di toni che abbiamo ascoltato questa sera tra i Gruppi dell'opposizione conferma che questa scelta, a nostro avviso sbagliata, è stata una scelta non indolore per la stessa opposizione.

Devo dare atto ai colleghi D'Onofrio e Maceratini di aver tenuto un argomento che, pur in una scelta che non condividiamo, è un argomento politico.

Al collega Folloni, che ha ritenuto per due volte di attaccarmi personalmente in questo dibattito, vorrei solamente dire che comprendo la sua necessità di farsi perdonare il suo peccato originale, il fatto cioè che, da vice presidente del Gruppo Partito Popolare Italiano nella passata legislatura, condusse con il pericoloso comunista Salvi numerose battaglie culminate con la presentazione della mozione di sfiducia nei confronti del Governo Berlusconi. *(Applausi dai Gruppi Sinistra Democra-*

tica-L'Ulivo, Rinnovamento italiano, Verdi-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano e Rifondazione Comunista-Progressisti).

Vorrei invitare, inoltre, il collega La Loggia ad una pacata lettura del resoconto stenografico per quanto concerne il mio intervento. Il collega Elia sa benissimo che se fra noi due può esserci a volte qualche sfumatura di diversità di giudizio, non è certo per il fatto che io sono più aggressivo di lui nell'affrontare determinate soluzioni. So che il ragionamento sulla democrazia dell'alternanza è difficile da comprendere per chi, come il collega La Loggia, non più di due o tre giorni fa ha proposto, sulle colonne di un quotidiano, un Governo insieme a noi, cioè ai pericolosi comunisti.

Vorrei però aggiungere due dati rispetto ad argomenti che non voglio ripetere perchè, francamente, tutta la storia delle trattative e delle ragioni politiche è stata già ripercorsa. Presento quindi un dato matematico, perchè anche l'aritmetica conta: gli emendamenti presentati erano 3.420 e per porli solamente ai voti – non so quale confronto di merito ci sarebbe stato nell'alzare stancamente la mano o nel porre stancamente la scheda nell'apposita fessura per 3.420 volte – sarebbero state necessarie 57 ore e ciò, rispetto ai tempi necessari per l'approvazione della legge finanziaria, avrebbe comportato uno sforamento e l'inevitabile esercizio provvisorio.

Passando dalle battute polemiche ad un ragionamento che dovremo svolgere tutti insieme, vorrei dire che in noi non c'è nessuna soddisfazione, pur nel convincimento di aver operato una scelta giusta. Siamo consapevoli che, pur se dentro la Costituzione, dentro i Regolamenti e dentro le leggi, siamo però ai limiti di tutti questi dati normativi, costretti, ma lo siamo. Credo che la posizione del nostro Gruppo, quanto meno la mia personale, sia stata ben espressa a questo riguardo da un intervento molto lucido come quello svolto dal collega Fassone al termine della discussione sulle questioni di fiducia. Il Parlamento è importante per la democrazia e noi che abbiamo operato la scelta di stare in Parlamento non accetteremo che il Parlamento sia svilito. Sappiamo però che per rilanciare il Parlamento occorrono le riforme, non il Parlamento così come si presenta adesso, ma le riforme. E – ripeto – sulle linee della riforma parlamentare, rinvio a quell'intervento che ho citato e che largamente condivido.

Per quanto riguarda il disegno di legge collegato alla legge finanziaria, al quale credo sia bene tornare per non permettere che tutto il nostro dibattito sia condizionato da queste iniziative delle opposizioni, noi voteremo convinti la fiducia al Governo ed esprimeremo apprezzamento per questa manovra finanziaria.

I colleghi intervenuti nella discussione hanno, con molta chiarezza, indicato le ragioni del consenso del nostro Gruppo a questa scelta, alla scelta per una finanziaria che si è posta due obiettivi: continuare, proseguire e portare a compimento il risanamento della finanza pubblica per consentirci l'ingresso in Europa e fare questo con il massimo di equità sociale, senza porre in discussione i principi fondativi dello Stato sociale.

A questo punto, però, si deve aprire una fase nuova per il Governo, per l'Ulivo e per la maggioranza. La fase di un'esperienza si è chiusa positivamente con questo voto; una nuova fase, uno slancio qualitativamente nuovo deve aprirsi con l'anno che abbiamo davanti.

Ritengo che la questione da porre oggi sia questa e non astratte verifiche che rischiano davvero di riproporre schemi e meccanismi del passato. Superando i rischi del contingente, i rischi di chi ritiene che i problemi si risolvono affrontandoli giorno per giorno, dobbiamo tutti porci il problema – anche utilizzando questo periodo di riposo parlamentare e politico che si collega alla sospensione dei lavori per il periodo natalizio, ragionare su quello che sarà il 1997 dell'Ulivo, il nostro 1997.

Abbiamo grandi problemi aperti; anzitutto l'Europa. Non mi riferisco soltanto alla questione, che vedremo se e in che condizioni si porrà, di una manovra aggiuntiva a primavera; mi riferisco ad un tema più rilevante che in Italia non è ancora entrato al centro del dibattito politico: l'esito del Vertice di Dublino, che non può essere considerato soddisfacente.

PELLEGRINO. Bravo!

SALVI. C'è una divaricazione tra l'ulteriore processo, con il patto di stabilità, di una logica monetaristica ed il troppo lento e incerto progredire sul terreno delle riforme istituzionali e della creazione di un Governo europeo.

Questa è la questione da affrontare e che viene affrontata nel dibattito europeo, anche da autorevoli commentatori. E davvero non saremo una classe dirigente se per fideismo o per paura di toccare tabù non la affrontassimo. C'è tempo da qui al Vertice di Amsterdam, che si terrà nel giugno del prossimo anno, ma è aperto un problema. Se il 1° gennaio 1999 ci sarà soltanto la moneta unica, ci sarà soltanto la Banca centrale europea, noi avremo un'Europa monca, noi avremo una questione di democrazia e forse anche di legittimità costituzionale aperta. *(Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Verdi-L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Progressisti, Partito Popolare Italiano e Misto).*

In ogni caso si tratta di decisioni di grande rilevanza, che richiedono un approfondito esame ed un voto del Parlamento. E devo dare atto al presidente del Consiglio, onorevole Prodi, di avere non solo accolto questa richiesta nel recente dibattito svoltosi presso la Commissione affari esteri del Senato, ma di aver confermato la volontà di portare in Parlamento questo tema.

Altre grandi sfide avremo davanti il prossimo anno. Anzitutto la disoccupazione, soprattutto nel Mezzogiorno. Problema drammatico che diventa problema di democrazia. Nel momento in cui le cifre della disoccupazione giovanile nel Mezzogiorno raggiungono i livelli che raggiungono, ci dobbiamo porre il problema se questo non incida sullo stesso carattere democratico delle società meridionali. È un tema su cui non possiamo attendere troppo; non possiamo attendere, dobbiamo dare una risposta.

C'è una terza questione che dovremo affrontare: creare e consolidare un consenso sociale intorno al Governo che sia ampio. Una delle ragioni dell'affermazione della proposta dell'Ulivo è stata, ritengo, la sua capacità di saper parlare ai diversi ceti della società italiana. Noi dobbiamo evitare che si possa affermare anche solo l'idea, perchè anche le idee sono pericolose quando mettono in moto meccanismi mentali nell'opinione pubblica, che questo sia il Governo di una parte del paese contro un'altra parte del paese.

C'è il rischio che chi non è lavoratore dipendente o non è pensionato possa avvertire, anche per le irresponsabili prese di posizione che i dirigenti di quelle categorie stanno assumendo in questi giorni, questo Governo come un suo nemico: come un nemico del lavoro autonomo, come un nemico delle imprese, come un nemico dei disoccupati, come un nemico dei giovani che cercano lavoro nel Mezzogiorno. Questo è un altro grande tema che dobbiamo avere la capacità di affrontare.

Infine c'è la questione delle riforme, sulle quali non tornerò. Ho detto e ripeto che esiste un problema di riforma anzitutto in chi crede nel Parlamento, in chi vuole restituire al Parlamento quei poteri di decisione e quella capacità di confronto tra maggioranza e opposizione che proprio i fatti di questi giorni dimostrano essere venute meno.

Il primo tempo del Governo dell'Ulivo si conclude positivamente con il voto di questi giorni. Si deve aprire una nuova fase e sbaglieremo tutti se interpretassimo questa nuova fase come un'occasione per giochi politici, per verifiche, per ricerca di acquisizione di maggior consenso per questa o quella posizione politica all'interno del nostro schieramento: questa partita o si vince tutti insieme o si perde tutti insieme. Non c'è nessuno che può immaginare di trarre da tutto questo vantaggi di parte. (*Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano*).

Penso che noi parlamentari, noi eletti, che rappresentiamo il mandato dei cittadini, che sotto il simbolo dell'Ulivo, ma anche sotto quello di Rifondazione Comunista (sotto il simbolo della desistenza, ma anche con il voto degli elettori dell'Ulivo) abbiamo avuto il mandato di realizzare un programma di risanamento, di cambiamento, di rinnovamento, dobbiamo possedere in prima persona l'iniziativa politica per superare le difficoltà che si possono determinare per costruire insieme la seconda, nuova, positiva fase del Governo dell'Ulivo, del Governo del presidente Prodi. (*Vivi applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Verdi-L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Progressisti, Partito Popolare Italiano e Rinnovamento Italiano. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di procedere alla votazione dell'emendamento 1.10000 (il numero non è secondario ai fini di ulteriori riflessioni), devo fornire una risposta, sia pure verbale, al senatore La Loggia.

Rilevo che quando il Governo pone la fiducia su un determinato oggetto, come nel caso nostro, non è tenuto a seguire fedelmente il testo in discussione, ma lo sostituisce con un emendamento che, nel caso del nostro disegno di legge collegato, ha assommato parecchi articoli del

provvedimento originario. Siamo chiamati a votare la fiducia sul testo presentato dal Governo, che nel contenuto può essere riduttivo rispetto al disegno di legge all'esame delle Camere, come può essere estensivo: la fiducia è richiesta sul documento presentato dal Governo.

Per quanto riguarda la fedeltà del testo, alla distribuzione dello stesso dopo il passaggio nella tipografia del Senato, ho già avuto modo di rilevare che gli emendamenti recano esclusivamente modifiche correlate a evidenti errori od omissioni materiali, come è avvenuto nel caso dell'IREP dove, dopo i due punti, è stata saltata una pagina. Naturalmente, se ci fosse stata una rinuncia da parte del Governo, probabilmente avremmo avuto in Aula la presenza di tutti i parlamentari del Polo, oltre che di quelli della Lega, ma non so se dico la verità, rivolgendomi ai colleghi della Lega; invece, non è stato così. Abbiamo apportato correzioni per incomprensioni di carattere letterario e logiche del testo e abbiamo proceduto anche al coordinamento con una severità non solo lessicale, ma anche logica e razionale. Perciò credo che il testo del Governo, così come stampato, distribuito, messo a disposizione di tutti i senatori, è quello sul quale viene richiesta la fiducia del Governo.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Avverto altresì che il testo sarà comprensivo delle modificazioni previste dalle correzioni contenute nella *errata corrige*, relativa agli emendamenti presentati dal Governo al disegno di legge n. 1704.

Indico pertanto la votazione nominale con appello dell'emendamento 1.10000, e delle relative tabelle, presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 28, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

I senatori favorevoli alla fiducia voteranno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza.

Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Poichè nessuno ha chiesto di votare per primo, l'appello nominale avverrà in ordine alfabetico.

Invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Agnelli.

BRIENZA, *segretario, fa l'appello.*

Rispondono sì i senatori:

Agostini, Albertini, Andreolli, Andreotti, Angius, Arlacchi, Ayala,

Barbieri, Barrile, Bassanini, Battafarano, Bedin, Bergonzi, Bernasconi, Bertoni, Besostri, Besso Cordero, Bettoni Brandani, Biscardi, Boco, Bonavita, Bonfietti, Borroni, Bortolotto, Bratina, Bruni, Bruno Ganeri, Brutti, Bucciarelli,

Cabras, Caddeo, Calvi, Camerini, Capaldi, Caponi, Carcarino, Carella, Carpi, Carpinelli, Castellani Pierluigi, Cazzaro, Cecchi Gori, Cioni, Cò, Conte, Corrao, Cortiana, Coviello, Crescenzo, Crippa,

D'Alessandro Prisco, Daniele Galdi, Debenedetti, De Carolis, De Guidi, Del Turco, De Luca Athos, De Martino Guido, De Zulueta Owtram, Diana Lino, Diana Lorenzo, Di Orio, Dondeynaz, Donise, D'Urso, Duva,

Elia, Erroi,

Falomi, Fassone, Ferrante, Figurelli, Fiorillo, Follieri, Forcieri, Fusillo,

Gambini, Giaretta, Giorgianni, Giovanelli, Gruosso, Gualtieri, Guerzoni,

Iuliano,

Larizza, Lauricella, Lavagnini, Lo Curzio, Lombardi Satriani, Loreto, Lubrano di Ricco,

Maconi, Manieri, Manzi, Marchetti, Marini, Marino, Masullo, Mazzuca Poggiolini, Mele, Meloni, Micele, Mignone, Migone, Montagna, Montagnino, Monticone, Morando, Murineddu,

Nieddu,

Occhipinti, Ossicini,

Pagano, Palumbo, Papini, Pappalardo, Pardini, Parola, Pasquini, Passigli, Pelella, Pellegrino, Petrucci, Petruccioli, Pettinato, Piatti, Pieroni, Piloni, Pinggera, Pizzinato, Polidoro, Preda,

Rescaglio, Rigo, Ripamonti, Robol, Rocchi, Rognoni, Ronchi, Russo, Russo Spena,

Salvato, Salvi, Saracco, Sarto, Sartori, Scivoletto, Semenzato, Senese, Smuraglia, Squarcialupi, Staniscia,

Tapparo, Taviani, Toia,

Ucchielli,

Valletta, Vedovato, Veltri, Veraldi, Vigevani, Villone, Viserta Costantini, Viviani,

Zecchino, Zilio.

Si astengono i senatori:

Brienza.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.10000, presentato dal Governo, interamente so-

stitutivo degli articoli da 1 a 28, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori votanti	167
Maggioranza	84
Favorevoli	166
Astenuti	1

Il Senato approva. (*Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano, Verdi-L'Ulivo, Rinnovamento Italiano e Rifondazione Comunista-Progressisti*).

Decadono pertanto tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati agli articoli da 1 a 28 del disegno di legge n. 1704 (*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1704

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.10000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli da 29 a 47, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia (**). Il testo dell'emendamento 29.10000 è il seguente:

Sostituire gli articoli da 29 a 47 con il seguente:

«Art. ...

(Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo)

1. Al fine di accelerare il coordinamento funzionale e operativo delle gestioni governative nei sistemi regionali di trasporto, nonché l'attuazione delle deleghe alle regioni delle funzioni in materia di servizi ferroviari di interesse locale e regionale, il Ministro dei trasporti e della navigazione affida, a decorrere dal 1° gennaio 1997, con proprio decreto, alla Ferrovie dello Stato Spa la ristrutturazione delle aziende in gestione commissariale governativa e la gestione, per un periodo massimo di tre anni, dei servizi di trasporto da esse esercitati. I bilanci di tali aziende rimarranno separati da quello della Ferrovie dello Stato Spa.

2. La ristrutturazione di cui al comma 1, finalizzata anche alla trasformazione societaria delle gestioni governative, è operata attraverso la predisposizione e attuazione di un piano unitario, articolato in relazione alle caratteristiche funzionali e gestionali delle aziende interessate d'intesa con le regioni e sentite le organizzazioni sindacali, approvato dal

(*) Gli ordini del giorno e gli emendamenti non presi in esame a seguito della questione di fiducia posta dal Governo sono riportati in fascicoli a parte.

(**) Il testo degli articoli da 29 a 47 del disegno di legge n. 1704, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, è riportato nello stampato 1704-A.

Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia. Nella predisposizione del piano:

a) la Ferrovie dello Stato Spa si atterrà ai criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, nonchè all'obiettivo di ottenere nel corso del triennio un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico complessivamente conseguiti e costi operativi complessivamente sostenuti al netto dei costi di infrastruttura, conservando l'appartenenza del personale alla contrattazione collettiva di lavoro degli autoferrotranvieri;

b) potrà essere prevista l'adozione di uno o più idonei modelli organizzativi per una diversa ripartizione delle gestioni governative, nonchè specifiche deroghe ai regolamenti di esercizio;

c) saranno separatamente quantificati i disavanzi cumulati dalle singole gestioni al 31 dicembre 1995 e nel corso dell'esercizio 1996. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, definirà le procedure per regolarizzare le eventuali situazioni debitorie emergenti dalla suddetta quantificazione. La gestione si svolgerà nel rispetto delle norme contabili e gestionali della Ferrovie dello Stato Spa. Il controllo sull'attuazione dei piani di ristrutturazione è svolto dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

3. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede ad affidare alla Ferrovie dello Stato Spa senza onere alcuno per quest'ultima, a far data dal 1° gennaio 1997 e per i tre anni seguenti, i rami tecnici aziendali delle gestioni commissariali governative, con esclusione dei beni non utilizzati e non utilizzabili per i servizi di trasporto, per i quali la Ferrovie dello Stato Spa potrà dare attuazione alla procedura prevista dall'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, destinando i proventi ai processi di razionalizzazione necessari ad accrescere l'efficienza delle gestioni interessate.

4. Lo stanziamento previsto per l'anno 1997 sul capitolo 1653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, al netto della sovvenzione di esercizio da attribuire ai servizi di navigazione lacuale, viene assegnato alla Ferrovie dello Stato Spa per l'esercizio delle ferrovie attualmente in gestione commissariale governativa. Saranno inoltre trasferite alla Ferrovie dello Stato Spa le risorse destinate agli interventi di cui alla legge 8 giugno 1978, n. 297, relativamente ai servizi attualmente esercitati in gestione governativa. Le somme di cui al presente comma saranno versate su apposito conto di tesoreria intestato alla Ferrovie dello Stato Spa, che renderà conto annualmente del loro impiego sia complessivamente, sia per singola azienda. Il rendiconto è comunicato altresì al Parlamento.

5. Il personale dipendente dalle aziende in gestione commissariale governativa che risulti in esubero strutturale può essere collocato in quiescenza anticipata, ove in possesso del requisito minimo di 33 anni di contributi, ovvero abbia raggiunto l'età di 55 anni, con tempi e mo-

dalità determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, fronteggiando il relativo onere con le somme residue sul capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate per il prepensionamento di cui al decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11. Le aziende suddette non possono avvalersi della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 501 del 1995. Possono altresì applicarsi al personale delle predette aziende risultante in esubero strutturale, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273. Previa intesa fra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni interessate, possono essere attivate procedure di mobilità del personale in esubero verso aziende di trasporto regionale.

6. Ai sensi e per gli effetti dei commi da 1 a 10, per i servizi ferroviari di cui trattasi, le attività in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esercitate dalla Ferrovie dello Stato Spa sotto la vigilanza e le direttive del Ministro dei trasporti e della navigazione, secondo le modalità di cui all'articolo 19 dell'atto di concessione di cui al decreto dello stesso Ministro, in data 26 novembre 1993. Restano ferme le attuali competenze e procedure relative ai programmi di intervento di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211. Cessano di applicarsi, ai sensi del comma 1, le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 18 luglio 1957, n. 614.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le regioni potranno affidare in concessione, regolata da contratti di servizio, le gestioni ferroviarie ristrutturate ai sensi dei commi da 1 a 10 a società già esistenti o che verranno costituite per la gestione dei servizi ferroviari d'interesse regionale e locale, eventualmente compresi quelli attualmente in concessione. Tali società avranno accesso, per i loro servizi, alla rete in concessione alla Ferrovie dello Stato Spa con le modalità che verranno stabilite, in applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari regionali e locali. Le procedure attraverso le quali le regioni assumono la qualità di ente concedente nei confronti delle predette società verranno definite mediante accordi di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le regioni interessate, entro il mese di giugno 1999. Tali accordi definiranno il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura delle gestioni commissariali governative a titolo gratuito alle regioni.

8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di ristrutturazione di cui al comma 1.

9. Sono abrogate le norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, che risultino in contrasto con la presente legge.

10. Per effetto delle norme di cui ai commi da 1 a 10 lo stanziamento del capitolo 1653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione è ridotto di lire 300 miliardi per l'anno 1997 e per gli anni successivi.

11. Le riduzioni di cui ai commi da 12 a 16, relative al contratto di servizio, per una quota di lire 321 miliardi sono riferite prevalentemente a contenere gli oneri a carico dello Stato, in modo da garantire una maggiore efficienza e funzionalità complessiva della rete anche attraverso la valorizzazione delle tratte a minor traffico.

12. I mutui e i prestiti della Ferrovie dello Stato Spa, in essere alla data della trasformazione in società per azioni, nonché quelli contratti e da contrarre, anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base ed entro i limiti autorizzati da vigenti disposizioni di legge che ne pongono l'onere di ammortamento a totale carico dello Stato, sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le modalità per l'ammortamento del debito e per l'accensione dei mutui da contrarre.

13. La revisione dei contratti di servizio e di programma in essere tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la Ferrovie dello Stato Spa dovrà assicurare un minore onere per il bilancio dello Stato di almeno 2.810 miliardi di lire annue.

14. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione produttiva in corso, gli apporti al capitale della Ferrovie dello Stato Spa, previsti dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, come modificati dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e dall'articolo 4, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono rideterminati complessivamente in lire 19.118 miliardi, da erogare per lire 2.400 miliardi nell'anno 1997, per lire 3.264 miliardi nell'anno 1998, per lire 3.104 miliardi nell'anno 1999 e per lire 3.450 miliardi annue nel periodo 2000-2002. Tale programma di investimenti dovrà rispettare quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della citata legge 28 dicembre 1995, n. 550.

15. Entro il 31 gennaio 1997, il Governo procede ad una verifica e riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del progetto di alta velocità, ed in particolare sulle conferenze di servizi, sui rapporti TAV Spa-Ferrovie dello Stato Spa, sui piani finanziari della TAV Spa, sulla legittimità degli appalti, sui meccanismi di indennizzo, sui nodi, le interconnessioni, i criteri di determinazione della velocità, le caratteristiche tecniche che consentano il trasporto delle merci, nonché sull'attivazione dell'unità di vigilanza presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, con l'obiettivo di consentire al Parlamento di valutare il progetto di alta velocità all'interno degli obiettivi più generali del potenziamento complessivo della rete ferroviaria, dell'intermodalità, dell'integrazione del sistema dei trasporti in funzione del collegamento dell'intero Paese e di questo con l'Europa.

16. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è estesa all'anno 1997.

17. Con decorrenza dal 1° aprile 1997 gli importi dovuti per i servizi di corrispondenza e telegrafici di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171, sono corrisposti, tramite utilizzo dei conti di credito ordinari e secondo le tariffe vigenti, dalle amministrazioni che utilizzano il servizio, a carico delle dotazioni di bilancio opportunamente integrate nell'importo complessivo valutato in lire 160 miliardi annue. Il rispettivo pagamento avviene, dietro presentazione del rendiconto mensile, entro e non oltre il mese successivo a quello di riferimento. Per il trimestre gennaio-marzo 1997 il predetto onere permane a carico del Tesoro ed è stabilito forfettariamente in lire 80 miliardi.

18. Entro il 31 marzo 1997, l'Ente poste italiane propone ai beneficiari dei pagamenti delegati previsti all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171, l'accredito diretto su conti correnti o conti di deposito postale, previa definizione delle caratteristiche e condizioni di remunerazione di questi ultimi, tramite accordo con il Ministero del tesoro e la Cassa depositi e prestiti. Tali forme di accredito diretto possono essere estese, su decisione dell'Ente poste italiane, anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato. Con decorrenza dal 1° gennaio 1997, il tasso d'interesse riconosciuto ai titolari di conto corrente postale è determinato dall'Ente poste italiane. Esso può essere definito in maniera differenziata per tipologia di correntista e per caratteristiche del conto, fermo restando l'obbligo di pubblicità e di parità di trattamento in presenza di caratteristiche omogenee. In maniera analoga l'Ente poste italiane può stabilire commissioni a carico dei correntisti postali. Con decorrenza dal 1° febbraio 1997, in riferimento ai conti correnti postali e con esclusione dei conti correnti postali intestati ad enti o amministrazioni pubbliche, l'Ente poste italiane può utilizzare l'incremento della giacenza rispetto alla giacenza media del quarto trimestre 1996 per impieghi diretti nei confronti del Tesoro e l'acquisto di titoli di Stato.

19. I servizi postali e di pagamento per i quali non è esplicitamente previsto dalla normativa vigente un regime di monopolio legale sono svolti dall'Ente poste italiane e dagli altri operatori in regime di libera concorrenza. In relazione a tali servizi cessa, con decorrenza dal 1° gennaio 1997, ogni forma di obbligo tariffario o sociale posto a carico dell'Ente poste italiane nonché ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono del predetto Ente, definite dalle norme vigenti. È soppressa l'esclusività postale dei servizi di trasporto di pacchi e colli previsti dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Sono abrogati i commi 26, 27 e 28, primo e secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. È fatto obbligo all'Ente di tenere registrazioni contabili separate, isolando in particolare i costi e i ricavi collegati alla fornitura dei servizi erogati in regime di monopolio legale da quelli ottenuti dai servizi prestati in regime di libera concorrenza.

20. Con decorrenza dal 1° aprile 1997, i prezzi dei servizi di cui al comma 19 sono stabiliti, anche tramite convenzione, dall'Ente poste italiane, tenendo conto delle esigenze della clientela e delle caratteristiche

della domanda, nonchè dell'esigenza di difesa e sviluppo dei volumi di traffico. Al fine di agevolare, anche dopo il 1° aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di: *a)* libri; *b)* giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa; *c)* pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, anche in lingua estera da spedire all'estero, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni determina, con un anticipo di almeno tre mesi, le tariffe agevolate per le categorie indicate nelle lettere *a)*, *b)* e *c)*, con un eventuale aumento non superiore al tasso programmato di inflazione. A tal fine è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'informazione e l'editoria pari a lire 300 miliardi per il 1997, per le integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente poste italiane. Il funzionamento del fondo è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro e non oltre il 31 marzo 1997. Non possono essere ammesse alle tariffe agevolate le pubblicazioni pornografiche; le testate giornalistiche di cui alla lettera *b)* che contengono inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, anche di tipo redazionale per un'area calcolata su base annua superiore al 45 per cento dell'intero stampato; le pubblicazioni di cui alla lettera *c)*, qualora includano inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, o perseguano vantaggi commerciali a favore di terzi, nonchè quelle di vendita per corrispondenza, i cataloghi e la stampa postulatoria. Le stampe promozionali e propagandistiche spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza scopo di lucro di cui alla lettera *c)*, anche finalizzate alla raccolta di fondi, godono di un trattamento tariffario non superiore all'80 per cento di quello previsto per le pubblicazioni informative delle medesime organizzazioni.

21. Con decorrenza dal 1° gennaio 1997 i conti correnti postali intestati al Ministero del tesoro ed utilizzati per il pagamento delle pensioni di Stato sono chiusi e la relativa giacenza è trasferita in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero del tesoro-Pensioni di Stato. Con proprio decreto il Ministro del tesoro stabilisce le modalità di utilizzo del predetto conto per il servizio di pagamento delle pensioni di Stato. Per gli obblighi tariffari e sociali connessi ai servizi resi nel triennio 1994-1996, il compenso previsto dall'articolo 6 del contratto di programma vigente tra Ente poste italiane e Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è forfettariamente stabilito nella somma globale, relativa all'intero triennio, di lire 1.200 miliardi. Tale somma sarà corrisposta all'Ente poste italiane in sei quote annuali di lire 150 miliardi nel 1997 e di lire 210 miliardi annue nel 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002. La somma predetta è comunque ad ogni titolo comprensiva di quanto dovuto all'Ente poste italiane per l'attività gestionale da quest'ultimo svolta a favore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni negli esercizi 1994, 1995 e 1996, relativamente agli importi per i quali è stato chiesto il rimborso con quantificazione forfettaria.

22. Entro il 31 gennaio 1997 il Nucleo di consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), istituito con delibera CIPE

dell'8 maggio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 1996, propone, in accordo con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane, sulla base dei criteri stabiliti nella delibera CIPE del 24 aprile 1996, recante "Linee-guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996, una nuova struttura tariffaria per i servizi postali riservati e un metodo di adeguamento delle tariffe che consenta di promuovere la convergenza verso livelli efficienti dei costi di produzione dei servizi postali.

23. Il consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane presenta entro il 31 marzo 1997 un piano d'impresa triennale in cui sono indicati i provvedimenti necessari per il riassetto dell'azienda e le modalità della loro realizzazione. Tale riassetto deve portare l'azienda italiana a risultati in linea con gli *standard* realizzati a livello europeo in tema di qualità e caratteristiche dei servizi prestati, produttività, costi unitari di produzione, equilibrio economico dell'azienda, nonché eliminare ogni aggravio sul bilancio dello Stato derivante da condizioni di non efficienza. Il contratto di programma previsto dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, stabilirà anche per l'anno 1997 gli obblighi di servizio a carico dell'Ente e le corrispondenti forme di compensazione.

24. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni comunica alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ciascun anno, a decorrere dal 1997, lo stato di attuazione degli obiettivi previsti dal contratto di programma e del piano di impresa di cui al comma 23.

25. Le remunerazioni corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti all'Ente poste italiane per il risparmio postale sono versate su apposito conto fruttifero acceso presso la Tesoreria dello Stato intestato all'Ente medesimo.

26. Le operazioni di collocamento e di distribuzione di valori mobiliari emessi da enti pubblici territoriali e da società per azioni al cui capitale sociale lo Stato partecipa direttamente o indirettamente possono essere effettuate anche presso le agenzie postali.

27. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, è differito al 31 dicembre 1997. Il predetto termine può essere modificato con delibera del CIPE.

28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa

sprovvisi del sistema di ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento;

b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;

c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo;

d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa;

e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali;

f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi.

29. Al comma 25 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "sino al 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 1997"; dopo le parole: "alla procedura dell'amministrazione straordinaria" sono inserite le seguenti: "a procedure concorsuali, a fallimento, nonché a tutti i casi di cessione o affitto di azienda, laddove non si riscontrino coincidenza degli assetti proprietari o rapporti di collegamento e controllo tra l'azienda cessionaria e quella cedente. Per le finalità di cui al presente comma, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è preordinata la somma di lire 10 miliardi".

30. La Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) e il Mediocredito centrale Spa sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 1997, a contrarre mutui e prestiti, anche obbligazionari, sia in lire che in valuta, sul mercato nazionale o estero, nei limiti determinati, con proprio decreto, dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero da destinare, rispettivamente, alle necessità operative d'istituto e a copertura delle esigenze del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295. Il ricavo netto è versato in appositi conti di tesoreria intestati rispettivamente alla SACE e al Mediocredito centrale Spa.

31. La SACE è altresì autorizzata, nei limiti fissati annualmente dal Ministro del tesoro con proprio decreto, a concludere transazioni o cedere crediti, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa SACE, anche a valore inferiore rispetto a quello nominale. In relazione alla quota non coperta da garanzia, la SACE provvede a richiedere preventivamente l'assenso degli operatori economici indennizzati, i quali beneficiano degli importi realizzati in proporzione alla quota suddetta.

32. I ricavi delle operazioni di cui al comma 31, detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati dalla SACE, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

33. All'articolo 8, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti:

“g-bis) deliberare l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui e prestiti; le deliberazioni sono sottoposte per l'approvazione al Ministro del tesoro; trascorsi dieci giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni, le deliberazioni si intendono approvate;

g-ter) deliberare transazioni e cessioni di crediti nel quadro delle iniziative di recupero degli indennizzi erogati; le deliberazioni sono sottoposte per l'approvazione al Ministro del tesoro; trascorsi dieci giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni, le deliberazioni si intendono approvate”.

34. Le rate di ammortamento per capitale e interessi dei mutui e prestiti di cui al comma 30 sono rimborsate, rispettivamente, alla SACE ed al Mediocredito centrale Spa, dal Ministero del tesoro a carico delle rispettive assegnazioni.

35. Il Ministero del tesoro può stipulare direttamente contratti di cessione dei crediti di cui alla legge 17 dicembre 1990, n. 397, anche a valore inferiore rispetto a quello nominale.

36. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri, può altresì autorizzare e disciplinare, a fronte dei crediti della SACE, o gestiti dalla SACE, e dei crediti concessi a valere sul Fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, gestito dal Mediocredito centrale Spa, operazioni di conversione in attività di protezione ambientale, sviluppo socio-economico e commerciali dei debiti dei Paesi in via di sviluppo per i quali sia intervenuto un accordo in tal senso tra i Paesi creditori. I ricavi delle operazioni di cui al presente comma confluiscono ai conti correnti intestati, rispettivamente, alla SACE e al suddetto Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, presso la Tesoreria centrale dello Stato e possono essere utilizzati per le necessità operative d'istituto.

37. All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: “volumetria iniziale” sono aggiunte le seguenti: “o assentita”;

b) al comma 1 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: “Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi

edilizi se interviene sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale”;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi”;

d) al comma 4, dopo il penultimo periodo, sono inseriti i seguenti: “Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini per errore ad ufficio incompetente alla riscossione dello stesso. La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione.”;

e) al comma 5, alla fine del terzo periodo le parole: “31 marzo 1995” sono sostituite dalle seguenti: “15 dicembre 1995, purchè la domanda sia stata presentata nei termini”;

f) al comma 6, primo periodo, le parole: “31 marzo 1995” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 1996”;

g) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

“10-bis. Per le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 sulle quali il sindaco abbia espresso provvedimento di diniego successivamente al 31 marzo 1995, sanabili a norma del presente articolo, gli interessati possono chiederne la rideterminazione sulla base delle disposizioni della presente legge”;

h) al comma 11, secondo periodo, le parole: “Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 dicembre 1997”;

i) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le regioni possono modificare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, le norme di attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. La misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni nonchè alle loro caratteristiche geografiche, non può risultare inferiore al 70 per cento di quello determinato secondo le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il potere di legiferare in tal senso è esercitabile entro novanta giorni dalla predetta data; decorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni vigenti alla medesima data”;

l) al comma 14, primo periodo, dopo le parole: “che l'opera abusiva risulti adibita ad abitazione principale” sono aggiunte le seguenti: “, ovvero destinata ad abitazione principale del proprietario residente

all'estero"; dopo il primo periodo è aggiunto il seguente "La riduzione dell'oblazione si applica anche nei casi di ampliamento dell'abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457";

m) al comma 16, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se l'opera è da completare, il certificato di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera *d*), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può essere sostituito da dichiarazione del richiedente resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15";

n) al comma 18, le parole: "modificativi di quelli" sono sostituite dalle seguenti: "modificative di quelle";

o) alla tabella *B* le parole: "10.000 a m", riferite all'ultima tipologia di abuso, sono sostituite dalle seguenti: "10.000 a mq oltre all'importo previsto fino a 750 m³";

p) al titolo della tabella *D* sono soppresse le parole: "e degli oneri concessori" e la parola: "dovuti" è sostituita dalla seguente: "dovuta"; alle lettere *a*), *b*) e *c*) sono soppresse le parole: "e degli oneri concessori".

38. I termini di uno o due anni di cui all'articolo 39, comma 4, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, introdotte dal comma 37, lettera *d*), del presente articolo, relative alla mancata presentazione dei documenti, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 39 della citata legge n. 724 del 1994, introdotto dal comma 37, lettera *g*), del presente articolo, deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

39. Ai fini della determinazione delle somme da corrispondere a titolo di oblazione ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono fatti salvi il quinto e il sesto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

40. Il mancato pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo 39, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

41. Il mancato pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

42. Nei casi di cui ai commi 40 e 41 il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato all'avvenuto pagamento

dell'intera oblazione, degli oneri concessori ove dovuti e degli eventuali interessi sulle somme dovute.

43. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al primo comma, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, esso si intende reso in senso favorevole".

44. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche nonché dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali qualora istituiti prima dell'abuso, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione".

45. Per le modalità di riscossione e versamento dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1994, e in data 13 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 1994, ad esclusione dei termini per il versamento dell'importo fisso e della restante parte dell'oblazione previsti dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti le modalità ed i termini per il versamento dell'oblazione per la definizione delle violazioni edilizie da parte dei soggetti non residenti in Italia. I suddetti termini per il versamento dell'acconto dell'oblazione sono fissati in trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*; per la rateizzazione della restante parte dell'oblazione sono fissati rispettivamente a 60, 90, 120, 180 e 210 giorni dal versamento dell'acconto e per il versamento degli oneri di concessione allo scadere di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto.

46. Per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431,

il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'articolo 15 della citata legge n. 1497 del 1939.

47. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificate le modalità di rimborso delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione, definite dal decreto del Ministro del tesoro in data 19 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1996. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 1987, per la quale il sindaco ha espresso provvedimento di diniego, ed hanno riproposto la domanda ai sensi dell'articolo 39 della citata legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, per il medesimo immobile, possono compensare il credito a loro favore scaturito dal diniego della prima domanda di condono edilizio con il debito derivato dal nuovo calcolo dell'oblazione relativa alla domanda di condono inoltrata ai sensi del medesimo articolo 39. All'eventuale relativa spesa si provvede anche mediante utilizzo di quota parte del gettito eccedente l'importo di lire 2.550 miliardi e di lire 6.915 miliardi, rispettivamente per gli anni 1994 e 1995, derivante dal pagamento delle oblazioni previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La quota eccedente tali importi, versata all'entrata dello Stato, è riassegnata, limitatamente alla misura necessaria a coprire gli oneri derivanti dai rimborsi previsti dal presente comma, con decreto del Ministro del tesoro, su apposito capitolo dello stato di previsione del bilancio dell'amministrazione competente.

48. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa. I comuni possono utilizzare le relative somme per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria, per anticipare i costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per interventi di demolizione delle opere non soggette a sanatoria entro la data di entrata in vigore della presente legge, nonché per gli interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree interessate dall'abusivismo. I comuni che, ai sensi dell'articolo 39, comma 9, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, hanno adottato provvedimenti per consentire la realizzazione di opere di urbanizzazione con scorporo delle aliquote, possono utilizzare una quota parte delle somme vincolate per la costituzione di un apposito fondo di garanzia per l'autorecupero, con l'obiettivo di sostenere l'azione delle forme consortili costituite e di integrare i progetti relativi alle predette opere con progetti di intervento comunale.

49. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i fondi all'uopo accantonati, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, ovvero nell'ambito dei lavori socialmente utili. I comuni possono anche avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi ovvero promuovere convenzioni con altri enti locali.

50. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

51. Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dal presente articolo, le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprasuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto e quinto dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47, e successive modificazioni.

52. Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferiscono annualmente al Ministero dei lavori pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al comma 48.

53. La tipologia di abuso di cui al numero 4 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve intendersi applicabile anche agli abusi consistenti in mutamenti di destinazione d'uso eseguiti senza opere edilizie.

54. I nuclei abusivi di costruzioni residenziali sanate o in corso di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, che non siano stati ancora oggetto di recupero urbanistico a mezzo di variante agli strumenti urbanistici, di cui all'articolo 29 della stessa legge, dovranno essere definiti dai comuni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della normativa regionale specificamente adottata. In caso di inadempienza la regione, su istanza degli interessati ovvero d'ufficio, nomina un commissario *ad acta* per l'adozione dei necessari provvedimenti, con i contenuti e nei limiti dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

55. In caso di inadempienze, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, su segnalazione del prefetto competente per territorio, ovvero d'ufficio, nominano un commissario *ad acta* per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco.

56. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa.

57. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dai commi da 37 a 59, gli atti tra vivi la cui nullità, ai sensi dell'articolo 17 e del secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, non sia stata ancora dichiarata, acquistano validità di diritto. Ove la nullità sia stata dichiarata con sen-

tenza passata in giudicato e trascritta, può essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, semprechè non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto di cui ai commi da 37 a 59 è decurtato l'importo eventualmente già versato per la registrazione dell'atto dichiarato nullo.

58. Gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricati costruiti senza concessione edilizia sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultino gli estremi della domanda di condono con gli estremi del versamento, in una o più rate, dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione e di contributo concessorio nonchè, per i fabbricati assoggettati ai vincoli di cui all'articolo 32, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dal comma 44 del presente articolo, l'attestazione dell'avvenuta richiesta alle autorità competenti dell'espressione del parere di cui alla citata disposizione. Verificatosi il silenzio assenso disciplinato dall'articolo 39, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nei predetti atti devono essere indicati, a pena di nullità, i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data della domanda, estremi del versamento di tutte le somme dovute, dichiarazione dell'autorità preposta alla tutela dei vincoli nei casi di cui al periodo precedente, dichiarazione di parte che il comune non ha provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti nell'articolo 39, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994. Nei successivi atti negoziali è consentito fare riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i dati sopraccitati. Le norme del presente comma concernenti il contributo concessorio non trovano applicazione per le domande di sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987.

59. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano anche ai trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonchè ai trasferimenti di immobili di proprietà di enti di assistenza e previdenza e delle amministrazioni comunali.

60. L'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:

“Art. 4. - (*Procedure per il rilascio della concessione edilizia*). - 1. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica

dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo. I termini previsti al presente comma sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti.

3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 e redigere una relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato. Il regolamento edilizio comunale determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve essere richiesto.

4. La concessione edilizia è rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia.

5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 5, l'interessato può inoltrare istanza al presidente della giunta regionale competente, il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi, un commissario *ad acta* che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato.

7. I seguenti interventi sono subordinati alla denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;

e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;

f) impianti tecnologici che non si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;

g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.

8. La facoltà di cui al comma 7 è data esclusivamente ove sussistano tutte le seguenti condizioni:

a) gli immobili interessati non siano assoggettati alle disposizioni di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 183, non siano compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, non siano comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali;

b) gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione, nonché di programmazione, immediatamente operative e le trasformazioni progettate non siano in contrasto con strumenti adottati.

9. La denuncia di inizio attività di cui al comma 7 è sottoposta al termine massimo di validità fissato in anni tre, con obbligo per l'interessato di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.

10. L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà di denuncia di attività ai sensi del comma 7 è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia.

11. Nei casi di cui al comma 7, venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori l'interessato deve presentare la denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali che asseverino la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.

12. Il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 11, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

13. L'esecuzione di opere in assenza della o in difformità dalla denuncia di cui al comma 7 comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

14. Nei casi di cui al comma 7, ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo abilitante all'effettuazione delle trasformazioni tengono luogo delle autorizzazioni le copie delle denunce di inizio di attività, dalle quali risultino le date di ricevimento delle denunce stesse, nonchè l'elenco di quanto prescritto comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e le attestazioni dei professionisti abilitati.

15. Nei casi di cui al comma 7, il sindaco, ove entro il termine ivi indicato sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica agli interessati l'ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni, e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia all'autorità giudiziaria ed al consiglio dell'ordine di appartenenza. Gli aventi titolo hanno facoltà di inoltrare una nuova denuncia di inizio di attività, qualora le stabilite condizioni siano soddisfacibili mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle trasformazioni, ovvero mediante acquisizioni di autorizzazioni, nulla osta, pareri, assensi comunque denominati, oppure, in ogni caso, di presentare una richiesta di autorizzazione.

16. Per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione con la quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata ha i medesimi effetti della concessione edilizia. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonchè l'esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.

17. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.

18. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie normazioni ai principi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento.

19. Il comma 10 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, alla lettera c) è così modificato: "c) autorizzazione edilizia, nonchè denuncia di inizio dell'attività, ad esclusione di quella per l'eliminazione delle barriere architettoniche, da un valore minimo di lire 50.000 ad un valore massimo di lire 150.000. Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75 per cento

della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;”.

20. L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente: 'Le leggi regionali stabiliscono quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, subordinare a concessione, e quali mutamenti connessi e non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti siano subordinati ad autorizzazione'.

61. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, 27 settembre 1994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio 1995, n. 24, 27 marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio 1995, n. 310, 20 settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24 gennaio 1996, n. 30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n. 388, e 24 settembre 1996, n. 495.

62. La Commissione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495, è autorizzata a completare l'esame delle istanze pervenute entro la data stabilita del 30 settembre 1996”.

63. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate al 31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi, sono così utilizzate:

a) lire 300 miliardi per i programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994, come modificato dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 febbraio 1995, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 28 dicembre 1994 e n. 55 del 7 marzo 1995, che verranno versati all'entrata dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici di cui al comma 71;

b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, con le modalità di cui al punto 4.3. della delibera CIPE 10 gennaio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1995;

c) lire 100 miliardi per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali quali nuclei di nuova formazione, nuclei familiari con portatori di *handicap*, nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo o già eseguito, nuclei familiari coabitanti, in particolare nelle aree ad alta tensione abitativa;

d) lire 800 miliardi, da ripartire fra le regioni ai sensi della delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1994, da utilizzare per le finalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nonchè per la realizzazione, con le modalità previste dall'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, di alloggi da cedere in locazione per uso abitativo al fine di garantire la mobilità dei lavoratori dipendenti. A que-

st'ultima finalità le regioni destinano una quota non superiore al 25 per cento dei suddetti fondi;

e) lire 17 miliardi per la finalità di cui ai commi 78 e 79.

64. Con i fondi di cui all'articolo 2, comma primo, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere finanziati ulteriori interventi di riqualificazione urbana purchè essi vengano effettuati in ambiti a prevalente insediamento di edilizia residenziale pubblica, o all'interno delle zone omogenee A e B, come definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1968, n. 97.

65. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti e dettati i criteri per l'individuazione delle particolari categorie sociali destinatarie degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata di cui al comma 63, lettera *c*). I programmi straordinari di edilizia residenziale agevolata previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dall'articolo 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativi all'annualità 1989, i cui lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge per il mancato rilascio della concessione edilizia, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 31 gennaio 1997. Nel caso di inizio dei lavori entro tale data, il segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), nei trenta giorni successivi, trasmette alle regioni l'elenco dei programmi per i quali non è stata rilasciata la concessione edilizia. Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nomina un commissario *ad acta*, il quale provvede entro i successivi trenta giorni al rilascio della concessione medesima. I commissari *ad acta*, nei dieci giorni successivi alla scadenza di tale ultimo termine, trasmettono al segretariato generale del CER l'elenco dei programmi costruttivi per i quali è stata rilasciata la concessione edilizia. Per i programmi che non hanno ottenuto il rilascio della concessione, il segretario generale del CER procede alla revoca dei relativi finanziamenti. I programmi sperimentali di edilizia residenziale sovvenzionata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 31 gennaio 1997. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data il Ministro dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere all'operatore affidatario del programma, procede alla nomina di un commissario *ad acta*. In caso di mancato rilascio della concessione edilizia, si applica la procedura di cui al presente comma.

66. Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma 66, per i quali i lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, pur essendo iniziati, non siano stati completati, si applicano, in deroga alle procedure finanziarie già stabilite nelle con-

venzioni stipulate tra il segretario generale del CER e gli operatori affidatari dei programmi suddetti, le disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 194, del 20 agosto 1994. Per la quota parte di lavori già eseguiti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano i massimali di costo di cui ai decreti ministeriali vigenti nel periodo di esecuzione dei lavori. Alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui sopra si provvede con le disponibilità derivanti dai fondi residui e dalle economie già realizzate sui programmi stessi, nonché con le minori spese derivanti dalle rinunce e revoche dai programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Fatti salvi gli accantonamenti per adeguamento delle aliquote IVA, eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma primo, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

67. I finanziamenti per l'edilizia agevolata già assegnati in attuazione dei programmi straordinari previsti dall'articolo 3, comma 7-*bis*, del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resisi disponibili per effetto di provvedimenti di revoca o a seguito di rinuncia da parte dei soggetti beneficiari, sono utilizzati per l'assegnazione definitiva di contributi che sono stati già deliberati ai sensi delle stesse leggi. Eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma primo, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, provvede ad accreditare al comune di Ancona il finanziamento di lire 30 miliardi, già stanziato con deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 1991, n. 189, per l'attuazione del programma di cui al decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7. Il decreto è emanato nelle stesse modalità dei decreti di accredito già disposti a favore del comune di Ancona, che dovrà provvedere all'utilizzo delle somme con le stesse modalità attuate in precedenza nel rispetto delle leggi emanate in conseguenza degli eventi sismici del gennaio 1972.

68. Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale di cui all'articolo 2, primo comma, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per i quali è stata data applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono revocati qualora i lavori, relativi a detti interventi, non siano iniziati entro e non oltre il 31 gennaio 1997.

69. Per i programmi indicati ai commi 65, 66, 67 e 68 nel caso di palese impossibilità di rispettare il termine fissato nei commi 65 e 68 per l'inizio dei lavori, il Ministro dei lavori pubblici su motivata richiesta degli enti locali, adotta, anche prima della scadenza del termine stesso, l'accordo di programma di cui al comma 73.

70. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, da ultimo prorogato dall'articolo 22, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è abrogato.

71. All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "La disponibilità del Ministero dei lavori pubblici è incrementata delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, purchè gli accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici si riferiscano ad aree concordate con le amministrazioni locali. Tali disponibilità, ivi compresa la somma di lire 288 miliardi, sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono esserlo nel biennio successivo".

72. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione dell'articolo 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli accordi di programma adottati dai comuni sono direttamente ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso articolo 18, comma 1, nell'ambito delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli accordi di programma adottati dai comuni, ma non ratificati alla data di pubblicazione della presente legge, sono esclusi dal finanziamento. L'erogazione dei finanziamenti di cui sopra avviene senza pregiudizio per i procedimenti pendenti, preliminari all'accordo di programma di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tale fine viene accantonata una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento del complessivo importo.

73. Al fine di agevolare l'adozione dell'accordo di programma previsto all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel comma 1 del citato articolo 8 la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

74. Al fine di agevolare il rilascio delle concessioni di edificazione, all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, la parola: "centoventi" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

75. Il comma 8-bis dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:

"8-bis. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 8, la regione, nei successivi trenta giorni, ridetermina la localizzazione degli

interventi e l'individuazione dei soggetti attuatori. Qualora la regione non provveda, nel termine predetto, agli adempimenti di sua competenza ovvero qualora, trascorsi ulteriori dieci mesi dalla data di adozione dei provvedimenti regionali, gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengano all'inizio dei lavori, il Ministero dei lavori pubblici promuove e adotta, entro i successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'accordo di programma partecipano anche i rappresentanti delle categorie degli operatori pubblici e privati del settore. I fondi non destinati agli interventi a seguito dell'accordo di programma, sono restituiti alle disponibilità finanziarie da ripartite tra le regioni".

76. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificate dall'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono da intendersi modificative di quanto previsto dal primo comma, numero 6), dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

77. Gli uffici pubblici o enti preposti alla realizzazione di opere pubbliche sono tenuti a convocare una conferenza di servizi, entro sessanta giorni dalla presentazione della progettazione di massima, con gli uffici che, per legge, devono esprimere il proprio parere di competenza.

78. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 63, lettere *a)*, *b)*, e *c)* e dei commi 65, 66, 67 e 68 nonchè per tutti gli altri programmi di edilizia residenziale, si deve accertare, già in sede preliminare, la fattibilità degli interventi e la compatibilità degli stessi con la tutela degli interessi storici, artistici, architettonici ed archeologici. A questo fine e per i casi di particolare rilievo i comuni, sentita l'amministrazione competente alla tutela dell'interesse, di propria iniziativa oppure su proposta della stessa, possono utilizzare i fondi di cui al comma 63, lettera *e)*. Gli accertamenti che si rendono necessari per la tutela di detti interessi sono affidati dal comune nel rispetto della normativa sugli appalti. La deliberazione comunale con la quale il comune individua le aree ove svolgere tali accertamenti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi stessi.

79. Al relativo onere si fa fronte esclusivamente con i fondi di cui al comma 63, lettera *e)*.

80. Gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) comunque denominati, per i quali le regioni dichiarano lo stato di dissesto finanziario, elaborano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di risanamento relativo all'eventuale disavanzo finanziario consolidato al 31 dicembre dell'anno precedente.

81. Il piano di finanziamento, redatto in termini finanziari, deve indicare:

a) l'entità del disavanzo finanziario, con esclusione di componenti relative agli ammortamenti;

b) i criteri seguiti per calcolare l'ammontare del disavanzo e le cause che ne hanno determinato la formazione;

c) l'entità dell'anticipazione di cui viene richiesta la concessione a norma del comma 83;

d) il periodo di ammortamento dell'anticipazione e le modalità di restituzione;

e) i proventi mediante i quali si intende assicurare il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo, compresi quelli da alienazione degli alloggi, in quote diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 560;

f) il bilancio sintetico di previsione pluriennale, da cui risulti la non sussistenza di cause di formazione di nuovo disavanzo finanziario.

82. Il piano di risanamento è inviato alla regione e da questa approvato entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione o dalla ricezione di chiarimenti o modifiche eventualmente richiesti.

83. Il mutuo è ammortizzabile in un periodo non superiore a dieci anni secondo un piano di ammortamento a rate costanti posticipate, comprensive di capitali e interesse. Nel caso in cui i proventi di cui alla lettera e) del comma 81 risultino insufficienti, il periodo di ammortamento può essere esteso a quindici anni.

84. Sulla base del piano di risanamento, debitamente approvato, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli IACP i mutui di cui ai commi da 80 a 85, con garanzia della regione di appartenenza. La garanzia dovrà essere concessa con decreto del presidente della giunta regionale e comporta l'obbligo del pagamento della retta eventualmente insoluta, a semplice richiesta della Cassa depositi e prestiti, sostituendosi la regione nelle ragioni creditorie. La garanzia prestata dalla regione ha carattere meramente facoltativo.

85. Le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dalla alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli IACP, iscritti in capitoli di bilancio o in contabilità speciale, non possono, in quanto destinati a servizi e finalità di istituto, nonchè al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza, essere sottratti alla loro destinazione se non in modi stabilite dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'articolo 828 del codice civile. Qualunque atto di ritenzione di essi e gli atti di sequestro o pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo e non sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestate agli IACP e la disponibilità di essi da parte degli istituti medesimi.

86. Per consentire il finanziamento degli interventi necessari al completamento e all'adeguamento dell'autostrada Torino-Savona alle norme di sicurezza del codice della strada è concesso alla relativa società concessionaria un contributo pari a lire 20 miliardi annui per il periodo 1997-2016, per l'ammortamento di mutui che la società stessa è autorizzata a contrarre.

87. Per consentire l'avvio del nuovo tratto Agliò-Canova dell'autostrada Firenze-Bologna è concesso alla concessionaria Società autostrade Spa un contributo di lire 20 miliardi annui per il periodo 1997-2016 per

l'ammortamento di mutui che la società stessa è autorizzata a contrarre.

88. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 maggio 1995 n. 188, 24 luglio 1995, n. 296, 20 settembre 1995, n. 396, 25 novembre 1995, n. 499, 24 gennaio 1996, n. 31, 25 marzo 1996, n. 155, 25 maggio 1996, n. 286, 22 luglio 1996, n. 389, 20 settembre 1996, n. 491.

89. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, al terzo periodo, le parole: "due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "quattro esercizi".

90. All'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, al secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "È soggetto allo sola comunicazione al sindaco l'ampliamento che non eccede il 20 per cento della superficie di vendita originaria dell'esercizio per una sola volta, applicandosi alle nuove superfici o ai nuovi volumi le contribuzioni o gli oneri previsti dalle leggi vigenti".

91. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, che consentono, per i contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche, anticipazioni del prezzo in misura superiore al 5 per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture, esclusa l'imposta sul valore aggiunto. La misura delle anticipazioni è fissata, entro il predetto limite massimo, con le modalità stabilite dal sesto comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. Rimane ferma, tranne che per la misura dell'anticipazione, fissata nel 5 per cento dell'importo contrattuale, la disciplina di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

92. La disposizione di cui al comma 91 non si applica ai contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore della presente legge. Rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

93. I contratti stipulati dal Ministero della difesa ad esecuzione differita della durata superiore a due anni aventi ad oggetto la prestazione di servizi e forniture relativi ad armamenti ad elevato contenuto tecnologico destinati alla difesa nazionale, da realizzare nell'ambito di cooperazioni internazionali, possono prevedere, al fine di garantire parità di condizioni contrattuali tra le imprese italiane ed estere partecipanti, la revisione del prezzo secondo le seguenti procedure e condizioni:

a) la revisione del prezzo, ove contrattualmente prevista, è applicata in relazione all'attività svolta dall'appaltatore o dal fornitore in ciascun anno, a decorrere dall'inizio del terzo anno dalla data di aggiudicazione del contratto, ovvero, in caso di trattativa privata o di appalto concorso, dalla stipulazione del contratto;

b) il contratto deve prevedere la quantità della produzione da consegnare nei primi due anni e/o la quota del lavoro da svolgere nello stesso periodo di tempo in cui, in ogni caso, non è applicabile la revisione. Il contratto deve prevedere altresì l'indice da applicare per la revisione dei costi della manodopera, tenuto conto dei miglioramenti di produttività intervenuti durante il periodo di efficacia del contratto, e gli indici da applicare per il costo dei materiali;

c) la revisione del prezzo si applica all'aliquota dell'85 per cento del prezzo previsto, ed in nessun caso può essere applicata per il tempo eccedente quello contrattuale.

94. Le clausole contrattuali difformi dalle disposizioni contenute nel comma 93 sono nulle.

95. Il limite di valore fissato in lire 100 milioni di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è elevato a lire 900 milioni. I limiti di valore previsti dal predetto articolo possono essere adeguati, in relazione all'andamento dei valori di mercato nel settore immobiliare, con decreto da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze.

96. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le amministrazioni dello Stato e su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone alla Commissione UE la riprogrammazione delle risorse dei fondi strutturali comunitari, programmate per gli esercizi 1994, 1995 e 1996 per le quali, alla data del 31 dicembre 1996, non si sia ancora provveduto all'impegno contabile ed all'individuazione dei soggetti attuatori, e la conseguente ridestinazione delle stesse ad altri interventi, compatibili con i termini temporali previsti dalla normativa comunitaria, assicurando il rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle risorse.

97. Per le somme impegnate entro il 31 dicembre 1996 in relazione a programmi approvati dalla Commissione UE, che non abbiano dato luogo ad erogazioni almeno nella misura del 20 per cento alla data del 31 dicembre 1997 a causa dell'inerzia dell'amministrazione aggiudicatrice dei lavori, il Ministro del bilancio e della programmazione economica ne propone alla medesima Commissione la riprogrammazione e la conseguente destinazione ad altri interventi, sulla base dei criteri di cui al comma 96.

98. Per l'attuazione degli interventi derivanti dalle riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97 il CIPE, ove necessario, provvede alla riallocazione delle quote di cofinanziamento nazionale, già stabilite, in linea con le decisioni assunte in sede comunitaria.

99. Le risorse statali attribuite per la realizzazione di investimenti pubblici e rimaste in tutto o in parte inutilizzate anche per effetto delle riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97 possono essere destinate dal CIPE al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, anche relativi a finalità diverse da quelle previste dalle rispettive legislazioni. A

tale fine, le amministrazioni dello Stato e le regioni interessate trasmettono al Ministro del bilancio e della programmazione economica le relative proposte. Gli importi in questione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati con decreto del Ministro del tesoro ad appositi capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, anche relativi a finalità diverse da quelle previste dalle rispettive legislazioni.

100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE può destinare:

a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;

b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

101. La garanzia del fondo centrale dell'Artigiancassa Spa di cui alla predetta legge n. 1068 del 1964 è trasformata da sussidiaria ad integrativa e può essere concessa su operazioni a favore delle imprese artigiane effettuate dalle banche e da altri intermediari finanziari, compresi i confidi artigiani. A valere sul fondo, l'Artigiancassa Spa può anche prestare fidejussioni, ferma restando la non cumulabilità degli interventi. Con decreto del Ministro del tesoro sono fissate le modalità e le condizioni che disciplinano gli interventi medesimi, compresa la determinazione dei versamenti, la quale può essere stabilita anche in misura diversa rispetto a quella prevista dalla richiamata legge n. 1068 del 1964; detti versamenti sono amministrati dall'Artigiancassa Spa con contabilità separata.

102. Le regioni possono proporre al CIPE, ad integrazione dei programmi di cui al comma 99, anche l'utilizzazione delle risorse rese disponibili sui propri bilanci per effetto delle riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97.

103. Le riassegnazioni di risorse disposte ai sensi dei commi da 96 a 110, ad esclusione di quelle attribuite dal programma triennale per la tutela dell'ambiente, ed il relativo utilizzo sono effettuati dal CIPE, con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le forme di intervento regolate sulla base di accordi.

104. Le risorse attribuite alle regioni dal programma triennale per la tutela dell'ambiente non utilizzate entro il 31 dicembre 1996, e per le

quali non siano stati completati entro la data predetta gli adempimenti di cui al punto 5.1.4. della delibera CIPE 21 dicembre 1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1994, con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta delle regioni interessate, da prodursi entro 60 giorni a decorrere dal 31 dicembre 1996, sono destinate, previa verifica dell'attualità dell'interesse prioritario alla realizzazione degli interventi originariamente previsti, ad altri interventi tra quelli individuati nel documento regionale di programma, assicurando il rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle risorse. Decorso il termine di 60 giorni precedentemente indicato senza che le regioni interessate abbiano formulato proposte, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli interventi da revocare, nonchè gli interventi urgenti di risanamento ambientale ai quali ridestinare le risorse così recuperate. Le risorse attribuite dal programma triennale alle regioni e province autonome dalle quali, alla data del 28 febbraio 1997, non sia stato ancora approvato il documento regionale di programma, vengono altresì revocate con decreto del Ministro dell'ambiente e ridestinate con gli stessi criteri di cui al presente comma.

105. Le risorse di cui al comma 104 sono utilizzate prioritariamente per la copertura della quota di cofinanziamento nazionale di interventi di risanamento e protezione ambientale da realizzare nell'ambito dei programmi regionali previsti nel quadro comunitario di sostegno 1994-1999; in via subordinata, in mancanza di interventi immediatamente eseguibili nelle regioni interessate dalle revoche, per la copertura della quota di cofinanziamento nazionale destinata a specifici programmi operativi in campo ambientale da realizzare nell'ambito dello stesso quadro comunitario di sostegno.

106. Il Ministro dell'ambiente, previa conforme deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce altresì un programma stralcio di tutela ambientale, avvalendosi delle risorse a tal fine specificamente previste per il triennio 1997-1999.

107. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono rideterminate nel triennio 1997-1999 le assegnazioni delle risorse di cui alla tabella IV della delibera CIPE 21 dicembre 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle del decreto del Ministro dell'ambiente 22 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1995, n. 273. Dalla rideeterminazione così effettuata sono escluse e da escludere le risorse già assegnate ai programmi approvati e per i quali sia iniziata l'attuazione.

108. Le risorse finanziarie relative ad opere appaltate entro la data di entrata in vigore della presente legge sui fondi dell'ex Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno vengono accreditate alle regioni e agli enti locali, nonchè agli altri enti di cui al comma 214 dell'articolo 3 della presente legge.

109. Le amministrazioni centrali dello Stato e le regioni interessate approvano entro il 30 giugno 1997 i programmi delle risorse dei fondi strutturali comunitari per il secondo triennio 1997-1999, indicando gli eventuali enti o aziende attuatori, gli interventi da realizzare ed i relativi importi da assegnare e fissando in dodici mesi il termine per l'assunzione degli impegni contabili con l'avvio dei lavori.

110. La disciplina di cui ai commi 103, 104 e 105 si applica, relativamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni stabilite dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

111. Sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, e l'articolo 20 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47.

112. L'ENI provvede a vendere le scorte strategiche di petrolio greggio e di prodotti petroliferi di cui alla legge 10 febbraio 1981, n. 22, che risultino alla data di entrata in vigore della presente legge, alle più favorevoli condizioni di mercato, sia per quanto riguarda il livello dei prezzi che le quantità normalmente contrattate, al fine di non determinare turbative sul mercato stesso. Non sono riconosciuti sovrapprezzi o diritti di intermediazione.

113. Gli introiti derivanti dalla vendita di cui al comma 112 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro sette giorni lavorativi dalla data del pagamento del prodotto venduto e sono riassegnati, nella misura occorrente per le finalità di cui al comma 114, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale provvede a liquidare i crediti vantati dall'ENI nei confronti dello Stato.

114. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per il pagamento dei crediti liquidati di cui al comma 113.

115. All'articolo 2, primo comma, della legge 10 marzo 1986, n. 61, come modificato dall'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, le parole: "della scorta strategica di proprietà dello Stato, dei prodotti ottenibili dalla lavorazione del greggio di produzione nazionale," sono soppresse.

116. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con proprio decreto l'eventuale utilizzo delle scorte obbligatorie e la loro dislocazione nelle situazioni di emergenza dichiarate tali dagli organismi internazionali preposti o dal Governo.

117. Le amministrazioni civili dello Stato e gli enti pubblici non economici provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a censire, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, gli autoveicoli in dotazione.

118. Le autorità cui è consentito l'uso esclusivo delle autovetture sono:

a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri;

- b) Ministri;
- c) Sottosegretari di Stato.

119. I servizi di trasporto di persone e cose attualmente svolti in gestione diretta dalle amministrazioni civili dello Stato e dagli enti pubblici non economici sono affidati, previa analisi tecnico-economica predisposta dal Ministero del tesoro, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a società private.

120. La dismissione degli autoveicoli eccedenti quelli necessari a soddisfare le esigenze di cui ai commi 118 e 121 è affidata, anche mediante mandato, a società specializzate entro dodici mesi dall'affidamento del servizio di trasporto di persone e cose a società private.

121. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate particolari categorie, non ricomprese tra quelle di cui al comma 118, cui è consentito l'uso esclusivo delle autovetture, fermo restando quanto previsto dal comma 122.

122. Tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

123. Le disposizioni di cui ai commi da 117 a 122 si applicano, altresì, al parco auto in dotazione alle amministrazioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'interno e della difesa non strettamente necessario all'espletamento delle funzioni primarie delle amministrazioni medesime.

124. Per l'esercizio finanziario 1997 è fatto divieto alle amministrazioni civili dello Stato, nonché agli enti non territoriali del settore pubblico allargato, con esclusione delle Forze di polizia, di acquistare autovetture.

125. All'articolo 1, terzo comma, della legge 13 marzo 1980, n. 70, dopo le parole: "alla prima" sono inserite le seguenti: "e sino alla quinta"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino a un massimo di quattro maggiorazioni".

126. Per consentire la concessione dell'agevolazione prevista al numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche mediante crediti o buoni di imposta, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali determina, entro il 31 marzo 1997, i consumi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione necessari all'emanazione, entro novanta giorni dalla predetta data, del decreto previsto nelle note della citata tabella A. A decorrere dal 1° luglio 1997, con decreto da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla riduzione dei consumi già realizzati per effetto delle disposizioni di cui al periodo precedente, indicata dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, può ridurre la misura dell'accisa prevista nel numero 5 della tabella A allegata al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995.

127. Per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture floro-vivaistiche l'accisa si applica nella misura del 10 per cento dell'aliquota normale. L'agevolazione è concessa mediante rimborso dell'accisa, effettuato nei confronti degli esercenti depositi per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo limitatamente alle quantità di gasolio agevolato per uso agricolo assegnate e prelevate per il riscaldamento delle serre adibite a colture floro-vivaistiche, mediante accredito dell'imposta ai sensi dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

128. Le modalità di utilizzazione delle disponibilità finanziarie derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare, da cessione o scadenza di valori mobiliari di cui siano titolari l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), l'Istituto postelegrafonici (IPOST) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) sono determinate nell'ambito dei piani annuali delle disponibilità di cui al comma 129.

129. Per il triennio 1997-1999 nei confronti degli enti di cui al comma 128 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, e ogni altra norma, anche di carattere speciale, vigente in materia di investimenti, ad eccezione di quelli adibiti ad uso strumentale. Per il medesimo triennio, tali enti sono tenuti a disporre, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, piani di impiego annuali delle disponibilità, soggetti all'approvazione dei Ministri stessi.

130. Restano ferme le disposizioni previste per l'INAIL dall'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'attuazione degli interventi da realizzare nell'ambito degli indirizzi di programma del Ministero della sanità e d'intesa con questo.

131. La partecipazione azionaria nella RIBS Spa posseduta dall'EFIM è trasferita al Ministero del tesoro. Conseguentemente, il rappresentante dell'EFIM decade dal consiglio di amministrazione della RIBS Spa.

132. La RIBS Spa, nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni azionarie, può definire condizioni compatibili con i principi di economia di mercato e stipulare appositi accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le azioni o le quote sociali acquisite.

133. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 1996, 1997 e 1998 stabiliti dalla legge finanziaria 1996, le disposizioni del presente articolo realizzano una manovra sulla spesa pari a 2.961 miliardi di lire per il 1996, a 2.834 miliardi di lire per il 1997 e a 3.578 miliardi di lire per il 1998 in termini di competenza e, rispettivamente, a 1.485, 2.380 e 2.900 miliardi di lire in termini di cassa. Il presente articolo dispone altresì maggiori entrate in misura non inferiore, in termini sia di competenza sia di

cassa, a 3.900 miliardi di lire per il 1996, a 2.393 miliardi per il 1997 e a lire 1.660 miliardi per il 1998.

134. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, e le relative proiezioni per gli anni 1997 e 1998, appartenenti alle categorie economiche di seguito elencate, con esclusione della quota parte destinata a spese di personale e delle dotazioni relative ad accordi internazionali e a intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualità relative a limiti di impegno e a rate di ammortamento di mutui, sono ridotti per importi corrispondenti alle seguenti percentuali, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

a) Categoria IV – con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e di quelle della rubrica 12 e della rubrica 14 dello stato di previsione del Ministero della difesa: 5 per cento. Su proposta del Ministro interessato, di concerto con il Ministro del tesoro, la riduzione può essere operata su determinati capitoli di spese discrezionali della medesima categoria ovvero sugli accantonamenti di fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso della medesima amministrazione;

b) Categoria V – con esclusione dei capitoli 6674, 6675 e 6676 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei capitoli 4630, 4633, 4634, 5941 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, delle spese per assistenza gratuita diretta (codice economico 5.1.4.), dei trasferimenti alle province e ai comuni (codice economico 5.5.0.), agli enti previdenziali (codice economico 5.6.0.) e all'estero (codice economico 5.8.0.), delle pensioni di guerra (codice economico 5.1.1.) nonchè dei contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: 1,1 per cento;

c) Categorie X e XI – con esclusione del capitolo 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e delle spese per danni bellici e pubbliche calamità (codice economico 10.9.1.): 2 per cento.

135. Le riduzioni di cui al comma 134 che non consentono l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di entrata in vigore della presente legge possono dare luogo a reiscrizioni ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo.

136. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18, comma 5, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), è ridotta di lire 190 miliardi per l'anno 1996 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), è ridotta di lire 370 miliardi per l'anno 1996, di lire 550 miliardi per l'anno 1997 e di lire 600 miliardi per l'anno 1998. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e le relative proiezioni sono complessivamente ridotti, su proposta del Ministro dell'interno, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Le assegnazioni, i contributi e le somme comunque erogate a decorrere dal 30 luglio 1996 a carico del bilancio

dello Stato a favore di società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, o di enti pubblici non assoggettati al sistema di tesoreria unica ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere versati su appositi conti correnti infruttiferi già in essere, ovvero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato.

137. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1994 ricavi derivanti dall'esercizio di attività di impresa, di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi, sono ammessi a definire il reddito di impresa ovvero il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni sulla base dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1996, tenendo conto degli elementi, desumibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate ovvero dal bilancio, opportunamente riclassificati per l'applicazione dei parametri. La disposizione si applica a condizione che i predetti ricavi siano di importo non inferiore all'85 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri componenti positivi, ad esclusione delle plusvalenze diverse da quelle derivanti da immobilizzazioni finanziarie e delle sopravvenienze attive. La definizione ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, da liquidare come indicato nell'articolo 3, comma 183, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. La definizione non è ammessa:

a) se, alla data del 15 novembre 1996, ricorrono le ipotesi indicate nell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) in caso di omessa presentazione della dichiarazione.

138. Il contribuente che intende avvalersi della definizione presenta all'Ufficio delle imposte competente, entro il 31 luglio 1996, ovvero entro il 5 settembre 1996 se i relativi dati sono registrati anche su supporto magnetico, apposita istanza irretrattabile redatta secondo i modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1996. All'istanza dei soggetti che esercitano attività di impresa o arti e professioni in forma associata possono essere allegate le istanze di ciascun socio o associato. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la trattazione delle istanze può essere attribuita anche agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, tenendo conto sia della qualità dei soggetti sia della loro ripartizione sul territorio. L'ufficio, valutata l'istanza, la rigetta, se riscontra cause ostative per legge, ovvero invita il contribuente a presentarsi per redigere in contraddittorio l'atto di adesione secondo la procedura stabilita nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 2-bis, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge

30 novembre 1994, n. 656, concernente disposizioni per l'accertamento con adesione del contribuente, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 316. La definizione si perfeziona con il versamento delle maggiori somme dovute. Se entro il 30 novembre 1996 l'ufficio non ha comunicato il rigetto dell'istanza o l'invito al contribuente a presentarsi per redigere l'atto di adesione, il contribuente si intende definitivamente ammesso alla definizione. La stessa si perfeziona con il versamento, entro il 15 dicembre 1996, delle maggiori somme dovute, da effettuare in base alle norme sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di credito o tramite il competente concessionario della riscossione. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità tecniche, la modulistica e i codici di versamento. Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire cinque milioni per le persone fisiche e a lire dieci milioni per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il quarto e il decimo mese dalla data dell'atto di adesione di cui al presente comma, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il versamento, ovvero entro il 31 marzo 1997 ed entro il 30 settembre 1997 nel caso previsto, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal 16 dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini non determina l'inefficacia della definizione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate e gli interessi legali.

139. La definizione non è soggetta ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo il potere di autotutela dell'amministrazione finanziaria ove sussistano le condizioni ostantive indicate al comma 137, nonchè in presenza di inesatte dichiarazioni circa i dati cui si riferiscono i parametri. Non rileva ai fini penali ed extra tributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonchè ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni. Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi; le sanzioni per infedele dichiarazione sono ridotte ad un ottavo del minimo, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni definite ed ogni altra sanzione connessa con irregolarità od omissioni rilevabili dalle dichiarazioni sono applicabili nella misura di un quarto del minimo. Alla definizione eseguita ai sensi dei commi da 133 a 165 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2-bis e 2-sexies dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni. Per le somme riscosse in applicazione dei commi da 133 a 165 si rendono, altresì, applicabili le disposizioni dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 564 del 1994. Il maggiore imponibile definito rileva ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, determinati secondo le disposizioni dei commi 1-bis e 3 dell'articolo 1 del decre-

to-legge 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427. Sulle somme dovute a tale titolo non sono dovuti interessi. Fino alla conclusione del procedimento di cui ai commi da 133 a 165 non si applicano gli articoli 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, e 62-ter, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione inibisce la possibilità per l'ufficio di effettuare, per lo stesso periodo d'imposta, l'accertamento di cui all'articolo 38, commi da quarto a settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

140. Ai contribuenti che abbiano dichiarato ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri indicati al comma 137 non si applicano le disposizioni richiamate nel penultimo periodo del comma 139.

141. Gli esercenti attività di impresa in regime di contabilità ordinaria che per il periodo di imposta 1995 e per il precedente hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare non superiore a lire dieci miliardi e comunque non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1996, anche mediante la definizione di cui ai commi da 137 a 140 del presente articolo, possono procedere alla regolarizzazione della situazione patrimoniale iniziale relativa all'esercizio successivo. Gli elementi posti a base della regolarizzazione devono essere indicati in apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze 28 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 1996, da presentare entro il 20 dicembre 1996 ai Centri di servizio, ove istituiti, o agli Uffici delle imposte competenti in ragione del domicilio fiscale posseduto alla predetta ultima data.

142. La regolarizzazione può essere effettuata mediante l'eliminazione delle passività o delle attività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi nonchè mediante l'iscrizione di attività o di passività, costituite da debiti verso fornitori, in precedenza omesse, assoggettando i maggiori e i minori valori iscritti ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, in misura pari al 10 per cento. Il maggiore valore del patrimonio netto derivante dalle predette regolarizzazioni, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato in apposita riserva, designata con riferimento ai commi da 133 a 165, che concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta e nella misura in cui la riserva viene attribuita ai soci o ai partecipanti o all'imprenditore; nell'esercizio in cui si verificano le predette

ipotesi, le somme attribuite, aumentate dell'imposta sostitutiva ad esse corrispondente, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente o dell'impresa, ai quali è attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata, nonchè il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti. Per i soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo dell'imposta sostitutiva.

143. Le imprese che determinano il reddito in base all'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare le regolarizzazioni limitatamente ai beni di cui agli articoli 59, 60 e 67 dello stesso testo unico, nelle scritture contabili previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si applica l'ultimo periodo del comma 141.

144. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento dell'imposta sostitutiva entro il 15 dicembre 1996; i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono versare l'imposta sostitutiva entro la predetta data o, se successiva, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1995. Qualora l'imposta dovuta superi i cinque milioni di lire per le persone fisiche e i dieci milioni di lire per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 marzo 1997 e il 30 settembre 1997; per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il versamento va effettuato entro le predette date o, se successive, entro il sesto ed il dodicesimo mese dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Le somme eccedenti vanno maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta sostitutiva fino a cinque o dieci milioni di lire. L'omesso versamento nei termini delle somme eccedenti non determina l'inefficacia della regolarizzazione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate e gli interessi legali.

145. La regolarizzazione di cui al comma 141 non rileva ai fini penali. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 142 e 143 sono riconosciuti, ai fini civilistici e fiscali, a decorrere dal periodo di imposta 1996 e non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento. L'imposta sostitutiva è indeducibile. Per la liquidazione, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

146. Per i soggetti che si avvalgono della regolarizzazione di cui al presente articolo, le rimanenze finali indicate negli articoli 59 e 60 del

testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative al periodo di imposta 1995, da considerare per l'applicazione dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, richiamato nel comma 141, sono assunte per un ammontare non superiore a quello delle esistenze iniziali del medesimo periodo di imposta.

147. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento ai parametri menzionati nel comma 14 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 3, comma 188, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, può essere operato mediante l'integrazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, effettuando il relativo versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso è dovuta una maggiorazione fissa del 3 per cento a titolo di interessi e non si applicano soprattasse e pene pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in una apposita sezione del registro previsto dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

148. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, richiamato nel comma 141, sono indicate le categorie di contribuenti per le quali non è possibile l'elaborazione dei predetti parametri in relazione al numero dei contribuenti appartenenti alla categoria di attività o alle caratteristiche del processo produttivo. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

149. Il comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, è prorogato per il triennio 1996-1998.

150. A decorrere dal 1° gennaio 1996, l'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, stabilita in lire 15.000 dalla tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, è elevata a lire 20.000; l'imposta di bollo di lire 15.000, dovuta sui contratti di cui all'articolo 2, nota 2-bis, della citata tariffa, in qualsiasi forma redatti, è elevata a lire 20.000, fermo restando che l'imposta fissa di bollo si applica ai contratti relativi alle carte di pagamento solo in caso d'uso. L'imposta fissa di bollo stabilita in lire 2.000 per gli atti di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, della stessa tariffa, è elevata a lire 2.500.

151. L'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, stabilita in lire 1.166.000 dall'articolo 3, comma 224, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aumentata a lire 1.249.600 per ettolitro anidro e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi è aumentata da lire 87.000 a lire 96.000 per ettolitro. L'aliquota dell'accisa sul petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per riscaldamento è aumentata da lire 415.990 a lire 625.620 per mille litri. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1996.

152. Il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 28 febbraio 1997, l'aumento, sino al livello massimo del 62 per cento, dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera *a*), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

153. Entro il 15 gennaio 1996 sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a lire 600 miliardi per l'anno 1996 e a lire 630 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

154. Le entrate derivanti dai commi da 133 a 165 del presente articolo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonchè alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, ove necessarie, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente comma.

155. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei commi da 133 a 165 del presente articolo.

156. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante disposizioni attuative per l'istituzione del registro delle imprese, i contributi previdenziali disciplinati dall'articolo 1, primo comma, lettera *a*), della legge 12 marzo 1968, n. 410, e successive modificazioni, dovuti fino al 31 dicembre 1998 per gli atti depositati presso il registro delle imprese dai soggetti previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera *a*), numeri da 1) a 5), dello stesso regolamento, sono riscossi con l'applicazione delle apposite marche sugli atti depositati e sui documenti emessi, operata a cura degli obbligati al deposito e dei richiedenti. Per i certificati di iscrizione nel registro delle imprese emessi da sportelli non presidiati o mediante sistemi di certificazione a distanza, i contributi previdenziali sono riscossi direttamente dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle medesime forme dei diritti di segreteria; le somme così riscosse sono versate ogni semestre agli enti previdenziali destinatari, secondo le proporzioni stabilite dalle disposizioni vigenti.

157. All'articolo 3, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 1996 il termine per il versamento del tributo alle regioni, relativo alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre, è differito al 31 luglio 1996".

158. Al quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni

in materia di accertamento delle imposte sui redditi, come modificato dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La ritenuta si applica, a titolo d'imposta, anche sui proventi corrisposti a soggetti non residenti per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti e, a titolo di acconto, su quelli corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all'impresa erogante i proventi".

159. Nell'articolo 41, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "con scadenza fissa non inferiore a 18 mesi" sono soppresse.

160. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, ferma restando la disciplina prevista per i titoli di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, come modificata dal decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, riguardante la ritenuta sugli interessi dei titoli di Stato, per i quali l'aliquota si applica nella misura del 12,5 per cento, indipendentemente dalla scadenza dei titoli, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta con obbligo di rivalsa, sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti corrisposti ai possessori nella misura del 12,50 per cento quando la scadenza non è inferiore a diciotto mesi e del 27 per cento quando la scadenza è inferiore ai diciotto mesi. Qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi dall'emissione, sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso è dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento";

b) al terzo comma, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "Se gli interessi, i premi e gli altri frutti di cui ai precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, la ritenuta deve essere operata, con obbligo di rivalsa, sui proventi di cui al primo e al secondo comma con le aliquote ivi rispettivamente previste. Qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi dall'emissione, sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso è dovuta una somma pari al 20 per cento. Tra gli interessi, i premi e gli altri frutti va compresa anche la differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione. All'applicazione della ritenuta ed al versamento della somma dovuta per l'anticipato rimborso devono provvedere i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi, dei premi e degli altri frutti ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti".

161. Nell'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425,

recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, le parole: “emesse dalle banche” sono sostituite dalle seguenti: “e dei titoli similari”.

162. Le disposizioni dei commi da 159 a 161 del presente articolo si applicano agli interessi, ai premi e agli altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari emessi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

163. La soprattassa di lire 600.000, stabilita per l'omessa presentazione della dichiarazione relativa all'imposta straordinaria su particolari beni, dall'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è soppressa. Non si applica l'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relativo all'applicazione temporale delle norme sanzionatorie delle violazioni delle leggi finanziarie, e non si fa luogo a rimborso delle somme già corrisposte.

164. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1995, n. 565, 28 febbraio 1996, n. 93, 29 aprile 1996, n. 230, 29 giugno 1996, n. 342, 30 agosto 1996, n. 449, e 23 ottobre 1996, n. 547.

165. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è sostituito dal seguente:

“Il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato, può ristrutturare il debito pubblico interno ed estero attraverso operazioni di trasformazione di scadenze, di scambio o sostituzione di titoli di diverso tipo, o altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari. Il Ministro del tesoro può altresì autorizzare gli enti pubblici economici e le società per azioni a prevalente capitale pubblico ad effettuare le stesse operazioni per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero”.

166. Con effetto dal periodo 1995-1996 di regolamentazione della produzione lattiera, cessa l'applicazione della procedura di compensazione prevista dall'articolo 5, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e gli adempimenti già svolti ai sensi delle predette disposizioni non hanno effetto.

167. I versamenti e le restituzioni delle somme trattenute dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare, previsti dalla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni, sono effettuati a seguito dell'espletamento delle procedure di compensazione nazionale da parte dell'AIMA. Sulle somme residue spettanti ai produttori restano dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.

168. La compensazione è effettuata secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

- a) in favore dei produttori delle zone di montagna;
- b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;

c) in favore dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE n. 2081/93;

d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;

e) in favore di tutti gli altri produttori.

169. Gli acquirenti che hanno già disposto la restituzione delle somme ai produttori ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della legge n. 468 del 1992, procedono a nuove trattenute nei confronti dei produttori interessati, pari all'ammontare delle somme restituite. Ove ciò non fosse possibile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della suddetta legge n. 468 del 1992.

170. Limitatamente al periodo 1995-1996, gli acquirenti versano il prelievo supplementare entro il 31 gennaio 1997, sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della suddetta compensazione nazionale e trasmessi alle regioni e alle province autonome.

171. L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, è abrogato a decorrere dal periodo 1995-1996.

172. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 11 dei decreti-legge 8 agosto 1996, n. 440, e 23 ottobre 1996, n. 542, e degli articoli 2 e 3 dei decreti-legge 6 settembre 1996, n. 463, e 23 ottobre 1996, n. 552.

173. Il comma 6 dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è sostituito dal seguente:

“6. La vendita e l'affitto di cui al comma 2 possono avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno e sono comunicati, utilizzando gli appositi moduli AIMA, entro dieci giorni con lettera raccomandata all'AIMA e alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. I predetti atti hanno efficacia a partire dal periodo successivo a quello in cui è avvenuta la stipulazione. Limitatamente al periodo 1996-1997 le parti possono concordare, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome, sino al 15 gennaio 1997, che le vendite e gli affitti stipulati entro il 31 dicembre 1996 abbiano effetto anche nel periodo medesimo. In tal caso la regione o la provincia autonoma deve accertare che il cedente non abbia già utilizzato la quota ceduta, comunicandolo all'AIMA entro il 31 marzo 1997, e l'atto ha efficacia soltanto a seguito di tale verifica”.

174. A decorrere dal periodo 1996-1997 l'acquisto di una quota latte da parte di un produttore non comporta alcuna riduzione delle quote precedentemente spettanti al produttore medesimo.

175. In attuazione dei criteri di finanziamento della spesa sanitaria previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dall'anno 1997 non si applicano, per le spese di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, le disposizioni di cui al comma 14 del predetto articolo 8.

176. A decorrere dal 1° marzo 1997, le amministrazioni statali e gli enti titolari di contabilità speciali, con esclusione di quelli assoggettati al regime della tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, devono indicare, nell'ordine di pagamento previsto dall'articolo 587 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il codice "Ministero-capitolo" del bilancio dello Stato a carico del quale sono state accreditate alla contabilità medesima le somme di cui si richiede il prelevamento. Gli ordini di pagamento che utilizzano fondi diversi da quelli provenienti dal bilancio dello Stato devono recare l'indicazione di un codice opportunamente stabilito dal Ministero del tesoro. Le sezioni di tesoreria non danno esecuzione ad ordini di pagamento privi del codice di cui al presente comma, ove non si tratti di fondi prelevati per fronteggiare emergenze connesse alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico o ad interventi di protezione civile.

177. Le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'accesso degli esercenti attività agricola alle agevolazioni fiscali sul carburante agricolo ovvero ai contributi previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario, accertano la qualifica dell'attività di impresa sulla base delle iscrizioni nel registro delle imprese previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

178. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando l'obbligo della rendicontazione annuale, non si applicano ai contributi dello Stato in favore dell'Unione italiana ciechi, della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza, dell'Ufficio internazionale per la protezione delle opere letterarie, del Centro internazionale radio medico, dell'Ente nazionale italiano per il turismo, del Fondo edifici di culto, di organismi nazionali ed internazionali nell'ambito delle relazioni culturali con l'estero, del Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologica, del Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, nonchè alle erogazioni agli istituti italiani di cultura all'estero e alle borse di studio connesse ad accordi internazionali.

179. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 40 e 44, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano ai contributi dello Stato in favore del Club alpino italiano ed ai contributi previsti dalle leggi 23 settembre 1993, n. 379, 26 gennaio 1994, n. 52, e 5 giugno 1995, n. 221.

180. Nell'articolo 1, comma 66, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: "lire 940 miliardi" e "lire 800 miliardi" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "lire 829 miliardi" e "lire 689 miliardi".

181. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituita dalla seguente: "*b*) gli altri proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato". Dai proventi

di cui al presente comma sono escluse in ogni caso le dimissioni immobiliari di cui ai commi da 86 a 119 dell'articolo 3.

182. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432, dopo le parole: "titoli di Stato" sono aggiunte le seguenti: ", nonchè per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dimissione".

183. Gli articoli 179 e 182 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 179. - I. La direzione di amministrazione provvede al rifornimento dei fondi agli enti amministrativamente dipendenti, a mezzo di ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale della competente sezione di tesoreria provinciale, decurtandoli delle somme necessarie al pagamento degli emolumenti al personale che richiede l'accredito bancario e postale; tali ordinativi, intestati agli enti, sono esigibili con quietanza degli agenti responsabili di cassa degli enti medesimi";

"Art. 182. - I. A richiesta dell'ente e sempre nei limiti delle assegnazioni ad esso concesse, la direzione di amministrazione provvede ad accreditare al sistema bancario ed a quello postale i fondi occorrenti al pagamento degli emolumenti al personale da effettuare per il tramite degli istituti di credito e dell'Ente poste italiane ed a pagamenti a favore di terzi creditori traendo gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale e ne dà contemporaneo avviso all'ente richiedente per le conseguenti registrazioni contabili".

184. Le disposizioni introdotte con il comma 183 sono modificabili con la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

185. Il primo comma dell'articolo 1284 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo".

186. Il numero complessivo dei posti per le assunzioni di personale da parte della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), come fissato dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, è ridotto da 475 a 450 unità. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto a tempo determinato è stabilita con apposito regolamento adottato dalla Commissione con le modalità

di cui al nono comma dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in conformità alla procedura prevista dalla norma suddetta. Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato articolo 2 relativamente alle modalità di accesso del personale al ruolo.

187. Per la più efficace attuazione degli obiettivi in esso contenuti il quinto piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999, di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, può prevedere la ripartizione degli stanziamenti tra i vari settori di intervento anche in deroga alle percentuali stabilite dall'articolo 2 della medesima legge.

188. Il comma 5-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, è sostituito dal seguente:

“5-ter. I canoni per le concessioni alle società costituite ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissati periodicamente dal Ministero delle finanze – Dipartimento del territorio di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo preso in considerazione, al volume di traffico di passeggeri e merci. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative sulla base delle quali possono essere definite anche le pendenze afferenti ai canoni pregressi. Le disposizioni di cui al presente comma e al secondo periodo del comma 1-quater del presente articolo si applicano anche alle società che attualmente provvedono alla gestione totale degli aeroporti, in base a leggi speciali. Gli introiti derivanti dal presente comma sono versati sul capitolo di entrata del bilancio statale di cui all'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449”.

189. Il comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

“10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, è annualmente determinata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Commissione di cui all'articolo 9 della medesima legge, tenendo conto dei seguenti obiettivi:

- a) progressivo allineamento ai livelli medi europei;
- b) differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione delle dimensioni di traffico di ciascuno;
- c) applicazione, per ciascuno scalo, di livelli tariffari differenziati in relazione all'intensità del traffico nei diversi periodi della giornata;
- d) correlazione con il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;
- e) correlazione con le esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle infrastrutture aeroportuali;
- f) conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale”.

190. Per il periodo 1° maggio-10 ottobre 1996, i diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni e in-

tegrazioni, rimangono determinati nella misura stabilita dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351. Dal 1° gennaio 1997, in attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 189 del presente articolo, gli stessi diritti, come determinati dal citato articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 251 del 1995, sono aumentati annualmente con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, nella misura pari al tasso di inflazione programmata determinato dal Governo nel documento di programmazione economico-finanziaria.

191. I termini di cui all'articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, sono differiti rispettivamente al 30 giugno 1997 ed al 31 dicembre 1997.

192. Sono abrogate le disposizioni legislative che fanno obbligo all'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I. Spa) di detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza in società esercenti servizi di trasporto aereo ed al medesimo Istituto ed alla Società finanziaria marittima (FINMARE Spa) di detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza in società esercenti servizi marittimi nazionali ed internazionali e relative società che svolgono servizi di supporto. Prima della cessione di una quota azionaria tale da comportare la perdita della maggioranza del capitale sociale delle predette società, il Governo trasmette il relativo piano industriale al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Alle partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici anche territoriali ed economici in imprese assicurative si applica il divieto di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

193. Il Governo, nell'ambito degli strumenti finanziari e operativi definiti dalla legge che individuerà l'intervento da realizzare per il potenziamento e l'ammodernamento della linea ferroviaria del Brennero e per la realizzazione delle relative gallerie, è autorizzato a prorogare il termine di concessione dell'autostrada del Brennero S.p.A. alle condizioni che la legge stessa definirà.

194. Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, il CIPE destina una quota, pari a lire 100 miliardi, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

195. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, già prorogato con la legge 22 dicembre 1994, n. 736, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997.

196. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In via preliminare con dette somme saranno finanziate e sostenute le strutture di accoglienza

za pubblica e privata già esistenti ed operanti nel territorio, specie nelle zone ove è più consistente la presenza di extracomunitari, al fine di assicurare migliori condizioni per l'integrazione, l'avviamento al lavoro ed agevolare il rientro in patria; in secondo luogo, con i fondi residui, saranno realizzate strutture pubbliche di seconda accoglienza e centri di servizi polivalenti".

197. All'articolo 5, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dopo la lettera *h*), è inserita la seguente lettera:

"*h-bis*) in ordine al reclutamento della manodopera da utilizzare nei cantieri comunali, per progetti finalizzati all'occupazione e finanziati per intero con leggi delle regioni, e/o dagli enti locali, tramite i rispettivi Fondi sociali, stabiliscono criteri, modalità e parametri per l'avviamento al lavoro, anche in deroga all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni, comprese le relative norme di attuazione e regolamenti, tenendo conto delle esigenze territoriali opportunamente ed appositamente manifestate dagli organi rappresentativi degli enti locali interessati e della natura sociale degli interventi di che trattasi".

198. All'articolo 4, comma 21, terzo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "di dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di quindici mesi".

199. Nell'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a*) il secondo e terzo periodo del comma 1 sono soppressi;
- b*) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"*1-bis*. L'ammontare minimo del capitale versato dalle imprese cinematografiche che richiedono la concessione di mutui è determinato, per le società per azioni e per le società in accomandita per azioni, in misura pari all'ammontare minimo richiesto dalle disposizioni del codice civile per il capitale delle predette società; per le società a responsabilità limitata, nella somma non inferiore a quaranta milioni di lire. Per le società in nome collettivo, per le società in accomandita semplice e le società cooperative il capitale deve essere di ammontare non inferiore al capitale sociale minimo richiesto dalla presente legge per le società a responsabilità limitata e dello stesso importo deve essere il patrimonio aziendale dell'imprenditore individuale. Per le domande di mutuo di cui al comma 1, già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammontare del capitale o del patrimonio è ininfluente. Ai fini dell'applicazione del comma 1, è ininfluente l'eventuale inizio della lavorazione del film ovvero la sua intervenuta ultimazione o proiezione nelle sale, purchè successivi alla data di presentazione della domanda finalizzata ad ottenere il parere del Comitato per il credito cinematografico";

c) al comma *6-bis*, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Il film ed i proventi di spettanza del mutuatario, nonchè il capitale so-

ziale ovvero il patrimonio aziendale del richiedente, rappresentano le sole garanzie nel caso di operazioni di credito cinematografico relative a film di interesse culturale nazionale o relative a film di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'articolo 8 del presente decreto-legge”;

d) al comma 6-bis, nel secondo periodo, la parola “soli” è soppressa.

200. Nell'articolo 27, comma quattordicesimo, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, introdotto dall'articolo 7, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 1994, n. 153, le parole “tre anni” e “triennio”, contenute, rispettivamente, nel primo e secondo periodo, sono sostituite dalle parole “quarantadue mesi” e “periodo di quarantadue mesi”.

201. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 1996, n. 515, dopo la parola “Chioggia” è inserito il seguente periodo: “ivi compresi, limitatamente a lire 9 miliardi, quelli per il completamento della ricostruzione del teatro ‘La Fenice’.

202. I termini di cui agli articoli 12, comma 1, 14, comma 4, e 15, commi 2 e 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 141, in materia di previdenza forense sono riaperti per il periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per il versamento, secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 141, di tutti i contributi dovuti, scaduti alla data del 31 dicembre 1995. Per le sanzioni già iscritte a ruolo, i benefici di cui al periodo precedente si estendono alle rate non scadute alla data di entrata in vigore della presente legge.

203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle provincie autonome nonchè degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti:

a) “Programmazione negoziata”, come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;

b) “Intesa istituzionale di programma”, come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle provincie autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati;

c) “Accordo di programma quadro”, come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interven-

ti di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedurali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera *f*), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera *f*), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) "Patto territoriale", come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera *c*), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;

e) "Contratto di programma", come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;

f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, e successive modificazioni, nonché delle aree industrializzate realizzate a norma dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino re-

quisiti di più rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'articolo 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

204. Agli interventi di cui alle lettere d) e f) del comma 203 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla lettera c) del medesimo comma 203.

205. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, approva le intese istituzionali di programma.

206. Il CIPE, con le procedure di cui al comma 205 e sentite le Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, delibera le modalità di approvazione dei contratti di programma, dei patti territoriali e dei contratti di area e gli eventuali finanziamenti limitatamente ai territori delle aree depresse; può definire altresì ulteriori tipologie della contrattazione programmata disciplinando le modalità di proposta, di approvazione, di attuazione, di verifica e controllo.

207. In sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, il CIPE determina le quote da riservare per i contratti di area e per i patti territoriali ed integra la disciplina stabilita dai commi da 203 a 214 del presente articolo ai fini della relativa attuazione. Le predette somme, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti, che provvede ai relativi pagamenti in favore dei beneficiari. Al medesimo capitolo fanno carico anche gli importi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti a titolo di commissione per il servizio reso ovvero a titolo di interesse sulle eventuali anticipazioni effettuate.

208. Il CIPE, nel rispetto degli indirizzi concordati con l'Unione europea, con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari reso nel termine di quindici giorni dall'assegnazione della proposta: a) individua le aree situate nel territorio di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, e successive modificazioni, interessate da contratti d'area o da patti territoriali, nelle quali sono concesse agevolazioni fiscali dirette ad attrarre investimenti in attività produttive e a favorire lo sviluppo delle stesse attività. Le aree sono individuate in numero e in modo tale da perseguire la crescita omogenea dell'intero territorio di cui all'obiettivo 1, tenendo conto della rispondenza alle finalità della dotazione infrastrutturale; b) definisce le attività ammesse alla incentivazione fiscale anche sulla base del criterio di evitare l'insorgere di nuovi squilibri interregionali e infraregionali; c) determina le intensità delle agevolazioni nei limiti temporali e quantitativi concordati con l'Unione europea, in misura decrescente nel tempo e

comunque inizialmente non superiore al 50 per cento delle imposte sui redditi e altresì stabilisce, ove necessario, le compensazioni anche parziali per le minori entrate regionali; *d*) stabilisce le condizioni e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma ed in particolare per l'approvazione e per la fruizione delle agevolazioni, favorendo la massima celerità delle relative procedure in relazione alle caratteristiche degli investimenti ammissibili; *e*) individua le amministrazioni competenti a svolgere l'attività di istruttoria tecnico-economica dei progetti di investimento e quella di monitoraggio e verifica dell'attuazione dei progetti e dell'attività delle imprese per il periodo di fruizione delle agevolazioni, anche ai fini dell'eventuale revoca delle agevolazioni stesse.

209. Il comma 1, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *e-bis*), e il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono abrogati. Restano in vigore le delibere del CIPE di disciplina della programmazione negoziata salvo delibere modificative da adottarsi dal CIPE con le modalità del comma 207.

210. Per le iniziative produttive intraprese a decorrere dal 1° gennaio 1997, nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuto, per l'anno di inizio di attività, e per i due successivi, un credito di imposta, pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, nonché dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito d'impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete; detto credito è utilizzato per il versamento delle corrispondenti imposte e non può essere complessivamente superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative è altresì riconosciuto l'esonero dalla tassa di concessione governativa per la partita IVA. Per le iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, e successive modificazioni, le predette disposizioni si applicano per l'anno di inizio di attività e per i cinque successivi.

211. Le agevolazioni previste dal comma 210 si applicano ai soggetti che: *a*) avendo età inferiore a 32 anni presentano per la prima volta la dichiarazione di inizio dell'attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; *b*) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità; *c*) sono disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettere *a*) e *b*), della legge 23 luglio 1991, n. 223; *d*) sono portatori di *handicap*, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; *e*) iniziano un'attività nel campo dell'efficienza energetica e della promozione di fonti rinnovabili di energia o assimilate di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, nel campo della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti, nel campo del risanamento idrogeologico del territorio o, comunque, per il ripristino ambientale, e nel campo della progettazione e attuazione di interventi

per la riqualificazione, la manutenzione o il restauro dei centri storici per la produzione di beni ai quali è assegnato il marchio di qualità ecologica di cui al Regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992.

212. Le disposizioni del comma 210 si applicano anche alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle stesse abbiano i requisiti indicati nel comma 211. Il credito di imposta di cui al comma 210 è elevato a lire 7 milioni; l'importo non utilizzato dai soggetti di cui al citato articolo 5, è attribuito, in misura non eccedente lire 5 milioni, ai soci o associati in quote proporzionali alla loro partecipazione agli utili; per le aziende coniugali non gestite in forma societaria il credito di imposta è attribuito in quote di uguale importo a ciascuno dei coniugi.

213. Le disposizioni del comma 210 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi nè per i settori esclusi di cui alla Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06 e le agevolazioni ivi previste non sono cumulabili con altri benefici accordati ai sensi della predetta Comunicazione.

214. Le disposizioni di cui ai commi da 203 a 214 del presente articolo sono attuate a valere sulle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse.

215. Con decorrenza dal 1° gennaio 1997 cessa di avere efficacia la disciplina prevista dall'articolo 49, comma 3, secondo periodo, della legge 9 marzo 1989, n. 88. A far tempo da tale data la classificazione dei datori di lavoro deve essere effettuata esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento stabiliti dal predetto articolo 49. Restano comunque validi gli inquadramenti derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti di aggregazione emanati ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Per le aziende inquadrate nel ramo industria anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 è fatta salva la possibilità di mantenere, per il personale dirigente già iscritto all'INPDAL, l'iscrizione presso l'ente stesso. Con la medesima decorrenza, è elevata di 0,3 punti percentuali l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta dagli iscritti alla gestione di cui all'articolo 34 della legge n. 88 del 1989.

216. All'articolo 14, comma 1, nell'alinea, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le parole: "le cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "le cooperative, ivi comprese le piccole società cooperative, appartenenti al settore di produzione e lavoro".

217. Le cooperative sociali che associno anche lavoratori dotati dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) della legge 27 febbraio 1985, n. 49, possono accedere ai benefici della legge stessa. La partecipazione prevista dall'articolo 17 della citata legge 27 febbraio 1985, n. 49, sarà commisurata, nei limiti previsti dai commi 3 e 5, al capitale sottoscritto da tali soci lavoratori.

218. Le società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, per svolgere attività di promozione delle finalità della legge medesima e di sensibilizzazione alla salvaguardia dell'occupazione attraverso la costituzione di cooperative di produzione e lavoro ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla remunerazione delle attività svolte sulla base di dette convenzioni sono destinati, a valere sulla attuale consistenza del Fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, un miliardo per l'anno 1997 e due miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

219. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le parole: "per la durata di quattro anni" e la parola: "speciale", sono soppresse.

220. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo la parola: "partecipino" sono inserite le seguenti: "anche con le modalità previste dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59".

221. All'articolo 18 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono aggiunti i seguenti periodi:

"Le società finanziarie di cui al precedente articolo 16 disciplineranno con appositi accordi con le cooperative le modalità di dismissione delle partecipazioni assunte ai sensi della presente legge. Dette società finanziarie devono utilizzare le somme rientrate nel loro patrimonio a seguito della cessazione, a qualunque titolo, delle proprie partecipazioni, assunte avvalendosi del contributo di cui all'articolo 17, per attività e iniziative comunque connesse alla salvaguardia e all'incremento dell'occupazione; dette somme devono essere appostate in bilancio tra le riserve indivisibili".

222. Al Fondo previsto dall'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono conferite le somme di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

223. Tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono compresi i lavoratori dipendenti da enti di diritto pubblico adibiti ad attività che il rispettivo ente di appartenenza intende affidare a soggetti privati per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, nonchè i lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili ai sensi della normativa vigente.

224. All'onere derivante dai commi da 216 a 223 del presente articolo e dall'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, pari a lire 60 miliardi per l'anno 1995, a lire 100 miliardi per l'anno 1996 e a lire 50 miliardi per l'anno 1997, si provvede: quanto a lire 60 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli delle

amministrazioni interessate; quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1996 a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 7828 e 7830 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 ciascuno per lire 50 miliardi; quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1997 a carico dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 7828».

29.10000

IL GOVERNO

Su questo emendamento è stata distribuita la seguente *errata corrige*:

A pag. 66, al comma 66, anzichè «comma 66», si legga: «comma 65».

A pag. 82, al comma 146, anzichè «di cui al presente articolo», si legga: «di cui ai commi da 133 a 165 del presente articolo».

Alla medesima pag. 82, al comma 147, anzichè «nel comma 14», si legga: «nel comma 146».

A pag. 97, al comma 221, anzichè «sono aggiunti i seguenti periodi», si legga: «è aggiunto il seguente comma».

Poichè non vi sono interventi in dichiarazione di voto, passiamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Avverto altresì che il testo votato sarà comprensivo delle modificazioni previste dalle correzioni contenute nella *errata corrige* relativa agli emendamenti presentati dal Governo al disegno di legge n. 1704.

Indico pertanto la votazione nominale con appello dell'emendamento 29.10000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli da 29 a 47, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza.

Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Ha chiesto di votare la senatrice Mazzuca Poggiolini, che invito il segretario a chiamare per prima. (*La senatrice Mazzuca Poggiolini risponde all'appello*).

L'appello nominale avverrà in ordine alfabetico.

Invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Agnelli.

BRIENZA, *segretario, fa l'appello.*

(Nel corso della votazione assume la Presidenza il vice presidente Fisichella).

Rispondono sì i senatori:

Agostini, Albertini, Andreolli, Andreotti, Angius, Arlacchi, Ayala, Barbieri, Barrile, Bassanini, Battafarano, Bedin, Bergonzi, Bernasconi, Bertoni, Besostri, Besso Cordero, Bettoni Brandani, Biscardi, Bocco, Bonavita, Bonfietti, Borroni, Bortolotto, Bratina, Bruni, Bruno Ganeri, Brutti, Bucciarelli,

Cabras, Caddeo, Calvi, Camerini, Capaldi, Caponi, Carcarino, Carrella, Carpi, Carpinelli, Castellani Pierluigi, Cazzaro, Cecchi Gori, Cioni, Cò, Conte, Corrao, Cortiana, Coviello, Crescenzo, Crippa,

D'Alessandro Prisco, Daniele Galdi, Debenedetti, De Carolis, De Guidi, Del Turco, De Luca Athos, De Martino Guido, De Zulueta Owtram, Diana Lino, Diana Lorenzo, Di Orio, Dondeynaz, Donise, D'Urso, Duva,

Elia, Erroi,

Falomi, Fassone, Ferrante, Figurelli, Fiorillo, Follieri, Forcieri, Fusillo,

Gambini, Giaretta, Giorgianni, Giovanelli, Gruosso, Gualtieri, Guerzoni,

Iuliano,

Larizza, Lauricella, Lavagnini, Lo Curzio, Lombardi Satriani, Loreto, Lubrano di Ricco,

Maconi, Manieri, Manzi, Marchetti, Marini, Marino, Masullo, Mazzuca Poggiolini, Mele, Meloni, Micele, Mignone, Migone, Montagna, Montagnino, Monticone, Morando, Murineddu,

Nieddu,

Occhipinti, Ossicini,

Pagano, Palumbo, Papini, Pappalardo, Pardini, Parola, Pasquini, Passigli, Pelella, Pellegrino, Petrucci, Petruccioli, Pettinato, Piatti, Pieroni, Piloni, Pinggera, Pizzinato, Polidoro, Preda,

Rescaglio, Rigo, Ripamonti, Robol, Rocchi, Rognoni, Ronchi, Russo, Russo Spena,

Salvato, Salvi, Saracco, Sarto, Sartori, Scivoletto, Semenzato, Senese, Smuraglia, Squarcialupi, Staniscia,

Tapparo, Taviani, Toia,

Ucchielli,

Valletta, Vedovato, Veltri, Veraldi, Vigevani, Villone, Viserta Costantini, Viviani,

Zecchino, Zilio.

Si astengono i senatori:

Brienza.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 29.10000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli da 29 a 47, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori votanti	167
Maggioranza	84
Senatori favorevoli	166
Astenuti	1

Il Senato approva. *(Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano, Verdi-L'Ulivo, Rinnovamento Italiano e Rifondazione Comunista-Progressisti).*

Decadono pertanto tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati agli articoli da 29 a 47 del disegno di legge (*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1704

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 48.10000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli da 48 a 76, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia (**). Il testo dell'emendamento 48.10000 è il seguente:

(*) Gli ordini del giorno e gli emendamenti non presi in esame a seguito della questione di fiducia posta dal Governo sono riportati in fascicoli a parte.

(**) Il testo degli articoli da 48 a 76 del disegno di legge n. 1704, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, è riportato nello stampato 1704-A.

Sostituire gli articoli da 48 a 76 con il seguente:

«Art. ...

(Disposizioni in materia di entrata)

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è abrogato a far data dal 1° gennaio 1997. Da tale data, all'assegno del Presidente della Repubblica si applica lo stesso trattamento fiscale riservato all'indennità parlamentare.

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, comma 1, lettera b), concernente la deducibilità delle spese mediche e di assistenza specifica sostenute dai portatori di menomazioni funzionali permanenti, le parole: "per la parte che eccede lire 500 mila" sono soppresse;

b) nell'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), concernente tra l'altro la detrazione di imposta per spese sanitarie, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti si assumono integralmente.";

c) nell'articolo 16, comma 1, lettera n-bis), riguardante tra l'altro l'inapplicabilità del regime della tassazione separata alle spese sanitarie rimborsate, al secondo periodo, le parole: "lettera c), terzo e quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "lettera c), quinto e sesto periodo";

d) nell'articolo 48, comma 2, lettera b), che individua le erogazioni effettuate dal datore di lavoro al lavoratore dipendente, le parole: " , anche in forma assicurativa," sono soppresse e le parole: "di spese sanitarie previste come interamente deducibili alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10" sono sostituite dalle seguenti: "delle spese sanitarie di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c)".

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996.

4. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 29, comma 2, che individua le attività agricole produttive di reddito agrario:

1) nella lettera a), le parole: " , alla silvicoltura e alla funghicoltura" sono sostituite dalle seguenti: "e alla silvicoltura";

2) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

“*b*) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;”;

b) nell'articolo 51, comma 2, lettera *c*), che ricomprende nel reddito d'impresa anche quello derivante dalle attività agricole esercitate nei limiti del reddito agrario, sono aggiunte, in fine, le parole: “nonchè alle società in nome collettivo e in accomandita semplice”.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996.

6. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, lettera *d*), che esclude dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente, tra l'altro, le somministrazioni in mense aziendali o equipollenti, dopo le parole: “o le prestazioni sostitutive”, sono inserite le seguenti: “fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.000”;

b) dopo il comma 3, riguardante i compensi in natura erogati al dipendente e ai suoi familiari, è inserito il seguente:

“3-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 3:

a) per le autovetture, gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso e utilizzati promiscuamente dal dipendente si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall'Automobile Club d'Italia, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente e suddivisibile per quote mensili;

b) in caso di prestiti concessi al dipendente direttamente, o per quelli che i dipendenti hanno diritto di ottenere da terzi, si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sui prestiti. Tale disposizione non si applica per i prestiti concessi anteriormente al 1° gennaio 1997 e per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni.”.

7. A decorrere dal 1° aprile 1996 e sino alla effettiva concessione dei buoni pasto, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550 e, comunque, non oltre il 31 marzo 1997, al personale indicato nel comma stesso è attribuita una somma pari al controvalore del buono pasto fissato dall'accordo del 30 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 15 maggio 1996, per ogni giornata di ser-

vizio svolto nelle condizioni previste dall'anzidetto accordo, rideterminata per tener conto della ritenuta erariale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che è applicata, a titolo di imposta, nella misura del 20 per cento. La spesa complessiva, rapportata alla durata della erogazione, deve essere contenuta dalle singole amministrazioni entro le somme loro assegnate sui competenti capitoli dei relativi stati di previsione per la concessione dei buoni pasto.

8. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 98 a 101, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano per i compensi in natura ed i rimborsi spese corrisposti fino al 30 settembre 1996. Il termine per il versamento delle somme dovute è fissato al 31 maggio 1997.

10. In deroga a quanto previsto al comma 100 dell'articolo 3 della citata legge n. 549 del 1995, per i soggetti di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le maggiori ritenute di cui al comma 9 sono a titolo di imposta e per esse va operata la rivalsa sui percettori dei valori non assoggettati in precedenza a ritenuta stessa e che non abbiano già provveduto a versare il tributo dovuto. In ogni caso non vanno presentate le dichiarazioni integrative.

11. Tra i soggetti di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si intendono comunque comprese, ad ogni effetto di legge, le amministrazioni degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, anche ai fini dell'articolo 3, comma 99, della citata legge n. 549 del 1995. Per tali enti la disposizione di cui al periodo precedente ha effetto anche per i periodi di imposta antecedenti all'entrata in vigore della presente legge se gli atti e gli adempimenti posti in essere anteriormente ad essa risultano conformi alla stessa.

12. All'articolo 14, comma 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Per i periodi d'imposta anteriori a quelli aventi inizio dal 1° gennaio 1994, restano validi gli effetti prodotti dall'applicazione del regime fiscale di cui all'articolo 2, comma 6-bis, dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154".

13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita una Commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i Gruppi parlamentari, sulla base delle designazione dei Gruppi medesimi.

14. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dai commi 19, 66, 120, 133, 134, 138, 143, 160, 161, 162, 186 e 188 sono trasmessi alla Commissione di cui al comma 13 per l'acquisizione del parere. Quest'ultimo è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti.

15. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.

16. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 15, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'esercizio della delega sono prorogati di venti giorni. Trascorso il termine di cui al comma 14 ovvero quello prorogato ai sensi del comma 15, il parere si intende espresso favorevolmente.

17. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della Commissione di cui al comma 13, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

18. Per l'esame degli schemi di decreti legislativi che le sono trasmessi, la Commissione può costituire una o più Sottocommissioni per l'esame preliminare di singoli schemi di decreto. In ogni caso il parere sullo schema di decreto legislativo deve essere approvato dalla Commissione in seduta plenaria.

19. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della definizione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali, per prevederne la completa equiparazione, ove possibile;

b) revisione, razionalizzazione e armonizzazione, ai fini fiscali e previdenziali, delle ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro dipendente;

c) revisione e armonizzazione del criterio di imputazione del reddito di lavoro dipendente, tenendo conto per quanto riguarda i compensi in natura del loro valore normale, ai fini fiscali e previdenziali consentendo la contestuale effettuazione della ritenuta fiscale e della trattenuta contributiva;

d) semplificazione, armonizzazione e, ove possibile, unificazione degli adempimenti, dei termini e delle certificazioni dei datori di lavoro;

e) armonizzazione dei rispettivi sistemi sanzionatori.

20. L'attuazione della delega di cui al comma 19 deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori entrate per il bilancio dello Stato per l'anno 1997, nonchè maggiori entrate nette pari a lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

21. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, riguardante l'indeducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo di talune spese, le

parole: “di cui all’articolo 26, lettere *a*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393” sono sostituite dalle seguenti: “indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere *a*), *c*) e *m*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;

b) al comma 6, primo periodo, relativo alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo di talune spese per prestazioni di lavoro, dopo le parole: “si comprendono” sono inserite le seguenti: “, salvo il disposto di cui al comma *6-bis*.”;

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“*6-bis*. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonchè agli ascendenti dell’artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l’opera svolta nei confronti dell’artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti”.

22. Per il periodo di imposta 1996, le ritenute effettuate sui compensi di cui al comma 21, lettera *c*), sono scomutate dall’artista o professionista ovvero dai soci o associati.

23. Le disposizioni del comma 21 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996.

24. L’opzione per la contabilità ordinaria prevista all’articolo 10, comma 1, lettere *a*), e *b-bis*) del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, esercitata entro il 31 gennaio 1995 ha effetto ai fini dell’imposta sul valore aggiunto anche se risulta solo dalla comunicazione fatta all’Ufficio delle imposte dirette secondo le modalità fissate ai commi 2 e 4 dell’articolo 10 del decreto-legge citato, a condizione che sia stata tenuta regolarmente la contabilità e siano stati adempiuti gli obblighi per la contabilità ordinaria.

25. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 54, comma 5, riguardante le plusvalenze relative alla cessione di aziende, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell’azienda stessa; l’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall’apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.”;

b) nell’articolo 81, comma 1, riguardante l’individuazione dei redditi diversi, dopo la lettera *h*) è inserita la seguente:

“*h-bis*) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell’articolo 54, comma 5, ultimo periodo.”;

c) all'articolo 85, che determina l'ammontare di taluni dei redditi e delle plusvalenze indicati nell'articolo 81 relativo ai redditi diversi, nel comma 2, secondo periodo, le parole: "alla predetta lettera h)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere h) e h-bis) del predetto articolo 81".

26. Nell'articolo 10, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come sostituito dall'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, riguardante il potere dell'amministrazione finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in talune operazioni economiche e finanziarie se realizzate per meri scopi elusivi, dopo la parola: "scorporo" sono inserite le seguenti: "cessione di azienda,".

27. Le disposizioni del comma 26 si applicano per le operazioni poste in essere successivamente al 30 settembre 1996.

28. Dopo il comma 4 dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Se nell'attivo ereditario sono compresi, purchè ubicati in comuni montani con meno di cinquemila abitanti, aziende, quote di società di persone o beni strumentali di cui all'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, trasferiti al coniuge o al parente entro il terzo grado del defunto, l'imposta dovuta dal beneficiario è ridotta dell'importo proporzionale corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore complessivo, a condizione che gli aventi causa proseguano effettivamente l'attività imprenditoriale per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Il beneficiario deve dimostrare detta condizione entro sessanta giorni dalla scadenza del suindicato termine mediante dichiarazione da presentare presso l'ufficio competente ove sono registrate la denuncia o l'atto; in mancanza di tale dimostrazione il beneficiario stesso è tenuto al pagamento dell'imposta in misura ordinaria con gli interessi di mora, decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Per il pagamento dell'imposta di successione relativa all'ipotesi di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 38".

29. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 28, quantificati in 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999, si fa fronte con le riduzioni di spesa derivanti dai commi da 83 a 88 dell'articolo 2.

30. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono adottate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a favorire la cessione incentivata di impresa.

31. Nell'esercizio della potestà regolamentare, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione della nozione di cessione incentivata di impresa avuto riguardo all'anzianità contributiva dell'imprenditore cedente ed al fatto che l'imprenditore aspirante non possa beneficiare delle disposizioni del comma 25 sul trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari;

b) istituzione in favore dell'aspirante imprenditore di borse di studio ed attività formative anche nell'ambito dei progetti di formazione continua, previsione di contributi creditizi e di agevolazioni fiscali per il rilevamento e la prima fase di gestione dell'impresa a favore dell'aspirante imprenditore;

c) definizione degli incentivi entro il limite di 20 miliardi annui.

32. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 30 e 31 si fa fronte con quota delle maggiori entrate di cui ai commi 83 e 84 dell'articolo 1.

33. All'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8-bis, riguardante l'indeducibilità dei costi e delle spese relativi a taluni beni, alla lettera b), le parole: "di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393" sono sostituite dalle seguenti: "indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";

b) al comma 10, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I limiti di deducibilità del 50 per cento previsti per le autovetture, gli autoveicoli, i ciclomotori e i motocicli di cui al precedente periodo si applicano anche alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, ad esclusione dei beni adibiti ad uso pubblico, di quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attività propria dell'impresa e di quelli dati in uso promiscuo al dipendente".

34. Le disposizioni del comma 33 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996.

35. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, dopo le parole: "in ciascun mese solare" sono aggiunte le seguenti: ", nonchè eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente".

36. La norma di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, deve intendersi non applicabile ai consorzi di garanzia collettiva fidi, così come definiti dagli articoli 29, 30 e 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

37. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 15 settembre 1996, nell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, concernente le società di comodo e la valutazione dei titoli, come modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salva la prova contraria, non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando: *a*) l'1 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 53, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; *b*) il 4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-*bis*, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; *c*) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. La prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti a oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di incrementi di rimanenze e di proventi nella misura richiesta dalle disposizioni del presente comma. Le disposizioni dei precedenti periodi non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali; 2) ai soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività; 3) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 4) alle società in amministrazione controllata o straordinaria; 5) alle società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani; 6) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i proventi nonché i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Per la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 76, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per i beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, la somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul reddito per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti per-

centuali: a) lo 0,75 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 3 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-*bis*, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma.

4. Se il reddito dichiarato dalle società o dagli enti che si presumono non operativi risulta inferiore a quello minimo di cui al comma 3, il reddito può essere determinato induttivamente in misura pari a quella presunta, anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, riguardante il potere di procedere ad accertamento parziale. Tale accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nella risposta devono essere indicati i motivi posti a fondamento della prova contraria di cui al comma 1. I motivi non adottati in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di ciò l'amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta".

38. Le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 15 settembre 1996 nonché quelle che a tale data si trovano nel primo periodo di imposta, che deliberano lo scioglimento entro il 31 maggio 1997 e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma dell'articolo 2456 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento, sono assoggettate alla disciplina prevista dal presente articolo, a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data del 30 settembre 1996 ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 1996.

39. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 124 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 25 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 25 per cento; per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, e 30 dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, per lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l'imposta sostitutiva è stabilita con l'aliquota del 10 per cento e non spetta il credito

di imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e dall'articolo 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere *b)* e *c)* del comma 7 dell'articolo 105 del citato testo unico sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento.

40. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 44, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 39 da parte della società, al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i soci.

41. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 38 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

42. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 38 a 41 deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento.

43. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo e l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili è ridotta al 50 per cento; in tali ipotesi la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni immobili, la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri nonchè per le assegnazioni di beni di diversa natura, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le

imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. Per le assegnazioni di beni di cui all'articolo 7 della tariffa, parte I, allegata al predetto testo unico, si applicano le imposte nella misura e con le modalità previste dal medesimo testo unico ovvero dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, istitutiva dell'imposta erariale di trascrizione, e dal decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale alla predetta imposta, come modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha sostituito la predetta addizionale regionale con l'addizionale provinciale all'imposta erariale e soppresso l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico. L'applicazione del presente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci.

44. Per la dichiarazione e il versamento delle imposte sostitutive si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, dagli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del liquidatore, e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativo ai termini per il versamento diretto dell'imposta; per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

45. Per le società e gli enti non operativi di cui al comma 37, non è ammessa al rimborso l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno che comprende l'esercizio, o la maggior parte dell'esercizio, per il quale si verificano le condizioni ivi previste.

46. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996, è soppressa l'agevolazione tributaria prevista dal terzo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il dividendo attribuito allo Stato sugli appalti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale Spa.

47. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996, sono soppresse le agevolazioni tributarie previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 12, riguardante talune società cooperative, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Nel terzo comma del predetto articolo 12, le parole: “, ferme restando le disposizioni dei precedenti commi,” sono soppresse.

48. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e di ogni altra imposta.

49. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'articolo 34, comma 4-*quater*, le parole: “un milione di lire” sono sostituite dalle seguenti: “unmilionecentomila lire”.

50. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai soli fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. L'incremento si applica sull'importo posto a base della rivalutazione

operata ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

51. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo ai fini dei tributi diversi da quelli indicati nel comma 3 i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento. L'incremento si applica sull'importo posto a base della rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

52. Le disposizioni dei commi da 48 a 51 si applicano:

a) per quanto riguarda le imposte sui redditi e l'imposta comunale sugli immobili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996;

b) per quanto riguarda le altre imposte, agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 1997.

53. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 6 - (*Determinazione delle aliquote e dell'imposta*). – 1. L'aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.

3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo 4.

4. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556”.

54. Per l'anno 1997, la delibera di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53, deve essere adottata entro il 15 aprile 1997.

55. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 8 - (*Riduzioni e detrazioni dall'imposta*). – 1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contri-

buente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

2. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari".

56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

57. Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune. I dati fiscali a disposizione del comune sono ordinati secondo procedure informatiche, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, allo scopo di effettuare controlli incrociati coordinati con le strutture dell'amministrazione finanziaria.

58. Gli uffici tributari dei comuni partecipano alla ordinaria attività di accertamento fiscale in collaborazione con le strutture dell'amministrazione finanziaria. Partecipano altresì all'elaborazione dei dati fiscali risultanti da operazioni di verifica. Il comune chiede all'Ufficio tecnico erariale la classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche. L'Ufficio tecnico erariale procede prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati dal comune.

59. I termini previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, sono prorogati di un anno.

60. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 76 è sostituito dal seguente:

“76. Il consiglio comunale può individuare le aree escluse dall'applicazione del comma 75 entro il 31 dicembre 1997; sono fatte salve le domande di acquisto presentate prima dell'approvazione della delibera comunale”;

b) dopo il comma 78 è inserito il seguente:

“78-bis. Le aree alle quali sono applicate le disposizioni dei commi da 75 a 78 sono disciplinate dalla convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per una durata pari a quella massima prevista da queste ultime disposizioni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione”;

c) al comma 79, sono aggiunte, in fine, le parole: “; tale deliberazione diviene titolo esecutivo, per l'ottenimento delle somme dovute al comune a carico di ogni singolo condomino o socio di cooperativa”;

d) il comma 80 è abrogato;

e) il comma 81 è sostituito dal seguente:

“81. Gli atti e le convenzioni di cui ai commi da 75 a 79 sono soggetti a registrazione a tassa fissa e non si considerano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali”.

61. Il comma 77 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deve interpretarsi nel senso che il prezzo delle aree trasformate è determinato dall'Ufficio tecnico erariale ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma.

62. L'articolo 3, commi da 75 a 81, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dal presente articolo, si applica anche alle aree concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 875.

63. All'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'ottavo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) il corrispettivo della concessione e le modalità del relativo versamento, determinati dalla delibera di cui al settimo comma con l'applicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma;”;

b) il decimo comma è sostituito dal seguente:

“I comuni ed i consorzi possono, nella convenzione, stabilire a favore degli enti e delle cooperative di cui al sesto comma che costruiscono alloggi da dare in locazione, condizioni particolari per quanto riguarda il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione”;

c) l'undicesimo comma è sostituito dal seguente:

“Le aree di cui al secondo comma, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei commi precedenti, o cedute in proprietà a cooperative edilizie e loro consorzi, ad imprese di costruzione e loro consorzi ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge sempre che questi abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata”;

d) il dodicesimo comma è sostituito dal seguente:

“I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167; i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60 per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume ed il loro versamento può essere dilazionato in un massimo di quindici annualità, di importo costante o crescente, ad un tasso annuo non superiore alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato) accertata dalla Banca d'Italia per il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in proprietà, è determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile”;

e) l'alinea del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

“Contestualmente all'atto della cessione della proprietà dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la quale, oltre a quanto stabilito da tali disposizioni, deve prevedere:”.

64. Gli enti locali territoriali possono cedere in proprietà le aree, già concesse in diritto di superficie, destinate ad insediamenti produttivi delimitate ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

65. All'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“7-bis. In caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applica-

no, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l'importo del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato".

66. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di imposta sul valore aggiunto, in conformità alla normativa comunitaria, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della soggettività passiva di imposta, con riguardo, anche in funzione antielusiva, a quelle attività di mero godimento di beni, non dirette alla produzione ed allo scambio di beni o servizi;

b) revisione della disciplina delle detrazioni di imposta e delle relative rettifiche, escludendo il diritto alla detrazione per gli acquisti di beni e servizi destinati esclusivamente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o dell'arte o professione utilizzati esclusivamente per operazioni non soggette all'imposta, eccettuate quelle cui le norme comunitarie ricollegano comunque il diritto alla detrazione;

c) revisione dei regimi speciali o particolari o che comunque derogano agli ordinari criteri di applicazione del tributo, al fine di assicurare, se riguardano la base imponibile, una maggiore aderenza a quella risultante dall'applicazione dei criteri di determinazione ordinari; se riguardano aliquote o detrazioni forfettarie, che le stesse non possono dar luogo a determinazioni dell'imposta sensibilmente diverse rispetto a quelle derivanti dalla disciplina ordinaria;

d) revisione della disciplina nelle ipotesi di ritardo da parte del contribuente nell'invio della documentazione richiesta ai fini dell'effettuazione del rimborso;

e) revisione dell'imposta applicata per gli acquisti di beni e servizi destinati alla esclusiva attività solidaristica, effettuati da organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

67. L'attuazione della delega prevista dal comma 66 deve assicurare l'assenza di oneri aggiunti o di minori entrate per il bilancio dello Stato per l'anno 1997, nonchè maggiori entrate nette pari a lire 500 miliardi per l'anno 1998 e a lire 600 miliardi per l'anno 1999.

68. Le società di fatto o irregolari esistenti alla data del 19 febbraio 1996 possono essere regolarizzate, entro il 30 giugno 1997, in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile secondo le procedure e con le agevolazioni previste dai commi da 69 a 74.

69. L'atto di regolarizzazione della società può essere stipulato con sottoscrizione dei contraenti, autenticata ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile. Per gli atti posti in essere ai fini della regolarizzazione delle società di fatto, gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto. Il comune dove ha sede la società da regolarizzare può applicare uno specifi-

co tributo, nella misura massima di lire 250.000. Il notaio rogante o autentificante, in sede di atto di regolarizzazione, verifica che sia stata pagata l'imposta sostitutiva di cui al comma 70 o provvede a riscuoterla dalle parti, versandola entro i trenta giorni successivi presso il competente ufficio del registro; verifica altresì che il tributo di cui al periodo precedente sia stato assolto o provvede a riscuoterlo dalle parti, riversandolo entro i trenta giorni successivi alla tesoreria comunale.

70. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della regolarizzazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, ad una imposta sostitutiva, qualora il contribuente faccia contestuale richiesta, dovuta nelle seguenti misure:

a) dalle società irregolari costituite con atto scritto registrato, nonché dalle società di fatto denunciate agli effetti dell'imposta di registro e già assoggettate a detto tributo, in lire 500.000 per l'atto di regolarizzazione e per la variazione nell'intestazione dei beni mobili iscritti nei pubblici registri, dei beni immobili strumentali di proprietà della società ovvero di quelli nel cui atto d'acquisto i soci siano intervenuti in nome o per conto della società;

b) dalle società di fatto, in lire 1.000.000; se nell'atto di regolarizzazione figurano beni, già utilizzati dalla società, di proprietà del socio e che vengono conferiti alla società stessa, l'imposta è dovuta nella misura di lire 1.500.000 quando il conferimento ha per oggetto beni mobili iscritti nei pubblici registri e nella misura di lire 3.000.000 quando ha per oggetto beni immobili strumentali.

71. Entro trenta giorni dalla stipulazione dell'atto di regolarizzazione gli amministratori della società richiedono l'iscrizione nel registro delle imprese.

72. La regolarizzazione costituisce titolo per la variazione dell'intestazione, a favore della società regolarizzata, di tutti gli atti ed i provvedimenti della pubblica amministrazione intestati, alla data della regolarizzazione, alla società preesistente ovvero ai soci, limitatamente ai beni da essi conferiti.

73. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le detrazioni e gli adempimenti disciplinati dall'articolo 19 e dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuati dai soci per l'attività esercitata dalla società anteriormente alla regolarizzazione, si considerano effettuati dalla società regolarizzata.

74. Non si fa comunque luogo a rimborso di imposte, pene pecuniarie e soprattasse corrisposte prima della data di entrata in vigore della presente legge.

75. Ai fini della regolarizzazione agli effetti fiscali, le disposizioni dei commi da 68 a 74 si applicano, in quanto compatibili, alle società semplici che svolgono attività agricola, esistenti alla data del 19 febbraio 1996. Per dette società l'imposta sostitutiva è determinata nella misura di lire 500.000.

76. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, non si applicano le sanzioni previste per l'omessa pre-

sentazione della dichiarazione dei redditi da parte della società, a condizione che la stessa abbia presentato le dichiarazioni prescritte ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e che i soci abbiano presentato le dichiarazioni prescritte ai fini dell'imposta sui redditi, indicandovi completamente quelli riconducibili all'attività sociale.

77. L'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, disciplinate dalla legge 24 marzo 1942, n. 315, e dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, sono riservate ai Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati. La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78.

78. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali e fiscali, nonchè al riparto dei relativi proventi. Il regolamento è ispirato ai seguenti principi:

a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione ed alla gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza e di economicità, provvede direttamente l'amministrazione ovvero è opportuno rivolgersi a terzi;

b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di trasparenza ed in conformità alle disposizioni, anche comunitarie;

c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'organizzazione e della gestione dei giochi e delle scommesse compatibilmente con quanto indicato nel criterio di cui alla lettera *a)* e assicurando il coordinamento tra le amministrazioni;

d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte in modo da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) ed il finanziamento del montepremi delle corse e delle provvidenze per l'allevamento secondo programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

79. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78, sono applicate le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni.

80. Il numero 6) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

“6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, nonchè quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1955, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate”.

81. Con effetto dal 1° gennaio 1997, sulle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli, in luogo dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si applica l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni, con l'aliquota nella misura del 5 per cento. Tale aliquota è elevata al 7 per cento per le scommesse TRIO e al 10 per cento per la scommessa TRIS relativa a corse ippiche inserite nello specifico calendario nazionale, accettate contemporaneamente negli ippodromi, nelle agenzie ippiche e nelle ricevitorie autorizzate. La misura dell'imposta unica sulla scommessa TRIS è elevata al 13 per cento per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.

82. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 81, con particolare riferimento alla riscossione, al controllo e alla gestione dell'imposta unica.

83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari.

84. Le ritenute sulle vincite del gioco del lotto, di cui al nono comma dell'articolo 2 della legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni, ed al quarto comma dell'articolo 17 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

85. Le disposizioni attuative dei commi da 77 a 84 garantiscono al bilancio dello Stato maggiori entrate nette erariali per complessive lire 1.055 miliardi per l'anno 1997, lire 1.115 miliardi per l'anno 1998 e lire 1.175 miliardi per l'anno 1999.

86. Il Ministro del tesoro, al fine di attivare il processo di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato, è autorizzato a sottoscrivere quote di fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dal comma 111, mediante apporto di beni immobili e di diritti reali su immobili appartenenti al patrimonio dello Stato aventi valore significativo, nonchè mediante apporti in denaro nella misura stabilita dalla citata legge n. 86 del 1994.

87. Si considerano di valore significativo gli immobili, i diritti reali su immobili, i complessi di beni e di diritti reali su immobili di valore catastale complessivo non inferiore a due miliardi di lire. In caso di inesistenza di valore catastale si fa riferimento a valori attribuiti dal competente ufficio dell'amministrazione finanziaria.

88. Ai fondi immobiliari di cui al comma 86 sono inizialmente apportati i beni immobili e i diritti reali su immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, suscettibili di valorizzazione e di proficua gestione economica, inclusi in un elenco predisposto dal Ministro delle finanze, entro il 31 dicembre 1997, trasmesso al Ministro del tesoro per gli adempimenti di cui ai commi da 91 a 96 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

89. L'elenco di cui al comma 88 comprende, tra l'altro, la descrizione dei beni e dei diritti con tutti i dati necessari alla loro individuazione e classificazione, compresi la natura, la consistenza, la destinazione urbanistica, il titolo di provenienza con la relativa certificazione catastale ed una sintetica relazione sull'attuale condizione di diritto e di fatto rilevante.

90. Tutte le amministrazioni dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzano o detengono, a qualunque titolo, anche per usi governativi, beni immobili dello Stato o sono titolari di diritti reali su detti immobili devono comunicare al Ministero delle finanze i dati indicati nel comma 89 entro i successivi due mesi. La mancata comunicazione comporta in ogni caso la presunzione di cessazione delle esigenze di pubblico interesse all'utilizzazione del bene. Il Ministro delle finanze è autorizzato a sostituirsi alle amministrazioni inadempienti per l'individuazione dei beni necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi da 86 a 95.

91. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro promuove la costituzione di una o di più società di gestione dei fondi istituiti con l'apporto dei beni e diritti di cui al comma 86 e ha facoltà di assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni nel relativo capitale. La partecipazione nella società di gestione può essere dismessa, anche gradualmente, in relazione al trasferimento delle quote di partecipazione ai fondi sottoscritte dal Ministro del tesoro mediante apporto in natura. La restante quota del capitale della società di gestione può essere sottoscritta da banche, da società di intermediazione mobiliare e da imprese assicurative, nonchè da società immobiliari possedute in misura prevalente dai predetti soggetti ovvero da società immobiliari quotate in borsa.

92. Su richiesta della società di gestione e con preavviso di almeno trenta giorni, il Ministro del tesoro convoca una conferenza di servizi ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per procedere all'esame dei progetti presentati in base al comma 12 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1984, n. 86, come modificato dal comma 111 del presente articolo. Entro lo stesso termine devono pervenire ai soggetti chiamati a partecipare alla conferenza i progetti da sottoporre alla approvazione di quest'ultima.

93. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le condizioni di cessione delle quote dei fondi immobiliari di cui al comma 86, nonché le modalità e le condizioni per l'emissione di titoli speciali, disciplinati dal comma 13 dell'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1984, n. 86, come modificato dal comma 111, convertibili in quote dei suddetti fondi. Il prezzo di cessione delle quote o il rapporto di conversione dei titoli speciali può essere fissato sulla base di un valore delle quote parametrato a quello di cui al comma 4 del citato articolo 14-*bis*, riducibile nella misura massima del 30 per cento.

94. Con lo stesso decreto di cui al comma 93, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, può assegnare una quota dei titoli speciali convertibili alle imprese che vantano crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, a parziale estinzione, in misura non superiore al 30 per cento dei crediti medesimi; resta salvo il diritto delle imprese creditrici di non accettare l'assegnazione degli stessi titoli. Le somme eventualmente già iscritte in bilancio per l'estinzione dei crediti di imposta sopra indicati sono destinate alla copertura degli oneri del servizio del debito pubblico.

95. Gli utili spettanti all'erario in relazione alle quote di fondi immobiliari di cui al comma 86, nonché i proventi derivanti dalla vendita di cui al comma 99, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro:

a) all'amministrazione dello Stato che deteneva o utilizzava i beni o era titolare dei diritti conferiti nel fondo, in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al 25 per cento del valore dell'apporto al fondo medesimo, stimato ai sensi del comma 4 dell'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dal comma 111, per il potenziamento dell'attività istituzionale;

b) al Ministero dell'interno, per la successiva attribuzione ai comuni nel cui territorio ricadono i beni ed i diritti indicati alla lettera a), in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento del valore dell'apporto al fondo. Le somme percepite dai comuni devono essere destinate al finanziamento degli investimenti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

96. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento una relazione che illustra i risultati ottenuti in conseguenza dell'applicazione dei commi da 86 a 95.

97. Sono abrogati l'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, e il comma 6 dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

98. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

99. I beni immobili e i diritti reali su immobili appartenenti allo Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86 possono essere alienati direttamente dall'amministrazione finanziaria, qualunque sia il loro valore di stima, mediante asta pubblica e, qualora quest'ultima vada deserta, mediante trattativa privata, sulla base del miglior prezzo di mercato.

100. I procedimenti di cui al comma 99, qualunque sia il valore dei beni da alienare, sono curati dagli uffici dell'amministrazione finanziaria della provincia ove i beni o, nell'ipotesi di vendita a lotti, la maggior parte di essi, sono situati.

101. I limiti di valore previsti per l'obbligo di richiesta del parere del Consiglio di Stato sono decuplicati relativamente alle alienazioni di cui al comma 99.

102. I contratti sono approvati e resi esecutivi, rispettivamente, dal direttore generale del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze per importi superiori a 2.000 milioni di lire, dal direttore centrale del demanio per importi nel limite compreso tra 600 e 2.000 milioni di lire, dai direttori delle direzioni compartimentali del territorio per importi nel limite di 600 milioni di lire.

103. Il prezzo di vendita degli immobili da porre a base del pubblico incanto o dell'eventuale trattativa privata viene determinato, entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta della perizia, a seguito di documentate indagini di mercato eseguite a livello locale e tenuto conto dei valori rilevati, all'attualità, dall'osservatorio del mercato dei valori immobiliari istituito presso il dipartimento del territorio.

104. Qualora ragioni di convenienza e opportunità lo richiedano, potrà essere accordata all'acquirente la rateizzazione del pagamento del prezzo, per un massimo di dieci rate con cadenza bimestrale ed entro venti mesi dalla stipula del contratto.

105. In deroga alla legge 27 dicembre 1975, n. 790, i funzionari che agiscono quali ufficiali roganti possono chiedere la registrazione degli atti da essi compiuti, ricevuti ed autenticati, esibendo le ricevute dell'avvenuto pagamento della relativa imposta da parte del soggetto contraente.

106. È abrogato il comma 82 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente le cessioni dei beni immobili patrimoniali della Amministrazione dei monopoli di Stato. Ai beni immobili patrimoniali di detta Amministrazione, non occorrenti per lo svolgimento della attività produttiva e commerciale, si applicano le disposizioni generali per la gestione e la cessione del patrimonio immobiliare dello Stato.

107. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, dopo le parole: «dei geometri» sono inserite le seguenti: «, dei periti industriali edili».

108. Il Ministro delle finanze procede alla cessione, su istanza del comune di San Remo, delle aree dell'alveo del torrente Armea occupate per la costruzione dell'opera pubblica denominata «centro di commercializzazione di prodotti floricoli, mercato dei fiori», a seguito dei lavori di arginatura, rettifica e copertura del suddetto alveo autorizzati dalla regione Liguria con deliberazione 9 luglio 1981, n. 3812, della giunta regionale. La cessione è subordinata al mantenimento dell'attuale destinazione a sedime dell'opera pubblica e delle relative infrastrutture e pertinenze. L'Ufficio tecnico erariale di Imperia procederà d'intesa con il comune di San Remo alla identificazione e ricognizione delle aree suddet-

te. Il prezzo della cessione di cui al presente comma non potrà essere superiore al 50 per cento del valore delle sole aree determinato dall'Ufficio tecnico erariale di Imperia e l'indennità per la pregressa occupazione delle aree demaniali non potrà essere superiore al 20 per cento del canone determinato dallo stesso ufficio sulla base dei valori in comune commercio.

109. Le amministrazioni pubbliche che non rispondono alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP) e le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono alla dismissione del loro patrimonio immobiliare con le seguenti modalità:

a) è garantito, nel caso di vendita frazionata, il diritto di prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati purchè si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, sempre che siano in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto;

b) è garantito il rinnovo del contratto di locazione, secondo le norme vigenti, agli inquilini titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare. Per famiglie di conduttori composte da ultrasessantacinquenni o con componenti portatori di *handicap*, tale limite è aumentato del 20 per cento;

c) il diritto di prelazione di cui alla lettera a) e la garanzia del rinnovo del contratto di locazione di cui alla lettera b) si applicano anche nel caso di dismissione del patrimonio immobiliare da parte delle società privatizzate o di società da queste controllate;

d) per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi è preso a riferimento il prezzo di mercato degli alloggi liberi diminuito del 30 per cento fatta salva la possibilità, in caso di difforme valutazione, di ricorrere ad una stima dell'Ufficio tecnico erariale;

e) i soggetti alienanti di cui al presente comma, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative degli inquilini, disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto per gli immobili posti in vendita e di accesso ad eventuali mutui agevolati;

f) il 10 per cento del ricavato della dismissione degli immobili appartenenti alle amministrazioni statali è versato su un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

110. Per le obbligazioni della CONSAP derivanti dalle cessioni legali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n. 403, il concedente Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, fissa annualmente, a partire dal 1° gennaio 1994, il tasso annuo di rendimento, da riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, tenuto conto del rendimento medio degli investimenti finanziari e

immobiliari, al netto delle ordinarie spese di gestione. Ogni disposizione di natura normativa, attuativa o convenzionale incompatibile con quanto statuito nel presente comma deve intendersi espressamente abrogata.

111. L'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, introdotto dal decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, è sostituito dal seguente:

“Art. 14-*bis* – (*Fondi istituiti con apporto di beni immobili*). – 1. In alternativa alle modalità operative indicate negli articoli 12, 13 e 14, le quote del fondo possono essere sottoscritte, entro un anno dalla sua costituzione, con apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili, qualora l'apporto sia costituito per oltre il 51 per cento da beni e diritti apportati esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto in natura si applicano l'articolo 12, commi 1, 2, lettere a), d), e), l), m), o), p), r), s-*bis*), e 6, e l'articolo 14, commi 7 e 8. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5.

2. Ai fini del presente articolo la società di gestione non deve essere controllata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, neanche indirettamente, da alcuno dei soggetti che procedono all'apporto. Tuttavia, ai fini della presente disposizione, nell'individuazione del soggetto controllante non si tiene conto delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro. La misura dell'investimento minimo obbligatorio nel fondo di cui all'articolo 13, comma 8, è determinata dal Ministro del tesoro nel limite massimo dell'1 per cento dell'ammontare del fondo.

3. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo, per i soggetti che effettuano conferimenti in natura, di integrare gli stessi con un apporto in denaro non inferiore al 5 per cento del valore del fondo. Detto obbligo non sussiste qualora partecipino al fondo, esclusivamente con apporti in denaro, anche soggetti diversi da quelli che hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma 1 e semprechè il relativo apporto in denaro non sia inferiore al 10 per cento del valore del fondo. La liquidità derivata dagli apporti in denaro non può essere utilizzata per l'acquisto di beni immobili o diritti reali immobiliari; fanno eccezione gli acquisti di beni immobili e diritti reali immobiliari strettamente necessari ad integrare i progetti di utilizzo di beni e diritti apportati ai sensi del comma 1 e semprechè detti acquisti comportino un investimento non superiore al 30 per cento dell'apporto complessivo in denaro.

4. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1 sono sottoposti alle procedure di stima previste dall'articolo 8 anche al momento dell'apporto; la relazione deve essere redatta e depositata al momento dell'apporto con le modalità e le forme indicate nell'articolo 2343 del codice civile e deve contenere i dati e le notizie richiesti dai commi 1 e 4 dell'articolo 8.

5. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 6 e 6-*ter*.

6. Con modalità analoghe a quelle previste dall'articolo 12, comma 3, la società di gestione procede all'offerta al pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1. A tal fine, le quote sono tenute in deposito presso la banca depositaria. L'offerta al pubblico deve essere corredata dalla relazione dei periti di cui al comma 4 e, ove esistente, dal certificato attestante l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e dei diritti da parte della conferenza di servizi di cui al comma 12. L'offerta al pubblico deve concludersi entro diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura e comportare collocamento di quote per un numero non inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento del fondo prevede le modalità di esecuzione del collocamento, il termine per il versamento dei corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le modalità con cui la società di gestione procede alla consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai medesimi le quote non collocate.

7. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai sensi del comma 6 sono tenuti a fornire alla società di gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo.

8. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli acquirenti, la società di gestione richiede alla CONSOB l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, salvo il caso in cui le quote siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a).

9. Qualora, decorso il termine di diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura, risulti collocato un numero di quote inferiore a quello indicato nel comma 6, la società di gestione dichiara il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un commissario nominato dal Ministro del tesoro e operante secondo le direttive impartite dal Ministro medesimo, il quale provvederà a retrocedere i beni immobili e i diritti reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti.

10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma 1 non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sui redditi, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto anteriormente all'apporto. La cessione di quote da parte di organi dello Stato per importi superiori ovvero anche inferiori a quelli attribuiti agli immobili o ai diritti reali immobiliari al momento del conferimento ai sensi del comma 4 comporta una corrispondente proporzionale rettifica del valore fiscalmente riconosciuto dei beni e dei diritti medesimi rilevante ai fini dell'articolo 15.

11. Per l'insieme degli apporti di cui al comma 1 e delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma 9, è dovuto in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, un'imposta sostitutiva di lire 1

milione che è liquidata dall'ufficio del registro a seguito di denuncia del primo apporto in natura e che deve essere presentata dalla società di gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso è stato effettuato.

12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti apportati a norma del comma 1 di importo complessivo superiore a 2 miliardi di lire, risultante dalla relazione di cui al comma 4, sono sottoposti all'approvazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le determinazioni concordate nelle conferenze di servizi sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi comunque denominati. Qualora nelle conferenze non si pervenga alle determinazioni conclusive entro novanta giorni dalla convocazione ovvero non si raggiunga l'unanimità, anche in conseguenza della mancata partecipazione ovvero della mancata comunicazione entro venti giorni delle valutazioni delle amministrazioni e dei soggetti regolarmente convocati, le relative determinazioni sono assunte ad ogni effetto dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; il suddetto termine può essere prorogato una sola volta per non più di sessanta giorni. I termini stabiliti da altre disposizioni di legge e regolamentari per la formazione degli atti facenti capo alle amministrazioni e soggetti chiamati a determinarsi nelle conferenze di servizi, ove non risultino compatibili con il termine di cui al precedente periodo, possono essere ridotti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per poter consentire di assumere le determinazioni delle conferenze di servizi nel rispetto del termine stabilito nel periodo precedente. Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della conferenza nel procedimento di approvazione del progetto non sono opponibili alla società di gestione, al fondo, nè ai soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero anche solo in parte, i relativi diritti.

13. Il Ministro del tesoro può emettere titoli speciali che prevedono diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalità e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro. In alternativa alla procedura prevista al comma 6, per le quote di propria pertinenza, il Ministro del tesoro può emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalità e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro.

14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione delle quote nonchè dai proventi distribuiti dai fondi istituiti ai sensi del comma 1 affluiscono al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

15. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino a concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. In alternativa alla procedura prevista al comma 6, per le quote di propria perti-

nenza, gli enti locali territoriali possono emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote di fondi istituiti o da istituirsi ai sensi del comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 35 della predetta legge n. 724 del 1994.

16. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 15 o dalla cessione delle quote nonchè dai proventi distribuiti dai fondi sono destinate al finanziamento degli investimenti secondo le norme previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonchè alla riduzione del debito complessivo.

17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei beni e dei diritti da conferire ai sensi del comma 1 da parte degli enti locali territoriali sia prevista dal regolamento del fondo l'esecuzione di lavori su beni immobili di pertinenza del fondo stesso, gli enti locali territoriali conferenti dovranno effettuare anche i conferimenti in denaro necessari nel rispetto dei limiti previsti al comma 1. A tal fine gli enti conferenti sono autorizzati ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote del fondo fino a concorrenza dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote del fondo spettanti agli enti locali territoriali a seguito dei conferimenti in denaro saranno tenute in deposito presso la banca depositaria fino alla conversione".

112. Per le esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri del tesoro e delle finanze, sono individuati gli immobili da inserire in apposito programma di dismissioni da realizzare secondo le seguenti procedure:

a) le alienazioni, permutate, valorizzazioni e gestioni dei beni potranno essere effettuate, anche in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento emanato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonchè alle norme sulla contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile, mediante conferimento di apposito incarico a società a prevalente capitale pubblico, avente particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

b) relativamente alle attività di utilizzazione e valorizzazione, nonchè permuta dei beni che interessino enti locali, anche in relazione alla definizione ed attuazione di opere ed interventi, si potrà procedere mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) alla determinazione del valore dei beni provvede la società affidataria tenendo conto della incidenza delle valorizzazioni conseguenti alle eventuali modificazioni degli strumenti urbanistici rese necessarie dalla nuova utilizzazione. La valutazione è approvata dal Ministro della difesa a seguito di parere espresso da una commissione di congruità nominata con decreto del Ministro della difesa, composta da esponenti dei Ministeri della difesa, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e da un esperto in possesso di comprovata professionalità nel settore, su indicazione del Ministro della difesa,

presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato;

d) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministro della difesa; l'approvazione può essere negata qualora il contenuto convenzionale, anche con riferimento ai termini ed alle modalità di pagamento del prezzo e di consegna del bene, risulti inadeguato rispetto alle esigenze della Difesa anche se sopraggiunte successivamente all'adozione del programma;

e) ai fini delle permuta e delle alienazioni degli immobili da dismettere, secondo appositi programmi, il Ministero della difesa comunica l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni culturali ed ambientali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine alla eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1º giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge sono rilasciate entro e non oltre il termine di centottanta giorni dalla ricezione della richiesta;

f) le risorse derivanti dalle procedure di alienazione e gestione dei beni sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della difesa nella misura massima di lire 410 miliardi nell'anno 1997, per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma e per la realizzazione di strutture ed infrastrutture militari nelle regioni in cui risulta più limitata la presenza di unità e reparti delle Forze armate, nonché per l'adeguamento delle infrastrutture civili esistenti nelle medesime regioni, finalizzato alle esigenze operative delle Forze armate. Per gli esercizi successivi la quota di riassegnazione è stabilita annualmente in sede di legge finanziaria.

113. In caso di alienazione dei beni conferiti, ai sensi del comma 86, ai fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dal comma 111, di alienazione dei beni immobili e dei diritti reali su immobili appartenenti allo Stato non conferiti nei medesimi fondi, secondo quanto previsto dal comma 99, e di alienazione per quelli individuati dal comma 112, gli enti locali territoriali possono esercitare il diritto di prelazione.

114. I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato situati nei territori delle regioni a statuto speciale non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, sentite le medesime regioni che si pronunciano in conformità dei rispettivi Statuti.

115. I beni già in capo alla Azienda nazionale autonoma delle strade, strumentali alle attività dell'Ente nazionale per le strade, sono trasferiti in proprietà all'Ente medesimo, con le seguenti modalità, anche agli effetti dell'articolo 2657 del codice civile:

a) per i beni mobili, all'atto dell'iscrizione nell'inventario dell'Ente;

b) per i beni mobili registrati, alla data di presentazione ai pubblici registri di apposite richieste da parte della direzione generale dell'Ente o dei compartimenti competenti per territorio;

c) per i beni immobili, alla data di presentazione ai competenti uffici e conservatorie delle schede di identificazione di cui al comma 116.

116. Gli Uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonchè gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede compilate e predisposte dall'Ente contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene, con l'indicazione degli eventuali oneri gravanti su di essi e la valutazione riferita ai valori di mercato correnti alla data del 2 marzo 1994, fatte salve le successive variazioni intervenute alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero al valore che sarebbe stato assunto come base imponibile agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili.

117. Le schede compilate ai sensi del comma 116 contengono l'attestazione, da parte dei dirigenti compartimentali dell'Ente competenti per territorio, che alla data del 2 marzo 1994 il bene risultava nella disponibilità dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

118. L'Ente nazionale per le strade trasmette con adeguata gradualità temporale copia delle schede e note di trascrizione relative ai beni immobili al Ministero delle finanze. Il direttore generale del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, entro sessanta giorni, sentito l'amministratore dell'Ente, verificata la condizione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, dispone con proprio decreto il trasferimento del bene. Il decreto costituisce titolo per la trascrizione e la voltura.

119. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Ente nazionale per le strade sono esenti da imposte e tasse.

120. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica, a scopo di semplificazione e di ampliamento dell'ambito applicativo, della disciplina dell'accertamento con adesione di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, nonchè della conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo il criterio indicato alla lettera i), con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) applicazione dell'accertamento con adesione nei riguardi di tutti i contribuenti e di tutte le categorie reddituali, anche con riferimento ai periodi di imposta per i quali è stata prevista la definizione ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e dei commi da 5 a 8 dell'articolo 44 della presente legge;

b) coordinamento della disciplina dell'accertamento con adesione con quella della conciliazione giudiziale, stabilendo l'identità delle materie oggetto di definizione, nonchè delle cause di esclusione e amplian-

do il termine di impugnazione dell'atto di accertamento in caso di richiesta di definizione, tenendo anche conto della disciplina della riscossione in pendenza di giudizio;

c) regolamentazione degli effetti della definizione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, stabilendo che la stessa possa riguardare anche fattispecie rilevanti ai soli fini di tale imposta e che, in caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi, l'imposta sul valore aggiunto debba essere liquidata sui maggiori componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della stessa imposta, applicando l'aliquota media determinata tenendo anche conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali;

d) possibilità di definire anche le rettifiche delle dichiarazioni basate sulla determinazione sintetica del reddito complessivo netto e quelle effettuabili senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice anche a seguito di accessi, ispezioni e verifiche;

e) possibilità per i contribuenti nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche, di richiedere la conseguente rettifica delle dichiarazioni ai fini dell'eventuale definizione;

f) previsione della possibilità di procedere alla definizione anche delle rettifiche delle dichiarazioni la cui copia sia stata acquisita nel corso dell'attività di controllo, stabilendo l'obbligo di conservazione della detta copia per i soggetti che devono tenere le scritture contabili e la loro utilizzabilità anche in sede di attestazione della situazione fiscale a fini extra-tributari;

g) previsione di un'unica procedura di definizione nei riguardi delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e dei soci o associati nonché del coniuge, da effettuare presso l'ufficio competente all'accertamento nei riguardi delle società, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale;

h) revisione della disciplina degli effetti della definizione, prevedendo che gli stessi si estendono anche ai contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi e che è esclusa la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, tranne quelli di cui agli articoli 2, comma 3, e 4 dello stesso decreto; previsione che la definizione non pregiudichi l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini di legge qualora:

1) formino oggetto di definizione rettifiche effettuabili senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice ovvero riguardanti i soci, gli associati e il coniuge che effettuano la definizione con la procedura di cui alla lettera g);

2) successivamente alla definizione sia accertata l'esistenza di condizioni ostative alla definizione stessa, limitatamente agli elementi, dati e notizie di cui l'ufficio è venuto a conoscenza, o di un maggior reddito superiore al 50 per cento del reddito definito e comunque non

inferiore a centocinquanta milioni di lire, ovvero sia accertato il reddito delle società od associazioni indicate nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o delle aziende coniugali non gestite in forma societaria cui partecipa il contribuente interessato nei cui confronti è avvenuta la definizione, limitatamente alla relativa quota di reddito;

i) previsione della possibilità di effettuare i versamenti conseguenti alla definizione in forma rateale con prestazione di idonea garanzia.

121. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1995 ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività di impresa di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a fornire all'amministrazione finanziaria i dati contabili ed extra-contabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore. Per la comunicazione di tali dati l'amministrazione finanziaria provvede ad inviare al domicilio fiscale del contribuente, sulla base degli ultimi dati disponibili presso l'anagrafe tributaria, appositi questionari, approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, che il contribuente deve ritrasmettere, dopo averli debitamente compilati, alla medesima amministrazione. All'adempimento non sono tenuti i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel 1995 o hanno cessato la medesima successivamente al 31 dicembre 1994, quelli che nel 1995 si sono trovati in un periodo di non normale svolgimento dell'attività e quelli con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare. In caso di mancato ricevimento del questionario ovvero di ricevimento di un questionario relativo ad una attività diversa da quella esercitata, i contribuenti devono provvedere autonomamente, anche utilizzando il modello di questionario pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, a fornire i dati all'amministrazione finanziaria, indicando, comunque, il codice relativo all'attività effettivamente esercitata. La trasmissione del questionario contenente l'indicazione di un codice di attività diverso da quello già comunicato all'amministrazione finanziaria per il periodo di imposta 1995 produce gli stessi effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e non si applicano, per il periodo di imposta 1995 e per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione della variazione dei dati forniti con il medesimo questionario.

122. I dati di cui al comma 121 possono essere trasmessi su supporto magnetico; in tal caso è riconosciuto al contribuente un credito di imposta di lire diecimila, da far valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nella dichiarazione dei redditi presentata successivamente alla trasmissione del questionario. Il

predetto credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile nè è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

123. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 121 e 122.

124. Il termine per l'approvazione e la pubblicazione degli studi di settore, previsto dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è prorogato al 31 dicembre 1998 e i detti studi hanno validità ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1998.

125. Le disposizioni di cui ai commi da 181 a 187 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, riguardanti gli accertamenti effettuati in base a parametri, si applicano per gli accertamenti relativi ai periodi di imposta 1996 e 1997 ovvero, per i contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, per gli accertamenti relativi al secondo e al terzo periodo di imposta di durata pari a dodici mesi chiusi successivamente al 30 giugno 1995. Per i menzionati periodi di imposta ai parametri approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1996, saranno apportate modificazioni con riferimento alla voce "Valore dei beni strumentali", alla voce "Compensi" con esclusione della variabile "Spese per il personale" e al fattore di adeguamento.

126. Gli accertamenti di cui al comma 125 non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri, ridotto di un importo pari a quello determinato in base ai criteri che saranno stabiliti con il decreto che riporta le modificazioni indicate nel comma 125. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ma non è dovuto il versamento della somma pari a un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati, ivi previsto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione dei parametri, ridotto del menzionato importo, può essere operato, senza applicazioni di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione del registro previsto dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

127. Con il decreto di cui al comma 123 sono stabilite le quote della capacità operativa degli Uffici delle entrate e della Guardia di finanza dirette al controllo delle posizioni dei contribuenti che hanno dichiarato: ricavi o compensi di ammontare inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri ovvero di ammontare superiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri, ma inferiore a quello dichiarato in periodi di imposta precedenti in presenza di indicatori di carattere

economico-aziendale, quali la ricarica lorda, la rotazione di magazzino, la produttività o resa oraria per addetto e la congruità dei costi, anomali rispetto a quelli risultanti dalle precedenti dichiarazioni presentate dagli stessi contribuenti o rispetto a quelli caratterizzanti il settore economico di appartenenza, tenendo anche conto dell'area territoriale nella quale è svolta l'attività.

128. In deroga all'articolo 1, comma 45, per il solo anno 1997 sono consentite le assunzioni del personale del Ministero delle finanze, limitatamente ai concorsi ultimati e in fase di ultimazione, nonchè a quelli comunque già autorizzati alla data del 30 settembre 1996.

129. Durante l'assenza del titolare, dovuta a vacanza del posto o a qualsiasi altra causa, la direzione degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze e degli uffici della Amministrazione dei monopoli di Stato può essere affidata, a titolo di temporanea reggenza, con il procedimento previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

130. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quanto previsto dal comma 129 e, in particolare, gli articoli 17 della legge 24 aprile 1980, n. 146, 7 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52, e 7, ottavo comma, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

131. Al fondo costituito nello stato di previsione del Ministero delle finanze in attuazione dell'articolo 3, comma 131, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono destinate: *a)* le somme di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656; *b)* le somme di cui al comma 139 dell'articolo 2; della presente legge; *c)* le somme derivanti dall'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; *d)* gli importi risultanti dall'applicazione, alle somme riscosse ai sensi del comma 120, delle disposizioni di cui al citato articolo 4 del decreto-legge n. 564 del 1994. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 195, della citata legge n. 549 del 1995.

132. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 194 è sostituito dal seguente:

“194. Per il calcolo delle eccedenze di cui al decreto del Ministro delle finanze previsto dal terzo periodo dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, a decorrere dall'anno finanziario 1996 si fa riferimento alle maggiori imposte riscosse derivanti dal maggior numero di accertamenti, verifiche e controlli effettuati rispetto all'anno precedente e all'ammontare delle somme riscosse relative alle entrate di cui al comma 193 rilevate dal rendiconto dello Stato, eccedenti l'ammontare delle somme riscosse nell'anno precedente, al netto dell'incremento proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali e degli incrementi di gettito indotti da modifiche normative sulle basi imponibili, sulle aliquote e sui tempi di riscossione”.

133. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adozione di un'unica specie di sanzione pecuniaria amministrativa, assoggettata ai principi di legalità, imputabilità e colpevolezza e determinata in misura variabile fra un limite minimo e un limite massimo ovvero in misura proporzionale al tributo cui si riferisce la violazione;

b) riferibilità della sanzione alla persona fisica autrice o coautrice della violazione secondo il regime del concorso adottato dall'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e previsione della intrasmissibilità dell'obbligazione per causa di morte;

c) previsione di obbligazione solidale a carico della persona fisica, società o ente, con o senza personalità giuridica, che si giova o sul cui patrimonio si riflettono gli effetti economici della violazione anche con riferimento ai casi di cessione di azienda, trasformazione, fusione, scissione di società o enti; possibilità di accertare tale obbligazione anche al verificarsi della morte dell'autore della violazione e indipendentemente dalla previa irrogazione della sanzione;

d) disciplina delle cause di esclusione della responsabilità tenendo conto dei principi dettati dal codice penale e delle ipotesi di errore incolpevole o di errore causato da indeterminatezza delle richieste dell'ufficio tributario o dei modelli e istruzioni predisposti dall'amministrazione delle finanze;

e) previsione dell'applicazione della sola disposizione speciale se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa;

f) adozione di criteri di determinazione della sanzione pecuniaria in relazione alla gravità della violazione, all'opera prestata per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, alle condizioni economiche e sociali dell'autore e alla sua personalità desunta anche dalla precedente commissione di violazioni di natura fiscale;

g) individuazione della diretta responsabilità in capo al soggetto che si sia avvalso di persona che sebbene non interdetta, sia incapace, anche transitoriamente, di intendere e di volere al momento del compimento dell'atto o abbia indotto o determinato la commissione della violazione da parte di altri;

h) disciplina della continuazione e del concorso formale di violazioni sulla base dei criteri risultanti dall'articolo 81 del codice penale;

i) previsione di sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie che incidono sulla capacità di ricoprire cariche, sulla partecipazione a gare per l'affidamento di appalti pubblici o sulla efficacia dei relativi contratti, sul conseguimento di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative, abilitazioni professionali e simili o sull'esercizio dei diritti da esse derivanti; previsione della applicazione delle predette sanzioni accessorie secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza con la

sanzione principale; previsione di un sistema di misure cautelari volte ad assicurare il soddisfacimento dei crediti che hanno titolo nella sanzione amministrativa pecuniaria;

l) previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero determinate da fatto doloso di terzi, da sanzionare più gravemente le ipotesi di recidiva;

m) previsione, ove possibile, di un procedimento unitario per l'irrogazione delle sanzioni amministrative tale da garantire la difesa e nel contempo da assicurare la sollecita esecuzione del provvedimento; previsione della riscossione parziale della sanzione pecuniaria sulla base della decisione di primo grado salvo il potere di sospensione dell'autorità investita del giudizio e della sospensione di diritto ove venga prestata idonea garanzia;

n) riduzione dell'entità della sanzione in caso di accettazione del provvedimento e di pagamento nel termine previsto per la sua impugnazione; revisione della misura della riduzione della sanzione prevista in caso di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;

o) revisione della disciplina e, ove possibile, unificazione dei procedimenti di adozione delle misure cautelari;

p) disciplina della riscossione della sanzione in conformità alle modalità di riscossione dei tributi cui essa si riferisce; previsione della possibile rateazione del debito e disciplina organica della sospensione dei rimborsi dovuti dalla amministrazione delle finanze e della compensazione con i crediti di questa;

q) adeguamento delle disposizioni sanzionatorie attualmente contenute nelle singole leggi di imposta ai principi e criteri direttivi dettati con il presente comma e revisione dell'entità delle sanzioni attualmente previste con loro migliore commisurazione all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo da assicurare uniformità di disciplina per violazioni identiche anche se riferite a tributi diversi, tenendo conto al contempo delle previsioni punitive dettate dagli ordinamenti tributari dei Paesi membri dell'Unione europea;

r) previsione dell'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle dei decreti legislativi da emanare.

134. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, in modo da assicurare, ove possibile, la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione della normativa concernente le dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle specifiche esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, al fine di:

1) unificare le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, razionalizzandone il contenuto;

2) includere la dichiarazione del sostituto di imposta, che abbia non più di dieci dipendenti o collaboratori, in una sezione della dichiarazione dei redditi;

3) unificare per le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) i termini e le modalità di liquidazione, riscossione e accertamento;

b) unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso; effettuazione di versamenti unitari, anche in unica soluzione, con eventuale compensazione, in relazione alle esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, delle partite attive e passive, con ripartizione del gettito tra gli enti a cura dell'ente percettore; istituzione di una commissione, nominata, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, presieduta da uno dei Sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze, e composta da otto membri, di cui sei rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno esperto di diritto tributario e uno esperto in materia previdenziale; attribuzione alla commissione del compito di formulare proposte, entro il 30 giugno 1997, in ordine a quanto previsto dalla presente lettera;

c) possibilità di prevedere la segnalazione, a cura del concessionario della riscossione, nell'ambito della procedura di conto fiscale, del mancato versamento da parte di contribuenti che, con continuità, effettuano il versamento di ritenute fiscali;

d) presentazione delle dichiarazioni di cui alla lettera a) e dei relativi allegati a mezzo di modalità che consentano:

1) una rapida acquisizione dei dati da parte del sistema informativo, nel termine massimo di sei mesi dalla presentazione stessa;

2) l'esecuzione di controlli automatici, il cui esito è comunicato al contribuente per consentire una immediata regolarizzazione degli aspetti formali, per evitare la reiterazione di errori e comportamenti non corretti e per effettuare tempestivamente gli eventuali rimborsi;

3) l'estensione, anche ai datori di lavoro che hanno più di venti dipendenti, dell'obbligo di garantire l'assistenza fiscale in qualità di sostituti di imposta ai contribuenti lavoratori dipendenti;

4) l'utilizzazione di strutture intermedie tra contribuente e amministrazione finanziaria prevedendo per gli imprenditori un maggiore ricorso ai centri autorizzati di assistenza fiscale e l'intervento delle associazioni di categoria per i propri associati e degli studi professionali per i propri clienti; l'adeguamento al nuovo sistema della disciplina degli adempimenti demandati ai predetti soggetti e delle relative responsabilità, nonché dell'obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni e degli effetti dell'omissione della sottoscrizione stessa;

5) l'utilizzo del sistema bancario per i contribuenti che non si avvalgono delle procedure sopra indicate;

6) la progressiva utilizzazione delle procedure telematiche, prevedendone l'obbligo per i predetti centri di assistenza fiscale per i dipendenti e per le imprese, per i commercialisti, per i professionisti abili-

tati, per le associazioni di categoria e per il sistema bancario in relazione alle dichiarazioni ad essi presentate e per le società di capitali in relazione alle proprie dichiarazioni;

e) razionalizzazione delle modalità di esecuzione dei versamenti attraverso l'adozione di mezzi di pagamento diversificati, quali bonifici bancari, carte di credito e assegni; previsione di versamenti rateizzati mensili o bimestrali con l'applicazione di interessi e revisione delle modalità di acquisizione, da parte del sistema informativo, dei dati dei versamenti autoliquidati, anche attraverso procedure telematiche, per rendere coerente e tempestivo il controllo automatico delle dichiarazioni;

f) previsione di un sistema di versamenti unitari da effettuare, per i tributi determinati direttamente dall'ente impositore, tramite la comunicazione di un avviso recante la somma dovuta per ciascun tributo; graduale estensione di tale sistema anche a tributi spettanti a diversi enti impositori, con previsione per l'ente percettore dell'obbligo di provvedere alla redistribuzione del gettito tra i destinatari; istituzione di una commissione nominata, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, presieduta da uno dei Sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze e composta da otto membri, di cui tre rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno rappresentante delle regioni, uno rappresentante dell'Unione delle province d'Italia, uno rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e due esperti di diritto tributario e di finanza locale; attribuzione alla commissione del compito di stabilire, entro il 30 giugno 1997, le modalità attuative del sistema, da applicare inizialmente ai tributi regionali e locali e da estendere progressivamente ai tributi erariali di importo predefinito e ai contributi; individuazione, entro il predetto termine, da parte della commissione, dei soggetti destinatari dei singoli versamenti, tenuto conto della esigenza di ridurre i costi di riscossione e di migliorare la qualità del servizio;

g) riorganizzazione degli adempimenti connessi agli uffici del registro, tramite l'attribuzione in via esclusiva al Ministero delle finanze, dipartimento del territorio, della gestione degli atti immobiliari, e il trasferimento ad altri organi ed enti della gestione di particolari atti e adempimenti;

h) razionalizzazione delle sanzioni connesse alle violazioni degli adempimenti di cui alle precedenti lettere;

i) semplificazione, anche mediante utilizzazione esclusiva di procedure automatizzate, del sistema dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, alle tasse e alle altre imposte indirette sugli affari, con facoltà per l'amministrazione finanziaria di chiedere, fino al termine di decadenza per l'esercizio dell'azione accertatrice, idonee garanzie in relazione all'entità della somma da rimborsare e alla solvibilità del contribuente. Sono altresì disciplinate le modalità con le quali l'amministrazione finanziaria effettua i controlli relativi ai rimborsi di imposta eseguiti con procedure automatizzate;

l) revisione della composizione dei comitati tributari regionali di cui all'articolo 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, al fine di garantire

un'adeguata rappresentanza dei contribuenti ed attribuzione ai predetti comitati di compiti propositivi; istituzione presso il Ministero delle finanze di un analogo organismo con compiti consultivi e propositivi;

m) in occasione di rimborsi di crediti IRPEF richiesti da coniugi con dichiarazione congiunta, previsione di un rimborso personale intestato singolarmente a ciascun coniuge, se nel frattempo sono sopraggiunti la separazione legale o il divorzio.

135. I decreti legislativi che attuano i princìpi e i criteri direttivi di cui alle lettere *a)*, *d)*, *e)*, *h)*, *i)* e *l)* del comma 134 sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti legislativi che attuano i princìpi e i criteri direttivi di cui alle lettere *b)*, *c)*, *f)*, *g)* e *m)* del medesimo comma 134 sono emanati entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La commissione di cui alla lettera *b)* del citato comma 134 formula entro il 31 dicembre 1997 proposte per trasformare la dichiarazione unificata annuale, di cui alla stessa lettera *b)*, nella sintesi annuale della situazione economica e fiscale del contribuente con riguardo al volume d'affari, ai redditi, alle retribuzioni del personale dipendente e ai contributi previdenziali e assistenziali, da presentare in unica sede.

136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore.

137. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede:

a) alla revisione delle presunzioni di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo criteri di aderenza alla prassi commerciale delle varie categorie di impresa, assicurando la possibilità di stabilire con immediatezza, nel corso di accessi, ispezioni e verifiche, la provenienza dei beni oggetto dell'attività propria dell'impresa reperiti presso i locali della medesima ma senza alcun obbligo di istituire ulteriori registri vidimati;

b) al riordino della disciplina delle opzioni, unificando i termini e semplificando le modalità di esercizio e di comunicazione agli uffici delle stesse, e delle relative revoche, anche tramite il servizio postale; alla eliminazione dell'obbligo di esercizio dell'opzione nei casi in cui le modalità di determinazione e di assolvimento delle imposte risultino agevolmente comprensibili dalle scritture contabili o da atti e comportamenti concludenti;

c) alla previsione, in presenza di provvedimento di diniego del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, con contestuale riconoscimento del credito, della possibilità di computare il medesimo in detrazione nella liquidazione periodica successiva alla comunicazione dell'ufficio, ovvero nella dichiarazione annuale;

d) alla semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione, di cui all'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31;

e) alla disciplina dei versamenti delle ritenute alla fonte effettuati in eccedenza rispetto alla somma dovuta, consentendone lo scomputo a fronte dei versamenti successivi;

f) alla semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo.

138. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a modificare la disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare il sistema di riscossione delle imposte indirette e delle altre entrate affidando ai concessionari della riscossione, agli istituti di credito e all'Ente poste italiane gli adempimenti svolti in materia dai servizi di cassa degli uffici del Ministero delle finanze ed armonizzandoli alla procedura di funzionamento del conto fiscale di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567;

b) apportare le conseguenti modifiche agli adempimenti posti a carico dei contribuenti, dei concessionari della riscossione, delle banche, dell'Ente poste italiane e degli uffici finanziari dalla vigente normativa.

139. La convenzione stipulata il 26 novembre 1986 tra il Ministero delle finanze e l'Automobile Club d'Italia, concernente i servizi di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e degli abbonamenti all'autoradio, approvata con decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 22 dicembre 1986, già prorogata al 31 dicembre 1996 con l'articolo 3, comma 157, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1997.

140. Le disposizioni recate dai commi da 120 a 139 devono assicurare per il bilancio dello Stato maggiori entrate nette pari a lire 800 miliardi per l'anno 1997, a lire 1.100 miliardi per l'anno 1998 e a lire 2.200 miliardi per l'anno 1999.

141. Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1997, rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento. Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del 3 per cento sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1997, nella misura del 2,5 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 6 per cento annuo sono dovuti nella misura del 5 per cento.

142. Resta fermo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

143. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro undici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti, di ridurre il costo del lavoro e il prelievo complessivo che grava sui redditi da lavoro autonomo e di impresa minore, nel rispetto dei principi costituzionali del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva e dell'autonomia politica e finanziaria degli enti territoriali, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni, anche in materia di accertamento, di riscossione, di sanzioni, di contenzioso e di ordinamento e funzionamento dell'amministrazione finanziaria dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario:

a) istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e di una addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con una aliquota compresa tra lo 0,5 e l'1 per cento e contemporanea abolizione:

1) dei contributi per il Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, del contributo dello 0,2 per cento di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e all'articolo 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e della quota di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni economiche della predetta assicurazione di cui all'articolo 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

2) dell'imposta locale sui redditi, di cui al titolo III del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

3) dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, di cui al titolo I del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

4) della tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, di cui all'articolo 24 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;

5) dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461;

b) revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

c) previsione di una disciplina transitoria volta a garantire la graduale sostituzione del gettito dei tributi soppressi e previsione di meccanismi perequativi fra le regioni tesi al riequilibrio degli effetti finanziari derivanti dalla istituzione dell'imposta e dell'addizionale di cui alla lettera a);

d) previsione per le regioni della facoltà di non applicare le tasse sulle concessioni regionali;

e) revisione della disciplina degli altri tributi locali e contemporanea abolizione:

1) delle tasse sulla concessione comunale, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3;

2) delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e all'articolo 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

3) della addizionale comunale e provinciale sul consumo della energia elettrica, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;

4) dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952;

5) dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

f) revisione della disciplina relativa all'imposta di registro per gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto veicoli a motore da sottoporre alle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione al pubblico registro automobilistico; attribuzione ai comuni delle somme riscosse per le imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso, compresi quelli giudiziari, della proprietà di immobili nonchè quelli traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi;

g) previsione di adeguate forme di finanziamento delle città metropolitane di cui all'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142, attraverso l'attribuzione di gettito di tributi regionali e locali in rapporto alle funzioni assorbite.

144. Le disposizioni del decreto legislativo da emanare per l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al comma 143, lettera a), sono informate ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione del carattere reale dell'imposta;

b) applicazione dell'imposta in relazione all'esercizio di una attività organizzata per la produzione di beni o servizi, nei confronti degli imprenditori individuali, delle società, degli enti commerciali e non commerciali, degli esercenti arti e professioni, dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche;

c) determinazione della base imponibile in base al valore aggiunto prodotto nel territorio regionale e risultante dal bilancio, con le eventuali variazioni previste per le imposte erariali sui redditi e, per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, dalle dichiarazioni dei redditi; in particolare determinazione della base imponibile:

1) per le imprese diverse da quelle creditizie, finanziarie ed assicurative, sottraendo dal valore della produzione di cui alla lettera A) del primo comma dell'articolo 2425 del codice civile, riguardante i cri-

teri di redazione del conto economico del bilancio di esercizio delle società di capitali, i costi della produzione di cui al primo comma, lettera B), numeri 6), 7), 8), 10), lettere a) e b), 11) e 14) dello stesso articolo 2425, esclusi i compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative;

2) per le imprese di cui al numero 1) a contabilità semplificata, sottraendo dall'ammontare dei corrispettivi per la cessione di beni e per la prestazione di servizi e dall'ammontare delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare dei costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e per merci e servizi, con esclusione dei compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative, le esistenze iniziali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico delle imposte sui redditi, le spese per l'acquisto di beni strumentali fino a un milione di lire e le quote di ammortamento;

3) per i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 29 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, sottraendo dall'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate, risultanti dalla dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione;

4) per i produttori agricoli, titolari di reddito di impresa di cui all'articolo 51 del citato testo unico delle imposte sui redditi, ai quali non si applica l'articolo 2425 del codice civile, sottraendo dall'ammontare dei ricavi l'ammontare delle quote di ammortamento e dei costi di produzione, esclusi quelli per il personale e per accantonamenti;

5) per le banche e per le società finanziarie, sottraendo dall'ammontare degli interessi attivi e altri proventi inerenti la produzione l'ammontare degli interessi passivi, degli oneri inerenti la produzione e degli ammortamenti risultanti dal bilancio;

6) per le imprese di assicurazione, sottraendo dall'ammontare dei premi incassati, al netto delle provvigioni, l'ammontare degli indennizzi liquidati e degli accantonamenti per le riserve tecniche obbligatorie;

7) per gli enti non commerciali, per lo Stato e le altre amministrazioni pubbliche, relativamente all'attività non commerciale, in un importo corrispondente all'ammontare delle retribuzioni e dei compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative;

8) per gli esercenti arti e professioni, sottraendo dall'ammontare dei compensi ricevuti l'ammontare dei costi di produzione, diversi da quelli per il personale, degli ammortamenti e dei compensi erogati a terzi, esclusi quelli per collaborazioni coordinate e continuative;

d) in caso di soggetti passivi che svolgono attività produttiva presso stabilimenti ed uffici ubicati nel territorio di più regioni, ripartizione della base imponibile tra queste ultime in proporzione al costo del personale dipendente operante presso i diversi stabilimenti ed uffici con possibilità di correzione e sostituzione di tale criterio, per taluni settori, con riferimento al valore delle immobilizzazioni tecniche esistenti nel

territorio e, in particolare, per le aziende creditizie e le società finanziarie, in relazione all'ammontare dei depositi raccolti presso le diverse sedi, per le imprese di assicurazione, in relazione ai premi raccolti nel territorio regionale e, per le imprese agricole, in relazione all'ubicazione ed estensione dei terreni;

e) fissazione dell'aliquota base dell'imposta in misura tale da rendere il gettito equivalente complessivamente alla soppressione dei tributi e dei contributi di cui al comma 143, lettera *a)*, gravanti sulle imprese e sul lavoro autonomo e, comunque, inizialmente in una misura compresa fra il 3,5 ed il 4,5 per cento e con attribuzione alle regioni del potere di maggiorare l'aliquota fino a un massimo di un punto percentuale; fissazione per le amministrazioni pubbliche dell'aliquota nella misura vigente per i contributi dovuti per il Servizio sanitario nazionale con preclusione per le regioni della facoltà di maggiorarla;

f) possibilità di prevedere, anche in via transitoria per ragioni di politica economica e redistributiva, tenuto anche conto del carico dei tributi e dei contributi soppressi, differenziazioni dell'aliquota rispetto a quella di cui alla lettera *e)* e di basi imponibili di cui alla lettera *c)* per settori di attività o per categorie di soggetti passivi, o anche, su base territoriale, in relazione agli sgravi contributivi ed alle esenzioni dall'imposta locale sui redditi ancora vigenti per le attività svolte nelle aree depresse;

g) possibilità di prevedere agevolazioni a soggetti che intraprendono nuove attività produttive;

h) previsione della ineducibilità dell'imposta dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

i) attribuzione alla regione del potere di regolamentare, con legge, le procedure applicative dell'imposta, ferma restando la presentazione di una dichiarazione unica, congiuntamente a quella per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, opportunamente integrata;

l) previsione di una disciplina transitoria da applicare sino alla emanazione della legge regionale di cui alla lettera *i)* informata ai seguenti principi:

1) presentazione della dichiarazione all'amministrazione finanziaria, con l'onere per quest'ultima di trasmettere alle regioni le informazioni relative e di provvedere alla gestione, ai controlli e agli accertamenti dell'imposta;

2) previsione della partecipazione alla attività di controllo e accertamento da parte delle regioni, delle province e dei comuni, collaborando, anche tramite apposite commissioni paritetiche, alla stesura dei programmi di accertamento, segnalando elementi e notizie utili e formulando osservazioni in ordine alle proposte di accertamento ad essi comunicate;

3) effettuazione del versamento dell'imposta direttamente alle singole regioni secondo le disposizioni vigenti per i tributi diretti erariali;

m) attribuzione del contenzioso alla giurisdizione delle commissioni tributarie;

n) coordinamento delle disposizioni da emanare in materia di sanzioni con quelle previste per le imposte erariali sui redditi;

o) attribuzione allo Stato, per la fase transitoria di applicazione dell'imposta da parte dell'amministrazione finanziaria, di una quota compensativa dei costi di gestione dell'imposta e della soppressione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;

p) attribuzione alle regioni del potere di stabilire una percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive a favore delle province al fine di finanziare le funzioni delegate dalle regioni alle province medesime;

q) attribuzione ai comuni e alle province del potere di istituire un'addizionale all'imposta regionale sulle attività produttive entro una aliquota minima e massima predeterminata; previsione nel periodo transitorio di una compartecipazione delle province e dei comuni al gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive; le entrate derivanti dall'aliquota minima e dalla compartecipazione devono compensare gli effetti dell'abolizione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni e delle tasse sulla concessione comunale; l'aliquota massima non può essere superiore a una volta e mezzo l'aliquota minima;

r) possibilità, con i decreti di cui al comma 152, di adeguare la misura dell'aliquota di base dell'imposta regionale sulle attività produttive in funzione dell'andamento del gettito, e di ridurla in ragione dell'istituzione dell'addizionale di cui alla lettera *q)* e della facoltà di aumentare l'aliquota di cui alla lettera *e)*;

s) equiparazione, ai fini dei trattati internazionali contro le doppie imposizioni, dell'imposta regionale sulle attività produttive ai tributi erariali aboliti.

145. In attuazione della semplificazione di cui al comma 143 la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 143, lettera *b)*, è finalizzata a controbilanciare gli effetti redistributivi e sul gettito derivanti dalla soppressione delle entrate di cui al comma 143, lettera *a)*, e dall'istituzione dell'addizionale di cui al comma 146 ed è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione e riduzione a cinque del numero delle aliquote e degli scaglioni di reddito;

b) revisione delle aliquote e degli importi delle detrazioni per lavoro dipendente, per prestazioni previdenziali obbligatorie e per lavoro autonomo e di impresa minore, finalizzata ad evitare che si determinino aumenti del prelievo fiscale per i diversi livelli di reddito, in particolare per quelli più bassi e per i redditi da lavoro; in particolare, l'aliquota minima sui primi 15 milioni di lire sarà compresa tra il 18 e il 20 per cento; l'aliquota massima non potrà superare il 46 per cento; le aliquote intermedie non potranno essere maggiorate; le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi di lavoro autonomo e di impresa saranno maggiorate, con opportune graduazioni in funzione del livello di reddito in modo che non si determini aumento della pressione fiscale su tutti i

redditi di lavoro dipendente e per mantenere sostanzialmente invariato il reddito netto disponibile per le diverse categorie di contribuenti e le diverse fasce di reddito, in particolare per i redditi di lavoro autonomo e di impresa. I livelli di esenzione attualmente vigenti per le diverse categorie di contribuenti dovranno essere garantiti;

c) revisione della disciplina concernente le detrazioni per carichi familiari, finalizzata soprattutto a favorire le famiglie numerose, rimodulando i criteri di attribuzione e gli importi, tenendo conto delle fasce di reddito e di talune categorie di soggetti, oltre che del numero delle persone a carico e di quelle componenti la famiglia che producono reddito.

146. La disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 143, lettera *a)*, è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) applicazione dell'addizionale alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevedendo abbattimenti in funzione di detrazioni e riduzioni riconosciute per l'imposta principale;

b) fissazione dell'aliquota da parte delle regioni entro un minimo dello 0,5 per cento ed un massimo dell'1 per cento;

c) attribuzione del gettito dell'addizionale alla regione con riferimento alla residenza del contribuente desunta dalla dichiarazione dei redditi e, in mancanza, dalla dichiarazione dei sostituti di imposta;

d) applicazione, per la riscossione, della disciplina in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, garantendo l'immediato introito dell'addizionale alla regione;

e) attribuzione all'amministrazione finanziaria della competenza in ordine all'accertamento con la collaborazione della regione.

147. La disciplina transitoria di cui al comma 143, lettera *c)*, è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di una graduale sostituzione del gettito di tributi da sopprimere, al fine di evitare carenze e sovrapposizioni nei flussi finanziari dello Stato, delle regioni e degli altri enti locali;

b) esclusione dell'esercizio della facoltà concessa alle regioni di maggiorare l'aliquota base dell'imposta regionale sulle attività produttive e riserva allo Stato del potere di fissare l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nei limiti indicati nel comma 146, lettera *b)*, al massimo per i primi due periodi di imposta;

c) previsione dell'incremento di un punto percentuale del livello di fiscalizzazione dei contributi sanitari a carico dei datori di lavoro, di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1997;

d) previsione del mantenimento dell'attuale assetto di finanziamento della Sanità, anche in presenza dei nuovi tributi regionali, considerando, per quanto riguarda il fondo sanitario, come dotazione propria della regione il gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle per-

sone fisiche e una percentuale compresa tra il 65 e il 90 per cento del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, al netto della quota, attribuita allo Stato, di cui alla lettera *o*) del comma 144;

e) per quanto riguarda i trasferimenti ad altro titolo, decurtazione degli stessi di un importo pari al residuo gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive al netto delle devoluzioni a province e comuni di cui alla lettera *q*) del comma 144 con la previsione, qualora il residuo gettito sia superiore all'ammontare di detti trasferimenti, del riversamento allo Stato dell'eccedenza.

148. La disciplina riguardante i meccanismi perequativi di cui al comma 143, lettera *c*), è informata al criterio del riequilibrio tra le regioni degli effetti finanziari derivanti dalla maggiore autonomia tributaria secondo modalità e tempi, determinati di intesa con le regioni, che tengano conto della capacità fiscale di ciascuna di esse e dell'esigenza di incentivare lo sforzo fiscale.

149. La revisione della disciplina dei tributi locali di cui al comma 143, lettera *e*), è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione ai comuni e alle province del potere di disciplinare con regolamenti tutte le fonti delle entrate locali, compresi i procedimenti di accertamento e di riscossione, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e all'aliquota massima, nonchè alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

b) attribuzione al Ministero delle finanze del potere di impugnare avanti agli organi di giustizia amministrativa per vizi di legittimità i regolamenti di cui alla lettera *a*) entro sessanta giorni dalla loro comunicazione allo stesso Ministero;

c) previsione dell'approvazione, da parte delle province e dei comuni, delle tariffe e dei prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione;

d) attribuzione alle province della facoltà di istituire un'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) determinazione di una tariffa base nazionale per tipo e potenza dei veicoli in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e della relativa addizionale provinciale;

2) attribuzione alle province del potere di deliberare aumenti della tariffa base fino a un massimo del 20 per cento;

3) attribuzione allo stesso concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche del compito di provvedere alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta, con obbligo di riversare, alle tesorerie di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità, le somme riscosse inviando alla stessa provincia la relativa documentazione;

e) attribuzione alle province del gettito dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile riguardante i veicoli immatricolati nelle province medesime;

f) integrazione della disciplina legislativa riguardante l'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

1) stabilendo, ai fini degli articoli 1 e 3 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1992, che presupposto dell'imposta è la proprietà o la titolarità di diritti reali di godimento nonchè del diritto di utilizzazione del bene nei rapporti di locazione finanziaria;

2) disciplinando, ai fini dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, i soggetti passivi ivi contemplati;

3) individuando le materie suscettibili di disciplina regolamentare ai sensi della lettera a);

4) attribuendo il potere di stabilire una detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino alla misura massima dell'imposta stessa, prevedendo, altresì, l'esclusione del potere di maggiorazione dell'aliquota per le altre unità immobiliari a disposizione del contribuente nell'ipotesi che la detrazione suddetta sia superiore ad una misura prestabilita;

g) attribuzione ai comuni della facoltà, con regolamento, di escludere l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e di individuare le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, prevedendo per le stesse un regime autorizzatorio e l'assoggettamento al pagamento di una tariffa; possibilità di prevedere, con lo stesso regolamento, divieti, limitazioni ed agevolazioni e di determinare la tariffa secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità, tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale;

h) attribuzione alle province e ai comuni della facoltà di prevedere, per l'occupazione di aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei predetti enti, il pagamento di un canone determinato nell'atto di concessione secondo una tariffa che tenga conto, oltre che delle esigenze del bilancio, del valore economico della disponibilità dell'area in relazione al tipo di attività per il cui esercizio l'occupazione è concessa, del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, e dell'aggravamento degli oneri di manutenzione derivante dall'occupazione del suolo e del sottosuolo; attribuzione del potere di equiparare alle concessioni, al solo fine della determinazione dell'indennità da corrispondere, le occupazioni abusive;

i) facoltà di applicazione, per la riscossione coattiva dei canoni di autorizzazione e di concessione e delle relative sanzioni, delle disposizioni recate dagli articoli 67, 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardanti la riscossione coattiva delle tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali e di altre entrate;

l) attribuzione alle province e ai comuni della facoltà di deliberare una addizionale all'imposta erariale sul consumo della energia elettri-

ca impiegata per qualsiasi uso nelle abitazioni entro l'aliquota massima stabilita dalla legge statale.

150. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 143 sono adottati sentita, per quelli riguardanti le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

151. L'attuazione della delega di cui al comma 143 dovrà assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, anche prevedendo misure compensative delle minori entrate attraverso la riduzione dei trasferimenti erariali comunque attribuiti agli enti territoriali in relazione alla previsione di maggiori risorse proprie e dovrà, altresì, assicurare l'assenza di effetti finanziari netti negativi per le regioni e gli enti locali.

152. Per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi si osserva la procedura prevista dal comma 17 del presente articolo, tenuto conto di quanto stabilito al comma 150.

153. Ai fini di consentire alle regioni e agli enti locali di disporre delle informazioni e dei dati per pianificare e gestire la propria autonomia tributaria, è istituito un sistema di comunicazione tra amministrazioni centrali, regioni ed enti locali, secondo i seguenti principi:

a) assicurazione alle regioni, province e comuni del flusso delle informazioni contenute nelle banche dati utili al raggiungimento dei fini sopra citati;

b) definizione delle caratteristiche delle banche dati di cui alla lettera a), delle modalità di comunicazione e delle linee guida per l'operatività del sistema.

154. Con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine dell'aggiornamento del catasto e della sua gestione unitaria con province e comuni, anche per favorire il recupero dell'evasione, è disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, classificazione e classamento delle unità immobiliari e dei relativi criteri nonchè delle commissioni censuarie, secondo i seguenti principi:

a) attribuzione ai comuni di competenze in ordine alla articolazione del territorio comunale in microzone omogenee, secondo criteri generali uniformi. L'articolazione suddetta, in sede di prima applicazione, è deliberata entro il 31 dicembre 1997 e può essere periodicamente modificata;

b) individuazione delle tariffe d'estimo di reddito facendo riferimento, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile dalla unità immobiliare, ai valori e ai redditi medi espressi dal mercato immobiliare con esclusione di regimi legali di determinazione dei canoni;

c) intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle tariffe d'estimo. A tal fine sono indette conferenze di servizi in applicazione dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nel caso di dissenso, la determinazione delle stesse è devoluta agli organi di cui alla lettera *d*);

d) revisione della disciplina in materia di commissioni censuarie. La composizione delle commissioni e i procedimenti di nomina dei componenti sono ispirati a criteri di semplificazione e di rappresentatività tecnica anche delle regioni, delle province e dei comuni;

e) attribuzione della rendita catastale alle unità appartenenti alle varie categorie ordinarie con criteri che tengono conto dei caratteri specifici dell'unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unità è sita.

155. Nei regolamenti di cui al comma 154 è stabilita la data di decorrenza dell'applicazione dei nuovi estimi catastali. Tale data non può essere in ogni caso anteriore al 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'adozione dei regolamenti medesimi.

156. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, tenendo conto del fatto che la normativa deve essere applicata soltanto all'edilizia rurale abitativa con particolare riguardo ai fabbricati siti in zone montane e che si deve provvedere all'istituzione di una categoria di immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati strumentali, ivi compresi quelli destinati all'attività agrituristica, considerando inoltre per le aree montane l'elevato frazionamento fondiario e l'elevata frammentazione delle superfici agrarie e il ruolo fondamentale in esse dell'agricoltura a tempo parziale e dell'integrazione tra più attività economiche per la cura dell'ambiente. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997.

157. Al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come sostituito dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, ulteriormente modificato ed integrato dagli articoli 15 e 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, e prorogato dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 34, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1999. I termini stabiliti per il compimento delle procedure sono prorogati al 31 dicembre 1999 per le amministrazioni comunali che abbiano avviato le procedure previste per i piani di ricomposizione parcellare, ai sensi delle citate disposizioni.

158. La Regione siciliana provvede con propria legge alla attuazione dei decreti di cui ai commi da 143 a 149, con le limitazioni richieste dalla speciale autonomia finanziaria preordinata dall'articolo 36 dello Statuto regionale e dalle relative norme di attuazione.

159. Le disposizioni del comma 158 si applicano anche alle Regioni ad autonomia speciale nei limiti richiesti dai rispettivi Statuti.

160. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi nonchè delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare e modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della disciplina dei redditi di capitale con una puntuale definizione delle singole fattispecie di reddito, prevedendo norme di chiusura volte a ricomprendere ogni provento derivante dall'impiego di capitale;

b) revisione della disciplina dei redditi diversi derivanti da cessioni di partecipazioni in società o enti, di altri valori mobiliari, nonchè di valute e metalli preziosi; introduzione di norme volte ad assoggettare ad imposizione i proventi derivanti da nuovi strumenti finanziari, con o senza attività sottostanti; possibilità, anche ai fini di semplificazione, di prevedere esclusioni, anche temporanee, dalla tassazione o franchigie;

c) introduzione di norme di chiusura volte ad evitare arbitraggi fiscali tra fattispecie produttive di redditi di capitali o diversi e quelle produttive di risultati economici equivalenti;

d) ridefinizione dei criteri di determinazione delle partecipazioni qualificate, eventualmente anche in ragione dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria;

e) previsione di distinta indicazione nella dichiarazione annuale delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni sociali qualificate e degli altri redditi di cui alla lettera *b)*, con possibilità di compensare distintamente le relative minusvalenze o perdite indicate in dichiarazione e di riportarle a nuovo non oltre il quarto periodo di imposta successivo;

f) previsione di un'imposizione sostitutiva sui redditi di cui alla lettera *b)* derivanti da operazioni di realizzo; possibilità di optare per l'applicazione di modalità semplificate di riscossione dell'imposta, attraverso intermediari autorizzati e senza obbligo di successiva dichiarazione, per i redditi di cui alla medesima lettera *b)* non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate; detta possibilità è subordinata all'esistenza di stabili rapporti con i predetti intermediari;

g) previsione di forme opzionali di tassazione sul risultato maturato nel periodo di imposta per i redditi di cui alla lettera *b)* non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate e conseguiti mediante la gestione individuale di patrimoni non relativi ad imprese; applicazione di una imposta sostitutiva sul predetto risultato, determinato al netto dei redditi affluenti alla gestione esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva o che non concorrono a formare il reddito del contribuente, per i quali rimane fermo il trattamento sostitutivo o di esenzione specificamente previsto; versamento dell'imposta sostitutiva da parte del soggetto incaricato della gestione; possibilità di compensare i

risultati negativi di un periodo di imposta con quelli positivi dei successivi periodi;

h) introduzione di meccanismi correttivi volti a rendere equivalente la tassazione dei risultati di cui alla lettera *g)* con quella dei redditi diversi di cui alla lettera *f)* conseguiti a seguito di realizzo;

i) revisione del regime fiscale degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari secondo criteri analoghi a quelli previsti alla lettera *g)* e finalizzati a rendere il regime dei medesimi organismi compatibile con quelli ivi previsti;

l) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, anche al fine di un loro accorpamento su non più di tre livelli compresi fra un minimo del 12,5 per cento ed un massimo del 27 per cento; previsione dell'applicazione, in ogni caso, ai titoli di Stato ed equiparati dell'aliquota del 12,5 per cento; differenziazione delle aliquote, nel rispetto dei principi di incoraggiamento e tutela del risparmio previsti dall'articolo 47 della Costituzione, in funzione della durata degli strumenti, favorendo quelli più a lungo termine, trattati nei mercati regolamentati o oggetto di offerta al pubblico; conferma dell'applicazione delle ritenute a titolo di imposta o delle imposte sostitutive sui redditi di capitale percepiti da persone fisiche, soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *c)*, del medesimo testo unico, non esercenti attività commerciali e residenti nel territorio dello Stato; conferma dei regimi di non applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, previsti dal decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

m) nel rispetto dei principi direttivi indicati alla lettera *l)*, possibilità di prevedere l'applicazione di una imposizione sostitutiva sugli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti di cui all'articolo 41, comma 1, lettera *e)*, del citato testo unico delle imposte sui redditi in misura pari al livello minimo indicato nella predetta lettera *l)*; sono in ogni caso esclusi dall'applicazione dell'imposizione sostitutiva gli utili derivanti da partecipazioni qualificate;

n) determinazione dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera *f)* secondo i medesimi livelli indicati nella lettera *l)* e, in particolare, applicando il livello più basso ai redditi di cui alla lettera *b)*, non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate, nonchè a quelli conseguiti nell'ambito delle gestioni di cui alle lettere *g)* e *i)*; coordinamento fra le disposizioni in materia di ritenute alla fonte sui redditi di capitale e di imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi ed i trattamenti previsti alle lettere *g)* e *i)*;

o) introduzione di disposizioni necessarie al più efficace controllo dei redditi di capitale e diversi, anche mediante la previsione di particolari obblighi di rilevazione e di comunicazione delle operazioni imponibili da parte degli intermediari professionali o di altri soggetti che intervengano nelle operazioni stesse, con possibilità di limitare i predetti

obblighi nei casi di esercizio delle opzioni di cui alle lettere *f*) e *g*); revisione della disciplina contenuta nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed introduzione di tutte le disposizioni necessarie al più esteso controllo dei redditi di capitale e diversi anche di fonte estera;

p) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo nel citato testo unico tutte le modifiche necessarie ad attuare il predetto coordinamento, con particolare riguardo al trattamento dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato;

q) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introducendo tutte le modifiche necessarie ad attuare il predetto coordinamento;

r) possibilità di disporre l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione fino a nove mesi dalla loro pubblicazione.

161. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto la modifica organica e sistematica delle disposizioni delle imposte sui redditi applicabili ai processi di riorganizzazione delle attività produttive, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, per le plusvalenze realizzate relative ad aziende, complessi aziendali, partecipazioni in società controllate o collegate, semprechè possedute per un periodo non inferiore a tre anni solari, di un regime opzionale di imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi, con un'aliquota non superiore a quella applicata alla cessione di partecipazioni qualificate di cui al comma 160, lettera *e*);

b) armonizzazione del regime tributario delle operazioni di conferimento di aziende o di complessi aziendali e di quelle di scambio di partecipazioni con il regime previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, per le operazioni poste in essere tra soggetti residenti nel territorio dello Stato e soggetti residenti in altri Stati membri dell'Unione europea;

c) previsione, per le plusvalenze realizzate in dipendenza delle operazioni indicate nella lettera *b*) nonchè per quelle iscritte a seguito di operazioni di fusione e di scissione, di un regime di imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi, da applicare a scelta del contribuente ed in alternativa al regime indicato nella lettera *b*), con un'aliquota pari a quella indicata alla lettera *a*);

d) esclusione o limitazione dell'applicazione del regime di imposizione sostitutiva, per le operazioni indicate nelle lettere precedenti, di natura elusiva; previsione di particolari disposizioni volte

ad evitare possibili effetti distorsivi in conseguenza dell'applicazione dei regimi sostitutivi di cui alle precedenti lettere;

e) individuazione di una disciplina specifica per la riscossione delle imposte sostitutive di cui alle lettere *a)* e *c)*, prevedendo la possibilità di introdurre criteri di dilazione, eventualmente differenziati;

f) revisione del trattamento tributario delle riserve in sospensione di imposta anche per armonizzarlo con le disposizioni del codice civile e con i principi contabili in materia di conti annuali;

g) revisione dei criteri di individuazione delle operazioni di natura elusiva indicate nell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, anche in funzione di un miglior coordinamento con le operazioni indicate nelle precedenti lettere e con le disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544.

162. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino delle imposte personali sul reddito, al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese e tenendo conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) applicazione agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria; la remunerazione ordinaria del capitale investito sarà determinata in base al rendimento figurativo fissato tenendo conto dei rendimenti finanziari dei titoli obbligazionari, pubblici e privati, trattati nei mercati regolamentati italiani;

b) applicazione della nuova disciplina con riferimento all'incremento dell'ammontare complessivo delle riserve formate con utili, nonché del capitale sociale e delle riserve e fondi di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, semprechè derivanti da conferimenti in denaro, effettivamente eseguiti, rispetto alle corrispondenti voci risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1996; possibilità di limitazioni o esclusioni del beneficio nel caso di utilizzo degli incrementi per finalità non rispondenti ad esigenze di efficienza, rafforzamento o razionalizzazione dell'apparato produttivo;

c) previsioni di particolari disposizioni per le società costituite dopo il 30 settembre 1996;

d) determinazione dell'aliquota ridotta di cui alla lettera *a)* in una misura compresa tra i livelli minimo e massimo previsti dalla lettera *l)* del comma 160;

e) abrogazione della maggiorazione di conguaglio prevedendo l'affrancamento obbligatorio delle riserve di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il pagamento di un'imposta sostitutiva non superiore al 6 per cento; l'impo-

sta sostitutiva, non deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile, potrà essere prelevata a carico delle riserve e per la relativa riscossione potranno essere previste diverse modalità di rateazione non superiori in ogni caso a tre anni dalla prima scadenza;

f) possibilità di prevedere trattamenti temporanei di favore per le società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alla quotazione nei mercati regolamentati italiani, consistenti in riduzioni dell'aliquota fissata ai sensi della lettera d) e nella eventuale applicazione della disciplina di cui alla lettera b) senza limitazioni o esclusioni; tale trattamento si applica per i primi tre periodi di imposta successivi a quelli della prima quotazione;

g) possibilità di prevedere speciali incentivazioni per favorire la ricerca e la tecnologia avanzata;

h) abrogazione della tassa sui contratti di borsa aventi ad oggetto valori mobiliari quotati in mercati regolamentati e conclusi nell'ambito dei mercati medesimi, con possibilità di apportare misure di coordinamento con le altre disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, anche al fine di evitare disparità di trattamento;

i) coordinamento della disciplina del credito di imposta sugli utili societari con le disposizioni di cui alle precedenti lettere e con la lettera m) del comma 160; compensazione, ai soli fini della lettera e), con l'imposta relativa al dividendo da cui deriva; negli altri casi l'ammontare del credito di imposta non potrà essere superiore all'effettivo ammontare dell'imposta pagata dalla società alla cui distribuzione di utili il credito di imposta è riferito;

l) coordinamento delle disposizioni previste nelle lettere precedenti con quelle di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, procedendo anche alla revisione della disciplina delle ritenute sugli utili di cui è deliberata la distribuzione.

163. L'attuazione delle deleghe di cui ai commi da 160 a 162 deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori entrate per il bilancio dello Stato per l'anno 1997, nonchè maggiori entrate nette pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

164. All'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, la parola: "decuplo" è sostituita dalla seguente: "ventuplo". Il prospetto dei coefficienti allegato al predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, e successive modificazioni, è sostituito dal prospetto di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge. La disposizione si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dalla stessa data ai fini della determinazio-

ne della base imponibile relativamente alle rendite e alle pensioni si tiene conto del ventuplo dell'annualità e si applicano altresì i coefficienti previsti nel prospetto di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge. Il valore del multiplo dell'annualità indicato nell'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, e successive modificazioni, nonché il prospetto dei coefficienti allegato a quest'ultimo sono variati, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è avvenuta. Le variazioni di cui al periodo precedente hanno efficacia anche, ai fini della determinazione della base imponibile relativamente alle rendite ed alle pensioni, per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione.

165. Le persone fisiche esercenti imprese ovvero arti o professioni possono adempiere agli obblighi documentali e contabili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e agli effetti della determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo secondo le disposizioni del comma 166 a condizione che nell'anno solare precedente:

a) non abbiano realizzato un volume d'affari superiore a 30 milioni di lire per le attività di prestazioni di servizi e superiore a 50 milioni di lire negli altri casi; a tal fine si tiene conto anche dei corrispettivi e dei compensi delle operazioni non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, effettuate, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel periodo di imposta e, per i contribuenti che esercitano contemporaneamente attività di cessioni di beni e di prestazioni di servizi, si fa riferimento all'attività prevalentemente esercitata;

b) non abbiano effettuato acquisti per un ammontare, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a 35 milioni di lire se l'attività esercitata è la rivendita, ovvero a 20 milioni di lire negli altri casi;

c) non abbiano utilizzato beni strumentali di costo complessivo al netto degli ammortamenti superiore a 50 milioni di lire;

d) non abbiano corrisposto, a dipendenti o altri collaboratori stabili, compensi complessivi, tenendo conto anche dei contributi previdenziali ed assistenziali, superiori al 70 per cento del volume d'affari di cui alla lettera a).

166. Fermi restando, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le persone fisiche esercenti imprese, arti o professioni di cui al comma 165 possono:

a) annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate o, in mancanza del relativo obbligo, effettuate in

ciascun mese, con riferimento a tale mese, entro il giorno 15 del mese successivo, nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Entro la stessa data e secondo le stesse modalità devono essere annotati i compensi ed i corrispettivi delle operazioni non rilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, il valore delle eventuali rimanenze;

b) annotare entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto l'importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni, indicando la relativa imposta, nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 o nel prospetto di cui alla lettera a); la documentazione degli acquisti oggetto dell'attività propria dell'impresa, arte o professione, dovrà essere comunque richiesta e conservata ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

c) conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la documentazione degli altri costi di cui si intenda effettuare la deduzione ai fini delle imposte sui redditi.

167. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le caratteristiche dei prospetti in cui effettuare le annotazioni di cui al comma 166 e in cui indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto.

168. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa, arti o professioni possono avvalersi delle disposizioni dei commi 165 e 166 qualora attestino, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, di presumere di non superare nel corso dell'anno i limiti di cui al comma 165.

169. Qualora uno dei requisiti di cui al comma 165 risulti eccedente in misura non superiore al 50 per cento rispetto a quelli ivi indicati, si applica, in luogo delle sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5 milioni; la sanzione non si applica se le difformità risultano prive di rilevanza.

170. Con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni di cui ai commi da 165 a 169 potranno essere modificate o integrate, anche per particolari categorie di soggetti, per tener conto di specifici aspetti dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi e dovranno comunque essere adeguate alla progressiva applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.

171. Le persone fisiche, esercenti imprese ovvero arti o professioni, applicano l'imposta sul valore aggiunto e le imposte sui redditi secondo le disposizioni dei commi da 172 a 184 se nell'anno solare precedente:

a) non hanno realizzato un volume d'affari superiore a 20 milioni di lire; a tal fine si tiene conto anche dei corrispettivi e dei compensi, non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, percepiti nell'esercizio;

b) non hanno utilizzato beni strumentali di costo complessivo netto degli ammortamenti superiore a lire 20 milioni;

c) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;

d) non hanno corrisposto, a dipendenti o altri collaboratori stabili, compensi complessivi, tenendo conto anche dei contributi previdenziali ed assistenziali, superiori al 70 per cento del volume d'affari di cui alla lettera *a*).

172. Gli adempimenti documentali e contabili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono semplificati e consistono nell'obbligo:

a) di emettere fattura, per le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, solo su richiesta del cliente;

b) di conservare le fatture ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

c) di annotare, entro il giorno 15 di ogni mese, nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in un prospetto, che tiene luogo degli stessi, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ammontare complessivo distinto per aliquota delle operazioni effettuate nel mese precedente; entro la stessa data e secondo le stesse modalità devono essere annotati distintamente gli altri compensi e corrispettivi percepiti, non rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

d) di richiedere e conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la documentazione degli acquisti oggetto dell'attività propria dell'impresa, arte o professione;

e) di presentare un modello di pagamento, approvato con decreto del Ministro delle finanze, indicante il volume d'affari, il codice di attività e le ulteriori informazioni riportate nel modello, ivi incluse quelle sulle caratteristiche dell'attività svolta, anche ai fini dell'applicazione degli studi di settore; tale modello tiene luogo della dichiarazione annuale prevista ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

f) di rilasciare, se prescritta, la certificazione dei corrispettivi.

173. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 171 l'imposta sul valore aggiunto, eccetto che per le attività di cui agli articoli 34, 74 e

74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali rimane ferma la relativa disciplina, è determinata forfettariamente, in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle percentuali sottoindicate, applicate all'imposta corrispondente alle operazioni imponibili:

- a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 73 per cento;
- b) imprese aventi per oggetto altre attività: 60 per cento;
- c) esercenti arti e professioni: 84 per cento.

174. Il regime di cui ai commi da 171 a 173 cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 171.

175. I soggetti indicati nel comma 171 possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari dandone comunicazione entro il 31 gennaio ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, che vale anche come opzione per la disciplina ordinaria ai fini delle imposte sul reddito, ha effetto fino a quando non è revocata e comunque per almeno un triennio.

176. I soggetti che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi delle disposizioni dei commi da 171 a 173 qualora attestino, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza nel corso dell'anno dei requisiti di cui al comma 171.

177. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è determinato forfettariamente e in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle percentuali di seguito indicate applicate al volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA, nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari se trattasi di esercenti imprese, percepiti nell'esercizio:

- a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 75 per cento;
- b) imprese aventi per oggetto altre attività: 61 per cento;
- c) esercenti arti e professioni: 78 per cento.

178. I soggetti di cui ai commi da 171 a 176 possono liquidare l'imposta sul reddito delle persone fisiche in apposita sezione del modello di pagamento, redatto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi della lettera e) del comma 172; il modello di pagamento è utilizzato anche ai fini del versamento del contributo al Servizio sanitario nazionale. Il presente comma è applicabile ai contribuenti che non possiedono altri redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare superiore ad un milione di lire e l'imposta è determinata applicando al reddito di cui al comma 177 le aliquote di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, tenendo conto delle detrazioni di imposta e delle ritenute subìte.

179. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalità ed i termini di presentazione del modello sostitutivo, di effettuazione delle liquidazioni periodiche e degli acconti delle imposte sul reddito e del contributo al Servizio sanitario nazionale, tenendo conto dell'unificazione dei dati e dei versamenti.

180. Qualora uno dei limiti previsti al comma 171 risulti superato in misura non superiore al 50 per cento rispetto a quelli indicati, si applica, in luogo delle sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5 milioni; la sanzione non si applica se le difformità risultano prive di rilevanza.

181. Ai fini delle imposte sul reddito, per evitare salti o duplicazioni di imposta, nel passaggio dal regime forfettario di cui ai commi da 171 a 173 a quello ordinario e viceversa, i corrispettivi e i compensi che, in base alle regole del regime forfettario, hanno già concorso a formare il reddito imponibile non assumono rilevanza nella determinazione del reddito imponibile dei periodi successivi ancorchè di competenza di tali periodi; viceversa quelli che, ancorchè di competenza del periodo soggetto alla disciplina forfettaria, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfettario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello forfettario di cui ai commi da 171 a 173.

182. Nell'ipotesi di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfettario dei commi da 171 a 173 ad un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, i beni strumentali si considerano riconosciuti in base ai valori documentati dalle relative fatture di acquisto, diminuiti delle quote di ammortamento annuali, ed i beni di magazzino in base ai valori delle fatture di acquisto più recenti.

183. In caso di passaggio dal regime forfettario alla disciplina di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari l'imposta afferente gli acquisti di beni risultanti da fatture registrate nei periodi di imposta soggetti a tale ultima disciplina è ammessa in detrazione a condizione che i beni stessi non siano stati consegnati o spediti nell'anno soggetto a regime forfettario; l'imposta afferente gli acquisti di servizi risultanti da fatture registrate nell'anno soggetto alla disciplina ordinaria è ammessa in detrazione a condizione che i corrispettivi non siano stati pagati nel corso di periodi soggetti a regime forfettario.

184. Con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi da 171 a 183 potranno essere modificate o integrate, anche per particolari categorie di soggetti, per tener conto di specifici aspetti dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi e comunque dovranno essere adeguate alla progressiva applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993,

n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.

185. Le disposizioni dei commi da 165 a 184 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997.

186. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di riordinare, secondo criteri di unitarietà e coordinamento, la disciplina tributaria degli enti non commerciali in materia di imposte dirette e indirette, erariali e locali, nel rispetto dell'autonomia impositiva degli enti locali.

187. Il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione della nozione di ente non commerciale, conferendo rilevanza ad elementi di natura obiettiva connessi all'attività effettivamente esercitata;

b) esclusione dall'imposizione dei contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ad enti non commerciali, aventi fine sociale, per lo svolgimento convenzionato di attività esercitate in conformità ai propri fini istituzionali;

c) esclusione dall'ambito dell'imposizione, per gli enti di tipo associativo, da individuare con riferimento ad elementi di natura obiettiva connessi all'attività effettivamente esercitata, nonché sulla base di criteri statutari diretti a prevenire fattispecie elusive, di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi resi agli associati nell'ambito delle attività proprie della vita associativa;

d) esclusione da ogni imposta delle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

e) previsione omogenea di regimi di imposizione semplificata ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti degli enti non commerciali che hanno conseguito proventi da attività commerciali entro limiti predeterminati, anche mediante l'adozione di coefficienti o di imposte sostitutive;

f) previsione, anche ai fini di contrastare abusi ed elusioni, di obblighi contabili, di bilancio o rendiconto, con possibili deroghe giustificate dall'ordinamento vigente, differenziati in relazione alle entrate complessive, anche per le raccolte pubbliche di fondi di cui alla lettera d); previsione di bilancio o rendiconto soggetto a pubblicazione e a controllo contabile qualora le entrate complessive dell'ente superino i limiti previsti in materia di imposte sui redditi;

g) previsione di agevolazioni temporanee per le operazioni di trasferimento di beni patrimoniali;

h) previsione di un regime agevolato, semplificato e forfettario con riferimento ai diritti demaniali sugli incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni o radiodiffusioni di opere e all'imposta sugli spettacoli.

188. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di disciplinare sotto il profilo tributario le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, attraverso un regime unico al quale ricondurre anche le normative speciali esistenti. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e alle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

189. La disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione di presupposti e requisiti qualificanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, escludendo dall'ambito dei soggetti ammessi gli enti pubblici e le società commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria, individuando le attività di interesse collettivo il cui svolgimento per il perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, anche nei confronti dei propri soci, giustifica un regime fiscale agevolato, e prevedendo il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili;

b) previsione dell'automatica qualificazione come organizzazioni non lucrative di utilità sociale degli organismi di volontariato iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome, delle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali, con relativa previsione di una disciplina semplificata in ordine agli adempimenti formali, e differenziata e privilegiata in ordine alle agevolazioni previste, in ragione del valore sociale degli stessi;

c) previsione, per l'applicazione del regime agevolato, di espresse disposizioni statutarie dirette a garantire l'osservanza di principi di trasparenza e di democraticità, con possibili deroghe, giustificate dall'ordinamento vigente, in relazione alla particolare natura di tali enti;

d) previsione di misure dirette ad evitare abusi e fenomeni elusivi e di specifiche sanzioni tributarie;

e) previsione della detraibilità o della deducibilità delle erogazioni liberali effettuate, entro limiti predeterminati, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e degli enti a regime equiparato;

f) previsione di regimi agevolati, ai fini delle imposte sui redditi, per i proventi derivanti dall'attività di produzione o scambio di beni o di servizi, anche in ipotesi di attività occasionali, purchè svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali o in diretta connessione con gli stessi;

g) facoltà di prevedere agevolazioni per tributi diversi da quelli di cui alla lettera f).

190. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza

sociale e per la solidarietà sociale, da emanare entro il 31 dicembre 1997, è istituito un organismo di controllo.

191. L'organismo di controllo opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze e garantisce, anche con emissione di pareri e deliberazioni, l'uniforme applicazione della normativa sui requisiti soggettivi e sull'ambito di operatività rilevante per gli enti di cui ai commi 186 e 188. Esso è tenuto a presentare al Parlamento apposita relazione annuale.

192. L'organismo di controllo ha, altresì, il compito di assicurare la tutela da abusi da parte di enti che svolgono attività di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica attraverso l'impiego dei mezzi di comunicazione.

193. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle misure previste dai commi 186 e 188, che non potranno superare lire 100 miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per gli anni 1998 e 1999, si fa fronte mediante quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 192.

194. È istituito, per l'anno 1996, un contributo straordinario per l'Europa, finalizzato all'adeguamento dei conti pubblici ai parametri previsti dal Trattato di Maastricht. Per le definizioni, gli istituti e quanto non espressamente previsto nei commi da 195 a 203, valgono le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

195. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi. Il contributo è determinato applicando alla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1996, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del predetto testo unico, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a lire 7.200.000 0 per cento;
- b) oltre lire 7.200.000 fino a lire 20.000.000 1 per cento;
- c) oltre lire 20.000.000 fino a lire 50.000.000 1,5 per cento;
- d) oltre lire 50.000.000 fino a lire 100.000.000 2,5 per cento;
- e) oltre lire 100.000.000 3,5 per cento.

196. Dal contributo determinato ai sensi del comma 2 si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, i seguenti importi:

a) lire 40.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e per ciascuna delle persone indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e lire 20.000 per ciascuno dei figli, affidati o affiliati indicati nella lettera b) del comma 1 dello stesso articolo 12;

b) lire 80.000, elevate a lire 180.000 per le persone fisiche che per il periodo d'imposta 1996 fruiscono delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente; la maggiorazione è rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno.

197. Il contributo non è comunque compensabile e non è deducibile ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo;

l'eventuale eccedenza, trattenuta dal sostituto d'imposta ai sensi del comma 198, rispetto all'importo del contributo dovuto, può essere chiesta a rimborso ovvero computata in diminuzione dalle imposte sui redditi dovute dal contribuente.

198. Il contributo straordinario, al netto dell'importo da trattenere ai sensi del comma 199, deve essere versato, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, in due rate di uguale importo, nei termini previsti rispettivamente per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1996 e per il versamento a titolo di acconto della seconda o unica rata di detta imposta relativa all'anno 1997. La liquidazione, il conguaglio e la comunicazione dei dati del contributo straordinario dovuto ai sensi del presente comma sono effettuate anche dai soggetti che prestano l'assistenza fiscale avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 15, secondo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come sostituito dal decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, convertito dalla legge 18 aprile 1986, n. 121, con il quale si prevede che il versamento non è dovuto se di importo non superiore a lire 20.000.

199. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi assimilati di cui all'articolo 47, comma 1, lettere *a*) e *d*), del citato testo unico delle imposte sui redditi, il contributo è trattenuto, in rate di uguale importo, dai soggetti di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti nei periodi di paga compresi tra marzo e novembre 1997 ed è versato con le modalità previste per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente; gli importi che non trovano capienza nella retribuzione o nel compenso del periodo di paga sono trattenuti sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti nel periodo di paga successivo. L'importo che non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato agli interessati che provvedono al versamento entro il 15 dicembre 1997.

200. Nel caso in cui i soggetti che operano le ritenute sulle retribuzioni o sui compensi corrisposti a decorrere dal mese di marzo 1997 siano diversi da quelli che, per l'anno 1996, hanno rilasciato il certificato previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, si applicano le modalità previste dal comma 198. È fatta salva la facoltà dell'interessato di ottenere dal sostituto di imposta per l'anno 1997 l'applicazione delle disposizioni del comma 199, previa consegna, entro il mese di febbraio 1997, del predetto certificato, in originale o in copia.

201. Nel certificato di cui all'articolo 7-bis, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal citato decreto-legge n. 330 del 1994 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 473 del 1994, relativo all'anno 1996, sono indicati, nelle annotazioni, l'ammontare dei redditi soggetti al

contributo, quello del contributo dovuto, nonchè l'ammontare delle detrazioni spettanti.

202. I soggetti tenuti al versamento del contributo nonchè i datori di lavoro devono indicare, nelle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 1996 previste, rispettivamente, negli articoli 1 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i dati relativi al contributo da versare secondo i criteri e le modalità stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che approva i rispettivi modelli di dichiarazione.

203. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi delle persone fisiche.

204. In deroga a quanto disposto dall'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante la sanatoria delle irregolarità e delle omissioni relative ad operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il contribuente può regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche, provvedendo a versare, entro il termine perentorio del 30 settembre 1997, l'imposta stessa ed una soprattassa nella misura del venticinque per cento, del venti per cento o del quindici per cento, a seconda che la violazione riguardi, rispettivamente, gli anni 1993, 1994 e 1995. Se, con riferimento ai versamenti periodici, il contribuente ha versato l'imposta in sede di dichiarazione annuale senza usufruire delle circostanze attenuanti previste nel citato articolo 48, le soprattasse di cui al primo periodo sono ridotte alla metà. L'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti periodi esonera il contribuente dal pagamento della soprattassa indicata nell'articolo 44 del citato decreto n. 633 del 1972.

205. Per la regolarizzazione dei versamenti periodici relativi all'anno 1996, l'imposta e la soprattassa, nella misura del dieci per cento, devono essere versate entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della relativa dichiarazione.

206. Per gli omessi versamenti per i quali l'ufficio IVA abbia provveduto a notificare l'avviso di pagamento o ad eseguire l'iscrizione a ruolo o se entro il 30 settembre 1997 lo stesso ufficio proceda ai sensi dell'articolo 60, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 10, comma 2, lettera c), del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, si applicano le disposizioni del periodo seguente, a condizione che il contribuente effettui il versamento previsto entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento. Per gli avvisi di pagamento notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per il versamento è prorogato al 31 gennaio 1997. Se la violazione è già stata constatata o sono comunque iniziate le ispezioni o le verifiche di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la soprattassa da versare entro la predetta data del 30 settembre 1997 è pari al trentacinque

per cento, al trenta per cento, al venticinque per cento o al venti per cento, rispettivamente, per ciascuno degli anni 1993, 1994, 1995 e 1996.

207. Il pagamento delle imposte e delle soprattasse di cui ai commi 204, 205 e 206 deve essere effettuato con le modalità indicate nell'articolo 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Ai fini della regolarizzazione di cui ai commi 204, 205 e 206, il contribuente deve trasmettere, a pena di decadenza dalla stessa, entro quindici giorni dal pagamento, al competente ufficio IVA, apposita istanza, allegandovi copia dell'attestazione di versamento. La trasmissione dell'istanza può essere effettuata anche tramite servizio postale, con plico raccomandato senza busta.

208. Le disposizioni del comma 204 si applicano, fino al 30 settembre 1997, anche se per l'imposta sono stati emessi i ruoli per la riscossione, a condizione che la cartella di pagamento non sia stata notificata e la relativa rata non sia scaduta prima della data di entrata in vigore della presente legge. In caso di avvenuta notifica della cartella di pagamento, resta fermo il versamento dell'imposta al concessionario della riscossione, mentre il versamento della soprattassa deve essere effettuato presso l'ufficio IVA competente entro cinque giorni dal pagamento dell'imposta.

209. In deroga a quanto disposto dagli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riguardanti i ritardati o mancati versamenti diretti delle imposte sui redditi e le relative sanzioni, i contribuenti possono regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonché dei contributi dovuti risultanti dalle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1995, provvedendo a versare, in mancanza di notifica della cartella di pagamento, entro il termine perentorio del 30 settembre 1997, gli ammontari dovuti, maggiorati di un importo, a titolo di soprattassa, pari al trentacinque per cento, al trenta per cento, al venticinque per cento, al venti per cento o al quindici per cento, a seconda che l'imposta o il contributo siano dovuti in relazione alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta o all'esercizio chiuso, rispettivamente, entro il 31 dicembre degli anni 1991 e precedenti, 1992, 1993, 1994 e 1995. La soprattassa di cui al precedente periodo assorbe quella eventualmente dovuta per omesso o tardivo pagamento degli acconti relativi allo stesso periodo d'imposta o allo stesso esercizio. Se il contribuente ha versato l'imposta o il contributo in sede di dichiarazione annuale, in caso di omesso o tardivo versamento degli acconti, la misura della soprattassa di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità del versamento.

210. Le disposizioni del comma 209 non si applicano per i ruoli già emessi, per i quali sia stata notificata la cartella di pagamento e sia scaduta la relativa rata prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per i ruoli per i quali la cartella di pagamento sia stata notificata dopo tale data e fino al 30 settembre 1997, si applicano le disposi-

zioni del comma 209 a condizione che il contribuente versi gli importi rideterminati, in base a detto comma, alla scadenza della rata. I concessionari della riscossione sono tenuti a comunicare ai competenti uffici, entro trenta giorni dalla riscossione degli importi di cui al comma 209, i relativi dati; in mancanza si applica la sanzione di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per ciascun nominativo non segnalato. Sulla base delle comunicazioni dei concessionari, gli uffici dispongono lo sgravio degli importi iscritti a ruolo per la differenza.

211. I soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante i sostituti di imposta per i redditi da lavoro dipendente, sono tenuti al versamento di un importo pari al due per cento dell'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, maturati al 31 dicembre 1996, a titolo di acconto delle imposte dovute su tali trattamenti dai dipendenti. Il predetto ammontare è comprensivo delle rivalutazioni ed è al netto delle somme già erogate a titolo di anticipazione alla data di entrata in vigore della presente legge. Al versamento di cui al presente comma non sono tenuti i soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonchè quelli che, alla data del 30 ottobre 1996, avevano un numero di dipendenti non superiore a cinque.

212. L'importo indicato al comma 211, da riportare nella dichiarazione prevista nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa all'anno 1997, va versato in parti uguali entro il 31 luglio e il 30 novembre 1997, con le modalità prescritte per il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente.

213. L'importo di cui al comma 211, nell'ammontare che risulta alla data del 31 dicembre di ogni anno, è rivalutato secondo i criteri previsti dal quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile. Esso costituisce credito di imposta, da utilizzare per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti di fine rapporto corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 1998, fino a concorrenza dello 0,50 per cento di detti trattamenti. Tale limite è elevato al 2 per cento per quelli corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2000 ovvero, se superiore, alla percentuale corrispondente al rapporto tra credito d'imposta e residuo a tale data e i trattamenti di fine rapporto risultanti alla stessa data. Se precedentemente al 1° gennaio 2000 il credito di imposta risulta superiore al 2,5 per cento dei trattamenti residui, l'eccedenza è utilizzata per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti la cui corresponsione ha determinato detta eccedenza.

214. Per gli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nelle contabilità speciali o in conti correnti con il Tesoro, per l'anno 1997 i pagamenti del bilancio dello Stato sono accreditati sui conti aperti presso la tesoreria dello Stato solo ad avvenuto accertamento che le disponibilità sui conti medesimi si sono ridotte a un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilità rilevate al 1° gennaio 1997. La cadenza temporale delle rate di pagamento risultanti dalla normativa vi-

gente decorre dal raggiungimento del predetto limite. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio 1997, sono disciplinate modalità e termini degli accreditamenti di somme spettanti alle province, ai comuni e alle comunità montane.

215. Alla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, commi 3 e 4, le parole "14.550 miliardi" e "16.205 miliardi" sono sostituite dalle seguenti "500 miliardi";

b) all'articolo 2, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 1996, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita, a carico delle Amministrazioni statali, un'aliquota contributiva di finanziamento aggiuntiva rispetto a quella di cui al comma 2, unitamente ai relativi criteri e modalità di versamento.";

c) all'articolo 2, comma 4, è aggiunta la seguente lettera: "*c-bis*) quanto a lire 14.050 miliardi per l'anno 1996 e a lire 15.705 miliardi per l'anno 1997, quale contribuzione di finanziamento aggiuntiva a carico delle Amministrazioni statali".

216. Le entrate derivanti dalla presente legge sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, ove necessarie, le modalità per l'attuazione del presente comma.

217. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 1997, salvo che non sia espressamente stabilita una diversa decorrenza».

48.10000

IL GOVERNO

TABELLA 3
(articolo 1, comma 164)

PROSPETTO DEI COEFFICIENTI

Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del cinque per cento.

Età del beneficiario (anni compiuti)	Coefficiente
da 0 a 20	19
da 21 a 30	18
da 31 a 40	17
da 41 a 45	16
da 46 a 50	15
da 51 a 53	14
da 54 a 56	13
da 57 a 60	12
da 61 a 63	11
da 64 a 66	10
da 67 a 69	9
da 70 a 72	8
da 73 a 75	7
da 76 a 78	6
da 79 a 82	5
da 83 a 86	4
da 87 a 92	3
da 93 a 99	2

Su questo emendamento è stata distribuita la seguente *errata corrige*:

A pag. 105, al comma 38, anzichè «disciplina prevista dal presente articolo» si legga: «disciplina prevista dai commi da 37 a 45».

A pag. 108, al comma 51, anzichè «indicati nel comma 3» si legga: «indicati nel comma 50».

A pag. 110, al comma 62, anzichè «modificato dal presente articolo» si legga: «modificato dal comma 60».

A pag. 128, al comma 131, anzichè «articolo 3, comma 131» si legga: «articolo 3, comma 196».

A pag. 140, alla lettera c) del comma 145, anzichè «famiglie numerose» si legga: «famiglie con figli».

A pag. 155, alla lettera c) del comma 189, anzichè «tali enti» si legga: «taluni enti».

A pag. 156, all'alinea del comma 196, anzichè «ai sensi del comma 2» si legga: «ai sensi del comma 195».

A pag. 119, al comma 110, anzichè «investimenti finanziari e immobiliari» si legga: «investimenti finanziari».

A pag. 124, al comma 114, anzichè «non possono» si legga: «possono».

A pag. 125, nel testo della lettera a) del comma 120, anzichè «commi da 5 a 8 dell'articolo 44» si legga: «commi da 137 a 140 dell'articolo 2».

Poichè non vi sono interventi per dichiarazioni di voto, passiamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Avverto altresì che il testo votato comprenderà le modifiche indicate nell'*errata corrige* al fascicolo n. 3 e quelle di cui alla comunicazione in inizio di seduta (comma 110 a pagina 119 e comma 114 a pagina 124).

Indico pertanto la votazione nominale con appello dell'emendamento 48.10000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli da 48 a 76, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

I senatori favorevoli alla fiducia voteranno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza.

Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Nessuno ha chiesto di votare per primo, l'appello nominale avverrà in ordine alfabetico.

Invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Agnelli.

BRIENZA, *segretario, fa l'appello.*

(Segue la votazione).

Rispondono sì i senatori:

Agostini, Albertini, Andreolli, Andreotti, Angius, Arlacchi, Ayala, Barbieri, Barrile, Bassanini, Battafarano, Bedin, Bergonzi, Bernasconi, Bertoni, Besostri, Besso Cordero, Bettoni Brandani, Biscardi, Bocco, Bonavita, Bonfietti, Borroni, Bortolotto, Bratina, Bruni, Bruno Ganeri, Brutti, Bucciarelli,

Cabras, Caddeo, Calvi, Camerini, Capaldi, Caponi, Carcarino, Carella, Carpi, Carpinelli, Castellani Pierluigi, Cazzaro, Cecchi Gori, Cioni, Cò, Conte, Corrao, Cortiana, Coviello, Crescenzo, Crippa,

D'Alessandro Prisco, Daniele Galdi, Debenedetti, De Carolis, De Guidi, Del Turco, De Luca Athos, De Martino Guido, De Zulueta Owtram, Diana Lino, Diana Lorenzo, Di Orio, Dondeynaz, Donise, D'Urso, Duva,

Elia, Erroi,

Falomi, Fassone, Ferrante, Figurelli, Fiorillo, Follieri, Forcieri, Fusillo,

Gambini, Giaretta, Giorgianni, Giovanelli, Grusso, Gualtieri, Guerzoni,

Iuliano,

Larizza, Lauricella, Lavagnini, Lo Curzio, Lombardi Satriani, Loreto, Lubrano di Ricco,

Maconi, Manieri, Manzi, Marchetti, Marini, Marino, Masullo, Mazzuca Poggiolini, Mele, Meloni, Micele, Mignone, Migone, Montagna, Montagnino, Monticone, Morando, Murineddu,

Nieddu,

Occhipinti, Ossicini,

Pagano, Palumbo, Papini, Pappalardo, Pardini, Parola, Pasquini, Passigli, Pelella, Pellegrino, Petrucci, Petruccioli, Pettinato, Piatti, Pieroni, Piloni, Pinggera, Pizzinato, Polidoro, Preda,

Rescaglio, Rigo, Ripamonti, Robol, Rocchi, Rognoni, Ronchi, Russo, Russo Spena,

Salvato, Salvi, Saracco, Sarto, Sartori, Scivoletto, Semenzato, Senese, Smuraglia, Squarcialupi, Staniscia,

Tapparo, Taviani, Toia,

Ucchielli,

Valletta, Vedovato, Veltri, Veraldi, Vigevani, Villone, Viserta Costantini, Viviani,

Zecchino, Zilio.

Si astengono i senatori:

Brienza.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 48.10000, presentato dal Governo, interamente sostenuto.

tutivo degli articoli da 48 a 76, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori votanti	167
Maggioranza	84
Favorevoli	166
Astenuti	1

Il Senato approva. (*Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano, Verdi-L'Ulivo, Rinnovamento italiano e Rifondazione Comunista-Progressisti*).

Decadono pertanto tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati agli articoli da 48 a 76 del disegno di legge (*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1704

PRESIDENTE. Avverto che è stata presentata la seguente proposta di coordinamento:

«Proposta di coordinamento. - Art. 2. - (*Emendamento 29.10000*):

Al comma 29, dopo le parole: "e quella cedente" chiudere le virgolette.

Al comma 101, sostituire le parole: "la quale" con le altre: "compresa la determinazione dei versamenti, la quale".

Al comma 60, capoverso 15, sostituire le parole: "ivi indicato" con le parole: "indicato al comma 11".

Al comma 60, capoverso 8, lettera a), sostituire le parole: "legge 8 agosto 1985, n. 183" con le altre: "legge 8 agosto 1985, n. 431, e della legge 18 maggio 1989, n. 183".

Al comma 60, capoverso 19, le parole: "alla lettera c) è così modificato" sono sostituite dalle seguenti: "la lettera c) è sostituita dalla seguente"».

IL RELATORE

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. Invito il relatore, senatore Morando, ad illustrare la proposta di coordinamento.

MORANDO, *relatore*. La proposta di coordinamento si illustra da sè.

(*) Gli ordini del giorno e gli emendamenti non presi in esame a seguito della questione di fiducia posta dal Governo sono riportati in fascicoli a parte.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono osservazioni, la proposta di coordinamento si intende approvata.

Passiamo alla votazione finale.

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, chiedo che mi sia data la possibilità di consegnare per iscritto l'intervento in dichiarazione di voto sul disegno di legge nel suo complesso, da pubblicare in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

PRESIDENTE. Sì, senatrice Mazzuca Poggiolini.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1704 nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico...

CARCARINO. Signor Presidente, alcuni colleghi hanno tolto la scheda prima della chiusura della votazione.

SALVI. La votazione è irregolare.

PRESIDENTE. Anullo la votazione. Prego gli onorevoli colleghi di non togliere la scheda prima che la votazione sia conclusa.

Dichiaro nuovamente aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	165
Senatori votanti	164
Maggioranza	83
Favorevoli	164

Il Senato approva. *(Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Verdi-L'Ulivo, Rinnovamento Italiano, Partito Popolare Italiano e del senatore Caponi).*

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ALBERTINI, *segretario, dà annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per le sedute di martedì 17 dicembre 1996

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, martedì 17 dicembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999 (1706) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1997) (1705) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

La seduta è tolta (*ore 21,10*).

DOTT. LUIGI CIAURRO

Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio per la pubblicazione dei resoconti stenografici
Servizio dei Resoconti dell'Assemblea

Allegato alla seduta n. 101

**Dichiarazione di voto finale della senatrice Mazzuca Poggiolini
sul disegno di legge n. 1704**

Signor Presidente, colleghi, a nome del Gruppo Rinnovamento italiano esprimo apprezzamento per l'impegno assunto dal Governo con questa finanziaria per portare l'Italia in Europa e per continuare nel processo di risanamento dei conti pubblici e di riforma strutturale e sociale del paese.

La manovra di 62.500 miliardi che il Parlamento si appresta ad approvare è finalizzata a realizzare già nel prossimo anno un rapporto tra *deficit* pubblico e prodotto interno lordo del 3 per cento, come richiesto dagli accordi di Maastricht.

Constatiamo con piacere la discesa dei tassi di interesse, il positivo andamento della bilancia commerciale, la previsione di una riduzione dell'inflazione al 2,5 per cento per i prezzi al consumo e di una crescita della spesa pubblica nel 1997 dell'1 per cento in termini nominali. Si tratta di dati significativi che segnano un miglioramento strutturale e complessivo della situazione della finanza pubblica.

Quello che si realizza con l'attuale manovra finanziaria è pertanto un passaggio importante per la vita del paese che da alcuni anni si fa carico degli irresponsabili comportamenti del passato. Tuttavia affinché l'Italia possa realmente uscire da questa fase di transizione ed entrare a pieno titolo in Europa occorre uno sforzo razionale comune da parte di tutte le forze politiche ed imprenditoriali.

La finanziaria 1997 è in linea con gli obiettivi contenuti nel Documento di programmazione economico-finanziaria ed è frutto della concertazione del Governo con le parti sociali. Si tratta di una manovra che mira ad una razionalizzazione delle risorse, ad una riduzione degli sprechi, ad una perequazione del prelievo fiscale, ad una razionalizzazione delle spese sanitarie, ad una riforma della pubblica amministrazione ispirata a criteri di efficienza e decentramento autonomistico, all'introduzione, nell'ambito della finanza pubblica, di schemi di federalismo fiscale.

È stato da più parti criticato che la manovra sia troppo sbilanciata a favore delle entrate, che le tasse siano di gran lunga superiori ai tagli, che le riduzioni di spesa previste siano marginali o irrealistiche e che siano costituite in gran parte da partite giro e slittamenti, che il Governo ha infarcito il provvedimento collegato di inasprimenti fiscali (casa, settore agricolo, penalizzazione delle imprese e del lavoro autonomo) e di eccessive ed ampie deleghe che investono ogni settore dell'imposizione, che alcune di esse sono di carattere ordinamentale

e non provocano effetti finanziari negli esercizi futuri, che i criteri ed i principi direttivi delle deleghe siano piuttosto vaghi ed ampi.

Le voci della manovra incidono invece in modo equilibrato sul versante delle spese e su quello delle entrate. Dal lato delle spese le misure congiunturali previste sono inferiori a quelle strutturali che modificano i meccanismi di spesa e sono destinate ad avere effetti permanenti. Dal lato delle entrate significativi sono gli interventi adottati per contrastare l'erosione, l'elusione e l'evasione fiscale e le misure previste per attuare una riforma del sistema fiscale ispirata a criteri di razionalizzazione, decentramento e semplificazione.

Rispetto al testo licenziato dalla Camera, il Senato ha introdotto importanti modifiche quali la definizione normativa della contribuzione straordinaria per l'Europa di 12.500 miliardi, altre norme come quella relativa ai contratti d'area, agli interventi nelle zone depresse, ai minimi pensionistici, la specificazione dei contenuti ed indirizzi di alcune deleghe, la proposta di costituire una Commissione bicamerale per il controllo sull'attuazione delle deleghe in materia fiscale. Importante è l'inserimento nel collegato dei nuovi strumenti di politica attiva dell'occupazione, previsti dall'accordo per il lavoro, cioè la programmazione negoziale, le intese istituzionali di programma, gli accordi di programma quadro, i contratti d'area; questi ultimi, in particolare, mi auguro costituiscano uno strumento idoneo per la realizzazione di iniziative finalizzate alla creazione di nuova occupazione nelle aree depresse.

Ho detto: «mi auguro». Ho espresso un auspicio, evitando di fare – come avrei voluto – una affermazione, in quanto la modifica introdotta per volontà di Rifondazione Comunista (di agganciare comunque le retribuzioni ai minimi contrattuali già stabiliti) toglie a tale strumento gran parte di potenzialità sociale. L'aver abolito quella flessibilità atta a superare le rigidità insite nella organizzazione dei salari, di fatto ha disincentivato le imprese. Con assoluta indifferenza alle realtà di disoccupazione esistenti, soprattutto nel Mezzogiorno, ove vi sono giovani che a 30 anni ancora non hanno mai lavorato, Rifondazione Comunista ha la responsabilità di aver preteso tale modifica che costituisce quell'«ottimo» che rischia di uccidere il «buono».

Senza dubbio questa finanziaria richiede ai cittadini alcuni sacrifici e tali sacrifici creano malcontento, ma questi sforzi sono necessari per la ripresa e lo sviluppo dell'economia e per raggiungere l'obiettivo del 3 per cento del *deficit* rispetto al PIL e consentire al nostro paese di entrare a pieno titolo nell'Unione monetaria europea.

È importante tuttavia sottolineare che questa è la prima legge finanziaria che non incide pesantemente sullo Stato sociale, in quanto pensioni e sanità sono state risparmiate da quella politica dei tagli posta in essere dai precedenti Governi per risanare la finanza pubblica. Non sono stati imposti inoltre prelievi fiscali sulla prima casa, sulle pensioni minime, ci sono norme a favore degli assegni familiari, sono tutelate le fasce sociali più deboli.

Pur condividendo le linee guida dell'attuale manovra finanziaria, nel corso del dibattito nelle Commissioni competenti, nelle Commissioni riunite bilancio e finanze ed in Assemblea, il Gruppo Rinnovamento Ita-

liano ha fornito un complesso di suggerimenti di carattere innovativo all'interno della maggioranza. Mi riferisco alla riduzione del numero delle deleghe, alla specificazione dei loro criteri, ad alcune rilevanti modifiche in materia di imposta regionale sulle attività produttive, alla definizione delle aliquote IRPEF. Abbiamo dato un importante contributo alla nuova formulazione della tassa per l'Europa affinché non si verifichi una notevole differenza di trattamento fra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi e alla ridefinizione della soglia di esenzione che si accompagna alla variazione degli scaglioni IRPEF.

Abbiamo espresso riserve sul divieto di cumulo e il Governo ha assicurato che si impegnerà nella revisione della materia.

Il nostro Gruppo comunque, condividendo l'impianto complessivo della manovra, voterà a favore di questa finanziaria, perchè siamo convinti che attraverso queste strategie, questa politica di riforma possiamo condurre i nostri conti pubblici all'interno dei parametri di Maastricht ed entrare in Europa.

Un'ultima considerazione, relativa al precedente voto di fiducia. Anch'io, come il presidente Del Turco, intendo sottolineare la gravità costituita dall'abbandono dell'Aula da parte del Polo. Un gesto grave di cui il Polo porta il peso e la responsabilità, dati i tentativi di accordo falliti, le offerte fatte dalla maggioranza rifiutate.

Credo però che di fronte a ciò non ci si possa sottrarre dal valutare il quadro, la situazione in cui la richiesta di fiducia da parte del Governo è collocata. Come si fa a non ricordare mai - nè qui in Aula, nè sui canali televisivi di Mediaset, nè sul «Giornale» - l'esistenza o meglio il peso dei 3.200 emendamenti? Come si fa a omettere di considerare il *vulnus* di credibilità che il nostro paese avrebbe subito qualora si fosse andati all'esercizio provvisorio? Il «problema» italiano non richiede furbie o strumentalizzazioni selvagge, ma un grande e continuo senso di responsabilità: da parte di tutti, pur nei relativi ruoli di maggioranza e di opposizione.

Senatrice MAZZUCA POGGIOLINI

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE			RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo	OGGETTO	Pre.	Vot.	Ast.	Fav.	Cont.	Magg.	
001	NOM.	Disegno di legge n.1704. votazione finale.	165	164		164		83	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 23 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato l'esito di ogni singola votazione

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Con lettera in data 12 dicembre 1996 il Gruppo Alleanza Nazionale ha apportato le seguenti modificazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

3ª Commissione permanente: il senatore Servello cessa di appartenervi; il senatore Basini entra a farne parte;

7ª Commissione permanente: il senatore Basini cessa di appartenervi; il senatore Servello entra a farne parte.

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettere in data 5, 9 e 11 dicembre 1996, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha adottato i seguenti provvedimenti:

con decreto in data 7 novembre 1996, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti di Alfredo Diana, nella sua qualità di Ministro dell'agricoltura e delle foreste *pro tempore*;

con decreto in data 12 novembre 1996, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti di Giorgio Salvini, nella sua qualità di Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica *pro tempore*;

con decreto in data 19 novembre 1996, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti di Giulio Andreotti, nella sua qualità di Ministro degli affari esteri e quindi Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*;

con decreto in data 21 novembre 1996, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti di Giancarlo Lombardi, nella sua qualità di Ministro della pubblica istruzione *pro tempore*, ed altri.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione dei Protocolli n. 1 e n. 2 alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, fatti a Strasburgo il 4 novembre 1993» (1869);

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1995, fatta a Londra il 5 dicembre 1994» (1870).

In data 11 dicembre 1996, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

SPERONI. – «Ratifica ed esecuzione dei Protocolli n. 1 e n. 2 della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, fatti a Strasburgo il 4 novembre 1993» (1868).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

BRUNO GANERI, VELTRI, LOMBARDI SATRIANI, CARCARINO, VERALDI e POLIDORO. – «Istituzione della provincia di Castrovillari» (1871);

MONTELEONE, MAGLIOCCHETTI, MARRI e BONATESTA. – «Proprietà popolare della moneta» (1872).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

«Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 629, recante differimento di termini in materia di adempimenti contributivi per il settore agricolo» (1866), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 9ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

«Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 630, recante finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996» (1867), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

Sono stati inoltre deferiti alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

SALVATO ed altri. – «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni» (1697), previ pareri della 1ª, della 3ª, della 5ª, della 12ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

VENTUCCI ed altri. – «Istituzione di una zona franca nel porto di Taranto» (1661), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 8ª, della 10ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Inchieste parlamentari, apposizione di nuove firme

In data 13 dicembre 1996 i senatori Migone e Sartori hanno dichiarato di apporre la loro firma alla proposta d'inchiesta parlamentare: ANGIUS ed altri. – «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema creditizio meridionale» (*Doc. XXII, n. 28*).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data 12 dicembre 1996, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 26, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la relazione sull'attività della Commissione centrale e delle Commissioni regionali per l'impiego, relativamente all'anno 1993 (*Doc. LIII, n. 2*).

Detto documento sarà inviato alla 11ª Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, la comunicazione concernente la nomina del dottor Carlo Sappino a dirigente generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Tale comunicazione è depositata in Segreteria, a disposizione degli onorevoli senatori.

Con lettera in data 12 dicembre 1996, il Ministro dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Melissano (Lecce), Laterza (Taranto), Monteviale (Vicenza), Minerbe

(Verona), Caraffa del Bianco (Reggio Calabria), Ardea (Roma), Carbo-
gnano (Viterbo), Bosa (Nuoro), Este (Padova), Canello ed Arnone (Ca-
serta) e di Spezzano della Sila (Cosenza).

Corte di cassazione, trasmissione di ordinanze su richieste di referendum

Il Presidente dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte suprema di cassazione, con lettera in data 13 dicembre 1996, ha trasmesso copia dell'ordinanza emessa dallo stesso Ufficio centrale in data 11 dicembre 1996, con la quale, visto l'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, nel testo modificato dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1995, n. 173; premesso che sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 1995 è stato pubblicato l'annuncio che la cancelleria della Corte di cassazione in data 28 settembre 1995 ha raccolto a verbale le dichiarazioni dell'intento di promuovere le richieste di venti *referendum* abrogativi di iniziativa popolare, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, rese dai rispettivi promotori con le modalità previste dagli articoli 7 e 40 della legge n. 352 del 1970; che sulla medesima *Gazzetta Ufficiale* è stato pubblicato il testo dei quesiti referendari, contraddistinti dall'Ufficio con le sigle da A/1 a A/20; che successivamente, in data 5 gennaio 1996, sono stati depositati presso la cancelleria della Corte di cassazione tutti i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori ed i relativi certificati elettorali;

dichiara che tutte le richieste di *referendum* abrogativo di iniziativa popolare depositate il 5 gennaio 1996 – tranne quella individuata con la sigla A/4 – sono conformi alle disposizioni di legge, salvo quanto disposto nei punti successivi;

dichiara che le operazioni relative alla richiesta di *referendum* individuata con la sigla A/7 non hanno più corso;

dispone che i quesiti dei *referendum* di cui alle richieste individuate con le sigle A/1, A/3, A/6, A/8, A/10, A/11, A/12, A/16, A/18, A/19 e A/20 siano riformulati:

stabilisce come segue le denominazioni dei *referendum*:

A/1 – ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI: Abolizione della quota proporzionale del 25% dei deputati;

A/2 – DROGHE LEGGERE: Esclusione dei derivati della canapa indiana (come hashish e marijuana) dalle droghe proibite;

A/3 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA: Abolizione dell'attuale sistema di elezione del Consiglio Superiore della Magistratura;

A/5 – PRIVATIZZAZIONE: Abolizione dei poteri speciali riservati al Ministro del tesoro nelle aziende privatizzate;

A/6 – GUARDIA DI FINANZA: Abolizione del carattere di corpo militare della Guardia di finanza;

A/8 – OBIEZIONE DI COSCIENZA AL SERVIZIO MILITARE: Abolizione dei limiti per essere ammessi al servizio civile in luogo del servizio militare;

A/9 – CACCIA: Abolizione della possibilità per il cacciatore di entrare liberamente nel fondo altrui;

A/10 – CARRIERE DEI MAGISTRATI: Abolizione dell'attuale sistema di progressione delle carriere dei magistrati;

A/11 – RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI: Abolizione del sistema di chiedere i danni esclusivamente allo Stato e non direttamente al magistrato responsabile;

A/12 – ABORTO: Abolizione dei limiti all'interruzione della gravidanza nei primi novanta giorni, e del ricorso esclusivo alle strutture pubbliche;

A/13 – PUBBLICITÀ RAI-TV: Riduzione della pubblicità nelle trasmissioni della RAI;

A/14 – ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA: Abolizione della quota proporzionale del 25% dei senatori;

A/15 – SOSTITUTO D'IMPOSTA: Abolizione della ritenuta d'acconto sui redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo;

A/16 – ORDINE DEI GIORNALISTI: Abolizione dell'Ordine dei giornalisti;

A/17 – SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE: Abolizione dell'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie;

A/18 – SCUOLA ELEMENTARE: Abolizione dei moduli organizzativi con più maestri nelle classi;

A/19 – INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI DEI MAGISTRATI: Abolizione della possibilità per i magistrati di assumere incarichi al di fuori delle loro attività giudiziarie;

A/20 – PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA): Abolizione del Pubblico registro automobilistico istituito presso le sedi dell'Automobil Club d'Italia (ACI).

Detta ordinanza è depositata presso il Servizio di Segreteria e dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte di cassazione, trasmissione di provvedimenti di correzione di ordinanze

Il Presidente dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte suprema di cassazione, con lettera in data 13 dicembre 1996, ha tra-

smesso, ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia dell'ordinanza con la quale il predetto Ufficio centrale dispone la correzione di alcuni errori materiali esistenti nel testo dei seguenti quesiti referendari dichiarati conformi a legge con ordinanza 26 novembre 1996:

quesito relativo alla soppressione del Dipartimento del turismo e dello spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

quesito relativo all'abolizione dei segretari comunali e provinciali;

quesito relativo alla soppressione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

quesito relativo all'abolizione parziale dell'attuale sistema dei controlli delle regioni sugli atti amministrativi di province e comuni.

Detta ordinanza è depositata presso il Servizio di Segreteria e dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Interpellanze

FIGURELLI, SALVI, SCIVOLETTO, DIANA Lorenzo, PELELLA, LOMBARDI SATRIANI, PARDINI, CALVI, ARLACCHI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Per conoscere:

quali iniziative intenda assumere a tutela del sindaco di San Giuseppe Jato, la professoressa Maria Maniscalco, colpita da una affermazione falsa di particolare gravità. Tale affermazione, diffusa integralmente da Radio Radicale, ha ricevuto maggiore autorevolezza per essere stata fatta nella illustrazione di due interpellanze alla Camera. La si trascrive qui testualmente anche perchè è stata dichiaratamente adoperata dall'interpellante al fine di argomentare come il fatto da lui denunciato ben meriterebbe quell'accusa di «concorso esterno» che l'interpellante stesso, accusando la magistratura e la sinistra di usarlo a fini politici e a senso unico, vorrebbe cancellare dalle fattispecie di reato (Camera dei deputati, stenografico 109 seduta di mercoledì 4 dicembre, pagina 12):

«... mi convince anche il sindaco di San Giuseppe Jato – del PDS – quando ha raccontato che spesso Giovanni Brusca lo prendeva sotto braccio e lo invitava a prendere il caffè ed egli, pur essendo contro la mafia, non poteva non andare a prendere il caffè con lui! La cosa mi convince! ...A vicende simili a quella del sindaco di San Giuseppe Jato si può dare una interpretazione benevola e quindi si può dire che per chi vive a Palermo, a Reggio Calabria, a Napoli può capitare di parlare, di avere nella propria corrente politica, come collaboratore o amico, una persona che poi si dimostra camorrista o affiliata alla mafia: il che non vuol dire automaticamente che per chi ha queste frequentazioni debba scattare l'accusa di concorso esterno; ma questo ragionamento vale per una certa area politica...»;

se non ritenga che una iniziativa del Ministro dell'interno a tutela del sindaco, della sua azione e della sua sicurezza, e la smentita di queste cose non vere, si rendano tanto più necessarie in relazione alle seguenti considerazioni ed ai seguenti fatti:

a) il diritto costituzionale del parlamentare a non potere essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse nell'esercizio delle proprie funzioni (neppure quando tali opinioni possano essere ritenute eversive dell'ordine costituzionale) diviene abuso e strumentalizzazione se adoperato come licenza di utilizzare la autorevolezza della sede parlamentare per dire cose non vere, o per dare notizie false e tendenziose, suscettibili di produrre un turbamento grave nella opinione pubblica e di esporre la democrazia, le istituzioni, e i loro rappresentanti alle azioni di rappresaglia o di eversione della mafia;

b) il paese dal quale ha mosso la organizzazione della strage di Capaci, e dove, tuttavia, proprio la elezione di Maria Maniscalco a sindaco nel dicembre 1993 ha rappresentato la prima risposta di riscatto da parte della maggioranza del popolo, il paese di San Giuseppe Jato è fortemente segnato da un aspro contrasto tra «governo democratico del territorio» e «controllo mafioso del territorio», come tanti fatti accaduti in tutti questi mesi stanno ampiamente a dimostrare (per esempio, da una parte, il ritrovamento di un grande arsenale di armi munito perfino di bazooka e lanciamissili, e la scoperta di una zecca dei corleonesi, e, dall'altra parte, il collegamento tra azione del comune e iniziative organizzate in seno alla società civile, quali l'appello e il volantino dei parroci contro la mafia, la manifestazione antimafia degli studenti - autorizzati uno per uno dai propri genitori -, gli incontri della carovana antimafia dei giorni scorsi);

c) la professoressa Maria Maniscalco non solo non ha mai raccontato di andare con Giovanni Brusca o di esser presa sotto braccio da lui, non solo non usava con lui o con altri mafiosi prendere il caffè, non solo ha sempre e pubblicamente dichiarato che con i mafiosi non si può prendere insieme neppure il caffè - e queste dichiarazioni hanno avuto sempre un fine educativo e non hanno mai contraddetto la vigile e continua intelligenza di saper distinguere tra «caffè» e «concorso esterno» o tra gli «oppressi» e i «collusi» -, ma è da moltissimi anni personalità di primo piano tra i dirigenti politici, gli intellettuali, gli amministratori più esposti per il rigore, la determinazione, la concretezza (anti-declamatoria e antiretorica) delle loro battaglie civili, politiche e amministrative, culturali e ideali, contro le organizzazioni mafiose;

d) le false circostanze sopra testualmente citate costituiscono una offesa anche nei confronti dei cittadini onesti di San Giuseppe Jato e della istituzione prima del loro autogoverno, il comune: il falso, infatti, turba la serenità della opinione pubblica, alimenta preoccupazioni e paure del pericolo mafioso che inducono a scoraggiare dall'impegno e a ricacciare nella passività, nella rinuncia e nell'omertà, insinua scetticismo, tenta di incrinare il rapporto di fiducia e di stima che, a livello di massa, i cittadini hanno con il loro sindaco, e che si è cementato attraverso la grande e affettuosa solidarietà al sindaco manifestata in occasione degli attentati mafiosi che la professoressa Maniscalco ha subito

(proprio questo tentativo di delegittimazione può determinare quelle pericolose sovraesposizioni che l'intervento dello Stato è chiamato a prevenire e a impedire).

(2-00173)

Interrogazioni

FOLLIERI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che il 12 dicembre 1996 durante il dibattimento dinanzi al tribunale di Palermo, al quale è stato chiamato a deporre tale Baldassarre Di Maggio, si è appreso dalla sua stessa voce che lo Stato gli ha corrisposto 500 milioni per la sua «collaborazione», si chiede di sapere:

in base a quali «meriti» il Di Maggio abbia ottenuto una somma tanto rilevante e quale ufficio abbia provveduto alla quantificazione e alla liquidazione;

di quali altri benefici abbia goduto e goda il Di Maggio e se per i gravi delitti (circa venti efferati omicidi) di cui ha ammesso anche la sua personale responsabilità sia stata iniziata l'azione penale.

(3-00547)

DOLAZZA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la fissazione al 29 aprile dell'anno 2000 dell'udienza dinanzi al pretore di Palmi (Reggio Calabria) per la verifica delle responsabilità dell'imputato in ordine all'omicidio colposo di cui è rimasta vittima la figlia dei signori Carmelo Percolla e Letizia Tinè è una decisione che implica – ad avviso dell'interrogante – ulteriori, gravissimi danni, morali e materiali, oltre che per questi ultimi, per l'immagine della giustizia che si allontana sempre di più dai cittadini e dai loro reali bisogni di decisioni rapide emesse da giudici indipendenti e imparziali (anche nell'interesse dello stesso imputato);

che – secondo quanto consta all'interrogante – è sistematica la violazione, da parte dei giudici italiani, della norma di cui all'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 848, per la quale il cittadino incolpato in un processo penale deve essere giudicato in un tempo congruo e se del caso rimesso in libertà nel corso del procedimento, come dimostra fra gli altri il provvedimento emesso dalla corte d'assise, sezione prima, di Napoli che ha negato a Salvatore Ruggero il diritto ad essere scarcerato, dopo oltre quattro anni e mezzo di carcerazione, con la mostruosa pratica della «sospensione dei termini di custodia cautelare» attuata per oltre due anni «a seguito della mancata presentazione e partecipazione al dibattimento dei difensori degli imputati che avevano aderito allo sciopero degli avvocati del foro napoletano», fenomeno totalmente estraneo alla volontà e ai poteri di intervento degli imputati così ingiustamente penalizzati senza che peraltro siano affrontati e risolti i problemi posti dagli avvocati, la cui serietà, evidentemente, è confermata da una sicuramente costosa astensione pluriennale dalle udienze;

che è grottesca la situazione in cui si trovano i cittadini la cui richiesta di giustizia, in sede penale e/o civile, viene a essere esaminata

nella sede giudiziaria in cui opera, in posizione di vertice, un magistrato, direttamente o attraverso la moglie, il fratello o altri parenti, interessato a che i processi abbiano un esito a lui favorevole, con conseguente ulteriore danno per i cittadini oltre che per l'immagine della giustizia, come è documentato, e risulta all'interrogante, dalla vicenda dell'ingegner Vitaliano Gaidoni, di Brescia, il quale ha affrontato e sta affrontando una serie di giudizi civili (e penali) nei quali sono personalmente coinvolti il dottor Piergiorgio Dessì, presidente della seconda sezione civile del tribunale di Brescia, sua moglie, Maria Buffoli Dessì, e suo cognato, Vittorio Buffoli; l'ingegner Gaidoni ha dovuto verificare quali pesanti condizionamenti, sul normale corso della giustizia nei processi in corso con gli ultimi due, siano stati determinati dalla presenza in Brescia (nel cui territorio i processi si svolgono per competenza) del dottor Dessì al vertice di un ufficio giudiziario, la seconda sezione del tribunale, di cui è stato nominato presidente – su sua richiesta – mentre erano già pendenti ben tre processi civili dinanzi ai giudici istruttori Silvana Pretomer, Raffaele Del Porto, Anna Terzi e Giovanni Frangipane, che vennero quindi sostituiti con i giudici istruttori Geo Orlandini, Marina Dughi e Gianni Sabbadini, della prima e della terza sezione, la cui attività non poteva non essere condizionata, anche incolpevolmente, dalla consapevolezza di trattare procedimenti sottratti ad altri giudici istruttori e ad essi assegnati in quanto direttamente o indirettamente riguardanti il presidente dottor Dessì,

si chiede di sapere:

quali e quanti processi siano stati assegnati ad altri giudici per la presenza, nella sede giudiziaria in cui si svolgono, di giudici interessati direttamente o indirettamente a tali processi e se mai l'esito parziale o finale sia stato contrastante con gli interessi di questi ultimi;

quali provvedimenti si intenda adottare – almeno attivando il servizio ispettivo di esclusiva competenza – per accertare le gravi responsabilità in merito a simili episodi che documentano una deviazione, quantomeno, del normale corso della giustizia in un paese civile;

quali provvedimenti si intenda adottare perchè anche in Italia trovi applicazione la norma di cui all'articolo 5 della legge n. 848 del 1955, solennemente sottoscritta ed altrettanto solennemente violata da situazioni quali quelle verificate a Napoli;

quali provvedimenti si ritenga debbano essere adottati perchè il processo in ordine all'omicidio colposo di cui in premessa, fissato per l'anno 2000, venga doverosamente anticipato e svolto nei tempi più brevi;

se non si ritenga indispensabile la costituzione di un gruppo di lavoro indipendente preposto a verificare se e quali rimedi legislativi sia necessario predisporre perchè la giustizia torni ad essere amministrata in nome del popolo, con processi imparziali svolti dinanzi a giudici indipendenti e imparziali.

(3-00548)

SERVELLO, FLORINO, MULAS, BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che con interrogazioni al Governo a risposta scritta del deputato Antonio Parlato dell'allora Gruppo del Movimento sociale italiano il 17 settembre 1993 (4-17757), il 24 novembre 1993 (4-20190) e il 9 dicembre 1993 (4-20738) vennero formulate profonde perplessità in ordine alla dismissione della Itagel (gruppo SME) alla Nestlè, in particolare per quel che riguardava i prezzi assai modesti della cessione, la mancanza di un chiaro programma industriale da parte dell'acquirente in grado di garantire nel tempo la continuità produttiva e, infine, la mancata conoscenza di quali condizioni, a garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali, fossero state poste dalla SME-Itagel ed accettate dall'acquirente;

che a tali atti ispettivi non è mai pervenuta risposta;

che nei giorni scorsi, come temuto e denunciato a suo tempo dal parlamentare in questione, la Nestlè ha inopinatamente annunciato un vasto piano riduttivo dei livelli occupazionali, in particolare per quel che riguarda – tra gli altri – lo stabilimento di Abbiategrasso, sicchè il 9 dicembre 1996 ha avuto luogo l'assemblea dei sindaci e dei consiglieri comunali dell'Abbiatense, alla quale ha partecipato anche il primo firmatario della presente interrogazione, che ha espresso «unanime condanna riguardo la decisione assunta dalla multinazionale svizzera Nestlè di procedere, entro i primi sei mesi del 1998, alla chiusura dello stabilimento di Abbiategrasso, presso il quale sono attualmente occupati 110 lavoratori», sottolineando «il grave impatto sociale che comporta la decisione assunta da Nestlè Italia, soprattutto nei confronti dell'occupazione femminile e per le prospettive industriali del territorio, con l'aggravante che la dismissione di una unità produttiva storica dell'Abbiatense, ancora valida sia sotto il profilo produttivo che economico, rappresenta l'aggressione nei confronti di una comunità, verso la quale la Nestlè mostra di pensare solo in termini strumentali al proprio interesse e profitto», chiedendo che la stessa riveda il piano di ristrutturazione e ponga in essere tutte le iniziative atte a favorire il mantenimento ed il rilancio dell'occupazione, in particolare a mantenere un qualificato e moderno presidio produttivo nel territorio dell'Abbiatense, traguardando, a tal fine, i necessari investimenti e le obiettive razionalizzazioni sul piano industriale, impegnandosi nella difesa delle produzioni che veicolano l'immagine del prodotto italiano e che, paradossalmente, rischiano di essere realizzate all'estero;

che nei giorni scorsi la Nestlè Italia e i sindacati hanno firmato un accordo sulla ristrutturazione del gruppo in Italia nei prossimi anni e che tale accordo prevede comunque la chiusura dello stabilimento di Abbiategrasso entro la fine del 1998,

gli interroganti chiedono di sapere:

quale sia stato nei particolari il contenuto del programma industriale della Nestlè sottoposto all'IRI e da questa accettato allorquando

si verificò l'incontro della volontà tra acquirente e società venditrice e comunque cosa la Nestlé prevedesse per quel che rifletteva le linee produttive di tutti gli stabilimenti compreso quello di Abbiategrasso;

quale garanzia l'IRI avesse chiesto e la Nestlé avesse accettato, e con quali sanzioni in caso di inottemperanza, in ordine al mantenimento dei complessivi livelli occupazionali ed in tutti i profili professionali che si determinarono a seguito della acquisizione della Italgel;

di quali informazioni disponga il Governo e comunque come esso intenda intervenire, in concreto e con urgenza, per impedire che la multinazionale in questione, dopo avere esercitato tutti i diritti, non ottemperi ai doveri che le competono attraverso la consociata italiana;

di quali agevolazioni fiscali e di quali incentivi la Nestlé abbia goduto sinora da parte dello Stato, delle regioni e dei comuni in cui hanno sede i suoi stabilimenti e se consti che i complessivi livelli occupazionali, nei vari livelli professionali, abbiano già subito riduzioni a far tempo dal 1993 e per quali precisi motivi;

quali siano state sinora nel 1993, nel 1994, nel 1995 le verifiche effettuate sulle dichiarazioni dei redditi IRPEF e sulle dichiarazioni IVA della Nestlé e se la Guardia di finanza ed altri uffici tributari abbiano mai esaminato i bilanci;

chi siano stati i sindaci e i certificatori dei bilanci della società e quale esito le verifiche abbiano conseguito;

poichè la questione non riguarda affatto solo lo storico stabilimento di Abbiategrasso aperto dalla Nestlé fin dal 1925, quindi ben prima dell'acquisizione della Italgel da parte della SME (IRI), con la cancellazione di 1.600 unità dei 7.100 dipendenti complessivi, come il Governo - insieme alle specifiche e gravissime questioni di quella localizzazione produttiva - intenda intervenire per evitare ulteriori scippi occupazionali di una azienda che pur lucrando ampiamente sul mercato italiano avrebbe effettuato - e se ne chiede conferma - dal 1990 ad oggi, del tutto impunita, il licenziamento di 5.000 lavoratori ed avrebbe chiuso già un altro stabilimento, quello di Cornaredo;

come giudichi il Governo la singolare affermazione della azienda la quale pretenderebbe di giustificare gli attuali tagli oltre che con inesistenti crisi del mercato (essa ha infatti fatturato da ultimo ben 3.550 miliardi) con «una rapida crescita realizzata con importanti acquisizioni» e cioè proprio con l'acquisto, a prezzi stracciati, della Italgel che avrebbe dovuto comportare - ed il Governo non può ignorarlo, avendolo condiviso - un oculato piano industriale ed adeguate garanzie per tutta la occupazione che l'IRI non può non aver chiesto, voluto e condiviso a suo tempo;

se, per quel che riguarda le dimissioni da parte dell'IRI della CBD (gruppo SME) e della Italgel (gruppo SME), il Governo non creda di assumere iniziative intese a fronteggiare un fenomeno allarmante, visto che la Unilever intende trasferire negli Stati Uniti produzioni già della Bertolli mentre la Nestlé s'indirizzerebbe verso la Francia.

(3-00549)

SEMENZATO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nella notte tra il 14 e il 15 dicembre 1996 moriva a Castelvoturno (Caserta) Baba Seidu, cittadino della Costa D'Avorio di 27 anni;

che secondo quanto denunciato da numerosi componenti della comunità africana la morte sarebbe avvenuta per le conseguenze di un pestaggio da parte di alcuni carabinieri;

che l'Arma dei carabinieri, attraverso il maggiore De Martino, smentisce le accuse;

che ai carabinieri all'arrivo sul luogo del ritrovamento del cadavere veniva impedita la rimozione della salma da parte di alcune decine di immigrati per la paura che venissero manipolati gli indizi;

che la ricostruzione dei fatti secondo la comunità africana locale getta una pesante ombra sul comportamento dell'Arma dei carabinieri che deve essere immediatamente verificato;

rilevato che nella notte tra il 14 e il 15 dicembre 1996 Baba Seidu veniva fermato e controllato da una pattuglia dei carabinieri, si chiede di sapere:

se il Ministro dell'interno non ritenga di dare immediata comunicazione al Parlamento sulla ricostruzione dei fatti e sulle cause della morte di Baba Seidu;

se non si ritenga di promuovere una immediata inchiesta per stabilire eventuali responsabilità delle forze dell'ordine nel caso specifico e più in generale nel comportamento nei confronti degli immigrati presenti nella zona.

(3-00550)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MONTELEONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e della difesa.* – Premesso:

che sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza, all'altezza dello svincolo Balvano-Picerno, da circa 15 giorni il tratto viario risulta interrotto su entrambe le carreggiate;

che l'interruzione costringe gli automobilisti ad una deviazione sulla strada statale n. 94, affrontando un percorso tortuoso, con pendenze notevoli per complessivi 10 chilometri;

che tale percorso risulta peggiorato per un'ulteriore seconda deviazione sopraggiunta in questi giorni;

che la suddetta situazione provoca pesanti congestioni del traffico automobilistico nelle due direzioni;

che le dimensioni insufficienti del manto stradale sulle bretelle di deviazione e le avversità del clima, con frequenti precipitazioni nevose e costante presenza del ghiaccio soprattutto nelle prime ore della giornata possono risultare pericolose per l'incolumità degli automobilisti in transito soprattutto nei tratti ad elevata pendenza;

che analoga situazione di disagio si registra sulla strada statale Val d'Agri, interrotta da oltre un mese all'altezza del ponte Torricello con deviazione sullo svincolo Armento-Missanello;

che tali interruzioni precludono di fatto la normalità dei collegamenti viari fra la Basilicata e la Campania;

che ai predetti disservizi sulla rete viaria lucana deve anche aggiungersi la mancata apertura totale della fondovalle Tito-Brienza e l'ormai decennale interruzione della Sinnica all'altezza di Latronico in fase di completamento,

l'interrogante chiede di sapere:

se non sia il caso di chiedere l'intervento tempestivo di unità logistiche dell'Esercito per la costruzione di strutture sostitutive di collegamento almeno in una delle due arterie principali, Val d'Agri e Basentana;

quali provvedimenti si intenda adottare per ripristinare in tempi brevi la normale viabilità sulla rete lucana di collegamento con la Campania;

quali siano tempi e modi per l'apertura completa al traffico della fondovalle Tito-Brienza e del ripristino della Sinnica.

(4-03434)

MONTELEONE. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il 1° gennaio 1997 entreranno in vigore gli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994 concernente nuove norme per la sicurezza nei luoghi di lavoro;

che tale provvedimento introduce significative modifiche alla normativa attualmente in vigore;

che per gli imprenditori locali, specie in alcune aree come la Basilicata, dove l'Associazione delle piccole e medie imprese ha organizzato corsi di formazione riservati agli operatori, si rendono necessarie maggiori iniziative di supporto per la diffusione delle nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 626 del 1994;

che a due settimane dall'adeguamento alla normativa comunitaria il Ministero del lavoro è in forte ritardo nell'emanazione delle regole di attuazione e le imprese non hanno ricevuto sufficienti informazioni dalla pubblica amministrazione;

che il Governo ha fatto sapere che non è intenzionato a concedere proroghe e che gli inadempienti vanno incontro a rilevanti sanzioni penali,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare per sensibilizzare maggiormente le imprese al rispetto delle nuove norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

se non sia il caso di rivedere la disciplina delle sanzioni e degli inadempimenti previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in modo da consentire alle imprese un graduale adeguamento ed una maggiore informazione sull'intera e complessa normativa.

(4-03435)

UCCHIELLI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa.* – Premesso che il giornale «La Repubblica» del 28 novembre 1996 riporta la seguente notizia: «Roma, la rivolta di 2.000 candidati per 227 posti di assistente sociale nei carceri minorili (polizia violenta)»;

considerato che oltre 2.000 famiglie sono state interessate a tale concorso, anche con spese di viaggio, alberghi, ferie, eccetera, e che tale concorso avrebbe potuto significare per molte ragazze e ragazzi anche una prima occasione di lavoro,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero, come viene affermato da numerosi giornali, che la prova di tale concorso, come da bando, doveva consistere in *test* attitudinali e che invece all'apertura delle buste era stato inserito un tema;

se corrisponda al vero che una delle ragazze concorrenti sia stata presa per i capelli e trascinata fuori dalla sala;

quali siano state le ragioni per le quali la commissione abbia ritenuto di dover sostituire i *test* con il tema;

se corrisponda al vero che il concorso si è svolto normalmente nonostante l'accaduto e nonostante che numerosi concorrenti copiassero fra di loro;

se non si ritenga necessario dover annullare tale concorso;

se non sia opportuno, dati il modo e le condizioni in cui si svolgono molti concorsi, ripensare le procedure concorsuali, magari sostituendole con graduatorie per titoli o attraverso sorteggi;

se corrisponda al vero che le forze di polizia chiamate dal presidente della commissione abbiano usato la forza nei confronti dei concorrenti.

(4-03436)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che, contrariamente al disposto del comma 2 dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 71 (Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero), il termine di trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni è stato fatto slittare dal 31 dicembre 1996 al 31 dicembre 1997;

che negli ultimi due anni nell'organizzazione dell'Ente poste italiane si è instaurata la prassi quasi generalizzata che negli uffici dove manca il direttore vengono conferite le funzioni dirigenziali di quadro di primo e secondo livello per un periodo non superiore a sei mesi al personale di qualifica inferiore con comprensibile confusione fra carriere operative e carriere di quadro dirigente;

che sul piano pratico ciò determina situazioni in cui un ufficio, indipendentemente dalla composizione numerica, cambia direttore ogni cinque o sei mesi al massimo; è inevitabile che ogni direttore impartisca indicazioni sempre diverse a seconda della più o meno grande capacità

di comprensione dei problemi di cui si deve occupare; la mancanza di continuità penalizza anzitutto il servizio (con le conseguenze pratiche che gli utenti conoscono) ed invoglia il personale a comportamenti anarchici;

che, anche come conseguenza di quanto sintetizzato nel precedente capoverso, in una rilevante percentuale dei dirigenti dell'Ente poste italiane è carente la professionalità e la conoscenza del servizio a cui sono preposti (lasciata all'iniziativa personale); inoltre non esiste alcun istituto atto a valutare la professionalità e la redditività dei dirigenti stessi;

che non esistono bilanci di previsione e consuntivi per alcun ufficio postale locale o di area e conseguentemente non è possibile accertare documentalmente se un dirigente nuovo sia più o meno capace di «vendere» i servizi postali di quello che lo ha preceduto (a Bergamo la situazione rasenta il ridicolo: il responsabile del *marketing* non ha mai lasciato l'ufficio per cercarsi un nuovo cliente o per migliorare i contratti con quelli esistenti);

che, consentendo il contratto del 26 novembre 1994 nell'organizzazione dell'Ente poste italiane al direttore provinciale di scegliersi direttamente i collaboratori, in generale nelle varie province è stata adottata la vecchia logica della spartizione tra ente e sindacati (a Bergamo s'è voluto privilegiare il criterio parentale: moglie, fratelli ed amici intimi dei vari dirigenti con inclusione di qualche sindacalista fedele), con conseguente omissione della valutazione della professionalità (il che è comprovato anche dal fatto che il colloquio d'esame non prevede prove di capacità, ma si risolve in una copertura formale della volontà del direttore provinciale); è in atto un'ulteriore infornata di «piccoli dirigenti» e nessun elemento sta a provare che le modalità di scelta non si discosteranno da quelle precedenti;

che sussiste una condizione di equivoco, di confusione e di scarsa trasparenza per quanto riguarda gli organici del personale, le nuove assunzioni di 5.000 elementi, le destinazioni dei nuovi assunti, l'accordo sindacale per la mobilità intersede, i criteri di ricorso all'istituto del *part time*, il rispetto del servizio obbligatorio nella sede di assunzione da cinque ad un anno e la corresponsione dei premi di produttività,

si chiede di conoscere:

se, nelle more della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni (sempre che tale operazione venga ritenuta ancora politicamente e funzionalmente opportuna e necessaria), non sia opportuno ed urgente intervenire nella gestione dell'Ente stesso al fine di evitare i danni, le iniquità ed i disservizi derivanti da quanto segnalato in premessa (di cui il Ministro responsabile non può non essere informato), sia ristabilendo condizioni di efficienza e giustizia, sia verificando (anche sotto l'aspetto patrimoniale) l'operato ed il comportamento del presidente, del consiglio d'amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell'Ente poste italiane, sia controllando la rispondenza dei criteri gestionali con le linee programmatiche del contratto di programma, sia accertando l'inesistenza di danni erariali per effetto dell'operato dell'attuale dirigenza;

se il Ministro responsabile non ritenga di nominare con particolare sollecitudine una commissione ministeriale preposta al controllo (anche sotto l'aspetto della giusta distribuzione regionale delle assunzioni di 5.000 nuovi addetti) delle destinazioni di questi ultimi, dei criteri di ricorso al *part time*, della correttezza nella corresponsione dei premi di produttività, del rispetto del servizio obbligatorio nella sede d'assunzione da cinque ad un anno e di eventuali aspetti illeciti ed inammissibili dell'accordo sindacale per la mobilità intersede;

la valutazione del Ministro, approssimandosi la scadenza di legge del mandato degli attuali amministratori dell'Ente poste italiane, dell'opportunità politica di prolungare detto mandato fino al 31 dicembre 1997.

(4-03437)

FLORINO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che, in data 30 luglio 1993, codesto Ministero ha bandito il concorso pubblico per esami a 271 posti (elevati a 1.500 con provvedimento del direttore generale del 16 marzo 1995) di operatore amministrativo, quinta qualifica funzionale, del personale dell'amministrazione giudiziaria;

che la signora Anna Molise, residente in Napoli, ha partecipato a detto concorso, è risultata idonea, collocandosi al 1.543° posto della graduatoria generale di merito, ed è stata assegnata alla corte di appello di Brescia;

che l'interessata, trovandosi nelle condizioni per chiedere l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, ha richiesto l'assegnazione della sede in Napoli;

che con protocollo n.5385/mc/271/225/A, del 22 luglio 1996, il Ministero di grazia e giustizia ha indirizzato alla signora Molise nota con la quale ha comunicato il mancato riconoscimento, in sede di prima assegnazione, della richiesta di applicazione del suddetto articolo 33;

che la signora Molise ha prodotto ricorso al TAR della regione Campania per l'annullamento della predetta nota ministeriale;

che, con ordinanza emessa in data 4 dicembre 1996, il TAR, considerando il ricorso, *prima facie*, sorretto da sufficiente *fumus boni iuris*, in quanto ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 il diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio non può escludersi, in presenza delle necessarie condizioni, anche in caso di prima assegnazione all'atto di assunzione in servizio, ha accolto la domanda incidentale di sospensione;

che il 13 dicembre 1996 il direttore dell'ufficio II (Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali) di codesto Ministero, a mezzo telegramma, ha disposto la sospensione dell'assegnazione della signora Molise alla sede di Brescia;

che tale comportamento appare in contrasto con la normativa vigente e con quanto disposto dal TAR;

che già con ordinanza 28 novembre 1995, n.1797/95, il Consiglio di Stato aveva espresso pareri su analoghi casi,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i motivi della sospensione, da parte del Ministero, dell'assegnazione della sede di Brescia e della mancata ulteriore assegnazione di altra sede alla signora Molise;

se non si ritenga di dover adottare gli opportuni provvedimenti al fine di tutelare il diritto e l'interesse lesi della signora Molise e al fine di assegnare alla stessa il posto di lavoro legittimamente conseguito.
(4-03438)

MONTAGNINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che una parte considerevole del territorio del comune di Gela (Caltanissetta) versa in una grave situazione di calamità, a causa di un violento nubifragio che ha colpito la provincia nella giornata di lunedì 9 dicembre 1996;

che il nubifragio ha provocato una situazione di vero e proprio dissesto idrogeologico con danni ingenti e consistenti pericoli per l'incolumità delle persone: si sono infatti verificate due grosse frane e nelle aree più colpite si lavora ancora per liberare le strade e le abitazioni dall'acqua e dalla fanghiglia;

che alcune famiglie – soprattutto fra quelle residenti nei quartieri sviluppatasi abusivamente e senza un'adeguata urbanizzazione – hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni e sono state alloggiate provvisoriamente nei locali della scuola «Pirandello»;

considerato:

che il sindaco di Gela ha richiesto tempestivamente la dichiarazione dello stato di calamità naturale per l'area colpita dal nubifragio;

che sussistono reali problemi di ordine pubblico dovuti al rischio consistente di azioni di sciacallaggio nelle abitazioni evacuate;

che la grave situazione appena descritta è imputabile anche alla mancata attuazione dei piani di risanamento che pure sono stati finanziati da anni,

si chiede di sapere:

quali interventi siano stati posti in essere dalle competenti amministrazioni statali periferiche e con quali effetti;

se il Governo non ritenga opportuno l'impiego di parte dei militari impegnati nell'operazione «Vespri siciliani» per prevenire il rischio di azioni di sciacallaggio e per affiancare le istituzioni competenti nell'opera di soccorso;

quali interventi il Governo intenda comunque promuovere al fine di ripristinare una condizione di normalità.

(4-03439)

FALOMI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che l'applicazione della legge 28 marzo 1991, n. 112, che regola il settore del commercio su aree pubbliche (ex ambulante) ed il successivo regolamento di esecuzione di cui al decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, che all'articolo 19, comma 11, stabiliva il termine

di 12 mesi per convertire la vecchia licenza, riguardante il vecchio commercio ambulante e rilasciata in base alla legge n. 398 del 19 maggio 1976, è stata disattesa da numerosi operatori del settore, pur in presenza di un provvedimento che prorogava al 31 dicembre 1995 la possibilità di richiedere la conversione della vecchia licenza;

che molti operatori purtroppo non hanno ottemperato a quanto disposto dalla legge nei tempi previsti, non per loro volontà, ma per scarsa o nulla informazione in merito;

che questo stato di cose investe soprattutto operatori non aderenti ad organizzazioni sindacali di categoria;

considerato che senza una ulteriore proroga tutti questi operatori dal prossimo 1° gennaio 1997 saranno soggetti al ritiro del vecchio titolo, con la conseguenza di trovarsi nella condizione di non poter più esercitare l'attività, con pesanti ripercussioni sul piano occupazionale ed economico per loro e per le loro famiglie, essendo questa nella maggior parte dei casi l'unica fonte di reddito certo,

si chiede di conoscere se e quali misure intenda prendere il Governo per la riapertura dei termini per la conversione della licenza, accompagnata da una adeguata campagna di informazione da attuare anche con la collaborazione delle associazioni di categoria le quali hanno già manifestato tale disponibilità.

(4-03440)

MELE. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Considerata:

la gravità degli incidenti verificatisi all'Università di Roma «La Sapienza» nella notte tra sabato 14 e domenica 15 dicembre 1996;

la solerzia estrema del rettore Tecce nel convocare e nel chiedere l'intervento delle forze dell'ordine che ha favorito, più che evitare, un crescendo di scontri verbali e fisici;

valutata la necessità di evitare in futuro il ripetersi di fatti di questo genere e di garantire la libera e pacifica dialettica democratica all'interno dell'Università di Roma,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda chiarire la dinamica dei fatti e valutare se il comportamento delle forze dell'ordine sia stato veramente corretto al fine di individuare le responsabilità di una situazione che non deve più ripetersi.

(4-03441)

BONATESTA, VALENTINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e dei trasporti e della navigazione e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che la programmazione ed il controllo dei mezzi pubblici di trasporto della regione Lazio risultano essere inesistenti e quantomeno inerti; ne è un fulgido esempio l'assurdità di quello che avviene sui treni stracolmi della linea Orte-Roma, del parcheggio di Orte Scalo (Viterbo), della persistente chiusura della Capranica-Orte, della ritardata elettrificazione della Roma-Bracciano-Viterbo-Montefiascone, della mancata

trasformazione della «Roma Nord» in metropolitana interprovinciale veloce a doppio binario, della inascoltata necessità di prolungare la Roma-Bracciano-Viterbo-Montefiascone fino a Firenze passando per Siena;

che quest'ultimo è un progetto nato un secolo fa e mai realizzato per la cecità politica che ha arrecato danni non indifferenti all'economia ed al turismo, specie nell'Etruria meridionale;

che il cosiddetto «metrebus», cioè il cumulo delle tariffe di ferrovie, metropolitana, Cotral ed Atac, sarebbe imposto ingiustamente anche a coloro che usufruiscono di un unico servizio; infatti centinaia di pendolari che si servono della ferrovia Orte-Roma, per evitare il metrebus, devono necessariamente chiedere l'abbonamento dalla stazione di San Liberato, centro umbro più vicino ad Orte;

che per quei pendolari che partono per la capitale da Orte alle ore 7,58 è difficilissimo, se non impossibile, far fermare ulteriori convogli ad Orte tra le ore 7,15 e le ore 7,58;

che è impensabile che in una nazione come l'Italia, dove il trasporto pubblico rappresenta un ulteriore richiamo sull'«incidenza che ha il tema dello spostamento delle persone», si sia obiettivamente di fronte ad un'accresciuta domanda di mobilità destinata ad aumentare ulteriormente ed invece di potenziare le infrastrutture ed i mezzi pubblici necessariamente si riscontri, purtroppo, un incremento dell'uso dell'automobile ed una crescita del traffico e dell'inquinamento dell'ambiente;

che anche le indicazioni che provengono dalla Comunità europea sono per un potenziamento ed un rafforzamento dei servizi pubblici di trasporto: solo un maggior ricorso al trasporto collettivo, con il conseguimento di un più alto livello qualitativo del servizio, può costituire una valida alternativa all'eccessivo uso dell'auto privata;

che, in ogni caso, ogni qual volta si parla di trasporto pubblico, sia esso su rotaia che su gomma, mai ci si ricorda della normativa vigente per cui detto trasporto deve essere obbligatoriamente adeguato alle necessità dei portatori di *handicap* con limitate o impedito capacità motorie sia sulle linee nazionali sia su quelle locali,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare e se non si ritenga opportuno che il treno in partenza da Orte alle ore 7,58 sia dotato di ulteriori carrozze di seconda classe e di una di prima;

se non si intenda ampliare ed asfaltare lo spazio destinato a parcheggio delle auto dei pendolari nella stazione di Orte e procedere alla ristrutturazione del nuovo sottopassaggio ferroviario costato varie centinaia di milioni e soggetto a continue inondazioni;

se, inoltre, non si intenda riordinare il sistema italiano del trasporto pubblico locale avendo ben presenti le situazioni finanziarie in cui attualmente si trovano gran parte delle aziende di trasporto, specie in alcune grandi città dove l'indebitamento è molto alto e altrettanto vale per le ferrovie in concessione e per quelle a gestione commissariale governativa, dando tra l'altro e finalmente risposta anche ai portatori di *handicap* con limitate o impedito capacità motorie che continuano ad essere esclusi dalla possibilità di usufruire del trasporto pubblico e che

non sempre sono in grado di sopperire con il trasporto privato; costoro pertanto vedono negato dallo Stato il diritto riconosciuto dall'articolo 16 della Costituzione ad ogni cittadino di «...circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale»;

se, infine, in attesa del riordino del sistema italiano del trasporto pubblico locale, non si intenda almeno intervenire obbligando i comuni inadempienti ad istituire i servizi alternativi a quello pubblico per il trasporto urbano dei portatori di *handicap* con limitate o impedito capacità motorie, premessa indispensabile alla funzione dei trasporti extraurbani come prevista dalla normativa vigente.

(4-03442)

CASTELLANI Carla. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la notizia data dai telegiornali e dai giornali riguardo al «compenso» di mezzo miliardo concesso al «pentito» Di Maggio ha riportato l'attenzione, per la verità mai scemata, sul tema dei «collaboratori di giustizia»;

che i «collaboratori di giustizia», secondo le notizie apparse sui giornali qualche mese fa, sarebbero circa 1.219 e quasi 6.000 i rispettivi familiari sottoposti al regime di protezione;

che non sono infrequenti i casi conclamati di «collaboratori di giustizia» che diverrebbero tali per evitare il regime carcerario e spesso, come si è rivelato con il pentito Giovanni Brusca, risulterebbero addirittura dannosi per la ricerca della verità;

che gli italiani onesti subiscono impotenti l'insulto morale e materiale di chi prima è considerato mafioso assassino o ladro dalle istituzioni e poi, in quanto divenuto «pentito», viene riabilitato e sostenuto con ogni mezzo dalle stesse istituzioni che precedentemente lo ricercavano per condannarlo;

che sono milioni gli italiani che, dopo aver condotto una vita laboriosa e onesta, percepiscono una pensione «da fame»;

che i familiari delle numerose vittime di questi famigerati pentiti non sono stati fatti oggetto della stessa comprensione ed attenzione da parte dello Stato,

l'interrogante chiede di sapere:

quanti siano i pentiti che hanno ricevuto un qualunque tipo di «buonuscita»;

a quanto ammonti la spesa annua sostenuta dallo Stato a questo titolo e in generale a quanto ammonti la spesa annua sostenuta dallo Stato per i «collaboratori di giustizia» e i loro familiari;

se i Ministri in indirizzo abbiano intenzione di istituire un «albo dei pentiti» e di che tipo di delitti sarebbe necessario farsi autori per poter accedere alla «professione di pentito», visto che il pentitismo pare essere divenuto in Italia la professione più sicura e redditizia.

(4-03443)

CAMPUS, MELONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che il piano operativo plurifondo (POP) 1989-93 prevedeva nel sottoprogramma FESR (Fondi europei per lo sviluppo regionale) uno stanziamento per la «viabilità minore» del Nord Sardegna;

che in tale stanziamento era previsto il finanziamento per la realizzazione della nuova arteria di collegamento tra Sassari e Alghero, i due più importanti e popolosi centri del territorio, nonché unica via di collegamento tra l'aeroporto di Fertilia e il bacino d'utenza;

che il piano è stato riprogrammato perchè si è ritenuto che il finanziamento non poteva essere impiegato entro il 1999;

considerato:

che il collegamento viario oggi esistente, uno dei più trafficati in Sardegna in ogni periodo dell'anno, ha un tracciato le cui caratteristiche acuiscono le costanti situazioni di pericolo;

che gli odierni tempi di percorrenza del predetto tracciato sono elevatissimi per la vetustà del manto stradale, per la carreggiata angusta, per la continua presenza di diramazioni a penetrazione rurale, per il succedersi di incidenti e per gli innumerevoli attraversamenti di centri abitati;

che la realizzazione della nuova strada statale è di fondamentale importanza per lo sviluppo economico, sociale e turistico del nord-ovest dell'isola,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga necessario richiamare gli organi tecnici ed i responsabili politici ed amministrativi per tali gravissimi ed ingiustificati ritardi e soprattutto se non si ritenga di dover dare ai cittadini dei territori interessati le garanzie di un rinnovato ed economicamente sufficiente rifinanziamento dell'opera incompiuta.

(4-03444)

PELELLA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che con decreto del Ministro di grazia e giustizia pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 23 settembre 1986 venne bandito un concorso pubblico per la copertura di sei posti di «operaio specializzato con qualifica professionale di padrone marittimo di seconda classe per il traffico»;

che del suddetto concorso risultarono, tra gli altri, vincitori i signori Salvatore Peluso e Giuseppe Sammarco, nominati in prova, nel profilo professionale di padrone marittimo di seconda classe con decreto ministeriale 20 febbraio 1990 ed assegnati alla C.R. dell'isola di Gorgona;

che presso tale sede i suddetti hanno svolto e svolgono mansioni proprie del profilo professionale di cui al decreto ministeriale 20 febbraio 1990;

che con decreto ministeriale 23 settembre 1990 gli stessi furono nominati definitivamente nel profilo professionale di comandante con

decorrenza giuridica dal 20 febbraio 1990 e con inquadramento alla quinta qualifica funzionale;

che dal maggio 1990 il Sammarco ed il Peluso sono imbarcati in qualità di comandanti su imbarcazioni del Ministero di grazia e giustizia adibite ad attività di pesca essendo, inoltre, forniti di patente di radiotelegrafia;

che gli stessi presentarono ai competenti organi ministeriali istanza di reinquadramento ritenendo che, essendo stato loro richiesto ai fini concorsuali il possesso della qualifica professionale di padrone marittimo per il traffico di seconda classe, spettasse loro un inquadramento alla VI qualifica funzionale prevista, del resto, per legge, come da *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 30 ottobre 1985;

che la predetta istanza di reinquadramento più volte reiterata fu sistematicamente respinta dal Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ritenendo lo stesso non possibile procedere alla revisione delle risposdenze tra le qualifiche del personale del previgente ordinamento e le qualifiche funzionali attribuite e in sede di applicazione dell'articolo 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312;

che il decreto del Presidente della Repubblica n. 1219 del 1984, del resto già emanato all'epoca in cui il concorso in questione fu bandito, in attuazione dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, individuava i profili professionali del personale e tra questi quello di padrone marittimo per il traffico di seconda classe, comandante o ufficiale di coperta, inserendo detto personale nella sesta qualifica funzionale e ponendo quali requisiti quelli previsti dall'articolo 253-*bis* del codice della navigazione;

che tale titolo professionale, in conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 1219 del 1984, era stato richiesto per l'ammissione al concorso di cui innanzi e che i suddetti, relativamente al prescritto periodo di prova, furono nominati nello specifico profilo professionale di padrone marittimo per il traffico di seconda classe;

che nella fase di inquadramento definitivo il Sammarco ed il Peluso furono nominati nel profilo professionale di comandante e ad essi fu assegnata la V qualifica funzionale;

che diverso e più favorevole inquadramento viene riservato al personale svolgente, nell'ambito di diverse amministrazioni dello Stato, analoghe mansioni;

che ai suddetti non verrebbero, tra l'altro, corrisposte le previste indennità di navigazione, comando e missione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, alla luce di quanto esposto innanzi, valutare l'esistenza di elementi che suggeriscano la necessità di un riesame dell'inquadramento professionale dei suddetti dipendenti del Ministero di grazia e giustizia al fine di individuare ed eliminare eventuali illeggittimità negli atti che lo hanno determinato.

(4-03445)

MILIO, PREIONI, CARUSO Luigi. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nell'udienza del 13 dicembre 1996 del procedimento a carico del senatore Giulio Andreotti che si celebra davanti la V sezione penale del tribunale di Palermo (con collegialità identica per i due terzi a quella che ha condannato l'ex funzionario del SISDE Bruno Contrada) è stato esaminato il collaboratore Baldassarre Di Maggio che a specifica domanda, dopo imbarazzata reticenza, su sollecitazione del presidente del collegio – come informano le cronache – ha ammesso di aver percepito in un'unica soluzione la somma di lire 500 milioni, oltre l'assegno mensile che continua a percepire nella misura di otto milioni ed oltre ai rimborsi – pronto cassa – per le quotidiane necessità personali e familiari;

che tale somma gli sarebbe stata elargita quale acconto sulla «liquidazione» complessiva e secondo una dichiarazione del suo legale («Giornale di Sicilia» del 14 dicembre 1996) «i soldi sono stati erogati dalla speciale Commissione del servizio di protezione. Si tratta di un organismo presieduto da un sottosegretario che ha accolto una espressa richiesta formulata dal pentito»,

si chiede di sapere:

se corrisponda a verità quanto dichiarato dal Di Maggio in ordine alle somme percepite e dal suo difensore in ordine all'organismo che ha deliberato ed elargito il pagamento e, in caso affermativo, quale sia la data certa in cui sarebbe avvenuto lo stesso;

quali altre somme esso Di Maggio abbia percepito e continui a percepire a qualunque titolo e quali siano gli altri collaboratori con analoghi privilegi;

se le somme corrisposte ai pentiti sia come stipendio mensile sia come donazioni *extra ordinem* siano sottoposte a tassazione alla quale non si sottraggono i redditi dei parenti delle vittime di essi stessi collaboratori;

se la legislazione premiale preveda la possibilità di elargizione di somme diverse dal mensile e in quale misura;

quale sia il criterio adottato per la quantificazione dell'anticipazione della liquidazione;

quali controlli vengano effettuati e da chi in ordine all'utilizzazione di queste ingenti somme da parte di pentiti e/o di loro familiari e/o prestanome;

se tali somme provengano esclusivamente da fondi di pertinenza del Ministero dell'interno;

se siano utilizzati fondi riservati dei servizi segreti o se lo siano stati in passato e attraverso quali canali reperiti;

se possa escludersi che le misure «premiali» siano state mai finalizzate alla sollecitazione e/o assunzione delle dichiarazioni dei pentiti e quale sia il criterio che presiede alla concessione del prezzo della collaborazione ancor prima che le loro «verità» – spesso frutto di aggiusta-

menti come ha affermato di recente Rosario Spatola, uno di loro, peraltro mai smentito da nessuno – siano state vagliate e riscontrate definitivamente;

quali siano le ragioni della segretezza del trattamento economico di questa, ormai eccessivamente folta, schiera di personaggi, ove esso trovi giustificazione nella legge;

quali iniziative il Presidente del Consiglio e i Ministri in indirizzo intendano assumere, ciascuno secondo le rispettive competenze, perchè si ponga fine a tale intollerabile baratto danaro-verità, siano ricercate e individuate violazioni di legge e responsabilità non solo politiche in ordine alla gestione giudiziaria, tutoria (il caso Ferone insegni) e premiale dei pentiti, siano poste in essere tutte le attività necessarie per il recupero e la restituzione allo Stato delle somme elargite e non dovute.

(4-03446)

LAURIA Baldassare. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che è giunto a scadenza il Consiglio superiore di sanità, organo consultivo del Ministro della sanità, nominato tre anni addietro dall'allora ministro onorevole Garavaglia;

che, come già nei precedenti trienni, l'onorevole Garavaglia, nella composizione dell'organo consultivo del Ministero della sanità, nominò quasi esclusivamente personale dipendente dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; infatti dei 36 membri ben 31, e conseguentemente il presidente e il vicepresidente, erano professori di università – Facoltà di medicina;

che l'onorevole Garavaglia nominò un solo primario ospedaliero e tali scelte apparvero quanto meno sorprendenti se si considera che l'attività del Consiglio superiore di sanità è per lo più correlata al Servizio sanitario nazionale, ossia agli ospedali italiani,

si chiede di conoscere quali criteri, al momento dell'attuale rinnovo, il ministro della sanità, onorevole Rosy Bindi, intenda adottare nelle scelte e se intenda valorizzare o meno il personale del Servizio sanitario nazionale e sottrarsi alla sudditanza universitaria che ha caratterizzato il passato.

(4-03447)

MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* – Premesso:

che sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 10 dicembre 1996, a pagina 57, è stata pubblicata una disposizione del Ministero della sanità dal titolo «Modalità di prescrizione dei medicinali a base di sostanze anoressanti ad azione centrale» che indica, preso atto dei pareri della Commissione unica del farmaco (CUF) del 27 maggio, 22 ottobre e 28 ottobre 1996, le modalità di prescrizione delle specialità medicinali contenenti le sostanze ad azione anoressante centrale individuate dal decreto ministeriale del 13 aprile 1993, riservando la prima prescrizione

«ai medici dietologi specialisti in scienza dell'alimentazione o a membri specialisti in endocrinologia e malattie del ricambio, diabetologia, medicina interna e cardiologia» e consentendone il rinnovo limitatamente ad una sola confezione per volta al medico generico;

che tale disposizione è apertamente in contrasto e lesiva della professionalità di ogni medico e della sua deontologia in quanto, oltretutto, ne intacca la libertà prescrittiva, crea intollerabili disparità tra professionisti in grado di prescrivere secondo scienza e coscienza e meri ricopiatori di prescrizioni altrui;

che migliaia di pazienti affetti da obesità, residenti in aree prive di specialisti del settore, verrebbero in tal modo privati dei relativi supporti diagnostici e terapeutici,

si chiede di sapere se non si ritenga, in considerazione dei disagi facilmente prevedibili che si ripercuoterebbero sulla salute di molti cittadini, revocare la disposizione richiamata o, quanto meno, modificarla.
(4-03448)

GERMANÀ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso che si può comprendere come l'urgenza e la necessità di provvedere ad una sollecita emanazione del decreto-legge 8 luglio 1996, n. 353, riguardante il fermo biologico, abbiano potuto trarre in inganno il Ministro competente su una sovrapposizione di date tra Adriatico e Tirreno nel periodo tra il 1° ed il 15 settembre;

considerato:

che l'interrogazione (propositiva) dello scrivente sarebbe stata utile ad evitare importazioni dal mercato estero pur salvaguardando il fermo biologico ed evitando ulteriori danni alla bilancia dei pagamenti;

che le importazioni nel 1995 hanno raggiunto una cifra di 3.878 miliardi ed il primo trimestre 1996 si è chiuso con un disavanzo valutario superiore del 12 per cento rispetto all'anno precedente;

visto che il decreto-legge n. 353, prima di essere reiterato con il decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463, e con il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, è stato modificato con decreto del 1° agosto 1996,

si chiede di conoscere:

se la responsabilità del danno procurato alla bilancia dei pagamenti ed ai consumatori italiani sia addebitabile alle associazioni professionali della pesca, così come concordato tra il Ministro e le associazioni;

quale sia l'approfondita analisi delle esigenze di tutte le componenti del settore che nella considerazione di carattere commerciale abbiano suggerito al Ministro di orientarsi per l'approvvigionamento di pesce da mercati esteri, nel momento in cui il prezzo al consumo è senza dubbio alto per la notevole richiesta dovuta al particolare periodo di vacanze estive.

(4-03449)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-00547, del senatore Follieri, sui benefici concessi al pentito Baldassarre Di Maggio;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00549, dei senatori Servello ed altri, sulla dismissione della Italgel.